EPITOME

O SIA

INDICE GENERALE

DELLA

STORIA E DEL CODICE

DELLE LEGGI

DEL REGNO DI NAPOLI

DI

ALESSIO DE SARIIS

CON

ORDINE ALFABETICO.

NAPOLI MDCCXCVII.

PRESSO VINCENZO ORSINI

E dal medesimo si associa nella sua Stamperia dirimpetto il Divino Amore.

Con licenza de' Superiori.

INDICE
DE' CAPITOLI
COMPRESI NE' TRE TOMI DELLA STORIA DEL REGNO DI NAPOLI.

TOMO PRIMO.

Introduzione alla Storia, ed al Codice delle Leggi del Regno di Napoli, *pag. III.*

PARTE PRIMA.

Stato antico di queste Regioni insino a che presero forma di Regno:

PARTE SECONDA.

Stato moderno di queste Regioni, che da' Normanni lor si diè forma di Regno.

TOMO SECONDO.

Continuazione dello Stato moderno di queſte Regioni, che da' Normanni lor ſi diè forma di Regno.

TOMO TERZO

PARTE TERZA

Stato medio del Regno di Napoli governato da' Viceré.

se

so. Crudel pestilenza che affligge la Città ed il Regno. Governo del Conte di Pennaranda. Pace conchiusa ne' Pirenei tra la Francia e la Spagna. Governo del Cardinal d'Aragona. Morte del Re Filippo IV. Suo testamento § 4 *pag.* 227.

Cap. VI. *Carlo II d'Austria Re di Spagna Vigesimosettimo Re di Napoli*. Governo del Vicerè D. Pietrantonio d'Aragona. Pretenzione del Pontefice per lo Baliato del Regno durante la minor età del Re Carlo II ributtata. Nuova guerra mossa dal Re di Francia con pretesto della successione del Ducato del Brabante, che si termina colla pace d'Aquisgrana. Tumulti in Sardegna con uccisione di quel Vicerè. Per la dissoluta disciplina del governo, la gente di questo Regno diviene ribalda. Numerazione de' fuochi perfezionata, *pag.* 234. Governo del Vicerè Marchese d'Astorga travaglioso ed infelice. Rivoluzione di Messina protetta da' Francesi. Governo del Marchese de los Velez. Messina abbandonata da' Francesi ritorna sotto l'ubbidienza del Re. Pace di Nimega. Nozze del Re con Maria Lodovica Borbone, § 1 *pag.* 240. Governo del Vicerè Marchese del Carpio savio, rigoroso, giusto e prudente. Egli con provvide sue leggi rende tranquillo il Regno. Governo del Conte di S. Stefano. Seconde nozze del Re. Governo del Duca di Medina Coeli. Partaggio della Monarchia di Spagna vivente ancora il Re, svanito. Maneggi del Re di Francia per far succedere a quella Filippo Duca d'Angiò suo nipote, § 2 *pag.* 249. Morte del Re Carlo II. Ragioni delle due Regali Case Barbone ad Austria intorno alla successione della Monarchia di Spagna. Carlo dichiara suo successore Filippo Duca d'Angiò. Sue leggi, § 3 *pag.* 256.

Cap. VII. *Filippo V Borbone Re di Spagna Vigesimottavo Re di Napoli*. Filippo V vien riconosciuto Monarca delle Spagne, e degli altri Regni e Stati. Nozze del medesimo con la Principessa Maria Lodovica di Savoja. Guerra dichiarata alla Francia e alla Spagna dall'Imp. Leopoldo collegato colle Potenze marittime. Venuta del Re Filippo V a Napoli. Passa in Lombardia. Ritorna in Ispagna. Tutta quasi l'Europa è in guerra. L'Imp. Leopoldo e Giuseppe Re de' Romani cedono all'Arciduca Carlo ogni di lor diritto sopra la Monarchia di Spagna col titolo di Re. Disfatta de' Gallobavari in Germania dagli Anglocesarei. Gibilterra occupata dagl'Inglesi. Carlo III in Barcellona. La Catalogna e la Valenza, e poi l'Aragona lo proclamano Re. I Gallispani assediano Torino, e vengon disfatti colla fuga. I Francesi abbandonano l'Italia, ed evacuano le Piazze di Lombardia, delle quali se ne impossessano gli Austriaci. Prendono senza contrasto il Regno di Napoli. La battaglia d'Almanza guadagnata da i Borboni con disfatta degli Anglocesarei e Portoghesi collegati, decise il dominio della Monarchia a prò del Re Filippo V. Il Re Carlo III si restringe in Barcellona. Nascita di Luigi Principe di Asturias, *pag.* 259.

Cap. VIII. *Carlo III Arciduca d'Austria Vigesimonono Re di Napoli, poi VI Imperadore de' Romani*. Continuano le perdite della Spagna. Orbitello, S. Stefano, Piombino, e la Sardegna, si occupano dagli Austriaci. Minorica dagl'Inglesi. Il Duca di Mantova, dichiarato reo di fellonia dalla Corte di Vienna, perde i suoi Stati decaduti al Fisco Cesareo. Grazie concedute dal Re Carlo III alla Città e Regno: spezialmente che contro il Fisco militasse la prescrizione centenaria; e stese la successione feudale a favor de' Baroni per tutto il quinto grado. Nozze del Re con la Principessa Elisabetta Cristina di Wolffembutel. Il Ducato della Mirandola tolto al Duca Francesco Pico, dichiarato ribello dal Consiglio Aulico, si acquista con soldo dal Duca di Modena. Carlo III, chiamato Carlo VI, vien eletto Imperadore, per la morte dell'Imp. Giuseppe. Maneggi della Corte di Francia per distaccare la Regina d'Inghilterra dalla lega Cesarea, ed ottiene da quella un armistizio. Pace generale capitolata in Utrecht. Altra pace segnata in Rastat. Il Re Filippo V sposa

PARTE QUARTA

Stato novissimo del Regno di Napoli governato da' proprj Re Borbonici.

Cap.

Cap. II. *Ferdinando IV Borbone Real Infante di Spagna Trigesimoprimo Re di Napoli, e Re ancora della Sicilia*. Durante la pupillare e minore età del Re Ferdinando IV esercita la Sovranità il Consiglio di Reggenza. Penuria somma di viveri, morbi epidemici, e mortalità di popolo nell'anno 1764. Espulsione de' Gesuiti. Per disturbi colla Corte di Roma, le armi del Re prendono Benevento, e Pontecorvo, Città possedute dalla Chiesa, e quelle del Re di Francia Avignone. Il Pontefice Clemente XIV sopprime con sua Bolla la Compagnia di Gesù: rende la pace a'Sovrani di Europa: e le Città della Chiesa prese vengono restituite. Si dichiara ingiusto l'Anatema di Roma sotto Clemente XIII contro il Governo di Parma, per un editto emanato da quello non lesivo alla libertà della Chiesa; e si proscrive la Bolla *in Cœna Domini*. Si proibisce l'acquisto de' beni alle Chiese, e luoghi pii. Li spogli de' Vescovi defunti appartengono alle loro Chiese per riparazioni di esse, non più alla Camera Apostolica. Saggi provvedimenti per i figli di famiglia, con dichiararsi nulle le loro obbliganze: di non poter contrarre matrimonj senza il consenso paterno: e di non darsi azione di stupro a fin di matrimonio. Il Re stabilisce una Colonia nell'Isola di Ventotene: ed una Milizia Provinciale di nazionali per difesa dello Stato. Sposa Maria Carolina Arciduchessa d'Austria. Sua Regal Famiglia. Sponsalizio delle due Regali Primogenite con i primi due Arciduchi d'Austria, *pag.* 332. Serie degl'Imperadori dell'Augusta Casa d'Austria, § 1 *pag.* 341. Viaggio de' Sovrani di Napoli per Vienna; e Sponsalizio del Principe ereditario delle Sicilie Francesco coll'Arciduchessa Clementina, § 2 *pag.* 359.

INDICE

DE' TITOLI

Compresi ne' dodici Libri del Codice delle Leggi del Regno di Napoli

LIBRO PRIMO

Della Ragion Ecclesiastica, e sue pertinenze.

LI.

LIBRO SECONDO.

Del dritto Pubblico: De' Trattati di Pace e di Commercio esteriore colle Potenze straniere.

LIBRO TERZO

Dell' alto Dominio del Principe nel creare i Magistrati, e le Leggi.

LIBRO QUARTO

Delle Regalie, de' Ministri di Azienda, e del Real Patrimonio.

LIBRO QUINTO

De' Fiscali, dell'amministrazione delle Università, e della pubblica Annona.

LIBRO SESTO.

De' Baroni e de' Feudi, e della ragion feudale.

LIBRO PRIMO.

Tit.

LIBRO SECONDO

LIBRO TERZO.

LIBRO QUARTO.

LIBRO QUINTO.

Frammenti o sieno Capitoli straordinarj.

Tit.

LIBRO SETTIMO.

Della Region Militare.

Tit.

LIBRO OTTAVO

Del pubblico commercio interiore per Terra, e per Mare, e della pubblica sanità.

LIBRO NONO.

Degli Officj pubblici, e degli Officiali.

LIBRO DECIMO.

Delle Scienze e delle Arti.

LIBRO UNDECIMO.

Dell' Ordine de' Giudizj, e delle Azioni.

Tit.

LIBRO DUODECIMO.

De' Delitti privati, e pubblici, e delle Pene.

IN-

INDICE

DELLE MATERIE

Comprese nel Codice delle Leggi del Regno di Napoli con ordine Alfabètico, e con Leggi aggiunte posteriormente emanate.

AVVERTIMENTO AL LEGGITORE.

La lettera *l.* puntata indica libro: *t.* titolo: *n.* numero: *r.* rito: *ap.* appendice: *arr.* arresto della Regia Camera: *conf.* consuetudine: *cap.* capitolo: § paragrafo: *p.* pagina: *v.* vedi.

A

eccetto in caso di permuta, e lasciandosi, debban venderli, o locarli: *l.* 1 *t.* 21 *n.* 2 *p.* 199. I beni soggetti a peso passano alla Chiesa col peso istesso *n.* 3. I beni acquistati non si tolgano alle Chiese, *n.* 4 *p.* 200. Mancando al Luogo pio l'assenso regio, è incapace di possedere, e di percepire eredità, e la donazione in quistione vada agli eredi, *op.* 1 *n.* 2. Per potere le mani morte acquistare, si richiede l'espresso real permesso, *n.* 3. Chiese e Luoghi pii non possono fare nuovi acquisti per qualunque titolo; e tutti gli atti tra vivi o per ultima volontà a lor favore, non purificate le condizioni, ... o in possesso contradetto, si abbino per non fatti, e restino li beni all'ultimo possessore; li capitali restituiti possono reimpiegarsi; li Notari li notino in margine; eccettuati li Luoghi pii addetti ad opere pubbliche, *n.* 5. Il possesso contradetto dee essere anteriore, o contemporaneo, e se posteriore, dee esser tale che rende il possesso dubio o vizioso, *n.* 7. Li Ritiri si eccettuano da questa legge, *n.* 14 *p.* 201. Li fondi de' Padronati laicali son compresi nella legge, *n.* 15. Se deciso il possessorio a favore del luogo pio, possa dirsi pacifico o contradetto fino alla decisione del petitorio, si faccia relazione al Re, *n.* 19 *p.* 202. Nel concorso dell'erede usufruttuario, del legitimo, e del pio luogo ultimo chiamato, questo escluso, l'eredità spetta all'usufruttuario, *n.* 20. Lasciandosi l'usufrutto ad uno, e la proprietà al luogo pio, questo escluso, l'eredità si acquista agli eredi del fondatore, *n.* 22. Caducate le disposizioni, i beni restino all'erede gravato, e non del gravante, *n.* 23. Per uso proprio possono i luoghi pii costruirsi trappeti, *n.*25. Posson questi rifare le fabbriche, ma non dilatarle, *n.* 26. Li beni acquistati dalle Parocchie, Seminarj, ed Ospedali dopo il Concordato, soggiacciono a' pesi catastali, *n.* 27. Li crediti monastici per alimenti non son compresi nella legge dell'ammortizazione, *n.* 29.

Accusare niuno lo possa per delitti, se non sia egli offeso: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 191 *p.* 236. L'accusato non possa accusare l'accusatore, o i di lui congionti, se non nel giorno medesimo e per altri delitti, *r.* 193. Colui che accusa un altro di delitto in una Corte, non possa riaccusarlo in altre di nuovi e diversi delitti, quando non possa assistere per procuratore, *r.* 197. Accusando civilmente, possa esser accusato criminalmente, e si contesta la lite con l'uno, e con l'altro: *l.* 11 *t.* 7 *n.* 3 *p.* 56. Accusato avanti al Preside della Provincia di delitto capitale, ed avanti alla G. C. di eguale, o minor delitto, debba prima condannarsi dal Preside: se di maggiore delitto, o di quistion di feudi, si procederà prima dalla G. C., *n.* 4. Non si ammettino da' Giudici dinunzianti, ed accusatori, se prima non soscrivano le dinunzie, e le accuse: *l.* 12 *t.* 2 *n.* 1 *p.* 5. Le Università, e le donne maritate nelle cause capitali possono costituire il di loro procuratore, *n.* 2. *p.* 6. Quei che sono accusati di delitto, dando sicurtà di stare in giudizio, non posson carcerarsi, purchè non l'avessero confessato, o fosse pubblico o di lesa Maestà, o di mala vita, *n.*3. L'accusatore, che desiste dall'accusa vien punito, *n.* 4 *p.* 7. L'accusatore, che chiamato dal Giudice non comparisce dopo la lite contestata, vien punito, *n.* 5 *p.* 8. L'accusatore apparendo evidente calunniatore, soggiace alla pena dell'accusato se il delitto fosse vero, *n.* 6. L'attore e 'l reo che colludendo non compariscono dopo la lite contestata, son puniti, *n.* 7. Nelle cause transigibili posson l'attore e 'l reo componersi tra loro pria che si contesti la lite: se dopo, saranno puniti, *n.* 8. Si vieta a' Giudici il procurar accuse calunniose, *n.* 16 *p.* 10. Procedendosi *ex officio* senz' accusatore, denunciante, o coadjutore, il Giudice, riferisca il suo decreto al Giudice di appellazione, e niente innovi, *n.* 17. L'attore possa desistere dall'accusa pria che il reo venga citato, e che non meriti pena afflittiva, *n.* 19 *p.* 11. Dieci accusati di un delitto, posson costituire un procuratore per difenderli, *n.* 20. Ne' delitti di pena di sangue che non vi sia accusatore, e in persona di Ecclesiastici, Vedove, Pupilli,

de *ex officio*, *n.* 8. La querela di adulterio compete al marito solo, e a niun altro, benchè stretto congionto, *n.* 17 *p.* 181.

Affezioni non han luogo (v. Regole della Cancelleria). E si nega l'*exequatur*: *l.* 1 *t.* 10 *ap.* 1 *n.* 8 *p.* 112.

Affitto a lungo tempo de' beni Chiesastici non possa farsi senza il consenso del Padrone: *l.* 1 *t.* 9 *ap.* 7 *n.* 13 *p.* 103. Affitto per dieci anni e più, nemmeno, *n.* 14. Affitto a lungo tempo dee incominciare almeno da un decennio: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 33 *p.* 203. Nell' affitto a lungo tempo hanno luogo anche li beni di Malta, *n.* 36. (V. pure Benefiziati di Padronato laicale).

Affitto de' beni Chiesastici non si richiede subasta: *l.* 1 *t.* 9 *ap.* 7 *n.* 15 *p.* 103.

Affitto de' beni delle Chiese e Luoghi pii laicali si faccia sempre *sub hasta*: anche per le alienazioni, precedente conclusione e decreto di *expedit*, quando il prezzo non ecceda ducati cento, ed eccedendo, si ricorra al Re: *l.* 1 *t.* 11 *ap.* 5 *n.* 1 *p.* 119.

Affitto di case, e di fondi, il fittuario, terminato il fitto, perde ciò che vi ha speso nella casa fittata, purchè avendo bisogno di riparazioni, dopo averlo dinunziato al padrone, costui non cura di farle: *l.* 11 *t.* 24 *conf.* 1 *p.* 254. Il padrone del fondo dee nel mese di agosto licenziare il lavoratore, o parziario, *conf.* 2. Lo stesso si stabilisce riguardo al lavoratore, che non vuole più coltivare il fondo, *conf.* 3 *p.* 255. Non denunciandolo in detto mese il padrone, dee seguitarne la cultura per l'anno appresso, *conf.* 4. In fine del fitto, il colono dee lasciare la terra arata, *conf.* 5. L'istesso si dispone per la casa di campagna, a cui sieno gli orti attaccati, *conf.* 6. E' lecito al fittuario, che lascia il fitto nel mese di agosto, di prenderli dopo i frutti che su gli alberi maturano, e i cavoli piantati per tutto il dì 19 Settembre, *conf.* 7 *p.* 156. Il fittuario non può subaffittare il fondo senza il consenso del di lui padrone, *conf.* 8.

Affitti rinovati da quattro in quattro anni non si dicono a lungo tempo: compete la prelazione a chi vi abbi fatte considerabili migliorie: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 21 *p.* 202. L'affitto di nove anni di fermo, e nove di rispetto, de' frutti, non è compreso nell' affitto a lungo tempo, perchè non è affitto di fondo, *n.* 32 *p.* 203. (V. pure locazione a lungo tempo).

Aggiudicazione di un fondo di Luogo pio dato in enfiteosi può farsi allo stesso, ma debba di nuovo censuarlo: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 11 *p.* 201. Tra i Luoghi pii sono comprese anche le Congregazioni, per le quali si pratica lo stesso, *n.* 13 *d. p.*

Aggiutorio, V. Sussidio.

Albergo generale de' Poveri si fonda per introdurre le necessarie Arti, e con una laicale Congregazione di varj ordini dell' uno e l'altro Sesso: *l.* 1 *t.* 12 *n.* 1 *p.* 123. L'educazione in quel luogo non pregiudica alla condizione, *ap. n.* 1 *p.* 126.

Albero del vicino se pende sopra il fondo dell' altro, tutto quel che pende può incidersi, altrimenti i frutti saranno comuni: *l.* 11 *t.* 29 *conf.* 1 *p.* 260.

Alberi atti a fabbricar galere non possono recidersi dalle radici: *l.* 7 *t.* 15 *n* 1 *p.* 393. Si vieta il taglio degli alberi di pece nella R. Sila, *n.* 2. Non si sboschino i luoghi boscosi per ridurli a cultura, nè si taglino alberi per l'uso umano, per ingrasso di animali, e per navigli, e sono le querce, i cerri, l'esche, i farni, gli olmi, le elcine, i pini, gli abeti, i zappini, i faggi, e gli orni, con alcune limitazioni, *n.* 3 *p.* 394. Si spiega il bando antecedente con alcune dichiarazioni e limitazioni a favore delle Università e Cittadini, *n.* 14 *p.* 397. Del taglio degli alberi vietati si prenda dalle Corti locali l'informazione, e si rimetta alli Fiscali delle rispettive Udienze, e da questi al Re per Segreteria di Azienda, *n.* 5 *p.* 398. Non si taglino alberi di querce, nè si sboschi per ridursi a semina, *ap. n.* 1 *p.* 399. Gli alberi atti alla costruzione di navi non si taglino senza permesso della Camera, *n.* 2. Le legna morte possono tagliarsi, *n.* 3. Il taglio che si permette non sia seguito, *n.* 4. Trattandosi di pertinenza di boschi proceda il Sagro Consiglio; del taglio, il Tri-

83. Non si alloggino Soldati nelle case ove sono sole donne : *l.* 7 *t.* 5 *ap.* 1 *n.* 3 *p.* 260.

Alloggiamenti non si possono contrattare se non da quelli che li tengano dalla R. Corte : *l.* 11 *t.* 23 *n.* 13 *p.* 154.

Alloggiatori non alloggino persona che non palesi nome, cognome, patria, e roba che porta : queste non si possono estrarre se non esposte al pubblico per dieci giorni, con pena : *l.* 11 *t.* 23 *n.* 11 § 3 4 *e* 5 *p.* 153.

Ambasciadori. Non si uniscano Cavalieri privati contro il concluso nelle Piazze, nè spedire alla Corte di S. M. persona, ma sia lecito scrivergli : *l.* 2 *t.* 40 *n.* 1 *p.* 280. Li Ministri delle Corti straniere godono nel Regno di que' medesimi privilegj, immunità, franchigie, esenzioni, e prerogative, che godono nella Corte di Spagna li Ministri rispettivi di uguali Teste Coronate, e Potenze : e nelle case ove i medesimi abitano niuno de' suoi vassalli possa tenere appartamento, o stanza affittata per abitarvi, nè botteghe, *n.* 2. Li Ministri stranieri godono solamente la franchigia nella di loro venuta, e partenza, non già in tempo della loro permanenza, *n.* 3 *p.* 281.

Amito e polve di Cipro si da un Piano per li Fabbricanti e Rivenditori di esso, acciò non si adulteri con corpi estranei nocivi alla salute : *l.* 8 *t.* 15 *n.* 115 *p.* 303. Dell' amito e polve di cipro non si alteri il prezzo più dell' ordinario, con aggiungervi soltanto il nuovo dazio imposto : *l.* 4 *t.* 7 *n.* 79 *p.* 295.

Amministratore delle rendite Reali non possa alienare i beni suoi, se non avrà reso conto : *l.* 4 *t.* 1 *n.* 10 *p.* 4.

Amministratori delle Chiese e Luoghi pii laicali, essendo Consoli di terra o di mare, non godono esenzione di Foro : *l.* 1. *t.* 11 *ap.* 3 *n* 1 *p.* 117. Nemmeno i Locati di Foggia, e tutti son soggetti al Tribunale Misto, *n.* 2. Neppure i Mozzi d' Ufizio del Real Palazzo, *n.* 4.

Amministratori de' Luoghi pii sono annali, e 'l dispensare a questa legge appartiene al Principe, non al Magistrato : *l.* 1 *t.* 20 *ap.* 2 *n.* 2 *p.* 191.

Amministratori ed Amministrazione delle Università : questi rendino conto nel fine dell' officio dentro un mese, e gli attuali esequano contro li passati : *l.* 4 *t.* 4 *n.* 8 § 8 *e* 9 *p.* 189 *e* 190. Non pagando gli Amministratori delle Università alla R. Corte e Creditori fiscalarj ciò che van dovendo, non possono i Percettori, nè detti Creditori spedire Commessarj contro gli Amministratori degli anni seguenti, ma contro quelli, nell' anno de' quali non seguì il pagamento, li quali sian tenuti *in bonis propriis* : *l.* 4 *t.* 2 *n.* 194 *p.* 163. Gli Amministratori debbono elegersi liberamente da' cittadini : *l.* 5 *t.* 7 *n.* 2 *p.* 89. Salario stabilito di carlini cinque il dì a' Sindaci, *n.* 3. I Deputati che s' inviano in Napoli non debbon essere parenti degli Amministratori, e si elegano in parlamento, *n.* 4. Il denaro dell' Università si ponga in cassa a due chiavi, e si registri la quantità e qualità : niuno possa servirsene o prestarlo : non possono spendersi più di carlini cinque senza mandato : le spese senza mandato non si bonino, e se non necessarie si significhino : l' introito ed esito sia fedele : negli affitti non possono partecipare gli Amministratori : le Università non possono vendere li frutti immaturi : gli affitti si faccino *sub hasta* : dopo dieci dì che termina l' amministrazione debbasi presentare il conto : non si ammettano residui : i debitori si astringano, e 'l giudice locale faccia prontamente pagare : dentro un mese debba liquidarsi il conto, che dee ricevere il successore dall' antecessore : nulla possa lasciarsi dalla quantità significata : mancando il pieno si prenda in parlamento l' espediente e delle rendite universali si paghi prima la R. Corte e suoi Assignatarj, poi li creditori dell' Università : non si possono elegere padre, figli, e fratelli : non si possono elegere debitori dell' Università : nè litiganti : le Università non dovino, nè spesino Officiali, e Commessarj : i Baroni ne' loro feudi, e i Governatori ne' demaniali debbano vigilare per la dazione de' conti : si esigano le significatorie, *n.* 5 *p.* 90. Non si spedisca Sindaco in Napoli senza procura, e se

rimettano in Camera, *n.* 3. Dovendosi rivedere in Camera, si faccia prima deposito delle somme significate, *n.* 4. Nel termine di giorni dieci dopo terminata l'amministrazione, s'invigili da' Governatori che si diano i conti; e dentro un mese se ne faccia la discussione, *n.* 6. Lasciandosi attrassi, si sodisfino da' passati Amministratori, non dai Successori, *n.* 7. Li Fiscali delle Udienze invigilino per l'osservanza delle precedenti determinazioni, *n.* 8. Quei che trascurano di render conto, son privati per dieci anni di voce attiva e passiva, *n.* 9. Tra li diritti baronali nommai possa numerarsi quello di confermare gli Amministratori delle Università, come contrario allo spirito delle leggi del Regno, ed alla libertà delle Popolazioni, *ap.* 3 *n.* 1 *d. p.* (su questo punto di elegere o confermare gli Amministratori, vedi anche Baroni. V. pure Università).

Amministratori delle Università paghino de proprio le diete per quelle informazioni, che si prendono a di loro istanza, senza precedente pubblico parlamento, ed assenso: *l.* 12 *t.* 10 *n.* 5 *p.* 50.

Amministrazione de' beni delle Chiese dopo la morte de' Prelati, V. Rendite delle Chiese, morto il Vescovo o il Prelato.

Amministrazione de' Sagramenti, li Parrochi e Curati nulla possono esigere, eccetto per le fadi: *l.* 1 *t.* 14 *ap.* 3 *n.* 3 *p.* 131.

Ammiragliato e Consolato: si aboliscono la Corte del Grande Almirante ed il R. Consolato di Mare e Terra di Napoli, ed in loro vece si stabilisce un Tribunale col nome di Ammiragliato e Consolato, colla stessa giuridizione civile, criminale e mista, e colle medesime facoltà, jussi, privilegi, autorità, prerogative, e preminenze, che divisamente esercitavano dette due Corti, sopra tutti quelli che vivono dell' arte e coll' industria del mare, e per le cause che insorgeranno per controversia de' noleggi, cambj marittimi, società marittime, assicurazioni, avarie, getti, naufragi e simili: tutt' i Tribunali della Capitale ubbidiscano alle ortatoriali di questo Tribunale: si elege un numero di Ministri che lo compongono biennale, co' suoi Subalterni: i gravami si riferiscano al Magistrato del Commercio: con tale stabilimento si abolisce la Delegazione dell'Ammiragliato: nell'ordine giudiziario si osservi lo stilo che si usa nel Tribunale del Commercio in quanto al civile, e nella G. C. della Vicaria in quanto al criminale: sotto i ducati 500 non vi sia appellazione; nel criminale si produca al Tribunale del Commercio: si raduni una volta la settimana dopo pranzo; e i Viceconsoli del Regno abbino dipendenza da questo nuovo Tribunale: *l.* 8 *t.* 3 *n.* 1 *p.* 75. Nelle cause esecutive che si trattano in detto Tribunale che oltrepassano i ducati 500, si ammetta il rimedio di farsi parola nel Tribunale del Commercio, *n.* 2 *p.* 79. Il Presidente di detto Tribunale procede economicamente nelle controversie civili o criminali tra persone addette all' arte del mare, ed ove le medesime prendono corso di giudizio regolare si commetta a' Giudici: se questi saranno assenti, si surroga dal Re un Giudice della Vicaria: le cause di puro fatto si commettino agli Assessori mercanti, *n.* 3 *p.* 80. Li pescivendoli ascritti al ruolo della gente di mare son soggetti al Tribunale dell'Ammiragliato, non i venditori e compratori di pesce che son sottoposti al Prefetto dell' annona, *n.* 4. Il Re aggrazia in tempo di Pasqua taluni rei di quello Tribunale su l'esemplo di que' tredici soggetti alla Vicaria, *n.* 5. Mancando uno de' tre Ministri, entri il Fiscale a votare nelle cause civili, *n.* 6. Si aumenta il numero de' Giudici togati fino a quattro, due civili e due criminali; e fissa a questi le opportune Delegazioni, *n.* 7. L'Avvocato Fiscale e de' Poveri intervenendo nel Magistrato del Commercio co' Giudici dell' Ammiragliato, sian trattati al pari de' Giudici stessi, *n.* 8 *p.* 81. Li beni naufragati senza padrone sono del Grande Ammiraglio (cioè del R. F.), non però d'infedeli o nemici del Re: egli destina nel Regno persone per la cura de' naufragi: li Schiavi Tur-

quanto, e come sia privilegiato, n. 28. Non si faccia incetto di vittuaglie in Terra di Lavoro, *n.* 29 *e* 30 *p.* 217. Si estende il divieto per tutto il Regno, *n.* 31. Si vieta l'introduzione della farina e del pane dentro Napoli, *n.* 34. Niuno possa tener forno, macello, botteghe ed altro in casa contro i capitoli del ben vivere, *n.* 35. Portandosi vini ne' fondaci e taverne, si portino le cartelle sottoscritte dagli Arrendatori del vino a caraffa, *n.* 36 *p.* 218. Si rinnovano le pram. contro gl' incettatori di vittuaglie, *n.* 37. Non si possa vendere grano, orzo, e fave più del prezzo fissato, *n.* 38. Per essersi venduto a maggior prezzo, si paghi il prezzo fissato, o diano corrispondente quantità di grano a quella ricevuta, *n.* 39 *p.* 219. L' istesso per li grani accredenzati, *n.* 40. Il Grasciere non possa procedere nelle cause criminali, e dovendo far bandi, accodisca, *n.* 41. Capitoli intorno agli Officiali del Giustiziere maggiore della Grascia, *n.* 42. Non possa un venditore di carne d'una qualità venderla d' altra qualità; nè comperarsi animali per trenta miglia attorno Napoli per venderli, *n.* 43 *p* 221. Li carboni e paglia si vendano all' assisa, *n.* 44. Capitoli intorno alla maniera di vendere i frutti, e verdura, *n.* 45. Ed anche del pesce, *n.* 46 *p.* 224. Si permette a' Tavernari comprare carne, pesce, ed ogni commestibile per uso delle Taverne, *n.* 47 *p.* 225. Niuno serviente della Corte del Giustiziere usi angarie, e prenda roba senza pagare il prezzo, *n.* 48 *p.* 226. Si fissa il prezzo dell' orzo, *n.* 49. Si rinnova il divieto dell' incetto de' grani, e stipula delle cautele, *n* 50. Si fissa il prezzo a' grani ed orzi, *n.* 51. Si proroga il termine a fare il rivelo, *n.* 52 *p.* 227. Si rinnova il divieto d' incettar vini, *n.* 54. Non si contrattino vittuaglie di qualunque specie per trenta miglia attorno Napoli fuor di quella necessità per proprio uso e famiglia: a' padroni di esse è lecito ritenerle ne' loro magazzini, ed a' fittuarj pagar l'estaglio in detti generi: non si dia denaro a credito a' massari per riscuotere vittuaglie più del bisognevole, nè i creditori posson prenderne più del loro credito, ed uso; ed i Notaj, ed Attuarj dian nota delle contrattazioni, *n.* 57. Non si comperi grano prima di farsi l' annona: e per quella mai si stabilisca prezzo, ma si comperi al corrente, *n.* 59 *p.* 229. Istruzioni intorno alla provista dell'annona di ciascheduna Università. *n.* 61 *p.* 230. Il più del prezzo stabilito si restituisca, *n.* 62 *p.* 231. Si fissa il prezzo del grano, *n.* 63. Frattasi l' annone si dia libero il commercio: si dà la norma alli Presidi di regolare l' annone delle Università, *n.* 64. Tenendosi grano più del bisognevole lo metta in commercio al prezzo di carlini due sopra la voce, *n.* 65 *p.* 232. Si fissa il prezzo al grano, ed altri generi importanti, *n.* 68 *p.* 233. L' istesso si stabilisce per le vendite a credito, *n.* 69. Piano per aversi notizia della semina e raccolta de' grani e vittuaglie nel Regno, e per ciò che riguarda la provista dell'annona, *n.* 70 *p.* 234. Istruzioni per le rivele delle semine di tutt' i generi di vittuaglie, per darsi del superfluo la tratta per estra, *n.* 71 *p.* 237. Le rivele si faccino giurate, *n.* 72 *p.* 240. Le pene si convertino in usi utili delle Università, *n.* 73. Si permette ad ognuno d' introdurre in Napoli lardo, ed sogna, e venderli anche a minuto, *n.* 74. Accettazione delle capitolazioni dell' Arte de' maccaroni in quanto al prezzo e qualità di essi, *n.* 76 *p.* 241. Si concede ad ognuno di vendere olj all' ingrosso e a minuto in qualunque luogo della Città di Napoli al prezzo converranno li compratori co' venditori, con esazione de' dazj, *n.* 77 *p.* 243. Si abolisce la privativa della vendita del pesce, e si accorda la libertà del commercio di questo genere ad ognuno senz' assisa, salvi li dazj dovuti, *n.* 78 *p.* 246. Per li varj sconcerti accaduti, il Re vieta lo stabilimento delle Annone nelle Comunità del Regno, ma che ciascuno si provegga secondo il bisogno a prezzi correnti, o con appalti, *n.* 79 *p.* 248. Si permette però alle Università, qualora lo credino necessario, formarsi le proviste per qualche tempo, *n.* 80 *p.* 250. Ne' casi di bisogno non restano di-

disobbligati i possessori de' grani alla contribuzione a prezzi correnti, che si somministrano, *n.* 81 *p.* 251. Li possessori di vittuaglie nel Regno debbano tenerle esposte venali a prezzi correnti: e nel distretto di trenta miglia e ne' Mercati non possa incettarsi fuor del proprio uso, sotto pena di nullità de' contratti, ed altra, *n.* 82. Gli animali per la grascia di Napoli possono pascolare nel Mazzone, ed altri luoghi permessi, *n.* 83 *p.* 254. Tornino le acque a' molini, purchè non manchino alla Città, *n.* 84. Le robe che vengono in dogana, si vendano per li proprj padroni, *n.* 85. Si liberino li territorj vietati, eccetto del Mazzone, *n* 86. Li Caprettari e Pellettieri agiscano avant' il Prefetto dell' Annona, *ap.* 1 *n* 1 *d. p.* Le assise sopra de' vini non si dieno dagli Eletti senza intelligenza del Re, *n.* 2. Non si dicono Incettatori quei che si provedono per le loro industria, e per proprio uso, *ap.* 2 *n.* 1 *p.* 255. Tutte le leggi Annonarie si osservino esattamente in tutt' i casi contra ogni specie di persone, *n.* 2. In materia di annona procedano assolutamente li Presidi delle Provincie, senza che s' ingerisca la Camera, o il Consiglio, *ap.* 3 *n.* 1 *p.* 256. (V. anche Editti annonarj) Si dà libertà ad ognuno di fabbricare e vendere nella Città di Napoli pane, farina, grano, e paste manifatturate a minuto, e in grosso, come dal seguente Editto.

Aggiunto Tra le più interessanti cure dello Stato annoverando noi quella dell' Annona sì del Regno, che della Capitale, e specialmente di ciò che ne forma il suo principale oggetto, cioè grano, farina, pane, e pasta manifatturate di ogni sorte; abbiam creduto opportuno dividerla in due rami, con lasciare incaricata dell' Annona del Regno la Giunta Annonaria, e segregandone quella della Capitale, abbiamo per la sua più pronta ispezione eretta una deputazione composta di cinque Cavalieri, ed un' Avvocato, rivestiti di tutte le facoltà, che competerebbono alla Città istessa, nella intera estensione dell' Annona frumentaria, sì per la sussistenza, che per l' abbondanza, come altresì per le funzioni di Economia, e di Polizia: ed è stata nostra Real volontà, che la libertà di fabricare, e vendere pane, finora ristretta alle sole povere donne, si rendesse generale dal primo dì del venturo anno 1795, e si stabilisse in tutta la sua estensione, sciogliendola da que' legami, che l' han tenuta inceppata finora: E per non affidare la pubblica sussistenza al solo evento del maggiore, o minore concorso di coloro, che prevalendosi di tale libertà, introducessoro, o fabbricassero nella Città quanto è relativo a tale principale Ramo di Annona, abbiam voluto, prima di ogni altro, assicurare una provvista di grani sì di questo, che dell' altro nostro Regno della Sicilia: come pure per tenere in freno, quanto più si possa, la soverchia avidità del guadagno ne' venditori, in danno specialmente della classe del Popolo, abbiamo creduto opportuno di lasciare sussistere i soli forni di Città per la fabbrica, e vendita del pane comune, a conto del Pubblico. Ed avendoci la detta Deputazione frumentaria proposto d' essere conducente al pubblico bene il render nota questa nostra Sovrana Determinazione in tutte le sue parti, per mezzo di un Generale Editto; quindi è, che facciamo noto ad ognuno quanto siegue:

I. Che dal primo di Gennaro dell' entrante anno 1795 sia libero in qualunque giorno a ciascuno si Cittadino, che di Regno, e Forestiere di portare a vendere a quel prezzo, che meglio potrà convenire co' Compratori, non solo nel Mercato, e nel Mercatello, ma in qualunque altro sito della Capitale, sì fuora, che dentro le mura, grano, farina, pane, e paste manifatturate di ogni sorte, a minuto, ed all' ingrosso, senza temere ostacolo da chiunque Privilegiato, e neppure dall' Amministratore de nostri Regi Forni, e da' Regi Assentisti.

II. Che la indicata libertà d' introdurre, e portare a vendere in ogni sito della Capitale, ed in qualunque giorno grano, farina, fiore, pane, e paste manifatturate di ogni sorte, s' intenda per ora

ora relativamente a' grani nati, ed acquistati fuori del distretto delle 30 miglia della Capitale, e de' luoghi indicati nel generale Editto, de' 19 Giugno di questo corrente anno, riserbandoci in appresso disporre ciò, che conosceremo di essere più utile a' nostri amatissimi sudditi intorno al sistema del divieto tante volte adottato fra le 30 miglia, senza però impedirsi la giornaliera immissione per mezzo delle vatiche, le quali finora han portato a vendere solamente nel Mercato le farine de' grani nati nel distretto delle 30 miglia, e da ora innanzi potranno portare a vendere le farine, ed i grani in qualunque sito della Capitale.

III. Che tutti coloro, i quali introdurranno in questa Capitale grani, farine, e paste manifatturate d' ogni sorte, ove non ne trovassero prezzo conveniente a loro interessi, o per qualunque altra cagione li piacesse, abbiano la libertà di riportarseli a vendere dove meglio gli piaccia, o di riporle in qualunque magazzino, che li piacerà, frattanto che per lo maggior comodo pubblico non disporremo un luogo di conservazione, come si pratica in varie Città, e Terre del Regno.

IV. Che sia permesso ad ognuno non solo d' introdurre, e vendere il fior di farina in qualunque sito di questa Capitale, ma le sia ancor lecito di poterlo in essa fabbricare: e lo stesso permettiamo ancora intorno alle paste di ogni sorta, potendosi non solo introdurre; ma anche manifatturare in qualunque sito della Città.

V. All'oggetto medesimo della indicata libertà sia permesso ad ognuno di aprire tanto fuora, che dentro le mura della Città centimoli, forni, maccheronerie, ed ogni sorte di fabbriche di sfarinamento di fiore, farine, e semole, e tener de' posti per vendere quanto concerne quello ramo di Annona, senza poter temere ostacolo veruno.

VI. Assicuriamo ogni Cittadino, Regnicolo, ed Estero, che l' indicata libertà d' introdurre, fabbricare, e vendere in grosso, ed a minuto, grani, farine, fiore, pane, e paste di ogni sorte, sarà da Noi sostenuta, e garentita in tutta la sua estensione, colla debita eguaglianza di chiunque, senza temere ostacolo per qualsivoglia prerogativa personale, neppure dagli Affentisti Regi, eccetto però i soli casi di Monopolio, o di fraudolente uso, che si facesse dell' ordinata libertà, specialmente con fabbricare, e vendere robe nocive alla salute de' nostri amatissimi Sudditi, ne' quali casi ci riserbiamo di far' uso di quelle rigorose pene, che saranno del nostro Sovrano arbitrio.

VII. E finalmente, poichè stabilita pel pubblico bene la universale libertà frumentaria, non debbon essere più operative quelle Leggi, e Prammatiche, da cui la libertà stessa verrebbe contradetta, ed annientata, le quali essendo state emanate nell' epoche della privativa, divengon oggi disadatte al nuovo sistema, che abbiamo ordinato; dichiariamo perciò, che se mai dalla inefficacia delle medesime derivasse danno o all' Arrendamento delle farine, o ad altri ne' loro legittimi, e giusti diritti, in tale caso, tanto il detto Arrendamento, quanto chiunque altro debba a noi esporre la gravezza, o il danno che gli deriva, poicchè trovandosi giusto il diloro esposto, sarà nostra cura di darvi pronto, ed opportuno provvedimento, senzacchè frattanto resti in menoma parte impedita l'additata libertà frumentaria da noi prescritta.

Ed affinchè queste nostre Sovrane Determinazioni, sottoscritte da Noi, e dal nostro Segretario di Stato, ed Interino Presidente del Supremo Consiglio di Finanze, non siano ignorate da alcuno, ed abbiano il debito eseguimento per lo publico bene, vogliamo che si dia alle stampe, siano pubblicate nella solita forma, e rimesse nelle Provincie. *Caserta* 10 *Dicembre* 1794 = Ferdinando = *Ferdinando Corradini*. (Si apre un pubblico deposito per la conservazione de' grani, e farine, come dal seguente ordine.)

Aggiunta Avendo la Deputazione frumentaria della Città in seguito di real ordine dato alle stampe per comodo del pubblico un avviso intitolato il *Pubblico Deposito*, re-

lativo alla conservazione de' grani e farine che s'introducono in questa Capitale da' Viaticali: D'ordine del Re ne rimetto numero cinquanta a V. S. Ill., acciò lo faccia pubblicare nella Provincia di suo carico. *Nap. 22 Agosto 1795. Ferdinando Corradini. Sig. Commessario di Campagna.*

Ordine Circolare come sopra.

La Deputazione frumentaria della Città fa noto al Pubblico, che in osservanza di Reale Rescritto del dì 25 di Dicembre del passato anno 1794, col quale il Re N. S. si degnò di prescrivere, *di aprirsi un luogo di conservazione di grani, e vettovaglie in una delle arcate delle fosse del grano, ad oggetto di dare un comodo a' Viaticali di riporvi quelle, che non avessero trovate a vendere*, si è di già aperto detto luogo di Conservazione, che sporge al largo del Mercatello, col titolo. *Pubblico deposito di grani, e farine:* nel quale da oggi innanzi è lecito ad ogni Viaticale d'immettervi, e conservare in qualsivoglia giorno qualunque quantità di grani, farine, ed altre vettovaglie, che gli rimarranno invendute, il tutto però colle seguenti spieghe e condizioni per ora, e non altrimenti.

1. Che la libertà d'introdurre, e conservare grani, farine, ed altre vettovaglie in detto luogo s'intenda conceduta a' Viaticali dopo di averle esposte in vendita o nel Mercato, o nel Mercatello, o in qualsivoglia altro luogo della Capitale, e gli siano rimaste invendute.
2. Per l'esatta custodia e conservazione delle vettovaglie che s' introdurranno debbano essere riposte in sacchi ben condizionati, e ligati, li quali debbano numerarsi e consegnarsi all' Ufiziale a tal uopo destinato sotto il nome di *Conservatore*, e questi debba fare il suo ricivo al padrone della roba, colla distinzione del numero e qualità de' sacchi, per di lui debita cautela, e colla restituzione di esso gli sarà lecito ripigliarsi la sua roba per venderla in questa Capitale, o condurla dove meglio gli piacerà.
3. Che occorrendo a' Viaticali immittenti grani e farine, danajo per proseguire il loro trafico, gli verrà ad ogni semplice loro richiesta, somministrato dallo stesso Ofiziale Conservatore, la quantità di carlini dieci a tumolo del grano e farina immessi, da esprimersi nello stesso ricivo.
4. Che elassi giorni dieci dal dì dell' impronto fatto sulle farine, che sono meno atte a conservarsi, e giorni quindici dal dì dell'impronto fatto su de' grani, e non essendosi restituita in mano del Conservatore la respettiva somma, sarà obbligo del medesimo, coll' intesa ben vero del Deputato di settimana, di far vendere detti grani a pubblico incanto, senza veruna formalità; e soddisfatto dal prezzo della vendita il credito della Deputazione, sarà il dippiù fedelmente conservato al suo padrone.
5. Per le altre vettovaglie, e per le stesse farine, e grani, su de' quali non abbiano i padroni ricevuto danajo di sorte alcuna, siccome scorrendo tempo lungo potrebbonsi guastare, o marcire tanto in danno de' padroni, i quali rimarrebbono privi del genere e del prezzo, che del Pubblico, il quale rimarrebbe privo del loro uso: perciò scorsi giorni quindici per le farine, e giorni trenta per li grani ed altre vettovaglie, computandi dal dì della rispettiva immissione, sarà obbligo del Conservatore di riferire alla Deputazione le respettive qualità, e circostanze; e sarà del prudente arbitrio della medesima l' ordinarne la vendita, o di farle ulteriormente conservare, facendo sempre riserbare il prezzo al suo padrone nel caso di doversi vendere.
6. Finalmente assicura la Deputazione tutt'i Viaticali immittenti vittuaglie in detto luogo, che saranno le medesime esattamente custodite, senza che gl' Immittenti abbiano a soggiacere a pagamento di sorte alcuna sia per la Conservazione, che per lo danajo, che si somministra a chi lo voglia su del grano, e su le farine: Riserbandosi la Deputazione di dare ulteriori regolamenti, che in progresso di tempo verrà coll' esperimento a conoscere più conducenti alle benificentissime cure del R. N. S. *Napoli a dì 6 Agosto 1795.*

Non

(Non si anticipi denaro per riceverne vittuaglie a prezzo fisso, come dal seguente Reseritto.)

Aggiunto Essendo pervenuto a notizia del Re, che alcune anticipazioni di danaro, che si fanno dalle Persone facoltose ai poveri coloni per la semina, e coltura de' campi, si contrattino a prezzo fisso, locchè produce l'incarimento de' prezzi de'grani, ed altre vettovaglie; la M S. l' ha considerato, che la contrattazione delle derrate a prezzo fisso, che si fa nel somministrare danaro ai coloni per abilitarli alla coltura de' campi, è proibita dalle Leggi, la cui trasgressione è degna di castigo, e ciò è tanto noto, che se contratti di tal natura si fanno, devono per necessità farsi occultamente, e sotto altro colore. Quindi siccome al prezzo della voce si fanno i contratti da coloro, che sono costretti dal bisogno a prendere il danaro a qualunque angaria, che in tal'atto si commetta, è un delitto, così per provare tanto doloso mercimonio, ha risoluto, e vuole, che da oggi innanzi le antecipazioni di danaro, per riceverne indi vettovaglie ad un prezzo fisso, restino vietate sotto la pena stabilita dalle Leggi; potendosi soltanto questa anticipazione fare per ajuto della coltura, e della semina; ma che debbasi però senza preventiva determinazione di prezzo stare unicamente a quello, che potrà risultare dalle voci, che in esito del raccolto nelle respettive Provincie saranno per formarsi. Lo partecipo di Real ordine a V. S. Illustrissima acciò per la sua parte ne curi l' esatto adempimento. *Napoli 19. Settembre 1795. Ferdinando Corradini. Signor Commessario di Campagna.*

Annualità v. Censo bollare, e censi dovuti a' Luoghi pii.

Antefato, donativi, lacci e spille, o sia donazione per cagion di nozze, si costituiscono da' mariti alle mogli a proporzione delle doti che danno, cioè: alle doti di ducati quattromila in sotto l' antefato sia il terzo, ed il donativo di 8 per 100: da ducati quattromila a dieci mila, l' antefato sia di 25 per 100, e'l donativo di 6 per 100: da dieci mila a ventimila, l'antefato sia di 20 per 100, e 'l donativo di 5 per 100: da ducati ventimila a trentamila, l'antefato sia di 15 per 100, e'l donativo di 4 per 100: da trentamila in su, l' antefato e'l donativo siano come potrà convenirsi, purchè l'antefato non ecceda il 15 per 100, e'l donativo il 4 per 100: l' antefato si assegna sempre in usufrutto; e alle vedove che si tornino a maritare, l' antefato si costituisce per metà del primo: i lacci e spille che si promettono, non si possono domandare dalla donna che dell' ultima annata in cui il marito è morto, non mostrando gli eredi il pagamento di quella: *l. 11 t. 28 n. 1 p. 267.*

Antefato: la moglie prende di propria autorità la quarta assegnatale dal marito: se avrà figli ne avrà l' usufrutto, e premorando, passa colla proprietà ai figli ancorchè di diverse mogli: ma se sopravviva a quelli, conseguisce la proprietà; tale quarta la prende dentro l' anno: *l. 11 t. 9 con. 1 p. 231.* La dote e la quarta devon costare da istromenti, *cons. 2. p. 232*. Contra l'istromento dotale non si possa opporre eccezione alcuna, *cons. 3.*

Antefato, o sia quarta, ha luogo in tutti i beni del marito, eccetto ne' beni tenuti dalle Chiese, ed in enfiteosi, o in fitto: *l. 11 t. 13 cons. 1 p. 238*. La madre per la consecuzione della quarta è preferita a quella delle nuore: *t. 14 cons. 1 p. 239.*

Aperture vietate: chi fabbrica un nuovo edifizio in fronte al suolo altrui, dee serbare la distanza di dodici palmi: *l. 11 t. 21 cons. 1 p. 249*. Volendo il padrone di un edifizio alzare in esso un nuovo appartamento, può farvi le stesse aperture, che sono nell' altro, *cons. 2. p. 250*. Chi fabbrica presso una casa diruta, non può acquistare su di esso alcuna servitù, *cons. 3*. Chi fabbrica un nuovo edifizio nel proprio suolo, in cui dal vicino cali lo stillicidio, giunto al tetto di quello, debba scostarsi per un palmo, ed alzando più, dee fabbricarvi un muro di otto palmi senz'apertura, *cons. 4*. L' istesso muro di una canna dee alzare se edifica tre o quattro palmi sotto la pennata del vicino,

n. 7. Al reo appellante s' intenda inerito il Fisco, *n.* 8. De' decreti ne' Presidj di Toscana si appella dentro tre mesi, *n.* 9 *p.* 209. Nelle cause di ricusa non si ammette appellazione, *n.* 10. L'appellazione de' decreti della Vicaria al Consiglio si commette in quella Ruota, dove fu riferito l'incidente, *n.* 11. Pendente l'appellazione niente s'innovi, *n.* 13. Li decreti della G. C. confermati dal S. C. si eseguano, nè da quelli si riclama, ancorchè d'incidenti civili in cause criminali, *n.* 14. De' negozj ossia attiti l' istesso Attuario in Camera in grado di appellazione dalle Delegazioni, *n.* 15 *p.* 210. Spedite le provisioni dalla G. C. per li gravami d'incidenti, prefiggendosi il termine per la trasmissione degli atti, quello scorso, e non avendola la parte procurata, le Udienze continuino a procedere: *l.* 12. *t.* 5 *n.* 1. *p.* 31. Presentandosi provisioni della G. C. alle Udienze, il Segretario consegni documento alle parti della presentazione di esse, per assicurarne la G. C. della presentazione *n.* 2. Pendente l'appellazione o gravame proposto nelle Udienze alla G. C. da carcerati per le loro condanne, li carcerati non si amavano dalle carceri, nelle quali si trovano: *l.* 12 *t.* 92 *n.* 1 *p.* 321.

Appellazione nel Foro Ecclesiastico. Si neghi l'*exequatur* a' Monitorj per appellazione in Roma: *l.* 1 *t.* 23 *ap.* 4 *n.* 1 *p.* 157. Anche nelle Curie Ecclesiastiche non si ammette appellazione dalla citazione *ad informandum*; e l'appello si ammette da decreti definitivi, o che han forza di definitivi, o che irroghino gravame irreparabile, *ivi n.* 2. Quando la Curia Ecclesiastica procede come delegata dal Re, non si da appellazione, *n.* 3. Nelle cause trattate avanti al Metropolitano in grado di appellazione, non si ammette il gravame in Roma, ma il Re incaricherà altro Arcivescovo, che rivegga la sentenza del Metropolitano ordinario, *n.* 4.

giunta Appuntamenti, e parole rimaste a voce e non ridotte in iscritto, non sieno ne' decreti, nè leggi, nè atto alcuno legittimo. *Palazzo 15 Nov. 1775 Bernardo Tanucci. Al Consigliere Delegato degli Allodiali*

Arbitri, o Avvocati facendosi da Ministri in alcune cause nulla ricevino, ancorchè lor si dia spontaneamente: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 15 *n.* 2 *p.* 130. Niun Ministro possa ingerirsi nelle cause di compromesso: *l.* 3 *t.* 25 *ap.* 1 *n.* 1 *p.* 403. Niun Ministro possa fare da Arbitro nelle cause senza dispensa del Re, *n.* 2 *p.* 404. Quando il Re dispensa alli Ministri di esser Arbitri in una causa, non esigano la trigesima, *n.* 15. Permette però fargli si un regalo, purchè il valore non uguagli alla trigesima, *n.* 16.

Arbitri v. Compromesso.

Archivio delle scritture de' Notari, Mastrodatti, Baglivi, ed altri si stabilisce; e si dichiara l'esazione de' diritti. *l.* 11 *t.* 22 *n.* 3 *e* 4 *p.* 27 *e* 29. Si erige un pubblico generale Archivio per la registrazione, e conservazione de' contratti, testamenti, fedecommessi, donazioni, preamboli, e altre simili scritture, per la pubblica sicurezza, e se ne danno le Istruzioni, *n.* 5 *d. p.* 29. Si creano gli Ufiziali, e si danno le Istruzioni per ciascheduno di essi, *n.* 6 *e* 7 *e* 10 *p.* 137 *e* 143. Si sopprime l'officio di Conservatore, e si aggiunge un terzo alla Pandetta, *n.* 11 *p.* 145. Chiedendosi fede di testamento, si osservi il registro delle notizie, e la Pandetta, ed indi si dia fuori dall' Archivario l'attestato, *n.* 12. Non si ammettano copie estratte col *mihi exhibita, & exhibenti restituta*: se coll' istrumento si presenti altro documento, che si voglia separatamente registrato, si paghi doppio diritto, *n.* 13 *p.* 146. Nel libro della Notizia si noti lo Scrivano, cui si è data la fede del testamento; e chiedendosi altra fede, si dica essersi consegnata simile allo stesso, o ad altro Scrivano, *n.* 14. *p.* 147. Li decreti di qualunque Giudice o Magistrato, che si portano per registrarsi nell' Archivio, debbano contenere i nomi de' Giudici, Attuarj, e Scrivani, coll' estratta del medesimo Scrivano attitante, *n.* 15. Gli Albarani, e Chirografi segnati da tre testimonj, si registrino pure nell' Archivio prima d' istituirsi il giudizio; *n.* 19 *p.* 148. Il Re approva che dal Delegato dell' Archivio si tenga delle sessioni, e si fac-

li

li non appuntati più lunghi di un palmo e due tagli alla cima, e stiletti, nè fabbricarsi da' spadari; nè intromettersi da fuori Regno, eccetto quelli, che servono a' Chirurgi, e rustici: non si portino spade lunghe più di quattro palmi, tolto il manico, giacchi, pianette, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, seu petti forti, brocchieri, o rotelle di legno, di ferro, o di altra qualità, mazze ferrate, balestre piccole a pozone, ed eccettuati: piombate, ferri, brecce, e pietre: archibusetti, o schioppi piccoli, nè bacchette in mano, *n.* 22 *p.* 259. I maestri possono lavorare, ed accomodare archibusetti, o schioppi piccoli con licenza del Reggente, o de' Presidi, *n.* 23 *p.* 260. Si rinnova la pram. 14, e si permette il porter daghe, o pugnali a certi Ufiziali qualificati, *n.* 24. A chi è lecito portar la spada, possa insieme e non separato portar il pugnale, o daga, *n.* 25. Si permette l' asportazione d' armi proibite e' Capitani di Campegna, e loro uomini nell' attual servizio: si vietono le spade co' foderi taglieti, *n.* 26 *p.* 261. Si ordina l' osservanza delle pram. 14, e 17, *n.* 27. Anche delle pram. 10, e 14, *n.* 28. Si rivoca la licenza a' soldati di campagne, e della Vicaria, il portare archibusetti, e schioppi meno di tre palmi; nemmeno tenerli in casa; nè fabbricarsi, accomodarsi, o vendersi da archibusieri, mercanti, o altri: delinquendo con teli armi si procede alla forgiudica con abbreviazione del termine: schioppi a fucile, e terzarole di tre palmi, o sopra, non possono portarsi per Napoli, solo di trensito, ed a' Capitani di giustizia, di campagna, e loro guardie: si proibisce l' asportazione, detenzione, fabbricezione, e vendita di coltelli a fronda d' oliva, *n.* 29. Delinquendo i Chirurghi, e rustici con ermi di lor mestiere appensetamente, son soggetti alla pena delle prammatica: per l' abitato non si portino schioppi di qualunque lunghezza cerichi, e con pietra al fucile: le licenze delle spade sono del Reggente della Vicaria, *n.* 30 *p.* 262. I soldati di campagna, ed Armigeri entrando in Napoli debbano posar l' armi ne' posti de' Capitani di giustizia: si proibisce l' esportazione, detenzione, o fabbricazione del pistone: non sie necessaria l' apprensione delle armi, ma bastino due testimonj, *n.* 31 *p.* 263. Ne' delitti commessi con ermi di fuoco, d' asportazione, e fabbrica d' esse, la G. C., e le R. Udienze procedano con delegazione: le Corti baronali non possono procedere che alla sola informazione: le G. C., e le R. C. possono abilitare simili delinquenti quando conoscessero doversi liberare, e farne relazione: si cresce la pena di due altri anni, e ducati 600: i delitti con armi di fuoco sono proditorj, ed esclusi dall' indulto: nè possono comporsi: lo schioppo di sopra tre palmi di canna è permesso tenerli, e portarsi: non possono portarsi in carozza armi di fuoco: pena per li maestri che fabbriceno, o accomodano tali ermi di fuoco, *n.* 32 *p.* 264. Si rinnova il divieto delle bacchette, *n.* 33 *p.* 265. Non si ponga mano alle spada in certi luoghi di Napoli, *n.* 34. Si vietano le spade con l' aguglia, *n.* 35. Le Corti Regie posson procedere ne' delitti con armi di fuoco, e ne faccino relazione a i Baroni procedino ancora senze far relazione: pena moderata per li detentori; e delinquendosi con dette armi s' incorra alla pena di ducati mille, oltra la corporale: le pistole innanzi cavallo debban essere di tre palmi col teniero, e si posson portare nelle carrozze per vieggio, togliendosi el Cocchiero l' obbligo di rivelarle, *n.* 36. Si aumenta la pena contro gli asportetori, venditori, e fabbricetori d' armi di fuoco meno di tre palmi, *n.* 37 *p.* 266. Si dichiara la qualità del pistone, *n.* 38. Si rinnova l' osservanza, *n.* 39. Per la flagranza bastino due testimonj estre guardia degni di fede: si proibiscono i zoffioni, ancorchè di quattro palmi col teniero, detti e grillo: ma debbano essere a ruote, e non meno di tre palmi la canna: questi son permessi a' Commessarj, ed a' vieggiatori: lo schioppo di caccia debbe essere le canna di quattro pelmi oltra il teniero: la gente di Corte possa far uso d' armi proibite in at-

bite:

bite: gli schioppetti non proibiti deon aver la canna sopra i tre palmi, fuori del teniero: le canne de' pistoni, benchè sian più di tre palmi, non debbano esser capaci di due once di palla, *n.*70. Li Delegati de' Luoghi Pii non possono concedere patenti d' armi, *n.* 71. Le licenze d'armi si concedono a quei, che non sono inquisiti, inquieti, e rissosi, *n.* 72 *p.* 279. Si proibisce l' asportazione della bajonetta, a riserba de' Militari, *n.*73. I cacciatori non possono portare ne' luoghi abitati la pietra nel fucile, e la polvere nel focone: nè i lavoratori della Provincia di Terra di lavoro il coltellaccio, se non ligato: li Patentati degli Arrendamenti, Soldati del Battaglione, e uomini d'arme, commettendo delitto si carcerino, e domandandosi da' Giudici competenti, si rimettino cogli atti, *n.* 74. Le patenti de' Soldati degli Arrendamenti debbono registrarsi presso il Soprintendente di campagna, *n.* 75 *p.* 280. Li Soldati venturieri non si ammettino, nè possan portare armi, senza la firma del Preside, *n.*76. Ne' Siti Reali non vi sian patentati: e 'l solo Credenziere, e Corriere dell' Arrendamento del grano a rotolo, e della carne possan asportare armi proibite, *n.* 77 *p.* 281. Li Torrieri non possono asportare armi proibite, *n.* 78. L' Udienza generale dell' Esercito, la Regale Sopraintendenza, e li Delegati degli Arrendamenti, dentro otto giorni avvisino alle respettive Segreterie di Stato il Soldato, che vorranno patentare, le quali debbon passare l' avviso a quella di Giustizia, per trasmetterlo al Reggente della Vicaria, chi ne terrà registro, *n.* 79. Li Soldati giubilati non possono far uso delle armi proibite, *n.* 80. I Birri e Patentati uscendo per andare alle loro case a visitare i parenti, vadano senz' armi, se non ne abbino il permesso, *n.* 81. Nelle informazioni contro gli asportatori delle armi proibite, allora debba darsi il giuramento alli testimonj in faccia del reo, quando essi lo conoscono prima per nome e cognome, in altro caso a suo tempo si faccia il dovuto atto di affronto, per legitimare la persona dell' inquisito, *n.* 82. La gente di campagna non possa portare gl' istrumenti rurali ne' giorni festivi, ma sol di lavoro palesamente, *n.* 83 *p.* 282. Li coltelli chiamati Fiamengoni, o sieno Genovesi, son compresi tra le armi proibite, *n.* 84. Si freni l' eccessivo numero de' patentati, e si accordi le armi proibite a coloro cha sono necessarj, e di servizio, e si punisca chi l' ottiene con inganno: tutte le patenti si registrino presso il Reggente, e le Udienze, *n.* 85. I coltelli fiaminghi, fiamingoni, passaportout, o con qualunque altro nome si chiamino, come ferri puntuti, sono compresi tra le armi proibite: anche li trincianti, *n.* 86 *p.* 283. Li delatori delle armature proibite essendo confessi, ancorchè non vi sieno testimonj estraguardia, si condannino alla pena statutaria, *n.* 87. Non si portino pistole da cavallo senza licenza del Re, *n.* 88 *p.* 284. Facendosi uso dello schioppo per nuocere, ancorchè non siegue l' effetto, si punisce di morte: *l.* 12. *t.* 84 *n.* 1 *p.* 293. Commettendosi delitti con pistole, si abbrevia il termine a forgiudica a giorni quindici, *n.* 2 *p.* 194. Si estende ad altre armi da fuoco, e vengono riputati come proditorj, *n.* 3. Ne' delitti con armi da fuoco si faccia refazione a S. M. da' Governatori regi, non da Baronali: i delinquenti con armi da fuoco oltre della pena corporale incorrano all' altra di ducati mille, ed accadendo ne' luoghi Baronali s' intendono applicati a' Baroni: per viaggio possansi portare le pistole di tre palmi con tutto il teniero, *n.* 4. La Gran Corte, e le Regie Udienze ne' delitti con armi da fuoco pensati, procedono con delegazione, anche contro gli assistenti, *n.* 5 *p.* 195. Dentro Napoli non possono spararsi armi da fuoco, *n.* 6. Li coltelli a piegatojo non sono per se stessi proibiti, li quali si portano per comodo della vita: *l.* 12 *t.* 85 *n.* 16 *p.* 306. Nelle carrozze non possono asportarsi armi: *l.* 12 *t.* 19 *n.* 21 § 8 *p.* 90.

Armizzeri de' Baroni non possono vestire dell' uniforme col quala vestono li soldati delle R. Udienze: *l.* 6 *t.* 1 *n.* 36 *p.*16. Li Presidi devono sapere il nome,

cause

cauſe de' poveri, eſca dalla ſedia e dalla Ruota: li Miniſtri non debbano accompagnare ne' mortorj i cadaveri de' loro congiunti, nè intervenire nelle altre funzioni funebri, *n.* 27. Mancando il Caporuota e 'l Fiſcale, l' Avvocato de' Poveri vota nelle cauſe civili, *ap.* 8 *n.* 12 *p.* 346. All' Avvocato de' Poveri non ſi commettino informazioni fuori reſidenza: *l.* 9 *t.* 4 *ap. n.* 5 *p* 27.

Avvocato, niuno eſerciti queſt' officio ſe non ſia approvato: *l.* 9 *t* 4 *n.* 1 *p.* 17. Gli Avvocati devono giurare di difendere le cauſe con fedeltà e verità, di non allegare contro la propria coſcienza, nè prendere cauſe colorite di mendacio, *n.* 2. S' inſtituiſce il Collegio degli Avvocati in tre Ordini: Il primo di ſoli Avvocati: il ſecondo di Avvocati e Procuratori inſieme: e 'l terzo di ſoli Procuratori; e di ciò che riſpettivamente incumbe, *n* 5 *p.* 20. Si forma il Catalogo de' Profeſſori che debbono eſercitare la riſpettiva Profeſſione; e le facoltà accordate a' Cenſori, *n.* 6 *p.* 24. Niuno poſſa veſtire l' abito della Profeſſione, ſe non quelli deſcritti nel Catalogo ſotto le pene comminate: gli Attitanti non da altri ricevino procura: e li Portieri ſe non a queſti notifichino le ſcritture, *n.* 7 *p.* 25. Ancorchè aſcritti nell' Albo, niuno poſſa eſercitare da Procuratore ſe non laureato, o approvato, *n.* 8 *p.* 26. Gli Avvocati ſi eſaminino e giurino, *ap. n.* 2. Niuno avochi avanti a' Giudici loro congiunti, *n.* 3 *p.* 27. Eſſi ſtampino, e perorino con moderazione e riſpetto, *n.* 4. I congiunti de' Sopraintendenti non poſſono eſſere Avvocati delle Univerſità, *n.* 8. Gli Avvocati e Procuratori del Cero de' Locati ſi eleggano da' Deputati delle Locazioni, *n.* 10. Non ſi ammettino nelle Udienze e Corti Locali, Avvocati e Procuratori ſe non dottorati, o abilitati con reſcritto, precedente eſame, e informo della buona vita e fama, e di non eſſere ſtati inquiſiti in materia di officio, *n.* 13 *p.* 28. Niuno Miniſtro Regio poſſa eſſere Avvocato de' particolari ſenza permeſſo del Re: *l.* 9 *t.* 5 *n.* 3 *p.* 29. Avvocato parlando, non è lecito al Procuratore dire ſe non nel fatto, che quello erraſſe: ſe l' Avvocato abbandona una parte, non poſſa patrocinar l' altra; nè chiedere parte della lite: *l.* 3 *t.* 8 *n.* 21 *p.* 73. Gli Avvocati che perorano nel Sacro Conſiglio, ſtieno in piedi, e ſe più in una cauſa, uno parli, e con modeſtia, nè ſieno interrotti dall' avverſario, *n.* 20 *p.* 72. Gli Avvocati non poſſono patrocinare nel S. C. ſe non laureati; e i Procuratori dal medeſimo eſaminati ed approvati, *n.* 22 *p.* 73 *e n.* 80 *p.* 93. Gli uni e gli altri non poſſono intervenire nelle cauſe avant' i Giudici conſanguinei, o affini, ed attitanti, *n.* 23 *p.* 74 (e § 4 *n.* 3 *l.* 11 *t.* 44 *p.* 198) Le ſuppliche nel S. C. devon ſottoſcriverſi dagli Avvocati, *n.* 26 *p.* 76. Gli Avvocati parlino ſul punto e merito delle cauſe, ſenza divertirſi ad altro, *ap.* 18 *n.* 4 *p.* 134. Gli Avvocati nel parlare nelle Ruote non ſi diffondino più del dovere: oſſervino nel perorare e nello ſcrivere riſpetto e modeſtia: le allegazioni le firmino col proprio nome: parlino ſu li punti reaſſunti nell' appuramento de' fatti, ſenza ridire il fatto già riferito dal Commeſſario, e ſol ponderando le circoſtanze di quello con brevità ſenza introduzioni o proemj: e nelle cauſe graviſſime non ſi perori più di una mattina per l' attore, ed un' altra per lo reo, ancorchè ſieno più Avvocati, e immediatamente ſi voti, o fra pochi giorni, non più di otto, *n.* 5 *d. p.* Gli Avvocati non poſſono parlare che una mattina per uno: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 30 *p.* 22. Si limita il termine agli Avvocati di parlar le cauſe in Ruota: *l.* 11 *t.* 44 *n.* 5 *p.* 199. L' Avvocato, o Procuratore che preſenterà ſupplica ſurrettizia ſia ſoſpeſo, ivi § 3 *p.* 200. Norma per l' appuntamento de' fatti, di parlare, di ſcrivere e decidere, con altre circoſtanze, § 19 *p.* 202. (V. pure Tribunale del S. R. C.)

B

Baciandoſi la donna (vergine, o vedova) con violenza, la pena è di morte, e 'l termine a forgiudica ſi abbre-

nè dare Mastrodattia unita al governo, *n.* 23. Non possono edificarsi da' Baroni Terre, e Casali senza real permesso, *n.* 24 *p.* 13. Sospesi i Capitoli 1 3 7 della Real Costituzione del 1738, si restituisce a' Baroni la giuridizione di punire i malfattori, e di comporre, permutare e rimettere le pene, *n.* 25 *p.* 14. Li debiti che si contraggono da' Cavalieri li quali sono in sopraintendenza senza permesso del Sopraintendente e del Re, sieno nulli, *n* 26 *p.* 15. Il feudatario si cita nel feudo, e si notifica all'Erario, *n.* 29 *p.* 16. I Baroni domandano al Re Alfonso I il mero e misto imperio, *n.* 30. Si concede, *n.* 31. E si conferma, *n.* 32. Sospendendosi la giuridizione al Barone, spetta al Re il destinar l'Officiale per l'esercizio di quella, *n* 33. Li privilegi conceduti a' Baroni grandi non si estendono ai minori, *n.* 34. Gli Erarj de' Baroni non possono esercitare giuridizione che spetta al Governatore, *n.* 35. Si vieta a' Baroni la prelazione nella compra delle sete, *n.* 38 *p.* 17. I Baroni non possono pretendere che li Governatori e li Sindaci delle Università portino le redini del cavallo nel di loro solenne ingresso, *n.* 39. A' Baroni non compete diritto di confermare gli Amministratori delle Università ne' di loro feudi senza speciale regal concessione, nulla giovando il possesso ancorchè immemorabile, *n.* 40. I Baroni non possono pretendere prelazione nella vendita de' frutti feudali, *n.* 41 *p.* 18. I Baroni non possono proibire a' cittadini d'immettere gli animali ne' proprj territori, *n.* 42. I Baroni che abusano della facoltà di aggraziare, sono privati di quella, *n.* 43 *p.* 19. Ne' feudi, ove li Baroni non abbiano *jus prohibendi*, li vassalli, non avendo proprj forni, molini, trappeti, e osterie, possono servirsi ove vogliono anche fuori de' Feudi, o debbono servirsi di quelli de' Baroni, quando con ugual comodo possono servirsi così di questi, come di quelli, *n.* 44. Quando ne' Feudi non vi sia dritto proibitivo dalla Sovrana Potestà legitimamente conceduto de' trappeti, molini, forni e simili officine, è in libertà di ognuno il valersi di qualunque trappeto, molino, forno, o altro che sia, anche ne' Paesi e Luoghi stranieri: rimanendo abolita l'opinione di alcuni Legali, di potere il Barone proibire a' Vassalli l'uso di altro trappeto, molino, forno o simile fuori del feudo, quando con ugual comodo potessero avvalersi di quelli appartenenti al Barone, *n.* 45 *p.* 20. Non possono li Baroni esigere la strena, o altra prestazione dalle Università e cittadini de' loro feudi, in tempo di Natale, *n.* 46. Quando il Barone usa oppressioni ai vassalli, il Re li esenta dalla di lui giuridizione, *n.* 47 *p* 21. Trattandosi di oppressioni, concessioni e gravezze che da' Baroni s'impongono a' cittadini de' loro feudi, si procede anche criminalmente, oltre la restituzione delle spese, danni ed interessi, *n* 48. Per lo dritto proibitivo che ha il Re su li trappeti nel suo Casale Allodiale di Paupisi, dichiara che non vuole contribuzione che non venga dalla legge: se questa manchi, o non sia chiara, si eliga il solo interesse del capitale nella costruzione e mantenimento della fabbrica, alla sola ragione del quattro per cento, *n.* 49. I Baroni non possono prender moglie, nè maritare figli senza permesso del Re, *l.* 6 *t.* 2 *n.* 5. *p* 24. Nemmeno i sudditi del Regno possono contrarre matrimonj co' stranieri, *n.* 6 *p.* 25. Qualora si assegnino in dote feudi, *n.* 7. Le donne non posson dare a' mariti tutto l'asse, feudi e successioni a' feudi, in pregiudizio del Fisco, cui appartiene la successione, senza regio assenso, *n.* 10 *p* 26. Quando non si da feudo in dote, può contrarsi matrimonio senza licenza, *n.* 11 *p.* 28. Molte cose sono a' Baroni vietate, come del privato carcere, di tormentare, estorquere, usar violenze, vendere le gabelle a' nolenti, usurpare territorj de' vicini, inquirere *ex officio*, imporre pena ne' bandi più d'un Augustale, e simili: *l.* 6 *t.* 4 *n.* 6 *p.* 34. I Baroni non possono costringere i loro vassalli a prendere le gabelle, nè alterare i soliti diritti, *n* 7 *p.* 35. Non è lecito a' Baroni, nè a' privati carcerare alcuno, ancorchè suo vassallo, *n.* 8. Nè ricevere nelle loro Terre uomini

H 2 del

Buc-

C

possa suddelegare i Fiscali delle Udienze per astringere i conduttori, e procedere nelle cause degli Officiali addetti, tanto dipendenti, quanto nò, dall'officio, *n. 9 p.* 450. Si ripetono le pram. 8 e *9*, e si aggiunge che gli uomini d'arme non possono servirsi dello schioppo per la caccia, *n.* 10 *p.* 451. Anche li Miliziotti son soggetti alle pene se vanno a caccia senza licenza (eccetto i loro Officiali, *ap. n.* 7): gli Officiali regi o baronali, o Capicaccia che dissimulano, son privati d'officio: il detto del denunciante e di un testimonio, o di due testimonj ancorchè singolari, fanno prova per la controvenzione, *n.* 11 *p.* 452. Si dichiara che lo bruciamento delle restoppie prima de' 15 Agosto è vietato, non già il zapparle e svellerle in ogni tempo *n.* 12 *p.* 453. Le patenti dell' officio del Montiero Maggiore non possono spedirsi dagli Affittatori, *ap. n.* 1 *p.* 454: il foro de' Patentati è il Delegato, *n.* 2, siccome degli affari di altri Arrendamenti ne sono i rispettivi Delegati, *n.* 3: coteste Patenti non si registrano presso del Reggente, nè del Commessario di Campagna, *n.*4: gli animali selvaggi de' luoghi riservati de' Baroni e de' privati per uso di caccia, uscendo a danneggiare i territorj, i padroni di questi possono ucciderli in quelli, e domandare il danno, poichè ciascuno può uccidere ne' proprj territorj gli animali che danneggiano, *n.* 5. Si stabilisce nel Regno il diritto proibitivo della caccia, *n. 6*. Non si accordino licenze di caccia ne' luoghi disarmati a qualonque persona senza il permesso de' Presidi, *n.* 8.

Calce non si venda avanti la Chiesa di S. Maria di Portosalvo: *l.*10 *t.*22 *n.*1 *p.*187.

Calessi non si portino per l'abitato correndo: *l.* 10 *t.* 26 *n.* 4 *p.* 195. Ma debbon caminare a passo di cavallo, *n.* 5 *e 6 p.* 196, *ed* 8 9 10 *e* 11 rinnovato con maggior pena, *p.*197.

Calunniatore convinto di evidente calunnia, subisce la pena di calunnia: *l.* 12 *t.*2 *n.*26 *p* 12; o sia la pena dell' accusato se il delitto fosse vero, *n.* 5 *p.* 8.

Cambio, niuno può essere Banchiere, se non paga alla Corte un certo diritto pel denaro che cambia: *l.* 4 *t.* 8 *n.*144 *p. 339*. Questo diritto del cambio è de' nuovi diritti, *n.* 145. Nessuno cambii senza permesso della Corte sotto certa pena; questa, come non è stabilita, la può imporre il Re, o gli Officiali in nome del Re, *n.* 146.

Cambj e Lettere di Cambio, di questi si osservino alcuni Capitali: *l.* 8 *t.* 11 *n.* 1 *p.* 189. Si fissa la valuta del cambio, *n.* 2. Si prescrive la maniera da trattarsi questa materia de' cambj, *n.* 3 *e* 4. Nuova forma da trattarsi questa materia de' cambj, e specialmente che avverso le lettere esecutoriali spedite non si ammetta verun rimedio, se non fatto deposito, e liberato, *n.* 5 *p.* 193. Se non si faccia l'esazione ne' tempi stabiliti, e non si protesta il creditore fra giorni quattro, lo scribente resti liberato: i Sensali non possano far compagnia de' negozj de' cambj, *n. 6 p.* 194. Le lettere di cambio si debbano pagare in contante, o per Banco, *n.* 7. Tutt' i pagamenti debbano farsi per Banco pubblico, *n.* 8. Non pagandosi nelle Fiere stabilite, si paghi l'interesse al sette per cento, *n.* 9 *e* 10. Non possono i Regj Ministri alterare il prezzo de' cambj stabilito da' Deputati, *n.* 11. Per ragione della nuova moneta si fissa il prezzo del cambio, e si privilegia la pruova in caso di contravvenzione: non si ammettano lettere di cambio forastiere con girata: si stabiliscono le due Fiere di Aversa, *n.* 12 *e* 14 *p.* 195. Se ne incarica la osservanza, *n.* 13. Le lettere di cambio, e di fuori Regno non si accettano quando eccede il prezzo limitato, e debbano contenere il cambiato della moneta di questa Piazza dove si formano, *n.* 15. Non si possa ricevere nè dare a cambio oltra lo stabilito prezzo in ogni settimana, *n.* 16 *p.* 196. L'accettazione della cambiale costituisce l'accettante debitore di costituta pecunia; la giustizia nelle cause di negoziazioni deve essere esecutiva; e li debitori di cambiali accettate gli obbligano all'effettivo pagamento, non già al deposito, ed in caso di eccezione, alla

dover portare in giro le teste de' banditi, e de' fuorusciti, non prendano cos' alcuna dalle Università, neppur sotto titolo di mancia, *n.* 2. Le squadre delle Udienze, nel trasportare li carcerati con le catene, non posson fermarsi ne' paesi e luoghi non soliti, ed estorquere denaro dalle Università; ma dove debban trattenersi, secondo l' itinerario fatto, altro non possan pretendere, che il coverto, eccetto dove fosse qualche uso particolare di soccorso, *n.* 3. Li soldati di campagna si assentino per lo Capitano della compagnia, riconosciuti dal Preside e Fiscale, che non sieno inquisiti nè contumaci: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 11 § 6 *p.* 308. I soldati e Capitani di campagna debban mutarsi da una Provincia all' altra ogn. cin ue anni, eccetto un competente nu nero di vecchi e pratici delle persone, e de' luoghi, *n.* 17 § 9 *p.* 322. Le piazze de' Capitani di campagna si conferiscono gratuitamente: *l.* 3 *t.* 22 *n* 9 *p* 325. Si vieta a' birri avvalersi de' cani nella cattura de' rei, *n* 10. Alle squadre che passano per le Università non si dia loro più del coverto, nè rechino altro interesse sotto pena di galea, *ap.* 3 *n.* 4 *e* 8 *p.* 342. Quando li Capitani di campagna escono in accesso col Preside, o con li Ministri delle Udienze ad istanza di parti, non esigano altre diete che le naturali, alla ragione di carlini dieci la dieta: *l.* 3 *t.* 22 *ap.* 6 *n.* 12 *p.* 334. Non si ammettino per Bargelli e Armizzeri de' Baroni, nè delle Corti locali, se non quei che hanno requisiti così della Patria, che della Provincia di non esser inquisiti, *ap.* 20 *n.* 7 *p.* 371. Il Capitano di campagna serva di persona, altrimenti non gli si paghi la sua provvisione: *l.* 12 *t.* 91 *n.* 8 *p* 317. (Il di più vedi *Soldati di campagna*)

Aggiunta Item si supplica che non possano li Commessarj di campagna, nè le R. Udienze destinar Caporali nelle proprie Terre; nè questi possan comandare gente fuora del loro territorio. *Fiat ut supplicatur*. Tra le Grazie concesse dal Conte di Lemos nell' A. 1600 Cap. XIII.

Ind. Gen.

Capitani di Giustizia: le loro piazze non sono vendibili, perciò non son tenuti pagare i diritti chiamati di Vitelle: *l.* 3 *t.* 2 *ap. n.* 4 *p.* 8. Essi non possono catturare nè citare senz' ordine in iscritto: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 66 *cap.* 13 *p.* 245. I capienti dopo aver catturato alcuno non possono rilasciarlo, nè rondare di notte senza lo Scrivano: *l.* 3 *t.* 15 *n.* 15 *p.* 281. Dopo mezzo giorno non si portino carcerati per la strada di Toleto, o per quelle strade, per le quali è solito passare il Re, *ap.* 1 *n.* 2 *p.* 285. Non si passino carcerati per avant' il Real Palazzo, *n.* 3.

Capitoli del ben vivere della Città di Napoli: *l.* 5 *t.* 9 *n.* 1 *p.* 123. De' Panettieri § 1 *d. p.* De' Baccieri, 2 *p.* 124. De' Salcicciari, 3. Delli Bottegari, fruttajoli, ed erbajoli, 4 *p.* 125. Della Tonnina, 5. Delli Bottegari che tengono frutti, 6 *p.* 126. Delli Cetrangoli, 7 *p.* 127. Delle legna, paglia, fieno, ed erbaggi, 8. Delle Sarcine, 9. De' Vini, 10. De' Pescatori, 11. De' Tavernari, 12 *p.* 128. Di non vendersi pesce a posta, 13. Del Cascio fresco, 14 *p.* 129. De' Casci cavallucci, 15. De Futtieri, 16. Delli Salcicciari, 17. Delle Candele, 18. De' Molinari, 19. Del Lino, 20 *p.* 130. Della compera di bestie vive, 21. Di non comperarsi legne, 22. De' fichi adogliati, 23. Delle legna, 24. Del fieno, paglia, orzo, legna, 25. Di non usar violenza a quelli che portano la grascia, 26. Di far magazzino d' olio, 27. Delli carreggiatori di farina, 28 *p.* 131. Del comperar vino, 29. Di n n far magazzino di vino, 30. Del comperar roba di dogana, 31. Delle legna per mare, 32. Delle legna a carra, 33. Di quelli che portano paglia, 34. Di quelli fanno cistoni, 35. Che non si possa fare congregazione, 36. Della Catapania, 37 *p.* 132. Di fare il libro delle pene, 38. Li sudditi del Giustiziere incorrono nella pena corporale contravvenendo la seconda volta al Capitolo del Benvivere, non ostante pendesse il gravame per la pecuniaria per la prima contravvenzione: *l.* 12 *t.* 96 *n.* 9 *p.* 329.

Capitoli delle Cattedrali, V. Canonici colle

rocchiale, quando non coſti che l' amminiſtrazione ſpetti a' laici, ella appartiene al Parroco, chi elegga un Economo laico, e nella reddizione de' conti ſtia al Foro laicale: *l.* 1 *t.* 21. *ap.* 2 *n.* 4 *p.* 116.

Carcerati poveri ſi dieno loro gli alimenti: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 70 *cap.* 48 *p.* 250. Non poſſa il Napoletano carcerarſi di fatto, *n.* 73 *cap.* 14 *p.* 252. Nè ſi firmi da' Giudici *capiatur* ſenza vederſi l' informazione, *n.* 5 *p.* 170. Ogni meſe ſi faccia la viſita de' carcerati, ed ogni ſettimana del carcere, *n.* 6 *p.* 171. Li Servienti di Corte nel traſporto de' carcerati, non gravino le Univerſità, e i particolari: *l.* 3 *t.* 14 *n.* 4 *p.* 278. Li Carcerati che inſultano altri dentro il carcere, ſon puniti: *l.* 3 *t.* 15 *n.* 3 *p.* 280. Li carcerati non poſſono crearſi il Priore, nè eſigere olio per la lampana, o altro, *n.* 4. A' carcerati poveri ſi diano due libbre di pane il giorno, *n.* 5. Li carcerati non ſi portino da' Capienti in altre carceri, eccetto a quelle della G. C. *n.* 6. (anche per debiti ſenza licenza del Reggente, *l.* 12 *t.* 24 *n.* 3 *p.* 113). Li carcerati non poſſono uſcire nella ſtanza del Carceriere, *n.* 7. Il Medico e Chirurgo ſalariati dalla R. Corte nulla ricevino da' carcerati infermi, *n.* 9 *p.* 281. Si vieta a' carcerati il tenere correggie ferrate, *n.* 10. Nell' Infermaria della G. C. non ſi pongano carcerati non infermi, *n.* 12. Li carcerati non poſſono tener armi nel carcere, *n.* 14. Iſtruzioni per i carcerati, infermaria, e caſa di Penitenza, *n.* 7 *p.* 282. Varie ordinazioni per i carcerieri, carceri, e carcerati; e a' debitori poveri, paſſat' i quaranta giorni, ſi dian da' creditori gli alimenti, *n.* 22 *p.* 284. Li carcerati poveri ammeſſi all' indulto non pagono diritti, per la di loro ſcarcerazione, *n.* 7 *p.* 286. Alli carcerati poveri ſi ſomminiſtri il pane dalla Corte, anche dopo l' appellazione interpoſta dalla condanna, *op.* 2 *n.* 1 (anche li medicamenti: *l.* 12 *t.* 24 *n.* 6 *p.* 114). Alli carcerati poveri detenuti nelle carceri delle R. Udienze per cauſe appartenenti alla Sopraintendenza della Reale Azienda ſi ſomminiſtri il pane a ſpeſe degli Affittatori, o dell' Amminiſtratore degli Arrendamenti, alla ſteſſa ragione, che ſi ſomminiſtra dalla R. Corte agli altri carcerati poveri, *n.* 2. Quando il reo carcerato povero faccia la ceſſione de' beni a beneficio del R. F. per eſſer alimentato col pane della Corte, ſodisfatto il R. F. per l' intereſſe del pane ſomminiſtrato, ſi tolga il ſequeſtro, e non ſi proceda alla vendita de' pegni del carcerato povero, non oſtante la ceſſione fatta a beneficio del R. F., *n.* 3 *p.* 287. Il pane, che li congiunti o amici portano alli carcerati nelle R. Udienze, è franco di gabella, *n.* 4. Li Preſidi debbon ſpeſſo viſitare perſonalmente li carcerati delle R. Udienze, *n.* 5. Col Preſide intervenga il Caporuota e gli Uditori nel viſitare li carcerati, *n.* 6 (e *n.* 7 *l.* 12 *t.* 24 *p.* 114). Li carcerati non ſi poſſono traſportare dalle Udienze alla Vicaria, ſe non quando o da eſſi, o dall' Avvocato de' Poveri ſiaſi prodotta la formale appellazione, *n.* 8. A riſerba del pane e de' medicamenti per li carcerati poveri, non ſi poſſa ſupplire dalli proventi fiſcali nelle R. Udienze a niun' altra ſorta di ſpeſe, ſe non preceda la regale approvazione, *n.* 9. Li carcerati poveri non pagono diritto di carcere, *n.* 10. Gli Avvocati de' Poveri non atteſtino il *pauper eſt*, ſe non alli carcerati veramente poveri, *n.* 11. Eſſendo alto il prezzo del grano, ſi ſomminiſtri alli carcerati poveri la medeſima quantità di pane, a fin che poſſino vivere, *n.* 12. Li Baroni allora ſian tenuti ſomminiſtrare il pane alli carcerati poveri de' loro feudi, e detenuti nelle carceri delle R. Udienze, quando eſſi carcerati vengan rimeſſi nelle carceri Provinciali a motivo delli ſteſſi Baroni, *n.* 13. Li carcerati non ſi mandino ne' Regi Caſtelli, ed in alcuni caſi di neceſſità, le Corti Regie partecipino il biſogno, per attenderne l' approvazione, *n.* 16 *p.* 288. All' Avvocato de' poveri non ſi dia nota de' carcerati toſto che queſti giungano nelle carceri: *l.* 12 *t.* 4 *n.* 38 *p.* 29. Per le riſſe che fanno li carcerati dentro le carceri, ſi dieno quattro tratti di corda: *l.* 12. *t.* 24 *n.* 4 *p.* 113. Li carcerati civi-

cor-

cordato nella formazione de' catasti, *n.* 3 *p.* 27. Immunità reale, *d. p.* Continuazione delle Istruzioni per la formazione del catasto, onciario e tassa, *n.* 4 *p.* 29. (Parte I) Delle varie persone che compongono una Università, e delle varie loro qualità che debbono attendersi nella confezione del Catasto, *p.* 30. (Parte II) De' beni, e della diversa loro qualità e natura, *p.* 37. (Parte III) Del metodo, col quale dovrà formarsi il libro del Catasto, e la Tassa generale co' Formolarj, secondo i quali dovranno nel Catasto descriversi le partite di tutti coloro che debbono essere accatastati, *p.* 44. (I) Formolario di Cittadino bracciale che non tiene figli maggiori d'anni 14, nè beni da tassarsi, *p.* 45. (II) Formolario di Cittadino bracciale, che tiene figli maggiori d'anni 14 e 18, e tiene beni, *p.* 46. (III) Formolario di Cittadino Massaro che tiene beni ed animali, e tiene pesi sopra le robe, e figli ch'esercitano arte diversa dal padre, *d. p.* (IV) Formolario di Cittadino assente che è fuoco dipendente da fuoco, e non vi è chi lo rappresenti in propria Patria, *d. p.* (V) Formolario di Cittadino assente, per cui vi è in patria chi sostiene il peso del fuoco paterno, e non è fuoco acquistato altrove, *p.* 47. (VI) Formolario di Cittadino Chierico non per anco asceso *in sacris*, ancorchè sia Beneficiato, *d. p.* (VII) Formolario di donna vedova Cittadina, *p.* 48. (VIII) Formolario di Sacerdote secolare, Diacono, e Suddiano, *d. p.* (IX) Formolario di Monasterio, o Abazia, o altro luogo Pio del Paese, *d. p.* (X) Formolario di Forastiere abitante laico, *d. p.* (XI) Formolario di Forastiere abitante Ecclesiastico costituito *in sacris*, *p.* 49. (XII) Formolario di Forastiere bonatenente, non abitante laico, *d. p.* (XIII) Formolario di Forastiere bonatenente, non abitante, Ecclesiastico secolare costituito *in sacris*. (XIV) Formolario di Chiesa, Capitolo, Colleggiata, ed altro luogo Pio forastiere bonatenente, *d. p.* (XV) Formolario del Barone Cittadino che è fuoco, *d. p.* (XVI) Formolario del Barone che non è fuoco, *p.* 50. (XVII) Formolario della Collettiva generale, *d. p.* Norma di formarsi la Tassa de' Cittadini e Forastieri abitanti e bonatenenti, *p.* 51 *e seg.* Modo di cavare in ciascun anno la Tassa del Catasto, *p.* 56. S'inculca l'adempimento a quelle Università che non hanno adempito, *n.* 5 *p.* 57. Li Baroni sono obbligati a pagare la bonatenenza de' beni burgensatici, censi, ed animali che non sono per mantenimento del feudo; ed i nobili e nobili viventi sono tenuti al pagamento di carlini 42 a fuoco: *l.* 4 *t.* 7 *n.* 26 *p.* 233. Istruzioni Catastali secondo gli antichi Arresti di R. Camera, da' quali furono per lo più formate le Istruzioni catastali: *l.* 5 *t.* 4 *n.* 6 *p.* 57. Li bonatenenti contribuiscono nelle imposizioni ordinarie e straordinarie se abitano, *n.* 7 *p.* 58. Li Baroni sono immuni da gabella per li frutti feudali per uso di sua casa e famiglia, *n.* 8 *p.* 59. Gli oblati pagano i pesi fiscali quando non sono nel Monastero, da cui ricevono gli alimenti, *n.* 9. Si descrivono le varie immunità de' Chierici, riformate col Concordato, *n.* 10. I nobili viventi sono immuni dalla testa, *n.* 11 *p.* 60. Non si minori l'apptezzo de' beni per causa della nobiltà, *n.* 12. Il catasto non si faccia ogni anno per la spesa che corre alle Università, *n.* 13. L'industria s'intende tanto delle mercanzie, che dell'arte manuale, e si paga dove è numerato: li sessagenarj non sono esenti da questa: coloro che imparano l'arte sono esenti: nè scusa il privilegio di cittadinanza di alcun luogo, eccetto di Napoli, ove abitasse con famiglia, *n.* 14. Le bizzoche non godono immunità, possedendo beni, *n.* 15 *p.* 61. Per lo bestiame, li padroni contribuiscono dove sono fuochi numerati, ancorchè pascolassero altrove, dedotto il peso della fida, o che si tenga a soccida o nel pascolo di Puglia: i franchi pagono la bonatenenza dove pascolano: e de' bovi a menando il peso si paga dal padrone, *n.* 16. La Torre dell'Annunziata è immune da' pesi fiscali, come sita nel territorio di Napoli, *n.* 17. I cittadini della Cava non abitando nella propria patria, non godono immunità altro-

tribuisce per li beni del padre ne' debiti contratti prima dalla Università, *n.* 78. Per l'industria di masseria fuori territorio si contribuisce dove è cittadino abitante, *n.* 79. Li soldati per li debiti universali prima della milizia, contribuiscono, *n.* 80. Le vedove si numerano ancorchè i figli non sian prossi ni alla pubertà, se possedono beni sufficienti, *n.* 81. Numerato in casa propria, passando altrove, resta sempre numerato, *n.* 82. Quei che fanno cessione de' beni si devono numerare, *n.* 83. Li forastieri che stanno al servizio di un padrone immune, e sono numerati nella loro patria, sono trattati immuni come il padrone, *n.* 85. Quei che sono addetti al servizio della regia moneta, sono immuni da' servizj personali, *n.* 86. La bonatenenza si liquida per apprezzo de' beni e del fruttato : le annue entrate anche si tassano : il pagamento della tassa non può variarsi finchè non si faccia nuovo catasto, *n.* 87. Il Catasto si commette dalla Camera agli esperti, e non alli Scrivani, e Capitani de' luoghi, *n.* 88. La moglie del forastiere paga il fuoco del padre, di cui ereditò, se non vi sia altro che porta il peso, *n.* 89. Gli officiali de' Castelli se sono cittadini son tenuti a pagare come gli altri, *n.* 92 *p.* 71. Al donativo che si fa al Re contribuiscono anche le Città franche, *n.* 93. Il bracciale non paga catasto se non ha beni, ma la gabella de' commestibili, e l'industria, *n.* 94. Chi ha dodici figli gode immunità, ancorchè fussero nipoti nati da figli, ma che sieno nella potestà del padre o dell'avo, e sono esenti da pesi fiscali ordinarj e straordinarj, e da altri pesi, dazj, gabelle, collette, e imposizioni, siccome da' diritti di dogana, fondaci, ed altre gabelle regie e baronali per loro uso, e non per causa di mercimonio : la vedova gode la stessa immunità del marito; ma non i figli se vivono separati dalla madre o madrigna, con altri casi : questa immunità non giova per le spese de' ponti, fontane, mura, torri, Avvocato e Procuratore, Medico, e Maestro di Scuola, se di quelli due se ne servano, per la contribuzione del R. demanio, Predicatore, orologio, debiti dell'Università contratti prima dell'immunità, e ricompra di essi: il privilegio del padre onusto esenta le robe per proprio uso da' dazj delle Università, non da quelli delle Dogane, *n.* 95. Li soldati per li beni accatastati pagano li pesi Fiscali, *n.* 104 *p.* 74. Per aumentarsi la coltura il Re concede esenzione di catasto, e di decima alle migliorie, per quarant' anni al terreno macchioso, in cui si piantassero olivi, e per venti a quello si sementasse, o si piantassero alberi fruttiferi, *n.* 105. Per accrescere l'industria il Re permette a' contadini di avere una o due vacche senza portare alcun peso, e che i pascoli sativi non sian soggetti al pascolo comune come ogni altro terreno coltivato, *n.* 106 *p.* 75. Si spiega che la semina de' pascoli sativi non si possa fare ne' demanj dell'Università o de' Baroni senza il lor permesso e contribuzione lor dovuta : e 'l simile per li terreni frattosi o petrosi che si voglian ridurre a coltura, *n.* 107. Non si apprezzino le industrie de' poveri, nè si soggettino a tassa testatica: *l.* 5 *t.* 7 *ap.* 1 *n.* 17 *p.* 107. Li Soldati di campagna paghino li pesi universali al pari degli altri : *ap.* 2 *n.* 5 *p.* 109.

Catene, si mandino con queste li processi originali, non le copie trovandosi correi assenti, *l.* 12 *t.* 4 *n.* 34 *p.* 29. Ma se ci saranno correi assenti, si trasmettino le copie : *l.* 12 *t.* 96 *n.* 14 *p.* 330. Le Catene si mandino ne' mesi di Maggio, e Dicembre, *n.* 16.

Cattedratico esente, V. Benefici di Padronato Regio ec. I Legati di Messe, e Cappellanie laicali sono esenti dal Cattedratico: *l.* 1 *t.* 11 *ap.* 1 *n.* 2 *p.* 115.

Cavalieri dell'Ordine di S. Gennaro, sua fondazione dal Re Carlo Borbone, e suoi Statuti: *l.* 1 *t.* 19 *n.* 1 *p.* 170. Dispensa alle pruove della nobiltà, *n.* 2 *p.* 174. Cerimonie da osservarsi nella Cappella, *n.* 3. Maniera di vestire i Professi, e gli Novizj, *n.* 4 *p.* 175. E come gli Ecclesiastici, *n.* 5. Rituale per darsi l'Abito, e la Regia Collana : Rituale per darsi la Croce, *p.* 176 *e* 178 : Approvazione della Santa Sede, e grazie spi-

ecclesiastico, il consenso, e 'l giudizio è nullo, *n. 26*. Alle lettere esecutoriali spedite dal Giudice laico contro gli Ecclesiastici, il Giudice ecclesiastico dee accordare senza indugio il braccio, *n. 27*. Nelle cause di quarta funerale procede il Giudice laico, ancorchè la pretensione fosse tra il Vescovo, e gli Ecclesiastici, *n. 28*. Per gl' interessi civili contro gli Ecclesiastici, le parti faccino le istanze avanti li Giudici laici competenti, *n. 29*.

Cause criminali, per le quali gli Ecclesiastici debbon seguire il Foro laicale. Colla Bolla del Pontefice Sisto V de' 24 Febbraro 1588, che incomincia *Quum sicut accepimus*, compresa nella pram 4 sotto il titolo *de persequendis malefactoribus*, si concede licenza a tutti gli Ecclesiastici, anche Preti secolari e regolari di manifestare tutt' i delinquenti di delitti pubblici, e contro quelli far testimonianza, senza timore d' incorrere a pena, censura, o irregolarità, o taccia d' infamia, ancorchè ne seguisse effusione di sangue, mutilazione di membri, ed anche la morte: *l. 1 t. 23 op. 7 n. 1 p 260*. Nel prendersi informi stragiudiziali contro de' Vescovi, o d' altri Ecclesiastici costituiti in dignità, l'Inquisitore non citi formalmente li testimonj, ma chiamarli, non dia loro il giuramento, nè stenda in forma la deposizione, ma semplicemente noti il detto con farlo per cautela sottoscrivere, e ripugnando il testimonio di venire, il faccia carcerare, senza spiegargli la causa della carcerazione: si eviti al possibile la pubblicità, ed imponga di non pubblicare li casi, sopra li quali sono stati interrogati: che tenga riservati li capi dati: che non si serva per emanuenze di persona del paese: e parli con decoro degli Ecclesiastici, *n. 2*. Accadendo un furto o altro delitto in un Monastero di Monache, queste con licenza dell' Ordinario, da non negarsi, si possono esaminare giudizialmente dal Giudice laico, *n. 3 p. 261*. Dovendo gli Ecclesiastici esporre querela nel Foro laicale, oltre la soscrizione e ratifica, debbon dare pleggeria laicale per sicurezza del giudizio prima di metter mano, ed anche delle spese, *n. 4*. Essendo rei di un delitto Laici ed Ecclesiastici, e trovandosi il corpo di quello presso il Giudice laico, non è quelli tenuto passarlo in mano del Giudice ecclesiastico, ma solo dee permettergli di farlo riconoscere in sua presenza, affinchè possa il Giudice ecclesiastico procedere contro gli Ecclesiastici, *n. 5*. Il Vescovo dopo di aver ricevuto nella sua Curia il giuramento dagli Ecclesiastici dirubati in pubbliche strade, dia lor licenza che vadano nel Tribunale laicale a far il confronto contro de' rei, *n. 6*. I Vescovi, formato il processo informativo coll' esame giurato de' testimonj, e con gli atti giurati dell' affronto in faccia de' rei, procedino a far la declaratoria su la immunità locale; e permettano a tutti gli Ecclesiastici di qualunque stato, l' esaminarsi per delitti gravi e pubblici avanti li Giudici laici, dopo ricevuto il giuramento nella lor Curia, *n. 7 e 8*. Li Preti rei di controbandi si giudichino dal Magistrato secolare, e dalla Giunta, *n. 9 p. 262*. Ne' delitti privati e leggieri, si permette di formarsi solamente un atto dal Subalterno di ciò che si dice dalli Ecclesiastici, senza che faccino deposizione formale, *n. 10*. Il Giudice non può obbligare il Parroco, o il Confessore a deporre ciò che hanno inteso dalli rei affidati al sagramental suggello, *n. 11*. Ne' delitti di omicidio con circostanze di premeditazione, prodizione, sevizie, e di furto di grosse summe, proceda la Vicaria colla qualità delegata, anche contro li Preti, permettendosi solamente alla Curia ecclesiastica il formare il processo della degradazione, *n. 12*. Gli Ecclesiastici per gli omicidj, furti, ed altri delitti che turbano lo Stato, debbono esaminarsi giudiziaramente avanti il Giudice laico, dopo prestato il giuramento nelle mani dell' ecclesiastico, *n. 13*. Per delitti di controbandi, gli Ecclesiastici posson carcerarsi, *n. 14*.

Cause criminali Ecclesiastiche, V. Foro degli Ecclesiastici, Appen. 3.

Cause criminali, le spese dell' informazione non vadano a carico degl' inquisiti, se non quando sia certo d' es-

l. 1 *t.* 9 *ap.* 7 *n.* 11 *p.* 103. (V. Beneficiati di Padronato laicale) e degli Ordinarj, come dal seguente Rescritto

Aggiunto Informato il Re dell'abuso introdotto in talune Diocesi del Regno da varj Parrochi, i quali a danno delle loro rispettive Chiese, e specialmente de' poveri, hanno censuato molti terreni delle proprie Parrocchie, ed alle volte anche a' loro congionti per un canone niente corrispondente alla valuta, e fruttato de' fondi, onde è avvenuto che i Parrochi successori han dovuto intraprendere, e sostenere lunghi, e dispendiosi litiggi, per annullare tali ingiuste, e lesive enfiteosi, ha risoluto e comanda che per l'avvenire, nelle concessioni ed enfiteosi, ed in ogni alienazione di beni di Luoghi pii (ad eccezione de' Laicali, che sono sotto l'amministrazione del Tribunale Misto, per li quali vuole che si senta il medesimo) Collegi, Capitoli, e Parrocchie debbano sentirsi li rispettivi Vescovi, ed Ordinarj di quelle Diocesi del Regno, in cui sono siti i fondi; riserbando la M. S. alle Chiese medesime per l'enfiteosi, o altre alienazioni, che si trovano già fatte, ogni ragione che potrà competere per impugnarle presso li Magistrati laici competenti. *Napoli 25 Giugno 1796 Ferdinando Corradini. Sig. Commessario di Campagna, e Presidi delle Provincie.*

Censure. Li Vescovi, e gli Ordinarj non si abusino delle Censure per impedire alle Università l'esigere li pagamenti fiscali dai coloni de' beni degli Ecclesiastici: *l.* 1 *t.* 26 *ap* 1 *n.* 1 *p.* 282. L'Esecutore della Potestà laicale prendendo alcuno, che dice esser Chierico, senza che prima abbi provato esserlo secondo il Rito della G. C, e del Concordato, non è scomunicato, *n.* 2. Un Soldato della Corte maltrattando un Chierico, che impedisse la carcerazione di un reo, non incorre nelle censure, *n.* 3 *p.* 283. Promulgate dalla Potestà ecclesiastica le censure di lor natura nulle, e volendo l'ordinario assolverle, si cancellino, e si dichiarino nulle, e che mai abbino illaqueate le anime, perchè le censure notoriamente nulle, come incapaci di assoluzione, debbono esser di fatto cancellate, *n.* 4. Li Soldati di Corte, li quali per adempimento del lor uffizio carcerano gli Ecclesiastici in tempo di notte, e in particolare quando non si danno a conoscere, non incorrono nelle censure, *n.* 5. Il percussore di un Chierico incontrato di notte, di cui sospetti di pratica illecita con sua mogiie, non incorre nelle censure, *n.* 6. Li Subalterni della Potestà secolare, carcerando un Ecclesiastico, il quale volesse impedirgli l'esercizio del di loro impiego, e fargli resistenza, non incorrono nelle censure, *n.* 7. Li Vescovi, e gli Ordinarj, non possono pronunziare censure per affari, o interessi temporali della loro Mensa, *n.* 8. Li Vescovi non han dritto di promulgare censure contro li laici, perchè non adempiscono li legati pii, ma si convengano nel Foro laicale, *n.* 9. Ordinatasi la cancellazione delle censure, gli Ordinarj non possono segretamente proibire l'uso de' Sagramenti, *n.* 10. Li Soldati carcerando un Ecclesiastico per controbando, non incorrono nelle censure, *n.* 11. L'Ordinario non può per vendetta fulminar censure, o travagliare gli Ecclesiastici congiunti de' laici, per cagion di liti, o interessi tra l'Ordinario, e laici, e gli Ecclesiastici stessi; li quali per liti a cagion de' pesi pubblici devon seguire il Foro laicale, e in particolare la Sommaria, *n.* 13. Il Giudice laico può carcerare gli Ecclesiastici, che gli perdessero il rispetto, senza timore d'incorrere nelle censure: li Giudici laici per esercizio della loro carica sono esenti da censura: e gli Ecclesiastici, che si tramischiano in affari secolareschi, col fatto vengono a sottoporsi al Giudice laico, *n.* 15 *p.* 284.

Centimolo, o sia macchina da pestare il grano, chi vuol farlo nella sua casa, non può ficcare il trave di quello nel muro del vicino: *l.* 1 *t.* 22 *cons.* 1 *p.* 253.

Cerusici non possono far tagli se non sono esaminati in Chirurgia: *l.* 10 *t.* 8 *n.* 3 *p.* 73. I Cerusici, Medici e Barbieri sono nell'obbligo di rivelare subito alla Corte i feriti che medicano, ancor quelli che li tenessero occultati nelle loro case e botteghe: *l.* 10 *t.* 9 *n.* 1 *p.*

n. 9 p. 91 . Gli Ecclesiastici ugualmen te che i Laici son tenuti alle spese com unitative delle Università : *l. 1 t. 23 ap. 6 n. 6 p.* 258 . Nell' esazione della Tassa catastale, dovendosi eseguire li rendenti, o coloni laici de' beni degli Ecclesiastici, non si richiede il permesso dell' Ordinario, *n.* 14.

Chiese ricettizie Curate o non Curate, i Primiceriati, Cantorati, Decanati, e simili, non sono Benefizj, ma semplici Uffizj, titoli d' onorificenza e precedenza, e dignità ventosa *:* nella provista di essi non ha dritto la Corte di Roma, nè l' Ordinario, ma l' elezione spetta alli soli Partecipanti in persone dell' istesso ceto, purchè non vi sia annessa la cura delle anime, nel qual caso spetta all' Ordinario di esaminare ed approvare l' eletto : *l. 1 t. 9 ap. 8 n. 2 p.* 103 . Non si ricerca spedizione di Bolla, decreto di confirma, nè d' immissione nel possesso, *n. 3 p.* 104. Ma la semplice approvazione dell' Ordinario, *n. 6* . Accadendo controversia in simili casi, il giudizio spetta al Magistrato secolare, *d. n.* Nelle partecipazioni non si richiede formalità di possesso, *n.* 4. Li Chierici, che stanno nel Seminario, si considerano come presenti nelle loro Chiese ricettizie in quanto al servizio personale, *n.* 5. Nelle Chiese ricettizie Patrimoniali, Civiche, o Familiari, li Statuti si facciano colla intelligenza de' Compadroni, roborati di regio assenso, *n.* 7. Al cittadino non possa negarsi l' ammissione alla partecipazione della Chiesa ricettizia patrimoniale civica, *n. 8 p.* 105. Il Clero delle Chiese ricettizie, presso cui risede la cura delle anime, elegga un Sacerdote abile del grembo per l' esercizio della Cura, precedente approvazione dell' Ordinario, *n.* 10. Nelle Chiese ricettizie mancando Diaconi o Suddiaconi l' uffizio di questi si supplisca dagli ultimi Sacerdoti partecipanti, *n.* 11. Li Religiosi secolarizati cittadini e figli Patrimoniali possono ammetterfi alla partecipazione delle loro Chiese ricettizie, ma debban prima prestare il servigio dovuto, *n* 12.

Chiese e Luoghi pii laicali son soggetti al Magistrato secolare *:* gli Ordinarii han dritto di visitarli nello spirituale, e deputare un Ecclesiastico alla visura de' conti *: l. 1 t. 11 ap. 2 n. 3 p.* 116.

Ciambellerie si puniscono con pena pecuniaria : *l. 12 t. 42 n. 6 p.* 152.

Ciarlatani e Saglinbanco non possono uscire a ciarlare in tempo di Quaresima, nelle Domeniche, e ne' dì festivi, che dopo le 19 ore : *l. 10 t. 19 n. 2 p.* 182. Si vietano commedie e giuochi in pubblico, *n. 5 p.* 184.

Citazioni debbon farsi ne' giorni giuridici per potersi comparire ne' giorni simili ; ed ancorchè sia giuridico, e nel luogo ove si cita sia festivo, non possa citarsi: *l. 3 t. 12 n. 64 rito 116 p.* 230 . Si possono firmate commesse e citazioni ne' giorni feriali, ma non possono in quelli intimarsi, *r.* 117 Intimandosi ad alcuno a comparire per causa straordinaria, gli si accordano tre giorni per comparire, *r.* 118. Il giorno della citazione non si computa nel termine, *r.* 119. Ottenendosi lettera di citazione, debba farla tosto notificare, altrimenti elasso il mese si circonduce, *r.* 121. Nelle citazioni si debba stabilire un termine certo a comparire, e 'l giorno in cui si cita, non è compreso : scorso il termine, nell' ultimo giorno di esso s' incorsa la prima contumacia, e dopo il triduo netto, si bandisce, *r. 123 p.* 231. Possa scusarsi il citato assente, e si assegni un termine competente a denunciarlo, *r. 266 p.* 240. Essendo infermo il citato, si ammette la scusa con fede del Medico, *r.* 267. Non si cita il reo senza processo, *n. 73 cap. 71 p.* 252. Le citazioni si facciano in presenza di due testimonj, che si devono nominare nella relazione, purchè non sia per editto : *l. 11 t. 1 n. 2 p.* 5. Colui che è citato in giudizio, ed oppone l' eccezione di ritornare in casa, gli si accorda competente termine; se poi non compare, si proceda in contumacia : *l. 11 t. 2. n. 1. p.* 35. Le citazioni s' intimano da' Portieri, o per editto *:* in esse dee spiegarsi ad istanza di chi si spediscono, avanti chi debba comparire, per qual causa, e dentro qual termine, *n. 2 p.* 36. Al citato, se voglia, si dia copia della citazione in presenza de' testimonj : possa citarsi in

12. Anche le Cappellanie, e rendite Ecclesiastiche, *n.* 3; o pensioni, *n.* 16. A' forastieri del Regno, la collazione è nulla, ancorchè presone il possesso, *n.* 4 *p.* 112. E' in libertà de' Vescovi conferire Dignità e Beneficj Ecclesiastici a' Sacerdoti o cittadini o diocesani, *n.* 14. Ove sia annesso l'obbligo di dottorato o licenziato, si conferisca a chi ha tal grado, *n.* 17 *p.* 113. Le Dignità semplici si provvedono dal Vescovo senza concorso, *n.* 18. La preferenza de' cittadini agli esteri ha luogo ne' Beneficj di libera collazione ecclesiastica, non de' Padronati, *n.* 19. Le Cappellanie laicali non si conferiscono ad esteri: *l.* 1 *t.* 11 *ap.* 1 *n* 6 *p.* 116. Neppure quelle de' Luoghi pii, ed i naturali de' luoghi sian preferiti, *n.* 7.

Collazione con riserba di pensioni: Tutt' i Beneficj semplici e residenziali, Vescovadi e Badie di libera collazione Pontificia, si debbono conferire a' Regnicoli, con riserba di ventimila ducati di pensioni a disposizione del Pontefice, e venti altri mila a disposizione del Re: *l.* 1 *t* 22 *p.* 225.

Collegio de' Dottori, l' Arcivescovo di Napoli essendo del Collegio, gli si debbono li diritti, ancorchè non intervenga: *l.* 10 *t.* 3 *n.* 1 *p* 9. Il Collegio di S. Tommaso d' Aquino, ed altri Collegi Domenicani del Regno, non possono spedire privilegj di Dottorato o di Licenziatura, qualora non sieno del loro Ceto, ma soltanto attestato a favore di quei che in essi studiano Filosofia e Teologia, per essere ammessi alla laurea dottorale nel Collegio de' Teologi in Napoli: *n.* 2 *p.* 10. Il foro de' Dottori del Collegio è quello del Gran Cancelliere, *n.* 5 *p* 11.

Collegio, o sia Convitto Regale del SS. Salvatore di Napoli, e degli altri del Regno, e loro Regolamento. Del Governatore. Del Prefetto. Del Provveditore. De' Capicamera. De' Camerieri. Degli altri Individui inferiori. Esercizj di Pietà. Disciplina del Convitto. Scuole. Delle mancanze de' Convittori. Scuole, e Collegj del Regno: *l.* 10 *t.* 6 *n.* 1 *p* 56. Istruzioni per le Scuole, e per gli Convitti Reali. Per le Scuole *Ind. Gen.* del Salvatore. Per le Scuole delle Provincie. Orario degli esercizj di Pietà, e di studio per li Collegi, *n.* 2 *p.* 64. Editto per lo concorso alla Cattedra delle Scuole stabilite in alcune Città del Regno, e soldi: *n.* 3 *p.* 70.

Collegio de' Nobili, quei che in esso godono le mezze Piazze, nelle vacanze delle intere sono preferiti: *l.* 10 *t.* 6 *n.* 4 *p.* 70.

Collette, V. Esattori della Regie Collette.

Collettori e Succollettori Camerali de' frutti delle Chiese vacanti si tolgono: *l.* 8 *t.* 7 *n.* 4 *p.* 40.

Colligendum Sarcinulas, V. Relegati.

Commedie non si facciano in casa senza ordine del Re: *l.* 10 *t.* 27 *n.* 1 *p.* 199. Li Presidi sieno i Delegati de' Teatri, Spettacoli, e Feste ne' luoghi del Regno, e col suo Assessore presiedano in residenza: riveda, e osservi le comedie: ove non vi è Preside, e sia luogo di Castello, presieda l' Uditore della Truppa, e dove nò, il Governatore locale, gli uni e gli altri come Suddelegati del Preside. Abbino la cognizione delle cause dipendenti dall' appalto, e contratti teatrali, e per quanto occorra dentro i limiti del Teatro, e si dia *gradatim* il gravame all' Udienza generale di Guerra e Casa Reale, *n.* 2. L'esecuzione del foro è soltanto per li Teatri, come dal seguente Reiscritto.

Avendo il Re per legge stabile e perpetua prescritto che l'esenzione del foro degl' individui addetti a Teatri e Spettacoli ne' suoi felicissimi dominj s' intenda soltanto per le cause de' Teatri, e Spettacoli, dovendo in tutte le altre cause di essi individui procedere li Tribunali e Magistrati ordinarj competenti. Ne prevengo di real ordine V. S. Ill. per sua intelligenza e governo, e perchè ne disponga l'esecuzione per la parte che le spetta in questa Provincia. *Nap. 6 Ottobre 1793 Carlo Demarco Sig. Commessario di Campagna, e Sig. Presidi delle Provincie.* *Aggiunto*

Commedie buffe si vieta agli Ecclesiastici d' intervenirvi: *l.* 1 *t.* 9, *ap.* 10 *n.* 13 *p.* 106.

Commende della Religione di Malta in

vati in nome de' debitori del Fisco, per ottenere dilazione, o grazia, § 61: nelle commessioni si tassino *in corpore* le giornate, e se il Commessario fosse dottore, non possa pretendere di più per questa qualità, § 63 e 64 *p.* 315: agli Esecutori non si diano più che due servienti, § 65: li Commessarj criminali non prendino salario dagl' inquisiti, § 67: essi non posson dare funicelle a' testimonj, e questi convinti possan tormentarli senza funicelle, § 66: li Commessarj destinati a prendere informazione di alcun delitto, non possono citare i rei, § 73 *p.* 316. Alli Commessarj che passano per le Università non si dia loro più del coverto: *l.* 3 *t.* 22 *ap.* 3 *n.* 4 *p.* 341. Li Mastrodatti o Scrivani Fiscali uscendo in commessa a prendere informazione, giurino e dieno pleggeria di disimpegnare fedelmente l' affare: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 12 § 8 *p.* 393. Agli Officiali e Commessarj non si dia stanza, letto e paglia per transito: *l.* 4 *t.* 4 *n.* 2 § *Officiales* *p.* 183. Li Commessarj della R. Zecca, e Portolania non transigano coll' Università nell' eseguire le loro commesse, *n.* 4 *p.* 184. Gli Esecutori esigano giusta la Pandetta, *n.* 5 *p.* 185. Li Commessarj ne' disimpegni non alloggino a spese delle Università, nè di particolari, ma si provedano da se come ogni altro passaggiero: Salario stabilito a' Commessarj ed altri: se sono Ministri di Provincia ducati tre il giorno pro Fisco, e ducati quattro ad istanza di parte: Razionali di Camera e Procuratori Fiscale di quella, e della G. C. alla stessa ragione di sopra: Mastrodatti in capite del S. C. e della R. C. e Vicaria, ducati due al giorno pro Fisco, e tre di parte: quelli che non sono dottori carlini dodici pro Fisco: Officiali della Scrivania di Razione, e Tesoreria, carlini sedici il giorno: Capitani di Campagna un ducato il giorno, e soldati a piede carlini due, e a cavallo gr. 23 e un terzo il giorno: Aguzzini carlini tre pro Fisco, e cinque di parte il giorno. La dieta del Consigliere, Presidente e Fiscali della R. C. e G. C. è di ducati sei il giorno pro Fisco, e dieci di parte, e dell' istessa maniera li Presidi: li Giudici della G. C., e Commessario di Campagna ducati quattro il giorno pro Fisco, e sei di parte. Li Commessarj de' Percettori nulla esigano dalle Università per dilazione; nè gli Amministratori cuovrano una partita per l' altra: li Governatori locali prendano della controvenzione informazione (e la rimettino in Camera, *n.* 15 *p.* 192): e la R. Camera non ammetta simili partite di alloggiamenti, e spese, *n.* 6 *p.* 185 e 186. Istruzione per li Commessarj quando vanno ad eseguire contro le Università per li pagamenti fiscali: tempi stabiliti per le cande: gli Amministratori non si servano del denaro pubblico: maniera di eseguire e vendere, e salario del Commessario di carlini dodici al giorno, il quale non possa partecipare dell' esecuto, *n.* 7 *p.* 186. A norma delle Istruzioni date per l' esazione della R. Corte, e suoi Assignatarj, si regolino li Commessarj spediti per li Creditori strumentarj contro dette Università e particolari obbligati, *n.* 8 *p.* 189. Li Commessarj non molestino i cittadini fuori del territorio della lor patria per debito dell' Università, *n.* 9 *p.* 190. Non si esigano le diete vacate nelle informazioni degl' inquisiti pria che sieno verificati i loro delitti, *n.* 10 *p.* 191. Non si faccino represaglie, ma si adisca a' Giudici competenti, *n.* 11. Li Commessarj non possono sequestrare bovi aratorj, e animali da molini, nè fare represaglia, *n.* 12. I Commessarj non possono estrarre carcerati dalle Terre, se non mostrino le commessionali alli Governatori locali, *n.* 13. I Commessarj che vanno in accesso debbano determinare la causa su la faccia del luogo con la facoltà si darà loro, ovvero determinarla al suo ritorno fra un mese, *n.* 14. Li Commessarj spediti da' Percettori, si dia loro stanza, strame e letto, *n.* 16 *p.* 192. Li Commessarj e Subalterni de' Tribunali Superiori debbano domandare licenza al Tribunale della Provincia, nella quale debbano discaricare le loro commesse, *ap.* *n.* 1. Tutti li Ministri della Capitale nel destinare Commessarj, prescrivano loro di dar parte al Preside della

Commestibili, e robe, non possan vendersi per le strade, eccetto ne' luoghi destinati, e la pena si esiga dal Portolano : *l.* 10 *t.* 19 *n.* 6 *p.* 184.

Commutazione di volontà è riservata all' autorità de' Sovrani, non de' Magistrati : *l.* 1 *t.* 20 *ap.* 2 *n.* 1 *p.* 191.

Commutazione delle pene, V. Composizioni, e Transazioni.

Comparendo il reo citato, gli si dà copia della domanda a spesa dell' attore : *l.* 11 *t.* 1 *n.* 5 *p.* 7. Se il reo ricuserà rispondere, si avrà per risposto, *ut deterius*, *n.* 6.

Compera vietata : non si possa comprare commestibili ne' R. Castelli a danno degli Arrendamenti : *l.* 11 *t.* 23 *n.* 6 *e* 7 *p.* 151. I Ministri della Camera della Sommaria non possono comprare beni feudali, o burgensatici, che si vendono dalla R. Camera, *n.* 8. Gli Orefici, e simili, non possono comperare e vendere argento, se non riconosciuto da' Consoli, *n.* 12 *p.* 154. Non si comperi grano, orzo, ed altre vittuaglie prima della messe, o dopo, per empire i magazzini, e aspettare il tempo della fame per venderle, sotto pena d'usura : *l.* 12 *t.* 57 *n.* 3 *p.* 188

Compleaños. Ne' giorni di Baciamano, i Ministri nell' entrare debbano lasciare fuori la cappa, eccetto i Capiruota della Camera di S. Chiara, o altri Ministri che avessero tale prerogativa : *l.* 3 *t.* 3 *ap.* 1 *n.* 2 *p.* 15. Si stabilisce il numero de' Baciamano, *n.* 3. Ne' giorni solenni di pubblica letizia si ammettino in casa del Preside, o dell' Uditor Decano la Nobiltà, gli Avvocati, e le altre Persone di distinzione della Città, a mostrar l'ossequio dovuto al Sovrano, ancorchè non sieno invitati dalla Città. Intervengano li Rappresentanti della Città, cioè il Sindaco e gli Eletti Nobili e Popolari, col Governatore Politico, precedente avviso. Adempiti questi atti, passeranno alla Chiesa, ove si celebri la funzione, la Nobiltà, gli Avvocati, e le Persone di distinzione: indi partirà il Preside, dando la dritta alli Ministri del Tribunali, e la sinistra alla Città e Governatore, e giunti in Chiesa, riceveranno alla porta un atto di complimento dalla Nobiltà : terminata la funzione, e ricevuto alla porta della Chiesa un altro atto di complimento dalla Nobiltà, si restituiranno col medesimo ordine alla casa del Preside, e giunti alla porta principale della medesima, si scioglierà il Preside dallo accompagnamento, *n.* 9. Nelle Feste Regali tutt' i Ministri delle R. Udienze in corpo con li di loro Subalterni debbon andare in casa del Preside a complimentarlo ; il quale dee ricevere il Corpo del Tribunale con la dovuta decenza ed onorificenza, *l.* 3 *t.* 22 *ap.* 2 *n.* 33 *p.* 340. Li Rappresentanti del Pubblico invitino la Nobiltà, come dal seguente Rescritto.

Nelle funzioni Regali che si sollennizzano nelle Città e Luoghi del Regno, il Sindaco del Luogo debba invitare tutt' i Nobili ad intervenire; e nel caso che alcuni di costoro trovinsi impediti e non intervenissero, non si debba fare risentimento contro di essi per tale mancanza; bastando che la maggior parte, o molti de' nobili del Luogo intervenga no per decoro della funzione. *Nap. 6 Settem 1756. Il Marchese Tanucci. All' Udienza di Lucera.* *Aggiunto*

Composizioni si registrino ne' libri de' proventi fiscali. *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 273 *p.* 241. La G. C. può comporre qualunque delitto, fuorchè gli eccettuati, *r.* 274. Non si compongono delitti, se non provati, *r.* 276. Non si compongono li rei, se non concordata la parte, *n.* 66 *cap.* 16 *p.* 245. Tutte le composizioni si faccino con intervento del Fiscale, *n.* 3 *p.* 169. Dove venga imposta pena di morte naturale, o mutilazione di membro non si possa comporre, nè commutare in pecuniaria senza ordine del Re : il denaro delle composizioni vada in potere del Percettore : quelle si faccino in Tribunale, inteso il Fiscale, delle quali il Reggente possa rimettere la terza parte sotto ducati trenta, e sopra coll' intiero Tribunale : il Percettore debba registrarle nel libro : composto il delitto, non si possa moderare, *n.* 9 *p.* 172. Le composizioni in Vicaria si fanno dal Reggente, da due almeno Giudici, e dall' Avvocato e

potranno procedere anche contra de' laici. V. Introduzione de' Libri forestieri. V. Materie Beneficiali. V. Tribunale Misto.

Concorso alla Cattedra de' Regj Studj, V. Studj della Città di Napoli.

Concubinati si puniscono con pena pecuniaria, carcere, o esilio; e le donne forestiere scandalose si sfrattino dal luogo: *l.* 12 *t.* 49 *n.* 8 *p.* 167.

Condanna che si fa di alcuno in Castello, l'elezione di questo si riserba al Re: *l.* 12 *t.* 87 *n.* 1 *p.* 309. Non si condanna alcuno in galea per meno di tre anni, *n.* 2. Li rei non possano condannarsi a servire nelle regie Truppe, *n.* 3. Pronunziandosi sentenze non eccedente il tempo di cinque anni contro un Soldato degli Eserciti per delitto commesso prima di assoldarsi, e che la qualità della pena non sia infamante, si dia parte al Re prima di eseguirsi, *n.* 4.

Condannati per causa de' delitti da' Baroni alla galea, debbonsi rimettere a quella del Re: *l.* 12 *t.* 96 *n.* 1 *p.* 328. Gli uomini di galea non possono uscire a turba, *n.* 2. Si condannino in galea anche per meno di tre anni, *n.* 3. Si possono mandare li carcerati in galea in deposito, *n.* 4. I condannati in galea mentre non navigano possono stare nelle loro case, ove in quel luogo non sia l'offeso, *n.* 5. La qualità della nobiltà debba dagl' inquisiti dedursi nella prima, o seconda istanza, *n.* 6. A' fuggitivi dalle galee si duplica la pena del tempo rimanente, *n.* 7 *p.* 329. I condannati debbon reintegrare il Fisco delle diete pagate a' Commessarj, e Mastrodatti spediti a prendere le informazioni, *n.* 8. Non si condanni alcuno a servire nobilmente in galea, *n.* 10. Li ricettatori de' galeoti fuggiti, son puniti, *n.* 11. L' escolpazioni de' condannati a morte non han fede, *n.* 12. Li condannati a morte per la Camera della Sommaria escono senza Pennone, *n.* 13. Colli rei condannati si trasmettino dalle Udienze anche li processi originali, per farsi dalla Vicaria la revisione: ma se vi saranno correi assenti, si trasmettino le copie: li condannati dalle Corti inferiori, si riveggano dalle Udienze, *n.* 14 *p.* 330. Il tempo della condanna in presidio si numera dal giorno, che entra nell' Arsenale, *n.* 15. Nelle certificatorie de' condannati a Presidio, o ne' Castelli, che da' Tribunali si rimettono alla Scrivania di Razione, si spieghino le cause delle di loro condanne, *n.* 17. Per li condannati in galea non si ammettino fedi d'infermità, *n.* 18 *p.* 331. Per li condannati, tutto il tempo che stanno nelle carceri dopo la condanna, dee venire in considerazione, *n.* 19. Non passi più la Giustizia per la piazza di Castel nuovo, per la strada di Fontana Medina, e di Toledo, *n.* 20. Ordinanza per li condannati a Presidio, *n.* 21. Ancorchè li presidianti fuggitivi si presentino volontariamente, son soggetti alla pena, *n.* 22 *p.* 333. Di quei, che si mandano a Presidio si mandi nota alla Segreteria di Giustizia de' nomi, cognomi, patria, e condanna de' medesimi, *n.* 23. Pena per quei, che tentano di fuggire dal Presidio, *n.* 24. Ordinanza per li condannati in galea fuggitivi, *n.* 25. Li relegati nelle Isole di Sicilia, per godere di quella souvenzione, debbono presentare in Sicilia copia della loro condanna, *n.* 26 *p.* 335. Gli esiliati non possono dimorare in Napoli, ove risede il Principe, *n.* 27. Nella nota de' condannati, che dalla G. C. si manda al Re in ogni mese, si mettino con capitolo separato li condannati di catena; e nel fine del semestre si dica se sia terminato il numero della catena, *n.* 28. Si aumenta la pena per li galeoti, e deportati fuggitivi, *n.* 29.

Condannati per furto debbon mercarsi alle spalle con ferro infocato: e trovandosi dopo le due ore per la Città, si puniscano: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 11 § 6 *e* 7 *p.* 153. I condannati per furto, portino il cappello verde: *l.* 11 *t.* 39 *n.* 4 *p.* 184.

Conferma degli Amministratori delle Chiese e Luoghi pii laicali non possa farsi senza licenza del Re: *l.* 1 *t.* 11 *cp.* 4 *n.* 15 *p.* 119.

Confessioni de' Banditi, V. Banditi.

Confessori non Regnicoli non possono confessare: *l.* 1 *t.* 14 *cp.* 3. *n.* 4 *p.* 132.

Confronto de' carcerati si faccia avanti al Giudice: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 12 § 4 *p.* 393.

Con-

ed

ed esterno, ed a' cambj, con ammettere l' appellazione al Supremo Magistrato di Commercio: gli Assessori hanno il voto consultivo, non decisivo: *l.* 8 *t.* 2 *n.* 1 *p.* 57. Simile Consolato si erige in altre Città del Regno nel numero di venti colla medesima giuridizione, che per grazia poi si aboliscono, rilasciandosi solo in alcune Città, *n.* 3 *p.* 62. Tutte le cause di Commercio de' patentati di qualunque Tribunale, si conoscano da' Consolati, *ap.* 1 *n* 1 *p.* 68. I Consoli sian trattati come ogni altro Ministro Regio, *n.* 2. I Consoli amministrando Luoghi pii, ed altre cariche, son soggetti a' Giudici ordinarj, *n.* 3. Il Consolato è competente per la mercatura fra esteri e regnicoli, *n.* 6. Ne' casi ne' quali li Consolati procedono per girata e cessioni di crediti, i Locati non sono compresi, *n.* 8 *p.* 70. Contro li Consoli si procede come contro li Ministri del Re: *l.* 11 *t.* 5 *n.* 10 *p* 45. Nelle cause fra Regnicolo e Forestiero procede il Consolato, *n.* 21 *p.* 47.

Consoli delle Arti: per quello dell' Arte della Seta si determinano alcuni punti: come per li Consoli degli Ebanisti: *l.* 8 *t.* 2 *ap.* 2 *n.* 1 *e* 2 *p.* 72 *e* 73. Niun individuo matricolato di qualunque Arte possa andare ad incettare le merci che s'immettono nella Capitale prima d' introdursi in Dogana, *n.* 3. I Consoli dell' Arte della Seta devono cambiare ogni anno, e dar sindacato: *Arr. n.* 1 *p* 74. Impedito alcuno di essi si surroga altro dalla R. Camera, *n.* 2. I Consoli dell' Arte degli Orefici non hanno giuridizione sopra i suoi sudditi, *n.* 3.

Consoli, V. Consolato di Mare e Terra.

Consoli stranieri: non si concede l' *exequatur* alle loro patenti, senza presentarsi alla Segretaria di Stato: *l.* 8. *t.* 2 *ap.* 1 *n.* 4 *p.* 68. La Città di Napoli possa nominare Consoli della Nazione, *n.* 5. De' Consoli della Nazione Napoletana e loro facoltà, *n.* 7. Nell' *exequatur* alle patenti de' Consoli delle Potenze straniere si esprima che non sieno esenti dalla giuridizione ordinaria; nè possono alzar armi nelle loro case, *n.* 9. *p.* 70. Essi non possono esercitare le loro funzioni senza l' *exequatur*, *n.* 10. I Nazionali non possono essere Consoli delle Nazioni straniere, *n.* 11. Formola dell' *exequatur* alle patenti di Console straniero, *n.* 12. Ne' luoghi non marittimi non si mettan Consoli, e prima di darsi l' *exequatur*, si senta il Magistrato del Commercio, *n.* 14. Si dilucida la materia sudetta, *n.* 15. I Consoli delle Nazioni straniere possono fare da arbitri non già da Giudici nelle pendenze de' loro Nazionali, *n.* 16 *p* 72.

Consulte, V. Relazioni o sian Consulte.

Contagio, in quello del 1656 si stabilirono le guardie, e non si ricevevano persone senza bollettini di salute: *l.* 8 *t.* 15 *n.* 1 *p.* 215. Si distribuirono i Deputati per le Ottine, Medici, Chirurgi e Barbieri, con istruzioni da osservarsi, *n.* 2 *p.* 216. Si vietò a' Beccamorti di spogliare i cadaveri, *n.* 3. Niuno cambiar dovea case, *n.* 4 *p.* 219. Non si vendeva acqua in pubblico, *n.* 5. I Sediarj portar ritirava dovevano il segno, *n.* 6. Ognuno ritirava i cani e porci, *n.* 7. Anche i sani far doveano la quarantena, *n.* 8. Niuno ch' era infetto del contagio uscir dovea di casa sotto pena di morte, *n.* 9 *p.* 220. I Giudici di Vicaria andavano per la Città, e procedevano *ad modum belli* contra i trasgressori de' bandi, *n.* 10. Istruzioni pel governo de' Lazzeretti, *n.* 11. Cessato il contagio si ordinò una visita, purga e quarantena generale di persone, case e robe, *n.* 12. Istruzioni per quei che entravano in Città a soggettarsi alla quarantena, *n.* 13 *p.* 221. Sotto pena della vita e di scommunica ognuno rivelar dovea le robe contagiose e sospette occultate, *n.* 14 *p* 222. Si vietò a' marinari e vetturini, di trasportare persone senza bollettini della Sanità, *n.* 15. Si diede libera pratica a tutti co' bollettini della Sanità, *n.* 16. Ne' bollettini si ponevano i segni, *n.* 17. L' editto fatto dalla Podestà Ecclesiastica per gli Ecclesiastici, come pregiudizievole al dominio del Re, non gli si diede esecuzione, *n.* 18. Si diede pratica ai Casali con bollettini della purga, *n.* 19 *p.* 223. Si diede commercio libero per tutto il Regno, *n.* 20. Per lo conta-

vile, se non sono chiamati dalla Vicaria criminale, *n.* 12 *p.* 173. Li Mastrodatti di Vicaria non cassino le contumacie, se non presenti i contumaci: *l.* 3 *t.* 13 *n.* 12 *p.* 201. Non comparendo il reo citato, gli s' incusa la contumacia, e scorso il triduo s' interpone il decreto: se dentro tre mesi non la purgherà colla rifazione delle spese, o documenterà il giusto impedimento, non viene restituito al tempo decorso: *l.* 11. *t.* 1 *n.* 3 *p.* 6. Perseverando il reo nella sua contumacia, si cita di nuovo a vedere il secondo decreto fra un termine, nel quale neppur comparendo, s' interpone il secondo decreto: se dopo questo fra un mese pagherà il debito e le spese, ricupererà la possessione aggiudicata, e scorso, ne diviene l' attore vero padrone, ivi *n.* 4. Nell' accusa delle contumacie il Fisco è sempre presente: *l.* 11 *t.* 3 *n.* 6 *p.* 40.

Contumace, o sia pena del contumace nelle cause civili, se persiste nella contumacia, si sequestrino li beni, e per la quantità del credito acclarato l' attore s' immette nel possesso: *l.* 11 *t.* 6 *n.* 1 *p.* 52. Il contumace della sentenza diffinitiva non può appellare, essendo la lite chiara, ivi *n.* 2. Si dichiara, a chi, e fino a qual somma si dà il giuramento al creditore per aver il possesso de' beni contro del debitor contumace, *n.* 3. Nel giudizio di revindicazione, l' attore s' immette nel possesso, essendo il convenuto contumace, *n.* 4 *p.* 53. Se il corpo della possessione fosse feudale, nel purgarsi la contumacia, debba pagarsi anche l' adoa dal detentore pagata, *n.* 5. Per riputarsi contumace, dee esser citato dal proprio Giudice competente, *n.* 6. Si abolisce il dritto Franco intorno alla pena de' contumaci della perdita della lite, e di tutt' i beni mobili, *n.* 7. La purgazione della mora s' intende avanti e dopo la lite contestata, *n.* 8. Il Fisco non esige diritto di contumacia nelle cause civili, *n.* 9.

Contumace di delitto capitale si bandisce, e si annotino i suoi beni per incorporarsi al Fisco, scorso l' anno, se non avrà figli: *l.* 12 *t.* 13 *n.* 1 *p.* 56. Il bandito, che persevera nella contumacia nel circolo di un anno, scorso, si ha per confesso, e si condanna per sentenza; come forgiudicato si riputa nemico pubblico, e possa uccidersi impunemente, *n.* 2. Come si purga la contumacia, *n.* 3 *p.* 57. Li Presidi devono partecipare al Re i nomi di tutt' i banditi, e malfattori, *n.* 4 *p.* 58. Li beni de' forgiudicati, o de' proscritti si acquistano al Fisco, se non vi sono figli, nè parenti fino al terzo grado: ne' feudali succeda il solo Fisco, *n.* 5. Li figli pupilli del forgiudicato si provvedono di Balio ne' feudi dal Fisco, e questi prende la porzion virile de' frutti; morto il padre, ritorna a' figli, *n.* 6. Li beni dotali della moglie, e della madre del forgiudicato non si molestino dal Fisco, qualora non lo sovvengono, *n.* 7 *p.* 59. Il padre pel figlio forgiudicato non è tenuto a pena: morto il padre, succede il Fisco nella porzione del figlio, *n.* 8. La moglie non si molesti su la dote per li delitti del marito, *n.* 9 *p.* 60. Allora si procede alla forgiudica, quando il bandito sia contumace di delitto meritevole di morte naturale, o civile, *n.* 10. I figli de' banditi possono contrarre matrimonio senz' assenso, se abbino beni feudali, *n.* 11.

Contumaci, le R. Udienze e la Vicaria si diano scambievolmente ogni sei mesi nota di essi: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 3 *p.* 150.

Contumacie per li rei assenti, che s' incusano nelle cause nelle quali si procede *ad modum belli* in vigor della pram. 10 § 2 e 30 § 15 *de Exulibus*, e vengon citati a comparire fra il termine di quattro giorni, scorso questo, sieno *Curia pro Tribunali sedente* nel quinto immediato, riputati contumaci, e nello stesso atto forgiudicati: *l.* 12 *t.* 12 *n.* 1 *p.* 54. Le contumacie s' incusano nel giorno dopo spirato il termine contenuto nella citazione, e se ne da la maniera, *n.* 2.

Copie di Scritture si collazionano cogli Originali, presente la parte, *l.* 3 *t.* 8 *n.* 26 *p.* 76. Le Scritture originali possono restituirsi alle parti lasciando le copie collazionate: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rita* 176 *p.* 235.

Stato a quelle di Grazia e Giustizia, e dell' Ecclesiastico, a riserba degli affari di economia e di azienda, de' Siti Reali, dell' azienda *exgesuitica*, e delle Cacce Reali, *n.* 13 *p.* 351. In tutte le Corti si tenga affissa la Pandetta, *ap.* 19 *n.* 1 *p.* 369. Ove non vi sia Pandetta locale, si osservi quella della Vicaria: ove in queste mancano alcuni diritti, si osservino le Capitolazioni, e queste mancando, si osservi il solito, *n.* 2. Le R. Udienze, nelle occorrenze, accordino il braccio alle Corti locali, *n.* 3. La G. C. non può procedere nelle cause se non finite nelle Corti locali, *n.* 4. Nè possono spogliarsi da altri Giudici, ed Udienze, *n.* 5. In ogni Corte si osservi la Pandetta della Vicaria, quando sia minore del solito, *n.* 6 *p.* 370. In tutte le Corti si formi l' Archivio per conservarsi le scritture e li processi, farsene inventario, e la consegna al Mastrodatti con obbligo di consegnarli al successore, *n.* 8. Nell' osservanza delle provisioni de' Tribunali Superiori non si esigano diritti doppj, *d. n.* L' inventario si faccia con l' intervento del Governatore che dee sottoscriverlo, e mandarsi copia al Preside, *n.* 10. Le Corti locali nelle cause minime facciano giustizia *oretenus*, *n.* 11. Li regali dispacci anche s' inventariano, *n.* 12. Per l' esecuzione di provisioni de' Tribunali è in arbitrio delle parti il valersi del Governatore, o del Giudice, o del Mastrodatti, senza che l' uno abbia che pretendere dall' altro, *n.* 13. Dalle Corti, e da Giudici di appellazione non si esiga studio de' processi, *n.* 15. In occasione di gravami delle Corti locali, le Udienze debbono prima ordinare che facciano relazione, e non conoscendosi gravame, si lasci continuare, *n.* 16. (V. anche Governatori Regj)

Corti Baronali, quante volte dalle R. Udienze si rimettono le cause alli Baroni di quelle con la clausola *electo Judice in Civitate*, le cause si attitino dallo stesso subalterno dell' Udienza, che le attirava prima: *l.* 3 *t.* 22 *ap.* 17 *n.* 1 *p.* 368. Gli omicidj e delitti gravi non si transigano dalle Corti Baronali senza intelligenza del Re; e le dette Corti mese per mese li debbano riferire nelle R. Udienze: *l.* 6 *t.* 1 *n.* 28 *p.* 15. (V. anche Governatori Baronali)

Corti locali non solo facciano relazione degli omicidj ed altri delitti, che accadono nelle rispettive loro giuridizioni, ma prendano ancora le informazioni fino a che giunga il Ministro, o Subalterno de' Tribunali superiori, *l.* 12 *t.* 4 *n.* 10 *p.* 22, *e n.* 14 *p.* 25. Le Corti locali nel dare l' avviso alle Udienze de' delitti non si valgan de' Corrieri in ogni caso, ma attendere le occasioni, che fra un mese possan incontrarsi, *n.* 15. Non ostante la grazia conceduta al Baronaggio, le Corti locali continuino a riferire alle Udienze i delitti: *n.* 19 *p.* 26. Il Re vuole che si mantenga la giuridizione alle Corti locali: *l.* 12 *t.* 8 *n.* 4. *p.* 43.

Creditori Assegnatarj costituiscano un Procuratore ad esigere: *l.* 4 *t.* 4 *n.* 7 § 2. *p.* 187.

Creditori strumentarj se non presentino i loro crediti col R. Assenso, non si ammettino, e non si paghino nè terze, nè capitale: e pagandosi, vada a danno di colui che paga: *l.* 4 *t.* 4 *n.* 8 § 5. *e* 6 *p.* 189.

Cristalli e Specchi, per la privativa della fabbrica si accorda privilegio: *l.* 10 *t.* 16 *n.* 1 *p.* 180.

Cuoi che si vendano fuori della strada della Conceria v' è pena: *l.* 10 *t.* 12 *n.* 2 *p.* 103. Cuoja, pelose, e mortella non possono comperarsi più dell' uso: *l.* 5 *t.* 11 *n.* 7 *p.* 210.

Curatore ad litem si dà al pupillo senza cognizion di causa: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 291 *p.* 242. Anche alle donne litiganti, *r.* 292. Prima che si contesti la lite, il tutore o curatore si ammette; ma dopo contestata, dee documentare la tutela o curatela, *r.* 294 *p.* 243.

Curatore a' futuri chiamati debba darsi dal Giudice della causa: *l.* 11 *t.* 8 *n.* 11 §. 6 *p.* 72.

Curatori de' Patrimoni si elegano in Ruota, nella quale si facciano le liberanze di fatighe straordinarie: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 29 *p.* 402.

Cu-

D

il Curatore a supplire le sue parti: *l. 11 t. 1 n. 21 p. 26.*

Debitore che nega pagherà il debito, e'l terzo di questo al Fisco: *l 11 t. 20 n. 1 e 2 p. 115 e 116*. Negandosi il debito, e provandosi, se nasca da polizze di Banco, o di Cambio, pagherà il debitore al Fisco il 10 per 100, se da private, il 5 per 100, *n. 3.*

Debitori civili che per consuetudine si scarcerino nella metà di Luglio con pleggeria, queste si prendano da' Mastrodatti proprietarj solamente, o da quelli che ne hanno facoltà: *l. 11 t. 1 ap. n. 7 p. 34.*

Decima e Sesta. L'offerta negli affitti, prima del possesso, fra la decima parte di un anno fra quaranta giorni dopo estinta la candela: dopo il possesso, la sesta parte, fra tre mesi dal giorno del possesso: *l. 4 t. 2 n. 71 p. 58 e l. 4 t. 21 n. 1 p. 475.*

Decime abolite non son comprese in quelle le Mease Vescovili, e le Chiese ricettizie: *l. 1 t. 9 ap. 8 n. 9 p. 105.*

Decime ecclesiastiche, come peculio spirituale, si devono dal Principe, e da' sudditi: *l. 1 t. 15 n. 1 p. 136*. Si paghino in generi, *n. 2 p. 137*. Non pagandosi, sian compulsi, *n 3*. Anche senza mandato de' Baroni assenti, si paghino da' loro Uffiziali, *n. 4*. Per le Decime si comparisca nel Foro laicale, *ap. n. 1 p. 138*. Non si spediscono censure per l'esazione delle Decime, *n. 2 e 3*. Le Decime si paghino secondo il solito, *n. 4*. La quarta delle Decime che gli Ordinarj esigono da' Parrochi, sono esenti da' catasti, e pubblici pesi, *n. 5*. Essendo provveduti i Parrochi di congrua, si esentino dalla Decima, o si supplisca secondo la mancanza, *n. 6*. Gli affittatori delle terre salde della Regia Corte, sono esenti dalla Decima, *n. 7*. Si aboliscono le Decime ecclesiastiche, e si stabilisca la congrua Conciliare di cento ducati al Parroco, e trenta per mantenimento della Chiesa, restando ferme le Decime prediali, *n. 8*. Le Decime dovute a' Capitoli, e a' Vescovi non son compresi nell'abolizione, *n. 9.*

Ind. Gen.

Decino: quello è un diritto che si paga per li vasi dove si ripone il vino che si estrae fuori Regno, di cui si paga il fondaco e la dogana dal forastiere: *l. 4 t. 8 n. 138 p. 338.*

Decisione delle cause. Non si possa discutere ed esaminare da un Tribunale Supremo quello che un altro Tribunale Supremo ha deciso: *l 3 t. 8 ap. 17 n. 9. p. 133*. Il Ministro, il quale fosse di diverso parere, ciò non ostante, dee sottoscrivere quelli che la maggior parte conchiude, *n. 11*. Li Ministri che sopraggiungono al punto dell'appuntamento per votarsi la causa, debbono votare la causa; restando libero il campo a' Difensori fra un competente termine informare que' Ministri, che non sono da principio intervenuti, a voce, e in iscritto, con far loro presente quanto in loro assenza fu perorato nella Ruota, *n. 13*. Li Ministri non possono uscire dalla Ruota fino a che non siesi decisa la causa, e distesa il decreto, *n. 14*. Essendosi appuntato decidersi una causa con l'intervento del Caporuota, mancando questi di venire, si aspettino otto giorno, quali elassi, si proceda alla decisione della causa, *n. 15*. Avvisate le parti, e non venendo gli Avvocati e Procuratori nel Tribunale all'ora determinata, si trattino le spedizioni delle cause, *ap. 18 n. 4 p. 134*. Il Re non è presente nelle decisioni del Consiglio, più che in quelle di ogni altro Tribunale; ma esige ugual conto della giustizia, e della stretta esecuzione delle leggi, dal Consiglio, che da qualunque altro Tribunale, *n. 5 p. 135*. Tutt' i Giudici intervenuti nella decisione della causa, si notino: *l. 11 t. 8 n. 4 § 12 p. 66*. Si prescrive il tempo agli Avvocati e Giudici nel difendere e decidere con brevità le cause: *l. 11 t. 44 n. 1 p. 197*. Gli Avvocati non possono esser presenti quando si voti dal Giudice, *n. 2*. Niun Giudice palesi il voto nella decisione delle cause: nè trattar con altro prima della pubblicazione della sentenza, o palesare il voto a Ministro ancorchè maggiore, salvo che al Principe: il Presidente del S. C. non

N s'in-

voglia un giudizio universale, e togliere ad altri il foro suo, non dee esser deciso senza una legge, che lo disponga espressamente: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 18 *n.* 13 *p.* 135.

Delegati de' Luoghi Pii devono suddelegare in *partibus* li Ministri delle R. Udienze: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 6 *p.* 17.

Delegati delle Arti, e de' privilegj, non possono procedere nelle cause criminali, a riserva di quei degli Arrendamenti, i quali hanno la giuridizione a titolo oneroso: *l.* 12 *t.* 8 *n.* 3 *p.* 42.

Delegati degli Arrendamenti procedono solamente nelle cause esecutive dell' Arrendamento medesimo: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 9 *p.* 18.

Delegati V. Delegazione.

Delegazione: rispetto alle cause civili si procede con delegazione in quelle di esigenze, e sommarie, di Chiese, Monasteri, Ospedali, ed altri luoghi Pii, de' Banchi, e di negozj: in quanto alle cause criminali, la G. C. procede *ex delegatione* ne' delitti di Lesa Maestà, falsa moneta, vizio nefando, furti, o ricatti commessi dentro Napoli, ed in altri delitti gravi, che richiedono rigore straordinario: *l.* 3 *t.* 18 *n.* 1 *p.* 293. Li Delegati de' Luoghi Pii non s' intromettano nelle cause ordinarie, *ap.* 1 *n.* 1 *p.* 294. Dov' è conceduta la delegazione trà particolari, il Ministro delegato dovendo decidere diffinitivamente, debba farne relazione in quella Ruota ove risiede, *n.* 2. Nelle delegazioni concedute dal Re per grazia speciale, mancando il Ministro delegato, dee ricorrersi alla M. S. per destinarsi altro, *n.* 3. Alle persone dell' arte grande e piccola della Conceria, e Zabarteria si concede un Delegato, per gl' incendj che soglion accadere nella Città, *n.* 4. I Delegati delle Nazioni conoscono tutte le cause de' loro sudditi, *n.* 5. Le delegazioni non si estendono più delle cause civili, esecutive, e di esigenza, *n.* 6. Li Tribunali di Napoli debbon dare le suddelegazioni e commesse alli Ministri e Subalterni delle Provincie, ove debbon disimpegnarsi le dipendenze; e dovendosi per giusta causa dare a' Ministri o Subalterni di altra Provincia, se ne debba far relazione al Re, *n.* 7. Non vi sieno più Delegati, e Commessarj generali de' privilegj de' Baroni, *n.* 8. Concedendosi la delegazione, anche compete il gravame al S. C., *n.* 9. Il Re abolisce le commesse de' privilegj de' Baroni, *n.* 10. Il Suddelegato dee dar conto al suo Delegato; ma qualora l' esecuzione di qualche decreto inferisse danno irreparabile, o importasse atto irretrattabile, possa in tal caso dare il Tribunale l' opportuno riparo, e riferire al Delegato, *n.* 11 *p.* 295. Nelle cause che non sono esecutive, o di esazione, i Ministri delegati non possono avere ingerenza alcuna, *n.* 12. Dalli decreti del Suddelegato, per gli affari di Sopraintendenza, si possa produrre il *verbum faciat* nel Tribunale, *n.* 13. Quando il Principe commette qualche negozio, e non spiega che proceda come delegato, s' intende di procedere in via ordinaria: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 11 § 14 *p.* 309.

Le commessioni che si mandano dal Re per mezzo delle sue Regali Segreterie di Stato alli Tribunali e Corti ad istanza di parti per cause civili, non sono delegazioni, ma semplici commessioni eccitative di giuridizione ordinaria de' Ministri, e che si dia ubbidienza agli ordini de' Giudici e Tribunali superiori. *Nap.* 25 *Marzo* 1712. *Il Marchese. All' Udienza di Abruzzo citra.* *Aggiunte*

Le delegazioni, e suddelegazioni delle partite e gabelle delle Università del Regno, si esercitino dalli Governatori locali. *Nap* 14 *Maggio* 1732. *Il Conte di Harrach. All' Udienza dell' Aquila.* *Aggiunte*

Delegazione della Real Casa e Corte, con questa si crea dal Re un Delegato, e gli forma le Istruzioni: *l.* 3. *t.* 18 *ap.* 2 *n.* 2 *p.* 295. Gli Agenti degl' Individui della Real Casa e Corte, non godono il foro della Delegazione, *n* 3. Il Delegato della Real Casa e Corte può spedire inibitorie agli altri Tribunali, *n.* 4. Li Servitori del Real Palazzo non godono il foro della Casa e Corte Reale, *n.* 5. Il Delegato della Real Casa e Corte non ha giuridizione su gli Uffiziali delle Reali Segreterie, *n.* 6.

tenute per quelli pagar pena, ma punirsi i rei: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 311 *p.* 244. La Città di Napoli e di lei cittadini per li delitti clandestini non si possono molestare, *n.* 69 *cap.* 13 *p.* 249. I Baroni non son tenuti per li danni e delitti clandestini, che accadono nelle loro Terre, *n.* 77 *cap.* 10 *p.* 254.

Delitti commessi nelle carceri, tosto si spediscano: *l.* 12 *t.* 4 *n.* 1 *p.* 19. E meritano pena maggiore, V. Carcerati.

Delitti, che accadono nelle vicinanze de' R. Studj, la Curia del Cappellano Maggiore non ha dritto di procedere: *l.* 12 *t* 8 *n.* 14 *p.* 46.

Delitti infamanti fan perdere la nobiltà per privilegio: *l.* 12 *t.* 95 *n.* 6 *p.* 326.

Delitti non provandosi dal querelante, soggiaccia alla pena, e alle spese: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 73 *cap.* 71 *p.* 252

Delitti e pene Militari, o sieno Articoli di Ordinanza sopra la subordinazione, e disciplina delle Truppe: *l.* 7 *t.* 6 *n.* 1 *e seq. p.* 274 *e seq.*

Demanio non si ammette l'Università a domandarlo, scorso l'anno dal giorno del possesso: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 63 *p.* 52. L' Università che domanda il demanio, depositi il prezzo fra 'l termine stabilito, *n.* 160 *p.* 158. Il termine a domandare il demanio è di un anno, *n.* 241 *p.* 170.

Denaro a vita non si possa dare più del 14 per cento: *l* 11 *t.* 21 *n.* 2 *p.* 122. Le vendite a vita, o ad estinguere al 10 per 100, *n.* 5 *p.* 123. Ne' contratti vitalizj si considerano varie circostanze, cioè la qualità della cosa venduta, il pericolo, facile o difficile esazione, complessione, età e salute del venditore, consuetudine del luogo, condizione de' contraenti, motivo e necessità, e qualità de' corpi obbligati, *n.* 6.

Denaro anticipato per robe a prezzi determinati prima della raccolta non si possa: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 2 *p.* 150. L'istesso per antecipazione di vittuaglie a prezzo fisso, ma alla voce, V. Annona e nell' Aggiunto.

Denaro contante non possa lasciarsi a' Luoghi pii, per essere nuovo acquisto: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 13 *p* 201.

Denaro a vitalizio co' Luoghi pii non possa impiegarsi, per esser compreso nella legge di ammortizazione: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 37 *p.* 203. L'accrescersi il vitalizio alle Monache non è compreso nella legge, *p.* 38.

Denuncie pro e contra la Regia Corte senza il nome del denunciante non si ricevono: *l.* 3 *t.* 11 *n.* 4 *p.* 152. Non si ricevino delatori, se non si obblighino di provare il delitto, e di proseguir le accuse, *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 47 *p.* 224. Contro i Napoletani non possa procedersi *ex officio*, nè a denuncia per parole ingiuriose, nè per altri delitti, ove non cadesse pena corporale, *r.* 311 *p.* 225 *e* 244. Nelle percosse leggiere non si procede per denuncia, nè *ex officio*, *r.* 68 *p.* 225. Al denunciante delle robe del Fisco occupate si dà la sesta parte: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 170 *p.* 159. Li delatori de' tesori giurino di non calunniare, nè gl' inventori si carcerino, se non costata l' invenzione: *l.* 4 *t.* 5 *n.* 20 § *Item prædicti p.* 199.

Deportati, V. Relegati, e Condannati per causa de' delitti.

Deposizione del principale sopra le posizioni in qualunque parte del giudizio si domandi, non l'impedisce il corso, però debba farla fra dieci giorni, ed essendo assente possa farla il Procuratore, ancorchè non avesse mandato speciale: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 22 *p.* 20. *Post conclusum* non si ammette deposizione del principale: *l.* 11 *t.* 8 *n.* 4 § 7 *p.* 65. La dichiarazione *circa usum* de' testimonj, e ratifica del principale non si domandi elassi quindici giorni dopo pubblicato l'esame, e delle scritture, dopo la notifica, *n* 4 § 8.

Deputato Ecclesiastico altro dritto non avesse non d'invigilare che non si alterino le contribuzioni degli Ecclesiastici, senza ingerirsi in altro: *l.* 5 *t.* 7 *ap.* 2 *n.* 10 *e* 11 *p.* 110. Li Deputati Ecclesiastici debbon intervenire nella confezione de' Catasti, Tasse, e visura de' conti delle Università: *l.* 1 *t.* 23 *ap.* 6 *n.* 4 *p.* 258.

Deputati di notte: la Città di Napoli vien divisa in dodici Quartieri, e in ciascheduno presieda un Giudice Criminale colla famiglia armata per tenere

pur-

Do-

fa

fa suo, *n.* 184 *p.* 345. Ma se il denaro fosse d'altro, e 'l lucro si divide, per la sua parte sarà franco, per quella del forastiere pagherà, *n.* 185. Di que' generi che non si paga estiura, ma la dogana e fondaco, si ha riguardo al prezzo che vagliono in tempo dell'estrazione, non della compera, *n.*221 *p.*351. Se non si estragono, ma si vendono ad altri, il venditore pagherà il diritto di dogana, e 'l compratore nulla, *n.* 222. Per lo Re Roberto fu stabilito contro il Rito 2 e 3 *de jure dohanæ*, che dove si fanno i contratti di vendita di panni e merci, ivi si paga il diritto di dogana e di fondaco, e non dove si fa la tradizione, per evitarsi le frodi, *n.* 227 *p.* 353. Istruzione per i diritti di R. Dogana sì per terra che per mare: *l.* 4 *t.* 15 *n.* 27 *p.* 388. Istruzioni per le Dogane di Puglia, *n.* 39 *p.* 394. Li Cittadini di Reggio sono immuni di Dogana: *l.* 5 *t.* 4 *n.* 37 *p.* 66.

Donna che riceve violenza, non essendovi pruova convittiva, si punisce il delitto con indizj: *l.* 12 *t.* 48 *n.* 2 *p.*161. Chi non aggiuta la donna che grida, vien punito, *n.* 3. La donna che accusa l' uomo falsamente, si punisce colla morte, *n.* 4 *p.* 162

Donna feudatar a che si dota de' feudi, V. Baroni.

Donne disoneste non possono abitare tra' cittadini onorati: *l.* 10 *t.* 4 *n.* 33 *p* 45.

Donne scandalose, V. Concobinari.

Dotario può il Barone stabilirlo alla sua moglie sopra i feudi, se ne avrà tre, e se meno, in denaro: *l.* 6 *t.* 2 *n.* 1 *p.* 23 La moglie diviene usufruttuaria del dotario, morto il marito; ma dee prestare il giuramento di fedeltà al padrone del feudo, purchè non sieno figli, *n* 2 I fratelli possono obbligare parte del feudo in dote alle sorelle, quando non vi fosse altro, ma il matrimonio debba contraersi con licenza del Re, *n* 3 *p* 24. Si riduce io stabilimento del dotario sopra un feudo e mezzo, *n.* 4. Il dotario in denaro o in mobili si lucra dalla moglie nella proprietà se non avrà figli, o in usufrutto con figli, *n.*8 *p.* 25. Possa stabilirsi dal marito senza regio assenso, ma passando la moglie a seconde nozze, non possa costituirsi in dote il dotario senza regio assenso, *n.* 9. *p.* 26.

Dote e antefato e lor interesse si deducono da beni del marito consiscati: *l.* 6 *t.* 6 *n.* 54 *p.* 73. L'assicurazione della dote si concede alla moglie ne' beni del marito, ancorchè sia R. Tesoriero che delinque in officio, *n.* 55.

Dote da restituirsi: se li figli non vogliono convivere col padre, o egli con loro, è tenuto restituire a' medesimi le doti materne, e le altre robe; e lo stesso si osservi negli altri successori: *l.* 11 *t.* 8 *conf.* 1 *p.* 229. Può condannarsi il marito, o i di lui eredi, alla restituzione delle doti, benchè non rimanga lor modo da vivere, *conf.* 2 *p.* 230. Morto il marito, i di lui eredi son tenuti restituire la dote alla moglie dentro un anno: o li figli, o altri che sieno eredi, come e quando son tenuti alimentar la vedova prima o dopo l' anno, fintantochè restituiranno la dote. La restituzione della dote non si differisca dopo l'anno; ma li stabili, e 'l corredo esistente si restituiscono subito, altrimenti la donna si prenda di propria autorità, *conf.* 3. Non è tenuto il padre mentre vive a restituir la dote anche con suo consenso dal figliuol ricevuta, *t.* 15 *conf.* 1. *p.* 240. Se il padre colla madre sia intervenuto ne' capitoli matrimoniali del figlio, solo il padre è tenuto alla restituzione della dote, *conf.* 2.

Dote che si aliena dalla moglie col marito V. Alienazione de' beni dotali.

Doti delle Monache possono impiegarsi in censi bollari sopra stabili: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 8 *p.* 201. Ma dovendosi aggiudicare, si vendano a' laici, *n.* 28 *p.* 202.

Dottorare o licenziare in Teologia non lo possono i Collegi e Conventi di Religiosi, salvo quello di S. Tommaso d' Aquino: *l.* 1 *t.* 10 *ap.* 1 *n* 17 *p.* 113.

Dottorarsi fuori Regno è vietato: *l.* 1 *t.* 2 *n.* 1 *p.* 3. Quei che non sono dottorati in legge nel Regno non godono onori ed uffici, *n.* 2 *e* 5 *p.* 4. Niuno si possa dottorare in qualunque facoltà se non abbia l'età di ventun'anni, *n.* 7 5 5 *p.* 6. Niun Dottore di Legge o di

dere provarle : *l.* 11 *t.* 7 *n.* 2 *p.* 55.

Eccezioni di non esser figlio o erede contro l'attore, non impediscono la contestazione della lite, ma aversene ragione nella sentenza, non essendo queste dilatorie, ma perentorie : *l* 11 *t* 7 *n.* 5 *p* 57. Contestata la lite, si restringe il termine alle parti di opporre l'eccezioni, *n.* 6. Non provandosi l'eccezioni calunniose, si condanna il producente alle spese, *n.* 7 *p.* 58. Chi oppone l'eccezioni, e non le pruova, incorre in pena pecuniaria, *n.* 15 *p.* 61.

Eccezioni avverso la sentenza, e mandato *de parendo*, non possono opporsi elassi trenta giorni, e volendo l'esecuzione, l'attore dia cauzione : *l.* 11 *t.* 8 *n.* 4 § 25 *p.* 67. A provare l'eccezione si accorda il termine, § 26.

Ecclesiastici non possono esercitare officj dipendenti dalla giuridizione laicale : *l.* 1 *t.* 9 *n.* 12 *p* 93. Non si ammettano a patrocinar cause nel foro secolare senza permesso del Re, *ap.* 10 *n.* 1 *p.* 106. Possono però le proprie, o delle Chiese, *n* 5. Delle vedove, pupilli e poveri *gratis*, *n.* 9. Come pure scrivere allegazioni in casa, *n* 10. Consigliare ed informare confidenzialmente il Giudice, *n.* 14. E come cittadini far le parti della loro Università, *n.* 16. Non possono esercitare officio di Mastrodatti nel foro laicale, *n* 2. Non intromettersi negli affari pubblici, nè esercitare carica di Agenti di laici, *n* 3. Neppure indirettamente, *n.* 7. Non possono fare da apprezzatori di campagna, *n* 8. Nè da Cancelliere delle Università, *n* 12 (V. ancora Chierici)

Ecclesiastici Medici, essendo privilegiati, possono esercitare l'Arte Medica, e ricevere la mercede : *l.* 1 *t.* 9 *ap* 10 *n* 15 *p.* 106.

Ecclesiastici confratelli di Chiese, Confraternite laicali e miste, godono solamente le indulgenze e suffragi, ma nell'elezione non hanno voce attiva e passiva : *l* 1 *t.* 11 *ap.* 3 *n.* 3 *p.* 117, *e n.* 7 *ap.* 4 *p* 118. E però non possono intervenirvi, nè esser eletti, *n.* 10 *e* 11 *p.* 119.

Ecclesiastici ordinati *in vacuum* devono intervenire ne' casi morali, nelle funzioni solenni, ne' Catechismi si fanno dal Vescovo, e nelle pubbliche Processioni: *l.* 1 *t.* 9 *ap.* 4 *n* 5 *p.* 96. Per tale intervento li Vescovi non possono ingiungere pena, o che assistino con abiti corali, eccetto nelle solenni funzioni, *n.* 6.

Economo Regio, V Vacanza delle Chiese.

Edifizj proibiti ne' Borghi, e nella montagna di S. Martino di Napoli da' luoghi designati : nè di cavar grotte, rapillo e pozzolana : *l* 10 *t* 20 *n.* 1 *a* 7 *p* 185 *ad* 186. Non si fabbrichi ne' luoghi vietati senza licenza della R. Camera, *n.* 8. Si permette per grazia di fabbricare, eccetto presso i Castelli, *n.* 9

Editti annonarj della Città di Napoli ne' diversi tempi emanati si descrivono in transunto secondo l'ordine alfabetico, che riguardano la grascia della Città, e'l buon governo della medesima, come si ha nel Tomo de' Bandi : *l.* 5 *t.* 10 *n.* 1 *p.* 133. Accattatori de' pesci d. p. Accattatori de' frutti, e quadrettari. Accattatori rigattieri, *p* 134. Agresta Anici. Alici. Amitari. Animali vaccini. Arbori de' frutti, *p.* 135. Assisa. Banche de' frutti di mare. Baracche. Barcajuoli. Bastasi, *p.* 136. Bastasi carriatori di vino. *p.* 137 Bazzariori. Bestiame Bestie di soma. Bottegai di frutti. Bottegai di lordo, *p.* 139. Bilance da Pesce vendoli, e bilance da Nevajuoli, *p* 140 Bilance di tutt' i venditori de' commestibili. Bottegai che non vadano ad incontrar frutti e verdumi. Bottegai. Bottegai rigattieri. Bottegai, venditore di pane. Botteghe chiuse, *p.* 141. Bottegai di noci nocelle e castagne. Bottegai di lordo, Bottegai di lordo, e Pizzicagnoli. Bottegai Pizzicagnoli. Bottegai, Tavernari, e Magazzinieri. Brenni, *p* 143 Buccieri Bottai, *p.* 147. Calce, *p* 148. Candelari. Cani corsi. *p* 149. Capitani di Giustizia, *p.* 150. Capretti. Caprettari. Capre, pecore, e caproni Carne. Carboni, *p* 151 Carciofi. Carra, *p* 152. Carra di lino. Carra di lino, e canapi Carresi di vino. Carresi, e barrecchiali Cacio. Castagne, noci e nocelle, *p.* 153. Catapano della Città. Catapani de' Casali. Ciriege. Chianchetelle. Cuojai. Comme-

fiti delle botteghe loro assegnati a tenore della pianta; e gli officiali della R. Portolania non prendan denari per la licenza delle nuove opere, *n.* 8 *p.* 196. Si vieta la vendita de' commestibili nell' atrio della Chiesa di S. Antonio Abate, *n* 9 *p.* 197. Si sgombri la strada di S Brigida da' venditori de' comestibili, ed ogni venditore stia nel luogo assegnatogli, *n.* 10. Li carri ch'entrano in Napoli, appena scaricate le robe debon uscire, *n.* 12 *p.* 204. Alla prestazione della mezza lana, o sia carniccia, e del dritto della rivelatura, sono obbligati solamente li Pellettari, o Scamosciatori, non già li Caprettari, *n,* 13.

Elemosina niuno la chieda vestito da confrate: *l.* 1 *t.* 13 *n.* 1 *p.* 126. Spedire licenza di questuare spetta al Principe, *n.* 2. Li Ministri non possono spedirle, nè meno commendatizie, *n.* 3 *p.* 127. Neppure patenti per questuare in nome de' Luoghi pii della Capitale, *ap. n.* 1 *p.* 128. Niuno questui per Cappelle, Confraternite, o Santi senza Real permesso, *n.* 2. Le Curie Ecclesiastiche non hanno dritto di concedere simili licenze, *n.* 3. Li Presidi non spediscano commendatizie per limosine volontarie, *n.* 4. Si aboliscono le questue facevansi per li Santi Luoghi, *n.* 5.

Eletti della Città di Napoli, il Re Ladislao concede loro la giuridizione su di coloro che ministrano roba da vivere: *l.* 5 *t.* 8. *n.* 1 *p.* 112. La Città di Napoli è reintegrata nel dritto di elegere i Maestri Razionali del di lei Archivio, *n.* 2 *p* 114. Per li commestibili si osservino le Capitolazioni antiche, *n.* 3. Li venditori di robe per la grascia devono venderle giusta l'assisa, *n.* 4. Le pene che si esigono per gli Eletti della Città da' venditori si concedano all'Ospedale dell' Annunciata, *n* 5. Non si possa vendere roba contro l'assisa, *n.* 6. Gli Eletti possono imporre pene e carcerare i venditori che controvengono, *n.* 7. Tutti gli Officiali di Giustizia devono assistere agli Eletti nell'esecuzione di loro facoltà, *n.* 8. Niun Doganiere o Gabelloto possa impedire ciò che si ordina dagli Eletti per la grascia, *n.* 9. Gli Eletti solamente devono attendere alla pulizia delle strade della Città, *n.* 10. Gli Ufiziali nel prender possesso de' loro Ufizj devon giurare in mano degli Eletti di serbare le franchigie e li privilegi alla Città conceduti, *n.* 11. Gli Eletti possono creare cittadini i forastieri, e privarli rendendosene indegni, *n.* 12 *p.* 115. Si determinano le differenze tra la Nobiltà di Napoli e i Cittadini di essa Città intorno alle preminenze, prerogative, ed onori, per l' amministrazione e governo de' pubblici affari, *n.* 13. Napoli può creare Consoli nelle Città fuori del Regno, come quelle in Napoli, *n.* 14 *p.* 116. La cura della grascia di Napoli appartiene agli Eletti, potendo promulgare bandi, ed imporre pena: far carcerare i controventori, ed applicar le pene all' Ospedale dell' Annunciata: i venditori di robe di grascia trovati in fragante nella frode soggiacciono alle pene imposte; e l'imporre l'assisa appartiene agli Eletti con intervento del Giustiziere: li Catapani della Città si elegano secondo l'antico solito, e giurino in mano del Giustiziere, dal quale ricevino la nota delle robe, alle quali essi danno l'assisa: il Giustiziere conosce tutte le cause civili e criminali sopra gli esercenti la grascia, e le frodi, eccetto quando per gli Eletti sono trovati in fragante, e puniti: Il Giustiziere riscuote a suo beneficio le pene incorse: il medesimo e gli Eletti non possono dispensare al prescritto ne' Capitoli della grascia: Agli Eletti appartiene dar licenza di far salcicce nel Settembre: li medesimi possono moderare le assise poste da' Catapani: il Giustiziere non può esigere li carlini tre da' venditori di cascio fresco, nè altro da' locandieri, tavernari, pollieri, e simili: nè meno i carlini due per le porchette in arrosto, nè regalo da' venditori di pesce, da buccieri, fornaj, candelaj, caprettari, e da qualunque altro venditore di grascia, sotto pena di privazione d'officio, *n.* 15. Nel governo della Città di Napoli non s' ingeriscano gli Officiali regj, *n.* 16 *p.* 20. I pubblici affari possono conchiudersi dal maggior numero de' voti senza bisogno di tutti, *n.* 17 *p.* 121. Gli Eletti della

Città

al beneficio dell'inventario, e obbligatosi di sodisfarlo più delle forze ereditarie: *l.* 11 *t.* 31 *n.* 1 *p.* 173.

Eredi che succedono nella locazione: un fondo conceduto in fitto perpetuo colla clausola suoi eredi e successori, s' intende per i soli discendenti, su del quale non si da la quarta alla moglie del colono: *l.* 11 *t.* 25 *conf.* 1 *p* 256.

Eredità non si soggetti tutta a peso di Messe, ma gli eredi faccian celebrare qualche messa perpetua, e resti come un peso dell'eredità: *l.* 1 *t.* 21 *ap.* 1 *n.* 9 *p.* 201.

Eredità vacanti, la Vicaria dia notizia di queste alla Camera: *l.* 11 *t.* 31 *n.* 3 *p.* 174.

Eresia è un delitto pubblico, e si procede per inquisizione: niuno possa supplicare il Principe per gli eretici: *l.* 1 *t.* 2 *n.* 1 *p.* 2. I ricettatori, complici e fautori degli Eretici, son puniti, e i di loro figliuoli perpetuamente infami, *n.* 2 *p.* 3.

Eretici che abjurano, si restituiscano loro i beni confiscati: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 128 *p* 156.

Esame di testimonj, V. Termine per le pruove.

Esame di testimonj *ultra dietam* si commette: *l* 3 *t.* 12 *n.* 70 *cap.* 47 *p* 250. L'esame de' testimonj fuori Napoli si commetta a' Governatori locali, o vicini, *n.* 72 *cap.* 36 *p* 251.

Esaminatori del Sacro Consiglio sia il numero di cinquanta, la cui elezione è del Re: *l.* 3 *t.* 8 *n* 69 *p* 90. Agli Esaminatori del S. C., nelle cause sotto mille ducati non si paga accesso, e recesso, *n.* 75 *p.* 91. L' elezione degli Esaminatori si faccia con bussola in casa del Presidente: essendo alcuno impedito di accedere *in partibus*, possa cedere l'esame da farsi ad altro Esaminatore alle parti non sospetto con decreto del Presidente, *n.* 85 *p.* 101 *e n.* 2 *ap.* 3 *p.* 123. Compilato l'esame, lo consegnino al Mastrodatti dopo quattro giorni con ricevuta, e non alle parti, *n.* 94 *p.* 107. L' esame de' testimonj in Regno, il Commessario della causa, senz' aver bisogno della rinuncia degli Esaminatori, possa commetterlo a chi stima fino alla somma di ducati tremila; restando a di lui arbitrio nelle cause oltra detta somma di commetterla ad altri, qualora l' Esaminatore eletto non voglia uscire, e in tal caso questi nulla possa pretendere, *n.* 99 § 5 *p.* 116, *e n.* 100 *p.* 118. Gli Esaminatori possono esaminare li testimonj per tutte le cause di dentro e di fuori la Città, vertenti nel S. C., *ap.* 3 *n.* 1 *p.* 123. Li Scrivani del S. C. non possono commettere esami *in partibus*, ancorchè di cause minime, le quali possono renunciarsi, nè intromettersi senza intelligenza degli Esaminatori, *n.* 3 *e* 5: (in ciò si osserva il *n.* 99 § 5 di sopra, come ultima legge stabilita colla pram. del 1738): Nelle cause degli Esaminatori procede il S. C. *n.* 4.

Esaminatori Sinodali per la provista de' Parrochi si elegano da' Vescovi ne' sinodi: *l.* 1 *t.* 20 *ap.* 3 *n.* 4 *p.* 197.

Esattori delle Regie Collette esigano il denaro che si paga alla R. Corte di moneta corrente: *l.* 5 *t.* 6 *n.* 5 *p.* 79. Per suggellare i libri delle collette nulla si esiga, e de' pagamenti si faccino i ricivi, *n.* 6. Non si ponga per residuo il denaro ricevuto dalle Università o da' particolari, *n.* 8 *p.* 80. Li Servienti di Corte per l' esazione delle regie collette nulla esigano, *n.* 14. Gli Esattori della Cassa possono carcerare li debitori di quella, non già li debitori dell' Università, per li quali adiscano la Corte locale: *l* 5 *t.* 7 *ap.* 1 *n.* 2 *p.* 107. Gli Esattori delle Collette non possono carcerare ne' giorni festivi, *n* 25 *p.* 108. Nell' esazioni fiscali non s' ingeriscano le R. Udienze: *l.* 11 *t.* 5 *n.* 42 *p.* 44.

Escolpazione, V. Remissione.

Escomputo: la Corte quando dona alcun diritto della gabella venduta, fa escomputo: *l.* 4 *t.* 8 *n.* 197 *p.* 348. Ma chi compera la gabella sul piede d' essersi nell' anno antecedente donato, non riceve escomputo, perchè s' intende *sicut est hodie in manu Curiæ*, *n* 198. Gli Ambasciatori de' Principi che vengono per risedere presso alla Corte, per esser franchi in quanto al lor uso, non si fa al Gabelloto escomputo, *n.* 199. Il simile per gli Ambasciatori sudditi del Re, *n.* 200. Di tutte le cose che servono per uso, de jure non dee pagarsi, e però la Corte non fa escomputo, *n.* 201. Di quelle cose per le quali non si

paga

d'efitura ; *n.* 88 . Per dentro Regno possono trasportarsi vittuaglie da porto in porto con piccole barche, e se sono delle proprie massetie , non si paga; se comprate, il solo diritto di dogana, *n.* 89. Estraendosi pane e biscotto dal Regno si paga il diritto d'esitura, se per dentro, nulla, *n.* 90. Il diritto di esitura si paga tante volte, quante la nave carica di merci ritorni al medesimo porto, o altro, e dipoi esca , *n.* 91 *p.* 330. Per l'esitura di cavalli e muli fuori Regno si paga gr. cinque al Capitano della grascia per la bolletta, e per la pleggeria , nulla , *n.* 92. Dell'olio caricato per Napoli non si paga diritto d'esitura, *n.* 93. Naufragandosi la nave carica con pagamento de' diritti nella stessa marina, possa estrarsi simile quantità senza nuovo pagamento , *n.* 94. Per evitarsi la frode, si deputa un uomo probo, il quale con un Notaro, e Portolano faccia fede della quantità immessa, *n.* 95. L'estrazione proibita del denaro fuori Regno non comprende il prezzo delle merci immesse e vendute, *n.* 96 . Li Portolani non permettino estrazione di vittuaglie , nè ricevan diritti senza il Credenziere: ogni tre mesi presentino in R. Camera le pleggerie e li responsali dell'estrazioni , *n.* 97. La Religione Gerosolimitana è immune per l'estrazione della canape, grano, vino e legnami per uso della Religione, *n.* 98. Gli Arrendatori del ferro possono estrarlo per le altre Provincie , e venderlo ad altri Arrendatori, *n.* 99. Per l'estrazione del vino si notino il giorno, partite, e barca in dorso delle provisioni, *n.* 100 *p.* 331. L'estrazione de' cavalli si fa con pleggeria, e al ritorno si cassi, *n.* 101. Il privilegio del Re Federico a' Baresi per l'estrazione di olj, ed altre merci senza pagare diritto, non ha luogo, *n.* 102. Solo l'Ambasciatore del Re presso la Corte di Roma è immune per l'estrazione de' vino e orzo per Roma, *n.* 103. La seta che si estrae per *extra* e per *infra*, deve pesarsi e suggellarsi in dogana con intervente dell'Arrendatore, *n.* 104. Li Cardinali che per grazia del Re hanno la tratta del vino, devon dimorare in Roma, *n.* 105. Non cade in pena l'estraente del denaro se non è trovato ne' confini del Regno, *n.* 106. Li Capitani di navi sono immuni dove caricano della gabella de commestibili per lor uso, *n.* 107. Estraendosi vino senza spedizione , o tentata l'estrazione, si confisca il vino e la tartana, *n.* 108. L'estraente di vittuaglie da luoghi marittimi per luoghi permessi è tenuto dar cauzione, *n.* 109. Si possono estrarre le pelli fuori Regno, *n.* 111. *p.* 332. Dal Regno non si può estrarre oro , nè argento, nè altro metallo, *n.* 112. Accadendo naufragio o preso da' nemici, non si accorda duplicata estrazione dell'estratto senza pagamento di nuovi diritti: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 75 § 35 *e* 36 *p.* 63. Si vieta l'estrazione degli animali : *l.* 4 *t.* 15 *n.* 1 *p.* 379. Come delle armi ed argento, *n.* 2. Anche di oro, argento , cavalli, armi e schiavi, *n.* 3. Come pure di moneta , oro, argento , e in vasellami, *n.* 4 *e* 5 *p.* 380. Non si possono estrarre dal Regno animali porcini, *n.* 6. Nè lino, *n.* 7. Non possono oltrepassare i fiumi Pescara e Garigliano, cavalli, puledri e giumente, *n.* 8. Si vieta l'estrazione de' grani, *n.* 9. *p.* 381, 11 *e* 12 *p.* 382. Si vieta l'estrazione di cavalli anche per mare, *n.* 13. Come pure delle monete di Spagna, *n.* 14 *p.* 383. Non si possa estrarre salnitro, zolfo e polvere, *n.* 15. Si aumenta la pena per l'estrazione della moneta ed argento, *n.* 16. Non si possa vendere e comprare polvere per estrarla dal Regno, *n.* 17. Si vieta l'estrazione de' grani da Terra di Lavoro, *n.* 18. Anche di vittuaglie, *n.* 20 *p.* 484. Si vieta l'estrazione del pane, *n.* 21. Non si estragano armi , *n.* 22 . Nell'estrazione della moneta , oro e argento , son compresi anche i complici e fautori, *n.* 23, *e* 24 *p* 385. Si vieta l'estrazione delle sete, e sue estrazioni, *n.* 25. Estraendosi da fondaci de linati per cacio e salsumi che vengono da altri Regno, si paga il dazio, *n.* 26 *p.* 387. Non si estragano per mare merci senza spedizione ancora del Maestro Portolano, *n.* 47 *p.* 397. Si vieta l'estrazione de' zecchini, *n.* 48 *p.* 398. Si proibisce l'estrazione de' grani per fuori

di ducati 120 mila il mese, da ricavarsi da un nuovo dazio di ducati tre e grana nove di più a cantajo su l'intro duzione de' Tabbacchi, da una tassa su li rilevj de' Feudatarj, e da una contribuzione di tutti gli Ordini della Capitale e del Regno, si de' Nobili, e Feudatarj, che de' Possidenti maggiori, Negozianti, e Civili, *n.* 5 *p.* 291. Piano delle Istruzioni per la numerazione de' contribuenti, *n.* 6. Sul timore di qualche invasione di nemici, si allestisca la gente atta all' armi, come dal seguente Rescritto.

Aggiunto Sulle notizie recentemente pervenute che gl' inimici dell' Italia possano proseguire ad avanzarsi per invaderla, devastandola con esigere imposizioni tanto dagli Stati in pace, quanto da quelli in guerra, siccome già in più luoghi lo hanno eseguito; ha il Re continuato a dare le più vigorose, ed efficaci disposizioni, onde spedire subito un Esercito di Truppa regolata, al numero di circa trentamila uomini, verso le frontiere di questo Regno di Napoli, per provvedere alla difesa de' suoi Reali Dominj, e tenergli illesi da quei disastri, che dalle ostili irruzioni si sogliono produrre; da che gli è sommamente a cuore la conservazione della nostra Santa Cattolica Religione, e le vite, e proprietà de' suoi amatissimi Sudditi; oggetti, che sarebbero il principale scopo della minacciata rovina: e nello stesso tempo non ha tralasciato di disporre l' occorrente per proccurare la quiete ai detti suoi amatissimi Sudditi. Ma siccome per ottenere il desiderato intento o di respignere, e distruggere le arme nemiche, o di stabilire una decorosa, e durevole pace è necessario il preparare una straordinaria forza armata, aggiugnendo alle Truppe regolate un formidabile Corpo di Milizie sciolte, in numero almeno di quarantamila Combattenti, e mettendo in arme tutte le Provincie del Regno: così Sua Maestà, dopo maturo consiglio, è venuta a prendere le seguenti Sovrane risoluzioni.

I. I Presidi Provinciali, e 'l Commessario della Campagna, co' Comandanti di Milizie delle respettive Provincie di questo Regno di Napoli, rinnovino immantinente le disposizioni di tener pronta tutta la gente atta alle arme, allistata sin dal 1792. in virtù del Real Dispaccio de' 20 Novembre di quell' anno, e de' successivi Reali Ordini, per farsene uso secondo il bisogno lo richiederà.

II. Contemporaneamente si spedisca nelle Provincie un competente numero di Ufiziali, i quali, ajutati dai Presidi, dal Commessario della Campagna, da' Comandanti di Milizie, dai principali Baroni, che saranno a ciò particolarmente invitati, e da Cavalieri, e Gentiluomini, radunino colla massima sollecitudine dalla gente atta alle arme una quantità di volontarj difensori della Religione, del Trono, e della Patria; da condursi questi di buona voglia ne' luoghi, che si designeranno, alla volta delle frontiere del Regno, e da formarsi in Compagnie, e Battaglioni, denominati *Corpi Volontarj*.

III. Gl' individui di tali Corpi Volontarj faranno uso del proprio vestito; si provvederanno da loro di fucile, e di arme bianche adatte a servizio, colla corrispondente cartocciera; e riceveranno di Real conto la munizione di polvere, e palle, e la paga di venticinque grana il giorno per ciascuno, delle quali, tredici saranno a titolo di prè ordinario, pane, quinto di prè in campagna, e rate di vestiario, ed armamento, e dodici per lasciarsi a loro arbitrio in sostentamento delle proprie famiglie. Quel volontario, che condurrà seco il proprio Cavallo, co' finimenti, avrà anche di Real conto una razione diaria di foraggio. E la paga, e la razione di foraggio s' incominceranno a godere dal giorno, in cui i Volontarj saranno pervenuti nel luogo fissato dagli Ufiziali suddetti pel radunamento, finchè durerà il brieve tempo del loro straordinario servizio.

IV. Tutt' i Volontarj, e Soldati dell' Esercito destinato in Campagna goderanno della esenzione de' pesi fiscali, in unione delle proprie famiglie, con cui convivono, dal momento presente fintantochè essi serviranno in detta Campagna: e quelli de' mentovati Volontarj, e Soldati,

dati, che ne' combattimenti dimostrassero il loro valore contro dell' inimico, ritornando alla Patria saranno esenti per dieci anni dal pagamento de' detti pesi fiscali, insieme colle lor o famiglie, con cui convivono.

V. I Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini del Regno, che con intelligenza degli Ufiziali destinati al radunamento de' Corpi Volontarj unissero i detti bravi difensori, e li conducessero ne' luoghi fissati, verranno decorati di graduazioni Militari, a proporzione del rispettivo merito, che contraggono: ma se tali Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini fossero già insigniti di gradi Militari, avranno un grado di più, o altra ricompensa, a misura del servizio renduto. Quei Baroni, Cavalieri, e Gentiluomini poi, che non essendo nel caso di servire nell' attuale circostanza formassero colla loro opera, e spedissero Compagnie di Volontarj, saranno da S. M. rimunerati con premj analoghi alla loro situazione, se fossero essi Pagani: ma se si trovassero graduati nell' Esercito, potranno ottenere altre graduazioni Militari, o rimunerazioni di altro genere, secondo il contratto merito.

VI. I Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi da loro stessi, e per mezzo de' Parrochi, Missionarj, Predicatori, ed altri soggetti probi, ed autorevoli, mettendo in veduta ai Popoli il pericolo, che per le nemiche irruzioni sovrasterebbe alla Religione, al Real Trono, alle vite, e sostanze de' Cittadini di ogni classe, ed alla intera Società, eccitino in essi un vero, e fervente zelo, per farli concorrere di buon grado con tutte le forze alla difesa della Religione, del Regno, e della Real Corona, ed a secondare le paterne benefiche intenzioni di S. M., indicate di sopra, ed enunciate in una Lettera distesa co' Sacri Reali Caratteri, e diretta alle amatissime Popolazioni de' suoi Reali Dominj: essendo peraltro ben persuasa la M. S. che la costante fedeltà, e bravura di esse, e 'l loro verace zelo, ed amore per lo mantenimento della Cattolica Religione nella sua purità (delle quali cose ne fanno chiarissimo testimonio le antiche, e recenti memorie con immortale onore del nome Italiano) siano il più valido, e sicuro sostegno della Monarchia, e renderanno totalmente inutile qualunque sforzo delle armi nemiche.

Delle sopradescritte Sovrane risoluzioni, e dichiarazioni è Real volontà che se ne spediscano i corrispondenti Dispacci in istampa per Corrieri espressi ai Presidi, ed al Commessario della Campagna; i quali debbano disporne l' immediata esecuzione di loro parte; mandare anche con Corrieri espressi gli esemplari di tali Dispacci ai Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, ai Comandanti di Milizie, ed a chi altro convenga; e farne la rimanente formale pubblicazione per le Provincie; con darne quindi a S. M. il dovuto riscontro: mentre con separati Reali Ordini saranno nominati da questa Real Segreteria di Stato, e Guerra gli Ufiziali, ed Individui addetti al radunamento de' Corpi Volontarj. La detta Real Segreteria, nel Real Nome, inculca il pronto, ed esatto adempimento di tuttociò ai mentovati Presidi, Commessario di Campagna, Comandanti di Milizie, ed Ufiziali, all' interino Comandante delle Arme del Regno, ed a chiunque altro, a cui appartenga. Napoli 17. Maggio 1796. GIOVAMBATISTA MANUEL, E ARRIOLA.

Lettera di S. M. invitando i Popoli a seguirlo coll' armi, come dalla seguente.

Aggiunto

L' avvicinamento del nemico verso il centro dell' Italia esigendo da Noi l' indispensabile necessità d' impiegare prontamente per la Nostra difesa tutti quei mezzi, che la Divina Provvidenza ha messo nelle Nostre mani, ed assicurare nel modo il più efficace la quiete de' Nostri amatissimi Sudditi, abbiamo dato, e daremo a tal' uopo con indefessa vigilanza tutte le debite, ferme, ed opportune provvidenze, che si richiedono: ma il concorso de' fedeli Popoli alle Paterne Nostre cure e sollecitudini divenendo ora ugualmente urgente che indispensabile, abbiamo creduto doverli esortare colla presente affettuosa Lettera a prendere le Armi per la giusta energica difesa della Religione, del Trono, e di

e di ogni loro proprietà. A Voi dunque bravi e fedeli miei Sudditi s'indirizza l'amoroso Vostro Sovrano con quella fiducia, tenerezza, ed affetto, che ha sempre per Voi nutrito. La Sacrosanta Religione, lo Stato, ed il Trono sono in pericolo, ed hanno bisogno di difesa, e di difensori. Pronti a spargere tutto il Nostro Sangue, ed a perire, se bisogna, per la sicura difesa de' Nostri Sudditi, aspettiamo da loro uguali reciproci sentimenti, e disposizioni. E' giunto il momento in cui ogni buon Vassallo ha largo campo di provarci quella fedeltà, che ci ha giurata. Voi Nostri amati Sudditi, che sempre vi siete distinti per il Vostro costante attaccamento alla Religione degli Avi Vostri, Voi che ci avete dato ugualmente che all'Augusto Nostro Genitore in tutte le circostanze di crise e pericolo non poche prove della Vostra fedeltà ed amore; Voi, non ne dubitiamo, accorrerete in folla colle Vostre armi ad unirvi di buona voglia a' Difensori della Patria già militanti sotto i Nostri Stendardi. Saranno questi vittoriosi, se vi anima il santo entusiasmo di difendere Voi stessi, il Vostro Re, i Sacri Tempj, i Ministri del Culto del Signore, le Vostre Mogli, i Vostri Figli, e le Vostre sostanze. Tutto conserverete, se presto accorrerete alla difesa. Il Dio degli Eserciti ci proteggerà. I Comandanti delle Armi, i Presidi, i Nostri fedeli Baroni, i Magistrati, ed i Nostri Ufiziali, e numerosi Concitradini vi paleseranno le benefiche Nostre intenzioni, e le grazie, che spargeremo sopra quelli, che prenderanno le Armi nelle forme, e sotto i Capi da Noi stabiliti. Napoli 18. Maggio 1796. = FERDINANDO.

Si forma un Corpo di nobili Volontarj di Cavalleria, come dal seguente Rescritto.

Agginato Continuando il Re, Nostro Signore, a provvedere efficacemente alla difesa della Religione, e dello Stato nelle attuali circostanze di guerra; e volendo nel tempo stesso dimostrare con Sovrane beneficenze il suo grato animo verso i suoi fedelissimi Sudditi, che di buona volontà concorrono a secondare le sue paterne cure: si è degnata Sua Maestà di determinare che si formi sollecitamente un Corpo di valorosi Nobili Volontarj di Cavalleria, da durare per tutto il tempo che lo richiederà la necessaria difesa de' Reali Dominj; e ne ha ordinata l'esecuzione nel modo seguente.

I. Tale novella Truppa sarà denominata *Real Corpo di Nobili Volontarj di Cavalleria*, e composta di sedici Squadroni, e si formerà in questa Capitale di Napoli.

II. I primi dodici Squadroni porteranno i nomi delle dodici Provincie del Regno di Napoli, secondo la presente divisione di queste, e propriamente i nomi delle loro Capitali; i tre susseguenti quelli de' tre Valli della Sicilia; e l'ultimo quello de' Presidj della Toscana; cioè Squadroni di Napoli, Montefusco, Salerno, Chieti, Aquila, Teramo, Lucera, Trani, Lecce, Matera, Cosenza, Catanzaro, Valdimazzara, Valdemone, Valdinoto, e Presidj di Toscana: ed in battaglia si disporranno in modo che alla destra del detto Real Corpo venga situato lo Squadrone di Napoli; il secondo posto alla sinistra di questo venga occupato dallo Squadrone della Provincia la più vicina alla Capitale di Napoli; così successivamente fino al dodicesimo Squadrone, che sarà quello della Provincia più lontana dalla Capitale medesima; gli altri susseguentivi posti vengano occupati dai tre Squadroni della Sicilia Valdimazzara, Valdemone, e Valdinoto; e l'ultimo posto dallo Squadrone de' Presidj di Toscana.

III. Questo Real Corpo avrà per Capo un Generale, che sarà il Principe delle Sicilie S. A. R. Don Leopoldo Giovanni; per Comandante in secondo un Generale de' Reali Eserciti; quattro Ufiziali Superiori da destinarsi a Reale arbitrio, ognuno pel comando di quattro Squadroni; sedici Comandanti particolari de' sedici Squadroni, da prendersi tra i distinti Baroni de' Reali Dominj; quattro Ufiziali subalterni per ogni Squadrone, cioè un Primotenente, da sceglierSi a Reale arbitrio, ed un Secondotenente, e due Alfieri, da prendersi tra i figliuoli de' detti Baroni; un Quartiermastro; due Ajutanti per ogni quattro Squadroni;

ni; ed un Primosergente, due Secondisergenti, sei Caporali, e sei Carabinieri per ogni Squadrone; de' quali il Quartiermastro sarà destinato a Reale arbitrio, e gli altri verranno scelti tra gli stessi Nobili Volontarj.

IV. Ogni Squadrone sarà rispettivamente composto di soli individui nativi della Provincia, del Vallo, e del Real Presidio, che gli ha dato il nome, come sopra; non dovendo, per esempio, lo Squadrone di Napoli arrolar Volontarj della Provincia di Salerno; e così per tutti gli altri Squadroni: e la forza di ciascuno Squadrone sarà la maggiore, che il corrispondente Distretto di tali Provincie, Valli, e Presidj potrà somministrare.

V. Saranno ammessi da Volontarj in questo Real Corpo soltanto i Nobili, e Gentiluomini benestanti de' Reali Dominj: e tale loro condizione dovrà contestarsi con validi documenti delle rispettive Università.

VI. Nel Regno di Napoli vengono specialmente incaricati dell' ammissione de' Volontarj i Presidi, e 'l Commessario della Campagna per le rispettive Provincie: nella Sicilia, il Comandante della Piazza di Palermo per Valdimazzara; il Governatore della Piazza di Messina per Valdemone; e 'l Governatore della Piazza di Siracusa per Valdinoto: e ne' Presidj della Toscana i Governatori delle Piazze di Orbetello, e di Longone, per le loro rispettive giurisdizioni. A misura che avverrà ne' Reali Dominj la legittima ammissione de' Nobili Volontarj; questi verranno prontamente in Napoli, accompagnati da lettere missive de' dett' Incaricati, dirette al Comandante in secondo; i quali Incaricati spediranno al medesimo anche i validi documenti dell' ammissione de' Volontarj, e le costoro distinte filiazioni. Il Comandante in secondo avrà lo speciale incarico di ammettere, in forza de' prescritti validi documenti, i Volontarj nativi della Città di Napoli, ed anche quelli de' Reali Dominj, che in questa Città dimorassero, dove si raduna, e forma il novello Real Corpo; con doverne poi dare gli avvisi a quello de' suddetti altri Incaricati; a cui spetta per ragione della Patria degli arrolati, mandandogli anche la corrispondente filiazione.

VII. I Volontarj, oltre alle indicate circostanze della loro condizione, dovranno essere di buona figura, e robusta salute; della età da' sedici anni compiti fino ai quarantacinque, e della statura non minore di quattro piedi, ed undici pollici.

VIII. Il Vestiario de' Nobili Volontarj sarà composto di un Giacco, e Calzabraca di panno a color bianco, con collaretto, e rivolte blò; il tutto guernito di un piccolo galloncino d' oro, che per gli Ufiziali sarà più grande. Il Cappello, gli Stivali, ed il resto del vestiario saranno nella configurazione uniformi a quelli, che si usana dalla Cavalleria dell' Esercito. Gli arnesi saranno simili a quelli degli Ufiziali di Cavalleria; senonchè il gallone delle Mantiglie de' Nobili Volontarj sarà più piccolo di quello de' loro Ufiziali. E le arme saranno eguali a quelle, che si usano dagli altri Corpi di Cavalleria.

IX. I Nobili Volontarj dovranno portare i propri Cavalli, atti al servigio di Guerra, e mantenersi a loro spese ben montati, armati, ed equipaggiati: e solamente si bonificheranno loro di Real conto il pane, ed una razione, e mezza diaria di foraggio per ciascuno: mentre gli Ufiziali di questo Real Corpo avranno tre razioni diarie di foraggio.

X. Ciascuno Squadrone si fornirà di uno Stendardo; nel quale da una parte saranno ricamate le Armi Reali, e dall' altra quelle rispettivamente della Provincia, del Vallo, e del Real Presidio, da cui lo Squadrone ha tratto il nome: ed avrà due Sonatori di Trombe, da mantenersi ben montati, ed equipaggiati a spese di ognuno degl' individui dello Squadrone.

XI. Gli enunciati Nobili Volontarj saranno riputati tra la Truppa di linea come ultimi Alfieri di Cavalleria dell' Esercito: ed a coloro, che avessero ben servito fino alla dimmissione del detto Real Corpo, sarà conceduta la graduazione di Alfiere di Cavalleria, per venir poi essi, a loro petizione, impiega-

ti

ti nella Truppa regolata, o nelle Milizie Provinciali, nelle vacanze, secondo il merito, che avranno contratto co' loro fedeli servigi. E gli Ufiziali del mentovato Real Corpo, non incardinati con impieghi vivi nell' Esercito, nella dismissione di tal Corpo saranno parimente collocati, a loro richiesta, o nella Truppa regolata, o nelle Milizie Provinciali, con quella distinzione, che corrisponderà ai proprj meriti.

XII. Finalmente si dichiara che i rimanenti dettagli, per la compita formazione, e manutenzione del suddetto Real Corpo, e per la provvista degl' impieghi minori rimanenti, saranno prescritti, e spiegati in veduta di quanto sarà per proporre il Comandante in secondo; al quale si concede la facoltà di formare, e rimettere alla Real Segreteria di Stato, e Guerra le proposte di tutti gl' impieghi di Ufiziali del Real Corpo, tenendo egli presente le circostanze, e qualità de' concorrenti.

E' Real Volontà che del presente sovrano stabilimento se ne disponga l' adempimento, e la pubblicazione per mezzo di questa Real Segreteria di Stato, e Guerra, comunicandosene gli ordini (conforme si adempie) alle altre Segreterie, ai Capi Militari corrispondenti de' Reali Domini, alle Reali Uficine, ai Presidi Provinciali, al Commessario della Campagna, al Presidente del Regno della Sicilia, ed a chi altro convenga. Napoli 21. Maggio 1796. = GIOVAMBATISTA MANUEL, E ARRIOLA.

S' incarica il sollecito radunamento de' Volontarj, e non si prendano inquisiti nè gravi, nè infamanti, come dal seguente altro Rescritto.

Aggiunto Ad oggetto di accelerare il radunamento de' Volontarj nelle Provincie del Regno, e la venuta in Napoli di quelli delle Provincie di Terra di Lavoro, Montefusco, Salerno, Lucera, Matera, Trani, Lecce, Calabria Citra, e Calabria Ultra (mentre i Volontarj delle Provincie di Aquila, Teramo, e Chieti debbano fino a nuov' ordine acquartierarsi nelle medesime, a norma degli antecedenti Reali Dispacci) ha comandato il Re, che gl' Individui Commissionati per lo radunamento, fissino in ciascuna Provincia tre o quattro luoghi per questo, da quali vengano spediti in Napoli i Volontarj, subitochè se ne raccolga un competente numero di mano in mano: che le spedizioni si facciano per mare, e per terra, tenendosi presente il più facile, sicuro, e pronto trasporto de' Volontarj: Che per la facilitazione del trasporto per Terra si faccia uso de' Carri, pagandosi di Real Conto la spesa di quelli, e quella delle Barche per mare: Che i Presidi, ed il Commessario della Campagna, i Governatori Locali, i Sindaci, ed ogn' altro a cui spetta, somministrino tutti li mezzi, e gli ajuti necessarj per l'esecuzione del radunamento, e della pronta condu[z]zione de' Volontarj; e che i Tesorieri, e Percettori Provinciali senza la minima difficoltà paghino in vista di Certificati de' capi Ufiziali Commissionati coi Reali Dispacci de' 17. stante tutto il danajo occorrente, così per lo stabilito Soldo, e Foraggio de' Volontarj, che debbono incominciare a godere dal giorno in cui giungono a detti Luoghi di radunamento, a norma dell' Articolo terzo del Dispaccio Circolare de' 17. detto, come pe' Carri, e per le Barche. Vuole ancora S. M., che i Commissionati nel radunare i Volontarj, abbiano anche la facoltà di arrollare inquisiti di delitti non gravi, nè infamanti, ed usino la diligenza di tenere registro esatto della loro incumbenza. In fine è Real Volontà, che i Commissionati, e Superiori, ed altri, ch' esercitano autorità Militari, e Politiche nel Regno adoprino tutti li più efficaci, ed opportuni mezzi, per ottenersi il desiderato intento di avere prontamente il prescritto numero di Volontarj, e rimuovano qualsisia ritardo, ostacolo, e difficoltà, avendo soltanto in mira l' urgente servigio della Real Corona, e dello Stato. La Real Segreteria di Stato, e Guerra nel Real Nome lo comunica a V. S. Illustrissima per lo sollecito, ed esatto adempimento di sua parte, e perchè con Corrieri espressi lo avvisi Ella a' Commissionati, ed a chi al

altro convenga. Napoli 21. Maggio 1796. = Giovanni Mannuel, e Arriola = Signor Commessario di Campagna.

Ha comandato il Re che nelle attuali circostanze di Guerra s' impedisca l' emigrazione de' Reali Sudditi dai Dominj di S. M., e che per tale oggetto si diano le provvidenze opportune da' Superiori Militari, e Politici rispettivamente solito a darsi in casi simili. La Real Segreteria di Stato e Guerra nel Real Nome lo comunica a V. S. Ill. per l' adempimento di sua parte. *Nap. 24. Maggio 1796. Giov. Mannuele, e Arriola. Sig. Commessario di Campagna.*

Come dee procedersi contro li rei di Stato: non si tenga corrispondenza col nemico, come dalla seguente Prammatica.

Aggiunto Fra i varj espedienti proposti dai Fedeli, e distinti Nostri Sudditi da Noi riuniti in un congresso di Stato, affin di avvisare ai mezzi, onde provvedere alla pronta, ed energica difesa dello Stato, ed alla pubblica sicurezza, e quiete, vi è stato quello di fissarsi da Noi con certa, e chiara Legge una procedura corta, e spedita, e quanto altro di più importante possa occorrere, e servir di norma, e guida ai Giudici nella punizione de' delitti contro lo Stato, che coloro, i quali, immemori de' giuramenti prestatici, e dei loro più stretti, e sagrosanti doveri, mossi da falsi, e depravati principj, e dalle istigazioni del nemico, si lasciassero indurre a commettere. Ed avendo preso in seria considerazione questo importante assunto, abbiamo risoluto, anche col parere della Suprema particolare Giunta Delegata di Stato, di publicare la presente Prammatica, valitura per tutto quel tempo, che giudicheremo a proposito, ed in fino a che non verrà da Noi abrogata, ampliata, o modificata; nella quale veniamo a confermare le pene opportune, e necessarie, per que' delitti contro lo Stato, che con precisione vogliamo che siano conosciuti, onde poterli con maggior accerto prevenire, rischiariamo, ed ampliamo alcuni punti già dalle Leggi Comuni, e del Regno determinati, e fissando un ordine di procedersi corto, e spedito, e nell' istesso tempo proprio, e sufficiente per l' appuramento del vero, e per la pronta punizione de' delinquenti, diamo le più efficaci, e ferme disposizioni per reprimere le calunnie, e punire i calunniatori. Quindi

I. Vogliamo, e comandiamo che chiunque ardisca di essere in corrispondenza col nemico sia punito di morte, che i di lui beni siano confiscati, e la di lui memoria condannata. A questa pena sarà parimente soggetto chiunque riceva lettere, fogli, o imbasciate del nemico, purchè immediatamente non ce ne renda consapevoli, e non ci presenti le lettere, ed i fogli suddetti.

II. Che chiunque ardisca sedurre alcuno dei nostri amatissimi Sudditi per indurlo a rendersi al nemico nel costui avvicinamento a questi Regni ed a favorire il nemico medesimo, tenendosi pronto il suo favore, e prestandosi soccorso, ed ajuto di qualunque sorte, o pure coll' eccitare gli animi a formar unione per macchinar cosa contro lo Stato e contra la Nostra Real Persona, quella della Regina, Nostra dilettissima Consorte, e degli altri Principi, e Principesse della Nostra Real Famiglia, sia ugualmente punito di morte, colla confiscazione de' beni, e la condanna di memoria. Per incorrersi nella suddetta pena di morte, confisca de' beni, e condanna di memoria, basti essersi tentata la seduzione, quantunque non ne sia seguito l' effetto.

III. Tutti coloro, che si faran lasciati sedurre, non men che i complici, e i Fautori della seduzione siano puniti colle stesse pene sopra espresse.

IV. Potendo nelle attuali circostanze l' attruppamento della gente, semplice sulle prime, ed innocente, divenir poi pernicioso allo Stato, ed alla Pubblica sicurezza, vogliamo, e comandiamo che tutti i Magistrati sien tenuti ad intimare ad ogni attruppamento di Popolo, che oltrepassi il numero di dieci Persone, dissiparsi, quando in quello conoschino tendenza alla Sedizione, ed al Tumulto: ed allorchè all' intima ricevuta il detto attruppamento non venisse immediatamente a dissiparsi, autorizziame

mo i Magistrati ad usar della Forza, per dissiparlo; e quindi si procederà contro degl' individui del medesimo, come rei di Seduzioni, e di tumulto.

V. Dovranno essere condannati alla pena Ordinaria tutti i Rei dei sopra espressati delitti, quando concorra contro di essi la testimonianza di tre Correi Confessi, quantunque ciascheduno di questi assegni fatti singolari, ma conducenti all' istesso oggetto.

VI. Dovranno essere similmente condannati alla pena Ordinaria i Rei, contro i quali concorra il detto di due Correi Confessi, e di un altro Testimonio, ancorchè quest' ultimo avesse la qualità di Testimonio Denunciante, purchè sia d' intera, e provata fede.

VII. Niuno potrà essere escluso dal rendere testimonianza nei delitti sopra divisati, all' eccezione dell' inimico in quella maniera stessa che le Leggi Comuni, e Patrie lo rigettano.

VIII. Vogliamo poi, e comandiamo che la procedura Giudiziaria in tutti i sopra indicati delitti, la di cui pronta punizione è così importante alla Salvezza dello Stato nelle attuali circostanze, sia corta, e spedita. Perciò, compilata l' informazione dal Giudice col maggior accerto, comandiamo che nel termine di un solo giorno venga il Reo costituito, abbia il medesimo il tempo di poche ore per la Difesa, e per la produzione dei Testimonj in suo favore, e si facciano in quell' istesso giorno tutti gli altri atti necessarj insino alla Sentenza *inclusive*, dalla quale non potrà appellarsi.

IX. Dispensiamo alla formalità della convalida in tortura *in caput Sociorum* pei Correi Confessi, bastando per questi, come per gli altri Testimonj, qualora non abbiano giurato in faccia dei Reo, la semplice repetizione del loro detto.

X. Ad evitare però l' abuso, ed a frenare le calunniose denunzie, premendoci infinitamente di assicurare l' Innocente dagli attacchi del calunniatore, egualmente che di far subire ai Rei la meritata, e condegna punizione, rinnoviamo qui espressamente la Costituzione dell' Imperator Federico II., Nostro glorioso predecessore, che incomincia *Pœnam Calumniæ* sotto il Titolo di *Pœna Calumniæ contra Calumniantes* stabilita; la quale vogliamo che si osservi irremissibilmente; dando di più al Fisco l' azione per la calunnia, come appartiene al Privato; e volendo che gli Avvocati Fiscali proseguono i calunniatori, ancorchè non vi fosse querela della Parte calunniata; e vogliamo che il giudizio della calunnia pe' delitti espressi in questa Prammatica sia così spedito, breve, e privilegiato, come vien qui stabilito per le materie di Stato sopra espressate.

XI. Non intendiamo che si proceda in forza di questa Prammatica che pe' delitti di Stato in essa divisati, commessi dopo la promulgazione di essa, perchè le Leggi non puniscono mai i delitti commessi prima della loro pubblicazione, e i quali debbono essere puniti colle leggi precedentemente esistenti, e con quel modo di procedere, che verrà da Noi prescritto.

XII. Non intendiamo finalmente abrogare con questa Prammatica le altre Leggi Communi, e Patrie per gli altri delitti di Maestà, non espressati nella medesima, volendo che restino nell' intera loro forza, e vigore.

E perchè tale Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi causa d' ignoranza; vogliamo, e comandiamo che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno: ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Sigillo delle Nostre Reali armi, riconosciuta dal Direttore della Real Segreteria di Stato, Affari Esteri, Marina, e Commercio, e vista dal Nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli 28 Maggio mille settecento novantasei. FERDINANDO. IL PRINCIPE DI CASTELCICALA. Vidit Mazzocchi Præf. Viceprot. *Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellino a Secr.*

Per li bisogni dello Stato s' impone la contribuzione della decima su le rendite come nel seguente Rescritto.

Aggiunto Nel Congresso di Stato tenutosi a 17. del passato Maggio, unanimamente si convenne di dovere il Re Nostro Signore con tutta la possibile energia difendere la Religione, lo Stato, e le sostanze, e la vita dei suoi amatissimi Sudditi dai comuni nemici minacciate, e che per ottenersi questo oggetto necessitando contribuzioni straordinarie per le spese che occorrono per lo mantenimento della Guerra, senza gravarsi la gente povera, e che nulla possiede, si avrebbe potuto sottoporre al pagamento della Decicima le rendite di quei beni-fondi, e di quei Capitali, che non sono a pesi pubblici sottoposti. Or avendo la M. S. trovato questo sentimento analogo ai più giusti, e sani principj di pubblica economia, ed uniformemente a quantosi è altre volte in simili occasioni praticato per supplirsi alle straordinarie spese, che bisognano per lo matenimento della Guerra, è venuto a risolvere, e comandare.

Primo: Che da oggi innanzi, e sino ad altra nuova Sovrana risoluzione si debba corrispondere la decima delle rendite dei Terreni siti nell' Agro Napoletano, e di quei fondi ancora, che i Napoletani stessi posseggono nell' Agro Aversano, o in Territorio di altre circonvicine Università, che fossero promiscue con Napoli, senza derogarsi alle grazie per tale assunto ai Napoletani accordate a motivo che trattasi ora di un peso temporaneo, e straordinario, appunto come si praticò, in occasione del donativo per il tremuoto di Calabria.

Secondo: Che allo stesso peso della decima debbansi sottoporre le rendite delle partite di Fiscali, Adoa, ed Arrendamenti, tanto se siano di Corte, quanto di Città, e tanto se si posseggono in proprietà, quanto a titolo di semplice assegnamento, menochè per le partite, che si trovano concedute in Feodo, per le quali prenderà la Maestà Sua altre convenevoli disposizioni.

Terzo: Che la stessa decima venga esatta altresì su tutte l' altre rendite, e frutti civili, come sono i Censi così riservativi, redimibili, o irredimibili, gl' interessi di tutti li mutui, e le prestazioni vitalizie, che nascano da qualunque disposizione, o contratto; eccettuandosi però da questa specie di beni tutte le rendite, ed i Capitali, che altronde sono sottoposti a pubblici pesi di tassa catastale, non dovendo essere da doppio peso gravati, giacchè è mente della M. S., che contribuiscano ora ai bisogni dello Stato quei beni che non hanno finora sofferto il peso pubblico del Catasto.

Quarto: Che l' enunciato peso della Decima sulle indicate rendite Civili debba soffrirsi da chi a qualunque titolo le percepisce, e non già dal Debitore, fuori che per coloro, che sono Debitori al Regio Fisco per residuo di prezzo dei fondi venduti loro dalla Intendenza degli Allodiali, con dovere essi, e non già il Fisco Allodiale pagare la Decima di sopra ordinata, essendo in di loro libertà di sgravarsi, quando vogliono, di tale peso, con soddisfare il dovuto residuo del prezzo.

Quinto: Per lo pronto, solleecito, ed esatto adempimento di questa Sovrana volontà, e per quanto occorra praticarsi rispetto alla esazione delle succennate nuove contribuzioni, comanda la M S. che resti destinato il Presidente D Niccola Ajello, il quale faccia da Delegato, e da Commissario generale per sì fatto ramo nella stessa guisa, e con le stesse facoltà, che gli furono accordate per la esazione del contributo sulle once immuni dei beni Ecclesiastici, con doversi avvalere dei Razionali di Camera Letizia, e Vandus per tutto quello che possa occorrere per la economia di tale disimpegno.

Sesto: A tale effetto vuole la M. S., che per la esazione della Decima sull' Agro Napoletano, e su i fondi, che i Napoletani posseggono nell' Agro Aversano, o in territorio di altre circonvicine Università che fossero promiscue con Napoli, si retrifichi dal suddetto Delegato la tassa fatta dai Deputati del Donativo per lo tremuoto di Calabria; ma che si cominci frattanto da ora terziatamente la esazione giusta quel ripartimento non già alla ragione del sette per cento allora fissata, ma bensì del dieci per cento.

Set-

Settimo: Che la esazione della Decima sulle partite di Arrendamenti, Fiscali, ed Adoe debba rispettivamente eseguirsi dai primi mandati, e dai primi terzi, che da oggi innanzi maturano, con passare esso Delegato a chiunque convenga gli ordini corrispondenti.

Ottavo: E che in fine per mettersi in chiaro, ed esigersi in seguito a norma dei rispettivi contratti l'importo della Decima delle altre rendite e frutti Civili di sopra menzionati oltre delle notizie che potrà il Delegato ricevere dal Banchi di questa Capitale, debba per via di pubblico Bando ordinare, che tutti i debitori di annualità di censi riservativi, o consegnativi, di interessi, di mutui, e di prestazioni vitalizie, come sopra, per le quali i Creditori non stiano godendo assegnamenti su di partite di Arrendamenti, Fiscali, ed Adoe, fra giorni rivelino l'importo dei loro rispettivi debiti ad esso Delegato Ajello nella Capitale, e nelle Provincie al Commissario di Campagna per Terra di Lavoro, e per le altre ai rispettivi Caporuota, i quali debbano riscontrarne il Delegato: sotto pena, che non rivelando i debitori fra il tempo stabilito, non solo il peso del dieci per cento debba cedere in di loro danno, ma debbano anche pagare il doppio a favore del Regio Fisco, e pagare ancora ducati cento di pena irrimissibile in beneficio di coloro che vengono a denunciare il debito non rivelato.

Di Reale ordine lo partecipo a V. E. per sua intelligenza ed uso, che risulta = Palazzo 7. Giugno 1796. = Eccellentissimo Signore = Ferdinando Corradini = Signor Duca di Cantalupo. (Duplicata per la Real Segretaria di Grazia e Giustizia in data de' 8 diretta al Sign. Presidente Ajello).

In osservanza del Real Dispaccio pubblicato con Bando in data de' 10, per facilitarsi l'esibizione delle Rivele, si da con altro Bando in data de' 22 il formolario delle medesime, che ciascun creditore o debitore dovrà fare; debba in primo descrivere l'abitazione della casa, propria, o di affitto, il numero, e l'Ottina, come pure le masserie nel ristretto di questa Capitale, o nell'Agro Aversano, con spiegare il luogo, la denominazione, il moggiatico, e la confinazione de' convicini possessori colle annuali rendite; come parimenti li capitali colle corrispondenti annualità dovute da' debitori colle date dell'istromenti stipulati, e colli nomi e cognomi de' Notari, e nella stessa maniera descriversi tutte le altre annue esazioni di rendite civili, e censi; e finalmente rivelarsi li pesi de' canoni dovuti sopra li fondi ipotecati, descrivendosi similmente tutti gli altri debiti di capitali, censi, mutui, e simili, spiegandosi li creditori, le date dell'istromenti, e li Notari, nomi e cognomi de' medesimi colle di loro Padrie per quanto sia possibile averne la notizia, quali Rivele debbansi sottoscrivere dalli Rivelanti, ed autenticarsi da pubblico Notaro, formandosi le medesime così da' creditori, e padroni de' fondi, come dalli debitori).

Si pubblica l'Armistizio, come dal seguente Rescritto.

Sua Maestà, dopo il più maturo esame *Aggiunto* avendo presa la risoluzione di mettere i suoi Regni nello stato di una imponente e vera difesa, e di aprire contemporaneamente delle trattative di pace, per ottenerne una stabile, decorosa, ed onorevole; ed avendo dato a tal uopo gli ordini opportuni perchè preliminarmente venisse negoziata una sospensione di ostilità, abbia avuto luogo un Armistizio il giorno 5 del corrente mese di Giugno, essendo stato sottoscritto in Brescia per parte della M. S. dal Principe di Belmonte, e per quella della Francia dal Generale Buonaparte. E volendo S. M. che questo avvenimento fosse noto per l'uso che ne risulta, e per l'esecuzione corrispondente, perciò ha comandato alla Segretaria di Stato, Affari esteri, Marina e Commercio di passarsene l'avviso per lo canale di questa mia Segreteria alli Tribunali del Regno per l'uso conveniente nella pubblicazione, colla dichiarazione fatta dal Re, che la M. S. non dubita che si continuerà in ciò ad esser coadjuvato da tutti li suoi fedeli, ed amati

Sudditi; che nel trattare che attualmente fa la pace, è sua ferma e determinata volontà, che si proseguano con tutta l'energia e vigore a mettere in esecuzione quelle salutari provvidenze da lui date, che la cagione e la generale sicurezza de' suoi Stati richiedono imperiosamente. Di Real ordine &c. *Napoli 25 Giugno 1796. Saverio Simonetti. Sign. Commessario di Campagna.*

Li Volontarj assentatisi dagli Accantonamenti, si mandino a servire nella Sicilia, come dal seguente Rescritto.

Aggiunto Ha risoluto S. M., e vuole, che i Volontarj ascritti i quali attualmente si trovano assenti dagli Accantonamenti per essersi separati dal luogo del radunamento, o nel corso della marcia, o per essersi allontanati dagli Accantonamenti stessi, senza la corrispondente permissione, e quelli che in appresso incorressero in tali mancanze, se si presenteranno da loro medesimi, debbano nell'Accantonamento, o Campo servire da soldati ne' Corpi di Linea durante la Guerra, cogli averi di soldati incaggiati, e non già di Volontarj; ma se non si presenteranno, arrestandosi, siano prontamente inviati nella Sicilia, ed ivi ripartiti per servire in que' terzi Battaglioni, come soldati incagiati cogli averi di tali, a Real disposizione, e che i Volontarj li quali hanno commessa la frode indicata, e si trovano attualmente inviati nella Sicilia, o negli Accantonamenti, o assenti, e quelli che in appresso la commettessero, debbano tutti sollecitamente mandarsi a servire nella Sicilia in que' terzi Battaglioni da soldati incagiati cogli averi de' tali, a Reale disposizione, a nulla giovando se essi si fossero presentati, o si presentassero spontaneamente. Nel Real Nome &c. *Napoli 31 Luglio 1796. Giovanni Manuel, e Arriola. Sig. Commessario di Campagna.*

Seconda lettera d'invito scritta da S. M., come siegue.

Aggiunto Da che per le calamità degli ultimi tempi si è incominciata a turbare la pace dell'Europa, abbiamo Noi di tratto in tratto raddoppiate le Nostre paterne cure per conservare la tranquillità tra gli amatissimi Popoli al Nostro Dominio soggetti, tenerne lontano il flagello delle strane e perniciose opinioni, e provvedere alla valida e sicura difesa dello Stato a fronte delle inimiche intraprese: e perciò ci siamo opportunamente occupati in vegliare sull'amministrazione della giustizia; nel prevenire, ed iscoprire le sediziose trame, ed in riordinare, ed accrescere le Militari forze di terra, e di mare: finchè, secondati dagli ajuti, e dall'energiche operazioni de' Nostri fedeli Sudditi, siamo pervenuti a tener illeso lo Stato da quei fatali disastri, che hanno recentemente portata la desolazione in molte Nazioni; ed a formare, e disporre nelle Frontiere di questo Regno di Napoli un considerevole Esercito, composto di valorose Truppe veterane, e di novelli bravi Volontarj, che con ardore, e sollecitudine sono accorsi di buon grado alla difesa della Religione, del Trono, e della Patria. Ci siamo inoltre Noi stessi posti alla testa delle Nostre coraggiose Truppe, non curando nè disagio, nè fatiche per adempire esattamente, come è la costante Nostra Volontà, il sacro, ed augusto ufizio dal Sommo Iddio affidatoci del governo de' Nostri amatissimi Sudditi: e siamo nel fermo proposito d'impiegare tutt'i mezzi, che sono in Nostro potere, e di sagrificare la stessa Nostra Real Persona per la salvezza dello Stato. Quest'efficaci provvidenze, ed inalterabili determinazioni, non disgiunte da lecite, e convenienti pratiche di trattative di riconciliazione, e di pace, ci hanno ormai posti nella speranza che, in mezzo ai quasi generali turbamenti, e sconvolgimenti dell'Europa, i Nostri Dominj saranno per continuare nella loro tranquillità, nascente dal mantenimento della Monarchia nella sua purità, e dalla osservanza delle leggi, che la costituiscono. Ma per altro non possiamo tacere che, per condurre al desiderato prospero fine questa importante intrapresa, e prevenire, e riparare a qualunque impreveduto sinistro accidente, che potesse farle ostacolo (il che non di rado avviene ne' grandi affari) è essolutamente necessario che gli enunciati prov-

provvedimenti per la valida difesa dello Stato, e per accelerare la conchiusione di una pace stabile, ed onorevole vengano avvalorati da una forza armata maggiore di quella, che attualmente esiste nelle Frontiere del Regno. Noi pertanto mossi dalle indicate considerazioni, e dal vivo desiderio di perfettamente riuscire nel glorioso intento di salvare da' danni, e conservare i Nostri Reali Dominj, c' indirizziamo con tutta l'effusione del Nostro cuore, e colle più affettuose, e paterne espressioni a tutt'i Ceti de' Nostri amatissimi Sudditi, invitandoli, ed esortandoli fervidamente a concorrere con ogni possibile mezzo al sollecito ulteriore accrescimento dell' Esercito negli Accantonamenti: dove da più mesi con Nostra piena soddisfazione abbiamo veduto riunirsi molte migliaja di bravi Volontarj. Confidiamo, fra l'altro, che quei prodi, e valorosi giovani, che si sono posti in nota per la difesa della Religione, del Trono, e della Patria, per aver parte nella più sacra, e salutare intrapresa, a cui possa chiamarli il dovere, il giuramento, e la comune salute, saranno per portarsi prontamente alle Frontiere ad unirsi ai loro valorosi Compagni, sotto il Nostro immediato personale Comando. E speriamo che, in conseguenza di quanto si è detto di sopra, altri Volontarj ancora in copioso numero a gara si condurranno negli Accantonamenti: onde avvenga che Noi, lungi dalla necessità di richiedere i Nostri amati Popoli a ratizzarsi per la somministrazione delle Reclute, avendo in piedi un formidabile Esercito, accresciuto dalla imponente forza di molti Corpi di bravi, e determinati Volontarj, possiamo essere nella consolante sicurezza di confermare, e consolidare la salvezza, e la costante tranquillità dello Stato con una decorosa durevole pace, o con luminose Vittorie. A tale oggetto rivolgendoci Noi a coloro, a cui abbiamo affidata la cura de' Nostri fedeli Sudditi, e specialmente ai Prelati, Magistrati urbani, Presidi, e Ministri provinciali, gl'incarichiamo, ed esortiamo a manifestare questi Nostri Paterni Sentimenti a tutt'i Nostri fedelissimi Sudditi, ed a mettere in opera incessantemente il loro fervido zelo, per far sì che la robusta, e coraggiosa Gioventù, di cui abbondano i Reali Dominj, per tutto il venturo mese di Settembre accorra di buon grado in copioso numero a militare nell'Esercito al confini del Regno, dove Noi con vero piacere vedremo riuniti presso la Nostra Real Persona questi prodi difensori della Religione, e dello Stato. E raccomandiamo alle dette Autorità ecclesiastiche, e politiche di occuparsi personalmente nell'esecuzione dell'accennato interessante incarico con prediche, insinuazioni, ed altri utili mezzi, e di adoperarvi i Parrochi, ed i più abili, autorevoli, e probi Soggetti, affinchè, secondate, ed avvalorate le operazioni de' Commessionati della Leva volontaria da tali potenti, ed opportuni ajuti, si ottenga con facilità, e prontezza il fine desiderato: lusingandoci che siccome le Nostre intenzioni sono unicamente dirette al vero bene de' Nostri amatissimi Sudditi; così la Divina Mano sarà per continuare a proteggere la giusta causa, che abbiamo intrapreso a difendere. Napoli ai 27. Agosto 1796. FERDINANDO.

Siegue la Pace colla Repubblica Francese. V. Trattato di Pace fra S. M. il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Francese. V. anche Milizia.

Esuli, V. Forgiudicati. Forgiudica. Malfattori perseguitati. Ricattatori e Ricettatori.

Età maggiore de' Feudatarj, e non Feudatarj viene stabilita il diciottesimo anno compito, fino al qual tempo sono sottoposti al Baliato, o alla Cura: *l. 6 t. 8 n. 1 p. 91.* Il Re suole dispensare alli Minori alquanti mesi per esser dichiarati maggiori, purchè non contraggano, *n. 2 p. 92.*

Età minore il Re la dispensa con legge che il dispensato non faccia alienazione de' beni, nè si obblighi senza decreto del Giudice: *l. 11 t. 33 n. 1 p. 175.*

Ex officio si procede ne' delitti secondo le leggi del Regno, non ostantino i privilegj concessi alle Università ancorchè la

F

Falsificatori di lettere, e sigillo del Re, si puniscono con la morte: *l.* 12 *t.* 74 *n.* 1 e 4 *p.* 237.

Falsità, la Vicaria procede in queste cause con la qualità delegata, ancorchè vi sia il caso dell'*offensæ aureæ* del Sagro Consiglio: *l.* 12 *t.* 6 *n.* 7 *p.* 34. Nelle cause di falsità di privilegi e fedi di Dottori procede la Giunta de' Dottori, inteso il Fiscale di Vicaria; contra quei che ne fan uso, procede la Vicaria istessa: *l.* 12 *t.* 8 *n.* 14 *p.* 46. Ignorandosi l' istrumento esser falso, non è tenuto alla pena di falso: *l.* 12 *t.* 75 *n.* 1 *p.* 239. Chi istruisce testimonj falsi, è tenuto alla pena di falso, *n.* 2. Alla stessa pena è tenuto chi occulta testamenti pubblici, *n.* 3. Occultandosi il testamento paterno, si priva dell'eredità; *n.* 4. La qualità della persona, grava, e diminuisce la pena di falso, *n.* 5. I Notari convinti di falsità, si puniscono con la morte, *n.* 6. Lo spergiuro si punisce coll'amputazione della mano, *n.* 7. De' testimonj falsi, de' producenti, utenti, e loro pene, *n.* 8. Quando l'eccezione di falso sospende la causa, *n.* 9 *p.* 230. Il testimonio falso condannato una volta, iterando si punisce colla morte, *n.* 10 *p.* 241. I testimonj falsi in criminale, i consulenti, coll' istruttori, si puniscono colla morte, in civile col troncamento della mano destra, e sfratto dal Regno, *n.* 11. Presentando polizze false ne' Banchi è reo di morte, *n.* 12 *p.* 242. Si vieta la vendita della manna falsa, *n.* 13. Pruova per la verificazione delle polizze false, alla quale falsità sono compresi i presentanti, intelligenti, e partecipanti, *n.* 15. Anche i bollettini falsi son compresi, *n.* 16 *p.* 243. Le polizze vere con girate false son comprese nella pena di morte, *n.* 17. Privati o sospesi da qualunque officio per causa di falsità, non possono altr' officio esercitare, *n.* 18. Quei che fabbricano fedi di credito false, sigilli falsi ad uso di quelle, polizze notate in fede false, complici, e spenditori, subiscono la pena di morte, e si procede con delegazione, *n.* 19. Si spiegono le antecedenti pram. 11 e 12 con varj casi e pruove, *n.* 20 *p.* 244. Li denunzianti, e testimonj falsi si puniscono col rigor delle leggi, *n.* 21 *p.* 246. L'istessa pena di morte s' impone a coloro che fanno girate false a fedi di credito vere, e a Notari, che l' autenticassero scientemente; come a' falsificanti mandati de' Ministri ne' Banchi, e polizze spedite dagli Arrendamenti: i Notari, o altri, che falsificano istromento, o altra scrittura pubblica, complici, e utenti, son puniti anche con la morte, e 'l Tribunale della Vicaria, e quelli delle R. Udienze procedono con delegazione, *n.* 22. Dovendosi fare ricognizione di protocolli nelle cause di falsità, si dia avviso al Presidente del Consiglio per dare gli ordini, *n.* 23 *p.* 248. Chi fa uso di scrittura falsa foggiata in alieno dominio, si punisca come reo di falsità, *n.* 24. Ne' delitti di falsità di scrittura privata, la Vicaria procede colla qualità ordinaria, *n.* 25. Nelle falsità procede quel Magistrato, avanti del quale si è presentata la scrittura falsa, *n.* 26. Per le falsità contro de' locati della Doganella procede l' Udienza, non già il Foro doganale: *l.* 12*t.* 85 *n.* 18. *p.* 307.

Farina, la gabella delle gr. 35 a tomolo si ribassa per metà dal Re Filippo V.: *l.* 4 *t.* 7 *n.* 52 *p.* 249. Istruzioni per la gabella del grano e farina per impedire i controbandi, *n.* 61 *p.* 254.

Ferie: Calendario de' giorni festivi che si osserva ne' R. Tribunali: *l.* 11 *t.* 48 *n.* 2 *p.* 217. Non si posson prorogare le Ferie senza Reale licenza, e le pleggerie che si pigliano dentro le ferie sieno idonee, *n.* 3 *p.* 218. Si stabiliscono due mesi di ferie ne' Tribunali Maggio ed Ottobre, ed in compenso si destinano giuridici alcuni di feriati dell' anno, *n.* 5. Nelle R. Udienze si tolgono le ferie estive, sol restando le Autunnali, con tenersi Tribunale due giorni la settimana: si numerano li giorni feriati per le festività di alcuni Santi, ivi *Ap* n. 1 p. 220.

Ferie estive restano solamente a beneficio de' debitori, e de' rei assenti; ma per li Ministri corrino dal principio di Ottobre per tutto il dì 15 Novembre: *l* 11 *t.* 1.

d. p. Si dichiara il tempo nel quale debba il vassallo chiedere la nuova investitura del feudo, *t.* 22 *p.* 125. Delle contese che insorgono tra il padrone e il vassallo circa l'investitura del feudo, *t.* 23 *p.* 126. In quali casi possa la figliuola succedere nel feudo paterno, *t.* 24 *d. p.* In quali modi possa il feudo costituirsi, *t.* 25 *p.* 127. De' litigi che nascono tra padroni e vassalli intorno all' investitura, *t.* 26 *d. p.* Si riprovano i contratti circa a' feudi, in cui si appone il patto della legge Commissoria, *t.* 27 *p.* 129. Dell'uso Milanese secondo alcuni Giureconsulti d'un feudo dato in pegno, che voglia riscuoterlo dopo trent' anni, *t.* 28 *p.* 130. Della cognizion de' feudi, (*lib.* 2) *t.* 1 *p.* 131. Che cosa sia l'investitura, *t.* 2. *p.* 132. Chi possa concedere l'investitura, e chi riceverla, *t.* 3 *p.* 134. L'investitura dee precedere al giuramento di fedeltà, *t.* 4 *p.* 135. Come il vassallo debba giurare fedeltà al padrone, *t.* 5 *d. p.* Si riferisce altra formola di giuramento di fedeltà del Vescovo Filiberto, *t.* 6 *p.* 136. Si dà altra formola di giuramento di fedeltà. *t.* 7 *p.* 137. Dell'investitura fattasi di roba aliena, *t.* 8 *p.* 138. In qual maniera si potevano anticamente i feudi alienare, *t.* 9 *p.* 140. Chi si dice Duca, Marchese, Conte, Capitano, o Valvasore, *t.* 10 *p.* 142. Della successione de' fratelli e di altri a' feudi, *t.* 11 *p.* 143. Della successione dell'un fratello all' altro, quando sieno stati amendue del feudo investiti, *t.* 12 *p.* 144. Il marito non succede alla moglie nel feudo da lei daroli in dote, *t.* 13 *p.* 145. Refutando il feudo un vassallo di età decrepita a due suoi figliuoli, se posson poi questi l'uno all'altro succedere, *t.* 14 *d. p.* Si tratta la controversia d'un feudo conceduto dal padrone al marito della figliuola del morto feudatario cogli agnati di costui, *t.* 15 *p.* 146. Si decide che debbonsi le controversie de' feudi terminare avanti a' Pari, *t.* 16 *p.* 147. Della successione di coloro che sono stati investiti de' feudi per se e loro eredi maschi e femmine, *t.* 17 *d. p.* Di due fratelli investiti del feudo da altro, qual ne fu la decisione, *t.* 18 *p.* 149. Se debbano ammettersi a deporre coloro che non sono più Pari, *t.* 19 *d. p.* Si ragiona della controversia tra'l vassallo e'l Vescovo, *t.* 20 *p.* 150. Si decide che debba perdere il feudo quel vassallo che lascia l'esercizio della guerra, *t.* 41 *p.* 151. Si ragiona intorno alla contumacia de' vassalli per cui perdono i feudi, *t.* 22 *d. p.* Si desenisce la parola *Beneficium*, e per quali cagioni si perde (*lib.* 3) *t.* 23 *p.* 153. Si annoverano le cagioni per le quali si perde dal vassallo il feudo, *t.* 24 *p.* 154. In quali casi debba il padron concedente esser obbligato di evizione al vassallo che perde il feudo da esso concedutoli (*lib.* 4) *t.* 25 *p.* 158. Delle controversie che nascono d'un feudo tra il padrone e gli agnati del morto vassallo possessor di quello, *t.* 26 *p.* 159. Si riferisce una Costituzione dell'Imp. Federico contro coloro che violassero la pubblica pace, *t.* 27 *p.* 165. Si ripetono varie cagioni per cui il vassallo perde il feudo, *t.* 28 *p.* 171. Se debbano succedere al feudo paterno i figliuoli nati da un matrimonio contratto *ad morganaticam*, *t.* 29. *p.* 174. La femmina succede al feudo materno in mancanza de' maschi, *t.* 30 *d. p.* Chi debba succedere al feudo, di cui venga il feudatario per colpa privato, *t.* 31 *p.* 175. Quanti testimonj vi vogliono per provarsi l'investitura, *t.* 32 *p.* 176. Si descrivono i modi per cui si acquistano i feudi, *t.* 33 *p.* 177. Si riferisce parte di una legge di Lotario, che per errore dicesi di Corrado, *t.* 34 *p.* 179. Dell'investitura de' feudi che si fa da cherici, *t.* 35 *p.* 182. Se il muto, o il sordo possa ritenere il feudo, *t.* 36 *d. p.* Se debba perdere il feudo colui che uccide il fratello del suo padrone, *t.* 37 *p.* 183. Il vassallo perde il feudo che aliena contro la costituzione di Lotario, *t.* 38 *d. p.* Si proibisce a' feudatarj di alienare i feudi antichi senza consenso degli agnati, *t.* 39 *p.* 184. Si rapporta una legge di Corrado (altri vogliono di Lotario) intorno al tempo nel quale gli eredi debban cercare l'investitura, *t.* 40 *p.* 185. Si ragiona d'una controversia che insorga tra maschi e femmine circa la qualità d'un feudo se allodiale o feudale, *t.* 41 *p.* 186. Si trat-

trascura di chiedere l'investitura dentro l'anno, *t.* 25 *d. t.* Per delitto del vassallo, il feudo torna al padrone, *t.* 26 *p.* 237. Del feudo ligio, *t.* 27 *d. p.* L'Imperatore perde il feudo se non dia altro per lui che giuri fedeltà, *t.* 28 *p.* 238. La Chiesa non giura fedeltà, *t.* 29 *d. p.* Non si costringe il vassallo di prestare per un feudo due giuramenti di fedeltà, *t.* 30 *d. p.* I figli solamente del secondo matrimonio succedono alla madre nel feudo, *t.* 31 *p.* 239. In quali casi la donna succede nel feudo, *t.* 32 *d. p.* De' feudi di abitazione, *t.* 33 *p.* 240. Li servi, manumessi dopo lasciata loro la successione, non succedono nel feudo, *t.* 34 *d. p.* Come i vassalli prestino il servizio a spese del padrone, *t.* 35 *p.* 241. Il vassallo può trasferire per stretto dritto il feudo ad altro, *t.* 36 *d. p.* Col Chiericato si perde il feudo, *t.* 37 *p.* 242. Come si procede ne' delitti di lesa Maestà (Estravaganti dell' Imp. Errico VII) *t.* 1 *d. p.* Quali si dicono ribelli, *t.* 2 *p.* 243.

Feudi non possono alienarsi senza Regio Assenso: *l.* 4 *t.* 1 *n.* 4 *p.* 2. Nemmeno le cose obbligate al servigio, o peso della R. Corte, *n.* 5 *p.* 3. Nella liquidazione delle annue entrade si attende il valore della moneta nel tempo dell'investitura del feudo: *l* 4 *t* 2 *n.* 95 *p.* 152. La sorella non dotata de' beni del fratello, vivente *jure Francorum*, non vien esclusa dalla successione del fratello ne' feudi: dotata di paragio dal padre o fratello vivente *jure Longobardorum*, vien esclusa: *l,* 6 *t.* 6 *n.* 1 *p.* 41. De' feudi obbligati alle doti s'intende il R. Assenso, *n* 2 *p.* 42. Seguita la stipulazione dotale, e l'obbligazione de' beni feudali, s'intende prestito il R. Assenso, ancorchè non pagate per intiere le doti, ma obbligato il dotante per contratto di mutuo, *n.* 3. La Camera Reale può concedere l'assenso nell'alienazione de' feudi, eccetto ne' casi passassero nelle Chiese, Monasteri, ed Università: nella dilazione di chi non ha successione: o d' indifficiente: o che si cambiasse la natura del feudo: o tenuto da un solo si trasferisse a più: o vi fosse sostituzione: o alienazione nella maggior parte: o posseduto a beneplacito si trasferisse ad altri: o si trattasse di alienazione di Principato, Ducato, Contea, Baronia, o altro feudo di gran valuta, ne' quali casi si richiede l'Assenso del Re, con clausola che in defetto degli Allodiali si obblighino i feudali: che non si muti la natura del feudo: si osservi fedeltà: si presti il servizio e l'adoa: e salvi sieno sempre i diritti del Re, *n.* 4 *p.* 43. Il tempo della ricompra de' feudi per lo Fisco non corre, nè s'impedisce colla prescrizione, *n.* 5 *p.* 44. Il zio succede al figlio del fratello nel feudo *n.* 6. *p.* 45. Si rivocano graziosamente cap. 3 e 5 della pram. 4, purchè la donazione de' Stati si faccia dal Padre o dalla madre a' figli in caso di matrimonio; e si spediscano gli assensi senza la clausola che in defetto degli allodiali si obblighino i feudali, *n.* 7. I beni feudali s'intendano con tacito assenso obbligati agli antefati, e loro usufrutti, come per le doti, *n.* 8 *p.* 46. Non avvalendosi dell'assenso, il contratto sia nullo, *n.* 10 *p.* 47. La successione ne' feudi si estende a' fratelli patrueli per linea mascolina dal primo stipite, e non per feminina, *n.* 11. Dove si comprende il zio nella successione feudale, s'intende ivi compresa la zia: i patrueli discendenti per linea mascolina dal primo stipite sono ancor compresi, *n.* 12 *p.* 48. Si confermano gli assensi concessi pel Vicerè di Toledo, *n.* 13 *p.* 49. Nelle donazioni de' feudi fatte a' figli in contemplazione di matrimonio, succedano gli altri fratelli, morto il donatario senza figli, *n.* 14. I feudi donati si riputano come antichi: ma si paghi il relevio, morendo il padre donante, vivente il figlio donatario: e se per colpa del donatore si perdesse il feudo, l'assenso si abbia come non concesso, *n.* 15 *p.* 50. Gli assensi nelle alienazioni de' feudi che si faranno da' Baroni stranieri che possedono nel Regno, si debbano impetrare dal Re, *n* 16 *p.* 51. Si dava facoltà a' Vicerè di concedere gli assensi nelle alienazioni de' feudi non decorati di titolo, obbligazioni,

R 2 per-

dalla R. Corte, o da' particolari, ma acquistati anche per rimunerazione, donazione, o in altra maniera; e che l' effetto della grazia non s'intenda per la successione della prima volta, ma qualunque volta il caso accaderà, *n.* 39 *p.* 66. Accagion dell' incendio delle scritture della R. Camera nel 1701, i possessori de' feudi, per mancanza di documenti, non fieno dal Fisco inquietati, *n.* 40. *p.* 68. La successione ne' feudi si domanda apertamente concedersi nel quinto grado inclusivo, e si sospende la risposta, *n.* 41. I frutti feudali non sono frutti Fiscali, e come tale non godono prelazione: sia perciò lecito ad ogni cittadino vendere o comprare i suoi generi senza impedimento di preferenza nè da' Baroni, nè da qualunque altro di qualsisia condizione, *n.* 42. Le doti delle donne restan caute sopra i beni feudali o burgensatici del marito, per qualunque delitto quegli commettesse, *n.* 43 *p.* 69: La grazia dell' assenso de' contratti dotali con l' obbligo de' feudi, s' intende impetrato anche a favor delle donne regnicole, *n.* 44. Gli assensi impetrati sopra le alienazioni de' feudi devono spedirsi *in forma Regiæ Cancellariæ* nel termine di mesi quattro dal giorno della data, altrimenti son nulli, *n.* 45 *p.* 70. Il termine di un anno per la spedizione degli assensi si proroga ad anni due, *n.* 46. Si vietano i contratti di compra di feudi sotto nome altrui con istrumento di ricognizione, o sia con danaro d'altri, a' quali s' ipotecano, come pregiudiziali al Fisco, poichè in caso di devoluzione si trovano carichi di un debito che consuma il suo valore, *n.* 47. Gli assensi spediti in tempo del Duca d' Angiò sopra feudi si annullano, accordandosi un tempo determinato d'impetrarli di nuovo senza pregiudizio dell' anteriorità nell' ipoteca, *n.* 48 *p.* 71. Nelle rifiute de' feudi per atti tra vivi a beneficio de' successori o semplici o pazionate, o col regio assenso, non debba negli assensi apporsi la clausola *verum liceat &c.*, o ne' decreti d' intestazione o di registrazione, *n.* 49. Si proroga il termine d'impetrar gli assensi di sopra menzionati, *n.* 50 *p.* 72. Quando si devolve il feudo alla R. Corte, le suffeudazioni non si risolvono, nè si fa nuova tassa, la quale ha luogo quando il suffeudo si devolve e ad altro si concede: devono però i Suffeudatarj pagar l' adoa, e 'l relevio alla R. Corte, dalla quale devon ricevere l' investitura, poichè ella per la devoluzione acquista tutte le ragioni che appartenevano alli Baroni; e gli assensi nelle alienazioni de suffeudi debbon richiedersi dalla R. Corte, *n.* 51. Li frutti del feudo devoluto si dividono per rata di tempo tra gli eredi del Barone e 'l Fisco, *n.* 52 *p.* 73. La rinuncia fatta alla successione de' feudi non osta alla figlia rinunciante in mancanza de' maschi, o loro incapacità, *n.* 53. La dote e l' antefato, e lor interesse, si deduce da' beni confiscati, ancorchè feudali, *n.* 54. Il paragio si deve alla sorella sopra il feudo confiscato al fratello per ribellione, *n.* 56. Nella esazione de' diritti per la intestazione de' feudi si osservi la Pandetta, *n.* 58 *p.* 74. Per la spedizione del regale assenso sopra le vendite, alienazioni, e qualsivogliano distrazioni de' feudi, si dee ricorrere al Re, *n.* 59. Nelle donazioni de' feudi che fanno li padri ai figli si apponga la clausula, *salvis juribus Regiæ Curiæ exigendi relevium per mortem donantis*, *n.* 63. *p.* 76. Quello che è del Re in tutto e per tutto, senza mistura di privato, non si può chiamare feudo, *n.* 64. Li feudi li quali si possedono da' Luoghi Pii, e per lo passato dicevansi *Feudi Franchi*, debbano soggiacere al peso dell' adoa e de' quindennii. Decreto della Sommaria per li feudi della Certosa di S. Stefano del Bosco, *n.* 65. I figli che succedono ne' feudi non possono ricevere da' sudditi il giuramento di fedeltà senza il permesso del Re: *l.* 6 *t.* 7 *n.* 1 *p.* 80. La morte del suffeudatario deve denunciarsi al Principe dal feudatario, formarsene da questo inventario e rimettersi alla Corte, per concedersi ad altro, il quale pagherà il rilevio al feudatario, *n.* 2 *p.* 81. Al padre morto succedono i figli maschi, o nipoti di figlio, escluse le femmine figlie, o sorelle, col peso di mari-

nuto al fucceffore nel danno e nel lucro: *l.* 4 *t.* 8 *n.* 178 *p.* 344. Il licitatore non dando fidejuffione, la gabella fi da al primo licitatore, e 'l fecondo pagherà il più licitato; e fe i fidejuffori non fono folvibili, è tenuto il Magiftrato, che li ricevette, *n.* 179. Dataſi fidejuſſione per lo fecondo licitatore, il primo e i fuoi fidejuffori fon tolto liberati, *n.* 180. La feconda conduzione è un contratto per fe non rifolvente il primo, e però li fidejuffori fino alla quantità, per la quale cautelarono, non fono liberati, *n.* 181.

Fiere, fervono in effe da Confultori nelle caufe criminali i Giudici ordinarj, quando non vi fia privilegio, o l'immemorabile: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 11 § 85 *p.*317. Al Maftrogiurato del Luogo appartiene cuftodir le Fiere: *l.* 8 *t.* 14 *n.* 1 *p.*207. La voce de' grani, e Fiera faceafi in S. Giovanni Rotundo agli 11 Giugno fi faccia a 29 dell' ifteffo mefe, *n.* 2. I Maftrogiurati delle Fiere devono nelle caufe criminali procedere col voto del Giudice ordinario del luogo, *n.* 3 Si conceda in Napoli il Mercato nel mercoledì, *n.* 4 *p.* 208. Le Fiere nel Regno fi facciano ne' tempi ftabiliti ne' Privilegi, e non in altri, *n.* 5. Regolamento per le Fiere di Lanciano, Lucera ed Averfa, *n.* 6. In occafione del feliciffimo Sponfalizio fra il Re Carlo, e la Regina Maria Amalia fi ftabilifce una Fiera avant' il largo del Caftello, franca di qualunque pefo, *n.* 7 *p.* 209. In tempo di detta Fiera niuno entri in carrozza, o galeffe, *n.* 8 *p.* 210. Si dà libera facoltà d'introdurre le merci in detta Fiera, fenza incuffione di timore, *n.* 9. Le provifioni per le proroghe delle Fiere fi fpedifcono dal Tribunale del Commercio: l'efame di doverfi o no accordare le Fiere e Mercati, è di particolare ifpezione della Sommaria, *n.* 10 *p.* 211. Il Maftro di Fiera procede per le caufe appartenenti alla Fiera, e per quelle alla Corte locale, civili, e criminali; però quelle di Fiera col folito metodo, e le altre *juris ordine fervato*, come le tratta la Corte locale, e terminato il tempo, reftituifca alla fteffa tutt' i proceffi, *n.* 11. Si dichiara che l'efibizione de' proceffi della Corte locale s' intenda quando le parti fanno iftanza che proceda in tempo di Fiera, *n.* 12 *p.* 212. Gli emolumenti delle Fiere appartengono al Maftro di Fiera, anche in tempo di proroga, *n.* 13.

Fiere franche, le merci che ivi fi vendano dopo quelle, pagano il diritto del fondaco: *l.* 4 *t.* 8 *n.* 12 *p.* 316. Le fiere fono franche in quanto alle merci che ivi fi vendono, ma non pel mercante che voglia recedere, e non vendere, *n.* 13. Nelle fiere franche dove è fondaco fi vada dentro il tempo delle fiere per effere immune, *n.* 14. E andandofi prima per confervarle al tempo delle fiere franche e venderle, nulla pagherà, *n.* 15. Se le fiere franche fono in luogo dove non è fondaco, il diritto del fondaco fi paga dove fi e traono le merci, *n.* 16. Partendo quefte da luogo di fondaco per andare alle fiere franche dove non è fondaco, fi paga il diritto del fondaco donde parte: ma fe efcano da luogo dove non è fondaco, e non paffano per luogo di fondaco, nulla fi paga, *n.* 17 *p.* 317. Eftraendofi merci dal Regno per le fiere di Salerno, fe approderanno alla dogana vecchia, non pagano, *n.* 31 *p.* 320. Le merci che *recto tramite* fi portano da fuori Regno in fiera di Salerno, non pagano diritto di fondaco per quelle che vendono: per le merci nate nel Regno, e fi portano in detta fiera paffando per la giurifdizione della dogana di Napoli non fi efige il diritto del fondaco; ma fe eftraendofi fi portano nella dogana di Napoli, fi paga, *n.* 32. Le merci mandate per detta fiera, e ripofte nel luogo delle fiere prima del tempo, non pagano dogana, come fe veniffero immeffe in tempo di fiera, *n.*33.

Figlia di famiglia che paffa a marito rimane fciolta dalla patria poteftà: *l.* 11 *t.* 3 *conf.* 1 *p.* 225.

Figlio di famiglia non fi punifce di falfo fe nel contratto fi afferifce vivere feparato dal padre: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 63 § 8 *p.* 53.

Figli de' Chierici inceftuofi fuccedono a' geni-

del fondaco, eccetto degli animali, legnami, vittuaglie, oro, argento e gioje, *n.* 18 *p.* 317. Anche della feta, perchè ha un diritto separato, *n.* 19. Delle opere le quali si fanno dalle merci e panni infondacati, non si paga fondaco, perchè una volta pagato, *n.* 20. Nè li Secreti ed altri Officiali possono tercettarle con pretesto che il ferro non sia stato preso dal loro fondaco, e il sale con cui le merci furon salate, non fu preso nella loro giuridizione, *n.* 21 *p.* 318. Il diritto del fondaco si paga una sol volta a quel Gabelloto che si trova in tempo della vendita delle merci, *n.* 22. Volendosi estrarre le merci immesse nel fondaco, benchè non le vendano, per portarle dove non v'è fondaco, pagano il diritto; ma se in altro fondaco, dieno cauzione, *n* 23 *p.* 319. Le Università di Reggio &c per privilegio non pagano il diritto per lo sale, ferro, acciajo e pece, che immettono per lor uso, ma devono infondacarli nel regio fondaco di quei respettivi luoghi, *n.* 25. Li Veneziani non sono immuni del diritto del fondaco per gli olj: i loro vascelli sono franchi per l'uso della mensa e rinfresco: e godono privilegio che i loro debitori non possono servirsi d'indolto, moratoria, e salvaguardia, *n.* 26. Gli Amalfitani godono li stessi privilegj che i Negozianti nel maggior fondaco, qualora dimorino in Napoli, *n.* 27. I Liparoti sono immuni dal dritto del fondaco per le merci che comprano ed estragono fuori Regno: ma se per dentro Regno, pagano; siccome se l'estragono dalle fiere franche, e l'immettono in dogana, *n.* 28. I Messinesi son franchi del diritto del fondaco per le merci che comprano ed estragono, *n.* 29 *p.* 220. Li Zaffaranari comprando ne'luoghi soggetti a' fondaci, dian cauzione di portarle ne' fondaci: ma se ne'luoghi non soggetti, non sian tenuti, *n.* 30. Il vascello carico di merci che in tempesta venga al porto non iscarichi, e sedata, parte, non paga diritto di fondaco, *n.* 34. Similmente, se venisse a prendere rinfresco, *n.* 35 *p.* 321. Ma se incominciasse a vendere, o scaricare, ovvero passasse le merci da una nave all'altra, pagherà il diritto del fondaco, *n.* 36. Se alcuni scaricano le merci, altri no, quelli pagheranno, quelli no, ancorchè le merci fossero comuni, *n.* 37. Venendosi con volontà di vendere, e non vende nel mare, nè scarica in terra, non paga il fondaco; pagherà il diritto dell' Ancoraggio se viene per rinfrescare, *n.* 38. Se nel vendere le merci si pagasse il diritto di dogana, e quello dell'ancoraggio, allora questa non si paga: ma in ciò si osservi come è la costumanza, *n.* 39. Il fondaco di Flagello è stato solito pagarsi nell'Isola del Ponte scellerato, e di qualunque salma di grano, un'augustale per lo passaggio, *n.* 40 *p.* 322. Quindi fu dichiarato di esigersi gr. 15 per oncia di tutti li panni e merci, *n.* 41. Il simile per quelle, che si trasportano per l'Isola del Ponte Scellerato, *n.* 42. La nave carica di merci, spinta da'venti al Porto, parte dopo cessati, non paga diritto di fondaco; se resti volontariamente, pagherà l'ancoraggio, *n.* 43. Ma se si trabalzi la merce in altra nave, paga il *jus trabaltii*: se per comprare comestibili, nulla paga, *n* 44 *p.* 323.

Fondazione di Chiese, e Luoghi pii, V. Assenso Regio.

Fondo di Separazione de'lucri Militari: si separa da'gaggi, lucri ed emolumenti de'Castelli e Piazze di questo Regno, di quel di Sicilia, e Presidj di Toscana, un Fondo destinato per pensioni: *l.* 7 *t.* 11 *n.* 1 *p.* 353. All'istesso Fondo s' incorporano anche i gaggi, lucri, ed emolumenti del Castello nuovo, *n.* 2 *p.* 354. Si dichiara la divisione degli affari ed incumbenze spettanti ai due Assessori di Economia e di Giustizia della Sopraintendenza del detto Fondo de' Corpi lucrosi, *n.* 3 *p.* 355. Il Fiscale della Sommaria difenda ciò che appartiene agl'interessi del Fondo di Separazione, *n.* 1 *p.* 356. Il Segretario del Fondo si abbia come Procurator Fiscale, quando manchi il Fiscale, *n.*2. Nelle cause del R. Fondo che si trattino ne'Tribunali, o nelle Giunte, intervenga sempre a far le parti di Giudici, e Fiscali l'Assessor di Giustizia, e quello di Economia

Miniere son soggetti alla Sopraintendenza di Azienda, *n.* 26. Li servitori della Real Casa non godono il foro della Delegazione, *n.* 27. Gli esenti del foro amministrando ufizj di Università son soggetti alla giuridizione ordinaria, *n.* 28. Li Portieri dell' Arrendamento de' fali di Puglia godono il foro, *n.* 29. Rivocate le commesse de' privilegj de' Baroni, le loro cause si trattino ne' Magistrati ordinarj, *n.* 31 *p.* 49. Gli Agenti de' Baroni non godono il foro della Dogana di Foggia, *n.* 32. Li servitori de' figli, o altri parenti, che non vivono separati dal capo della casa, godono il foro dell' istesso capo, *n.* 33. Li Salnitrari e Polverieri godono l' esenzione del foro, *n.* 34. Ove il Re metta mano, non entra privilegio di foro, nè disputa di giuridizione, *n.* 37. Gli Ufiziali, e Patentati dell' Arrendamento della farina sono sottoposti al loro Delegato, *n.* 38 *p.* 50. Nelle cause di Annona, li sudditi doganali non godono il loro foro, *n.* 39. Li patentati de' Superiori Militari non godono esenzione di foro, *n.* 40. Li Maestri di Posta non sono esenti dalla giuridizione ordinaria, *n.* 41. Il Segretario dell' Udienza dell' Esercito non gode il foro Militare, *n.* 43. Colui che sta al soldo, e in casa del Ministro estero gode l' esenzione, *n.* 44. Gl' intaccatori della Manna per debiti particolari possono astringersi con la sola azione reale, *n.* 45. Le persone addette a' Teatri godono l' esenzione per le cause di Teatri, *n.* 46 *p.* 51. In materia di grassa procedono gli Amministratori delle Università, e in caso di gravame li Governatori locali, *n.* 47. Nelle cause fra Napoletani e Siciliani si procede in quel Regno, ove li beni sono siti, *n.* 48. Il simile per le persone di altro Regno, *n.* 49. La Vicaria è il foro competente de' Governatori e Ufiziali sì regj che baronali, e in certi casi l' è l' Udienza: *l.* 12 *t.* 8 *n.* 10 *p.* 43.

Foro Camerale non ha luogo dove non vi è interesse del Ministro Camerale, *l.* 12 *t.* 8 *n.* 23 *p.* 48.

Foro. Niun reo si tiri dal suo foro, se non per qualche privilegio: *l.* 3 *t.* 8 *n.* 3 § 3 *p.* 64. Niun privilegiato possa tirare nella G. G. altro privilegiato, qualora non fosse Curiale: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 228 *p.* 237. Tutti coloro che sono addetti alla G. C. godono il privilegio del foro, *r.* 232 *p.* 238. In prima istanza ognuno dee esser convenuto nel proprio foro, *n.* 67 *cap.* 13 *p.* 246. Gli Officiali che attualmente servono non possono esser tratti fuor de' loro Tribunali, ne' quali servono, ma non possono altri trarre da' proprj Giudici, *n.* 75 *cap.* 11 *p.* 253. Le persone addette a qualsisia Tribunale son soggetti alla giuridizione ordinaria nelle loro cause, eccetto quelle, che nascessero da mancanza in officio; nè si concede esenzion di foro negli affitti o vendite de' corpi della R. Corte: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 7 *p.* 17. Non Chierico o laico possa tirare altri avanti al Giudice non proprio: *l.* 12 *t.* 1 *n.* 1 *p.* 1. I delinquenti fuggitivi dal luogo, non si ricevano in altro luogo, ma presi, si rimettano al Giudice competente, *n.* 2 *p.* 2. Niuno venga chiamato in giudizio fuor del suo foro ordinario, *n.* 3. Concordato tra le due Sicilie di restituirsi i delinquenti, *n.* 4 5 *p.* 3 *e* 7. I delinquenti si catturino, e si rimettino al proprio Giudice, purchè non fossero pubblici ladroni, li quali posson punirsi dal catturante, *n.* 6. Contra i ladroni di strade, prevenendosi nella cattura dalle R. Udienze, non si rimettono a' Baroni, *n.* 8. *p.* 4.

Foro volendolo declinare la vedova o il pupillo per debito criminale, può comparire per procuratore: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 230 *p.* 238. Ma se questi convengono altri di simil condizione, devon seguire il foro del reo, *r.* 231. Il pupillo non gode il foro per ragion di ufsizio, o contratto paterno, *r.* 234.

Foro de' Napoletani, che per privilegio non possano esser tratti per qualunque causa civile e criminale in alieno foro; e si confermano alla Città tutte le immunità e statuti: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 301 *p.* 243. Li Napoletani possono trarre i Regnicoli ne' Tribunali di Napoli, *n.* 67 *cap.* 13 *p.* 246. Privilegio del foro per li Napoletani, *n.* 68 *p.* 246. I Napoletani non posson esser tratti a li

vi il solito : le multe s' impieghino in
utile de' Luoghi pii , e fabbrica della
Chiesa , *n.* 5 . Non si comandino a' lai-
ci con censure in cose temporali , e do-
vendosi procedere contro di essi , si for-
mi giudiziario processo , *n.* 7 . Il Giudi-
ce laico nel concedere il braccio per la
carcerazione degli Ecclesiastici , s' infor-
mi stragiudizialmente , che non vi sieno
violenze , *n.* 8 . Le Carceri Vescovili
sieno secondo le leggi del Regno , *n.* 9.
Li Vescovi , e loro Vicarj non han drit-
to sull' affissione di qualunque carta ,
spettando questo al Re e suoi Magistra-
ti , *n.* 10 . Li luoghi pubblici da affi-
gersi editti non sono le porte delle Chie-
se , ma le piazze , e le strade , *n.* 11 .
Procedendo irregolarmente le Curie ec-
clesiastiche contro de' di lei sudditi , sia
tenuta a rifare i danni , *n.* 12 . Ricu-
sando li testimonj laici di esaminarsi nel-
le Curie Vescovili , il Giudice laico li
astringa , *n.* 13 . A' testimonj laici non
si commini pena di scomunica , e nelle
citazioni de' principali , si specifichi la
causa del delitto , *n.* 14 . Nelle proces-
sure si dia luogo all' eccezioni , o rime-
dj legali , a norma della Polizia del Re-
gno , *n.* 15 *p* 254 . Non si tengano lai-
ci carcerati nelle carceri Vescovili per
mancanza di carceri laicali , *n.* 16 . La
giurisdizione contenziosa de' Vescovi di-
pende dalla delegazione del Re , *n.* 17.
Al Chierico che ha dimesso l' abito ec-
clesiastico , e commette un delitto , non
giova il riassumerlo , per esimersi dalla
giurisdizione laicale , *op.* 2 *n.* 1 *p.* 254.
Il Cappellano Maggiore non può spe-
dire patenti di R. Cappellano ad Eccle-
siastici soggetti a' loro Ordinarj , senza
intelligenza del Re , *n.* 2 . Il Chierico,
che ha dimesso l' abito clericale , non
gode più il foro ecclesiastico , *n.* 3 . Il
reo assente , pretendendo esser chierico ,
e godere il privilegio del foro , dee co-
stituirsi nelle carceri laicali , ed ivi far
la pruova , *n.* 4 . Agli ordinati *in sacris*
basta l' esibizione della bolla per far la
pruova , e godere il privilegio del foro,
n. 5 . Colui che non ha la declaratoria
dell' Ordinario anno per anno , non go-
de il privilegio del foro , *n* 6 . Nell'
eccezione del Chericato debbano cumu-
lativamente provarsi il Rito della G. C.,
e li requisiti del Concordato , e li ri-
chiami si produchino nella Real Came-
ra , *n.* 7 . Nè vi sia differenza per tal
pruova tra Cherici beneficiati , e sem-
plici , *n.* 8 *p.* 255 . La declaratoria del
Vescovo , e li requisiti per godere il fo-
ro , si esaminino nel foro laicale , *n.* 9.
Le cause di tali eccezioni del clericato si
trattino ne' soli Tribunali Collegiati ,
n 10 . Per godere il foro non basta la
sola ascrizione al servigio della Chiesa ,
ma si richiedono gli altri requisiti Con-
ciliari , *n.* 11 . Le pruove su l' eccezio-
ne del Clericato , ne' delitti gravi , si
faccian dentro le carceri , *n.* 12 . E se
si trovi nelle carceri Vescovili il reo
che voglia far la pruova , dee traspor-
tarsi nel carcere laicale , per essere in-
teso , *n.* 13 . Nel delitto di bestemmia
si proceda solamente dal Giudice laico ,
non già dall' Ecclesiastico , *op.* 3 *n.* 1
p. 255 . Ne' delitti d' impurità contro
di Ecclesiastici si taccino li nomi delle
donne , *n.* 2 . Le Curie Ecclesiastiche
non posson procedere contro quei che
han dimesso l' abito Clericale , *n.* 3 .
Per le cause di Fede , e abuso de' Sa-
gramenti commesso da Ecclesiastici , si
proceda con la via ordinaria , *n.* 4 .
Non si neghino Sacramenti sotto pre-
testo di pratiche scandalose , senza pro-
cesso , *n.* 5 *p.* 256 . Ne' delitti di lasci-
via non si proceda a processo senza
istanza di parte ; e per delitti d' eresia ,
formato il processo informativo , si ri-
metta al Re , *n.* 6 . Non si faccia uso
delle censure *ex causis notis* , senza
formale processura , *n.* 7 . Nelle cause
di adulterio non procedano le Curie
Ecclesiastiche *ex officio* , e nel caso di
pubblicità si riferisca al Re , *n.* 8 . L'
informativo fiscale si paghi dal quere-
lante , salve le ragioni di ripeterlo dal
reo , *n.* 9 . Per imputazione di delitto
non si perde la partecipazione della
Chiesa , *n.* 10 . Le pene degli Ecclesia-
stici non sieno nè spirituale , nè pecu-
niarie , nè sospensioni *ipso facto* , e do-
vendosi sospendere si faccia con cogni-
zione di causa , con darsi luogo a' gra-
vami , *n.* 11 . Ne' delitti di stupro si
proceda con istanza dell' offesa , *n.* 12 .
Ne' Tribunali così Ecclesiastici , che
laicali , nel decreto di *liberetur in forma*,
non

Udienza, faccia questi le sue parti, *n.* 30. Niun Tribunale possa spedire carcerazione contro de' Militari, *n.* 31. Il Tribunale Militare possa citare paesani per esaminarli, essendo questi rubricati co' Militari, *n.* 32 *p.* 265. Si prescrivono i limiti, e le prerogative del foro, e della giuridizione Militare: *l.* 11 *t.* 5 *n.* 15 *p.* 46. Ne' delitti de' Militari, ne' quali il Preside procede come Governatore dell' Armi col voto del suo Consultore, intervenga ancora il Fiscale dell' Udienza: *l.* 12 *t.* 4 *n.* 29 *p.* 30. Li Parentati di Castelli godono il privilegio del foro militare in que' delitti, che commettono nella giuridizione del Castellano: *l.* 12 *t.* 8 *n.* 1 *p.* 41. Gli uomini d'armi, che si trovino assentati ne' libri della Scrivania di Razione, godono in foro militare, *n.* 2 *p.* 42. Li Militari commetteodo controbandi, non godono il foro militare, *n.* 5 *p.* 43. Il reo di un delitto ascrivendosi alla milizia, non gode il foro militare, *n.* 7. Tra correi essendovi un militare, questo foro procede contro tutti, *n.* 8. Quel che non sono al soldo del padrone, non godono il privilegio del foro, *n.* 20. *p.* 47. (V. anche Tribunale di Guerra e Casa Reale).

Foro de' Privilegiati che voglia declinarsi nelle cause criminali, non si attendano le orratorie, o inibitorie, se li rei non siansi presentati avanti al Magistrato inquirente, come dal seguente Real Rescritto.

Aggiunta Propostasi al Re la Consulta della Real Camera, la quale, intesi i Fiscali dell' Ammiragliato, e della Vicaria, rilevò che D. Felice Barrella reo di omicidio con arma di fuoco in persona di Antonio di Martino, non poteva godere del preteso foro dell' Ammiragliato, e che l' Udienza di Salerno continuasse a procedere, mi ha comandato che, avendo presenti le sovrane determinazioni dell' Augusto suo Genitore, e sue, di non attendersi le Declinatorie degli altri fori parziali, e di Privilegio nelle cause criminali, se li rei non siansi presentati avanti al Magistrato inquirente, riprenda la Udienza per aver ammessa l' inibitoria del Giudice dell' Ammiragliato senza il reo, che volendo declinare il foro si fosse prima presentato nella stessa, la quale proceda in tal causa con tutto il rigore delle Leggi; e vuole, che per via di regola resti conformato, che le R. Udienze, la Vicaria, ed il Tribunale di Campagna quando procedano nelle cause criminali colla facoltà ordinaria, o delegata, non attendano ortatorie, o inibitorie di altro qualsivoglia Magistrato di Privilegio, se prima il reo non siasi presentato, secondo il disposto delle Leggi Padrie avanti lo stesso Tribunale che sta inquirendo, ma debba subito farne relazione a S. M. per lo canale di questa Regal Segreteria di Giustizia; e così si adempia. *Napoli 31 Dicembre 1796. Saverio Simonetti. Al Sig. Commessario di Campagna, e alle R. Udienze, alla G. C., e alla Real Camera.*

Forzati, finito il tempo, non si esiga da loro diritto alcuno: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 25 § 12 *p.* 399.

Francesi V. Espulsione de' Francesi.

Frati Regolari. V. Monaci.

Frutta non si esegua, mentre vi sia appellazione, *l.* 12 *t.* 27 *n.* 15 *p.* 124.

Funari possono lavorare micci senza m illura: *l.* 8 *t.* 3 *n.* 14 *p.* 82.

Funerali ed Esequie. Morendo un Consigliere, gli altri Consiglieri intervengano nell' esequie: *l.* 1 *t.* 14 *ap.* 5 *n.* 1 *p.* 132. Nell' esequie de' Ministri fratelli di Congregazione, li Ministri, che l' accompagnano, non impediscano al Superiore e Assistenti vestiti di sacco, di andare dopo la bara, *n.* 2. Non si ritardi l' accompagnamento de' cadaveri per contesa de' diritti funerali, la cui cognizione appartiene al Magistrato laicale, *n.* 3. E' libera la facoltà a' moribondi, o agli eredi d' invitare all' esequie quanti e quali piacciano Preti e Regolari, senza che alcuno pretenda verun dritto: l' elezione della sepoltura è ancor libera, e per li figli l' elezione è del padre: non s' impedisca a' Religiosi l' uso del canto sull' associazione: ed elegendosi la sepoltura de' Regolari senza il loro intervento, si avvisa anticipata.

del termine, § 19, e 20 *d. p.* Li furti si puniscono secondo la quantità rubata, e numero: *l.* 12 *t.* 61 *n.* 1 *p* 217. Le ruberie, e invasioni son contrarie al dritto di natura, ed offendono l'alto dominio, *n.* 2 *p.* 218. Il giudice trovato che abbia il malfattore di qualche delitto, lo condanni, *n.* 3. I ladri notturni che rubano nella strada di Napoli son puniti colla morte, non avendosi m ra al valore del furto, *n.* 4. Confessando in tortura tre ladri i loro compl ci de'furti commessi in Napoli, ancorchè di atti diversi, son convinti, *n.* 6 *p* 219. I pelat ri delle code de'cavalli son puniti colla galea, o frusta, *n.* 7. I detentori di chiavi false, che sieno stati inquisiti di furto, e quei che le lavorano, sono puniti colla galea, *n.* 8. I stranieri del Regno inquisiti di furto, sfrattino, *n.* 9. Niuno ricatti coloro che vanno ne' bagni, o a vederli, di Pozzuolo, e Baja, sotto pena di galea, *n.* 10 *p.* 220. Alli dirubati appartengono due azioni, una civile per la restituzione della roba rubata, o del prezzo, l'altra criminale per la pena, *n.* 11. Contro i ladri si osservi il disposto nella pram. 11 § 6 *de emptione, & venditione*, *n.* 12 *p.* 221. I borsajoli, o saccolarj si puniscono con due tratti di corda essendo recidivi, *n.* 13. I ladri, e vagabondi condannati, o indiziati, vadino a popolar le Isole di Lampadusa, e Tremiti, *n.* 14 *p.* 322. Si riporta la pram. 11. *de emptione, & venditione*, cioè colui che compera roba da altri dee farsi dire il nome, cognome, patria, e luogo dove abita, e tenerla esposta al pubblico per dieci giorni, *n* 15 *p.* 225. La pram. *de Exulibus* è generale per tutto il Regno: *l.* 12 *t.* 62 *n.* 1 *p.* 227. Si prescr ve il modo, col quale si puniscono li rei di furti di strada pubblica, minori di età, *n.* 2 *p* 228. Si abolisce tutto ciò che li Dottori hanno scritto su la pram. del Marchese del Carpio sotto il tit. *de Exulibus n.* 3. Quando si proceda *omni appellatione remota* contro gli scorritori di campagna, non si ubbidisca alle provisioni della Regal Camera, *n.* 4. Quando si esegua la pena della galea contro li scorritori di campagna, senz' altra rivisione, *n.* 5 *p.* 229. Ne' delitti compresi nella pram. 30 *de Exulibus*, le deposizioni de'principali dirubati fanno piena pruova, ancorchè non rinunziassero all' interesse in benefizio del Fisco: si osservi il solito per la citazione de' rei, riputarli contumaci, ed esiger la pena, durante le ferie estive, *n.* 6. Ne' furti di strada pubblica non concorrendo le deposizioni almeno di due principali dirubati, non si può il reo sottoporre alla pena ordinara, *n* 7. Concorrendo contro i ladri le deposizioni di tre dirubati per tre differenti furti commessi in pubblica strada, e in diversi tempi, queste hanno maggior vigore che le deposizioni di due soli contro una sola persona; e perciò debbonsi li rei sottoporre alla pena ordinaria, *n.* 8. Per li furti di strada pubblica le vie vicinali si considerano come pubbliche, *n.* 9 *p.* 230. Quei che soggiacciono al ricatto per la propria salvezza e libertà, non si riputino per rei, nè vengan molestati, *n.* 10. Li Casini abitati in campagna sono compresi nella pram. 30 *de Exulibus*, per li furti, *n.* 11 *p* 231.

Furti sagrileghi, la Vicaria proceda in queste cause come speciale delegata, e colla dispensa al privilegio del Barone, e vassallo: *l.* 12 *t.* 6 *n.* 5 *p.* 34. Nelli furti sagrileghi la Vicaria procede sempre con delegazione, *n.* 10 *p.* 35.

Furti che commettonsi da' minori, si puniscono: *l.* 12 *t.* 56 *n.* 3 *p.* 200. I minori che rubano dentro Napoli son puniti colla frusta per la prima volta, colla troncazione delle due orecchie per la seconda, e fino alla morte per la terza: *l.* 12 *t.* 61 *n.* 5 *p.* 218. (V. anche Furti *n.* 2 *p.* 228).

G

Gabella: non possa introdursi in Napoli pane, farina, orzo, e simile, se non ingabellati: *l.* 4 *t.* 15 *n* 28 *e* 29 *p* 391. Si vieta comprare e vendere a schiavi robe soggette alla gabella, *n.* 31 *p.* 392 *e n.* 42 *p.* 395. Non s'introduca roba soggetta a gabella, e chianche di particolari, *n.* 35 *p.* 393. Li Mo-

Giu-

Aggiunto Giudice regio il quale in assenza del Governatore eserciti ambidue gli officj, un solo de' due salarj possa percepire a sua elezione *Nap.* 20 *Ott.* 1735. *Bernardo Tanucci. All' Udienza di Teramo.*

Giudice e suo officio: egli è annale, e niun Giudice sia perpetuo: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 1 *p.* 303. Non si confermano negli officj gli Officiali e Ministri, ancorchè a suppliche di Provincia, o Città, oltra nel tempo stabilito, cioè per li Presidi tre anni, Uditori due, Governatori, ed Assessori uno (oggi per clemenza reale il tempo è maggiore): per quanto tempo si è esercitato un officio, per altrettanto dee vacare (oggi è perpetuo per gli officj regj): il Reggente e Giudici della Vicaria, Presidi, e Uditori delle Provincie, Governatori, ed Assessori delle Città e Terre, e tutti gli altri Officiali di Giustizia devon in fine dell'officio dar sindacato, e nell'entrare nel possesso devono dar cauzione *de parendo Syndicatui*, *n.* 2. Niuno de' Ministri ed Officiali Regj possa esser Avvocato, Consigliere, Udirore, o Giudice di altro, ancorchè fosse Re o Regina, nè si possa dispensare, *n.* 3 § 10 *p.* 305. Li ministri Regj non possono esser Balio, Tutore de' Baroni, nè Giudici di altri, *n.* 4. I Presidenti de' Tribunali non decidano cause in casa, ma ne' Tribunali, *n.* 7. Niun capo di Tribunale possa commettere a se causa, ma ad altri del medesimo: si spiegono i gradi, ne' quali il Giudice non possa votare nelle cause, nelle quali sia Avvocato il suo parente, cioè figlio o fratello germano, o per un lato congiunto, consobrino, cognato, o nepote, o zio, ancorchè non sia egli Commessario della causa: i Ministri non possono esser Arbitri, senza licenza del Re: non domandare a' Baroni officj per loro parenti, amici, o altri: nè possa spedirsi Commessario che sia in terzo grado congiunto ad alcuno de' Ministri di quel Tribunale, *n.* 8 *p.* 306. Non possa l' Officiale partire dal luogo del suo officio se non giunga il successore, *n.* 9 *p.* 307. Tutti i Giudici daranno sindacato non solo del loro ordinario officio, ma di tutte le commesse ancora, § 30 *p.* 311. Niuno possa esser ammesso ad officio di giudicatura, se non sia approvato dalla Giunta: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 23 *p.* 396. Per li Giudicati baronali si dispensa, e si commette l'esame alle R. Udienze, *n.* 25 *p.* 397.

Giudice eletto in Civitate dal Barone non disbrigando la causa, si avochi: *l.* 12 *t.* 4 *n.* 16 *p.* 25.

Giudice, che con dolo giudica contro le leggi, è notato d'infamia, perde i suoi beni, e l'officio; se per ignoranza, si rimette all'arbitrio del Re: *l.* 12 *t.* 89 *n.* 1 *p.* 311. Il Giudice, che per denaro condanna alcuno a morte, vien punito colla stessa pena, *n.* 2. La corruttela del Giudice è delitto pubblico; e 'l Giudice corrotto vien punito, *n.* 3. Colui, che corrompe il Giudice, se ha buona causa, la perde, *n.* 4 *p.* 312.

Giudici pedanei sono quelli che decidono le cause minime, nè possan esercitare senza licenza del Reggente: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 10 *p.* 173.

Giudici della G. C. della Vicaria, e lor officio, V. Tribunale della G. C. della Vicaria.

Giudici Regj V. Governatori Regj.

Giudici delegati, terminate le inquisizioni, le rimettino nell'Archivio della Vicaria: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 11 § 57 *p.* 314.

Giudici a contratti, V. Notari e Giudici a contratti, e Notari e lor officio.

Giudizio petitorio, o sia della pertinenza de' padronati laicali su le Cappelle e Beneficj, ed altri Luoghi pii, si faccia avanti al Magistrato secolare: *l.* 1 *t.* 26 *ap.* 1 *n.* 19 *p.* 284.

Giudizj civili e misti si proceda senza figura di giudizio, qualora precede la domanda per deliberare il reo: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 1 *p.* 5.

Giudizj esecutivi si faccian in essi due precetti col *præcise*, *&* *peremptorie*, e l'istanza di contrario imperio compete avverso il primo precetto, restando fermi gli altri gravami: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 11 *p.* 18.

Giunta occorrendo tenersi in casa de' Ministri, il Ministro più moderno vada nella casa del più antico: *l.* 3 *t.* 18 *ap.* 6 *n.* 1 *p.* 296. Nelle cause di occupazione di strade, proceda la Giunta de' Ponti e Strade, *n.* 2. Il Re destina

Gui-

Guidatici non si concedono contro a' Cittadini napoletani: *l. 3 t. 12 n. 66 cap. 29 p. 246*. Pendente il guidatico possa chiamarsi la forgiudica contro del guidato, dopo la quale *ipso jure* s'intende sguidato: *l. 3 t. 20 n. 11 § 68 p. 315*: non si conceda guidatico prima di sei mesi dal dì del delitto; nè prorogarsi se non abbia preso altro guidatico, *§ 69 e 70*; le R. Udienze non possono dar guidatici fuori della loro giuridizione, e 'l Commessario di Campagna non possa darlo dentro Napoli e suoi Casali, nè meno a persone di fuori Regno, eccetto a' Presidi d'Abruzzo, *§ 71 e 72 p. 316*. Il conceder guidatico appartiene al Re: *l. 3 t. 25 n. 12 § 9 p. 393*. I guidati abusandosi del guidatico con far danno ad altri, son privi del beneficio del guidatico: *l 12 t. 18 n. 1 p. 77*. Il conceder il guidatico spetta al Principe, *n. 2*. Non ostante il guidatico, possa procedersi alla contumacia e forgiudica contro i guidati, i quali non posson essere carcerati durante il termine prescrittoli per i servigj, *n. 3*. I Tribunali non hanno facoltà di promettere impunità della vita a' rei per iscovrire i delitti, *n. 4 p. 78*. Nel concedersi li guidati si osservi la prammatica, *n. 5*. Non vagliono li guidati conceduti da' Presidi senza licenza del Re. *n. 6*. Il guidato non si accorda a' micidiali, *n. 7*. La facoltà a' Presidi di accordare guidatici si dà dal Principe per un tempo limitato, e per delitti non infamanti, *n. 8*. Si concede guidatico per l'estirpazione di alcune comitive di banditi: *l. 12 t. 19 n. 28. e 29 p. 93*.

I

Imbarcatura, questo diritto si paga delle merci consistenti in peso già infondacate, e voglia di nuovo pesarle: *l. 4 t. 8 n. 116 p. 333*.

Imbarcazione de' minori pel traffico di Levante, e d'Africa non si permette, per evitare il periglio di ribellarsi dalla Chiesa: *l. 2 t. 5 n. 1 p. 3*.

Immunità, esenzioni, e prerogative godono il Presidente e Consiglieri del S. R. C. al pari che son soliti godere il Luogotenente, Presidenti e Razionali della R. C. della Sommaria: *l. 3 t. 9 n. 1 p. 136*.

Immunità locale. Con indizj a cattura possa trarsi dal confugio il reo di delitto eccettuato, con licenza della Curia, ed intervento di persona ecclesiastica, e denegandosi, possa il Giudice laico estrarlo senza timore di censura: il processo si formi dentro quattro mesi, e si rimetta alla Curia Vescovile, la quale dentro un mese debba dichiarare, se il reo goda, o no: purgati gl' indizj nel difensivo sopra la qualità del delitto eccettuato, si restituisca il reo al confugio: i delitti eccettuati sono, gl' incendi, i ricatti, i veneficj, gli assassinamenti, i furti di strade, i furti qualificati, anco con falso nome di Corte, le falsità di scritture di Banchi, i fallimenti frodolenti, i furti del denaro regio, o pubblico, commessi da' Tesorieri, Percettori, Cassieri, ed Officiali de' Banchi, de' Monti, e di Università, di lesa Maestà, nel primo e secondo capo, ed in questo s' intendano Ministri ed Officiali regj, non de' Baroni, l'estrazioni violenti dalle Chiese, e i delitti commessi nelle Chiese, o ne' Cimiterj, o da rifugiati fuor del confugio, l' abuso del confugio, ed a' rifugiati si tolgan le armi: simile licenza e assi senza si richiede nelle perquisizioni di controbandi, ed altre robe occulte nelle Chiese: le Chiese rurali non godono Immunità, ove non si conservi il Venerabile, e tutto l'esteriore delle Chiese ne' luoghi abitati (eccetto la facciata anteriore, scale, e porte anteriori, e laterali, e l' atrio quando sia ricinto), le Cappelle, ed Oratorj, ancorchè siano nelle Fortezze col Venerabile, i Campanili separati dalle Chiese, le Chiese dirute, gli orti, e giardini non compresi nella clausura, le botteghe, e le case attaccate alle mura d' esse, e le case de' Sacerdoti, eccetto de' Parrochi, che hanno comunicazione interiore colle Chiese: l'omicida non gode il confugio, qualora non sia casuale, e a difesa: *l. 1 t. 22 p. 213*. Li Militari non godono il confugio, e'l Sacro Asilo, se non per i delitti meritevoli della morte, mutilazione

nito secondo la costituzione *Varietates pœnarum : l. 7 t. 3 n 1 p 6.* Pena per le ingiurie a' soldati, e Nobili *: l. 12 t. 42 n. 5 p* 152.

Ingiurie, si considerino in questo delitto le circostanze, come la dignità, e qualità della persona, peso, luogo, e tempo: e quelle fatte agli Officiali del Re, offendono la dignità Regale *: l. 12 t. 42 n. 1 p.* 150. Perciò son tenuti a doppia pena, *n. 2 p.* 151. Si dichiara che allora abbia luogo la costituzione, quando gli Officiali soffrono ingiuria nell'amministrazione dell'officio, perchè allora rappresentano l'effigie del Re, ad abusandosi dell'officio, son puniti, *n. 3*. Nell' ingiuria atroce si consideri no la qualità dell'ingiuriato, la condizione di chi la commise, il luogo, il tempo, e in qual parte del corpo, *n. 4 p.* 152.

Ingiurie a vedove, pupilli, poveri, ecclesiastici, e Chiese, V. Foro ecclesiastico.

Inibizioni per cause di alimenti, di pigione di casa, obbliganze *penes acta*, polizze Bancali verificate, e liquidazione d'istrumenti, non possono spedirsi, sotto pena di ducati dodici agli attitanti *: l. 3 t. 12 n. 60 § 2 p* 209. Trattandosi di liquidazione d'istrumento non possa la G. C. inibirsi, purchè da' Creditori non si fosse introdotto il Patrimonio del debitore nel S. C., e dato Curatore, § 4: il debitore che presenta l'istanza dee esser cognito, o approvato da altro conosciuto dal Giudice, § 5. I Giudici di Vicaria non possono inibire le Corti inferiori nella prima istanza, se non notificata prima la parte avversa, e quella non domandi la remissione al suo foro, § 19 *p.* 212. Le R. Udienze non possono inibire le Corti inferiori *pro recognitione gravaminum*, senza che questi si spieghino distintamente, e intanto le Corti continuino a procedere fino a che non sarà notificata l'inibitoria; nè si faccia innovazione per li privilegi di seconde, e terze istanze *: l. 11 t. 1 n. 18 § 2 p.* 16. Si vieta alla Vicaria d' inibire le Corti del Regno in prima istanza con provisioni di *comparente personaliter per dies, relaxetur cum mandato, & Curia relationem faciat ad finem providendi : l. 12 t. 5 n. 3 p.* 32. Si ripete che la G. C. non possa inibire alle Udienze il procedere nelle cause prima di domandarne relazione, sotto pena della privazione della toga, *n. 4*. Si rinnova che non si spediscano inbitorie dalla Vicaria alle Corti locali, sotto pena, se non da' decreti diffinitivi, o che abbino forza, *n. 5*. (V. anche Giuridizione da non turbarsi).

Innoxium pro noxio, V. Omicidii.

Inquisiti, e Contumaci non accostino alla Reggia, e per quindici miglia d'intorno *: l. 12 t. 14 n. 1 p* 61

Inquisiti di contrabandi, e di altri delitti, la Sopraintendenza proceda per li primi, e 'l Giudice ordinario per gli altri *l. 12 t. 8 n. 18 p* 47.

Insufflazione dello spirito, V. Tribunale del S. R. C.

Interdetto di Cappelle o Altari non possa di fatto procedersi dagli Ordinari e di loro Curie senza cognizione di causa da farsi *juris ordine servato : l. 1 t. 26 ap. 1 n. 19 p.* 284

Interesse sul denaro che si anticipa per vittuaglie alla voce, V. Voce delle derrate.

Interpretazioni de' Dottori, o Tribunali non costituiscono legge *: l. 11 t. 8. n. 11 § 5 p.* 71.

Inventario de' processi criminali si debban mandare ogni anno dalle Corti locali alle R. Udienze *: l. 12 t. 4 n 37. p* 29.

Irregolarità, compete alli Vescovi il diritto di dispensarle *: l. 1 t. 26 ap. 2 n. 1. p.* 284.

Isola di Ventotene è compresa nella Diocesi di Gaeta *: l. 1 t 7 ap. 2 n.* 24 *p* 67.

Istanza di morte essendovi, e domandandosi dall' Avvocato de' poveri l'intervento di tutti tre gli Uditori, si deferisca *: l. 12 t. 4 n. 33 p.* 29.

Istrumenti riassunti per altro Notaro vivente in luogo del defunto hanno forza, V. Notari e Giudici a contratti, *p. 68 e 70 n. 1 e 2.*

Istrumenti stipulati per Curiali nepoletani, e testamenti, anticamente si permetteva, e valevano come se fossero stipulati per lo giudice, notaro e testimonj opportuni, quali oggi non più si usano *: l. 11 t. 12 conf. 1 ad 8 p.* 235 a 238.

V 2 Istru

Li-

ed essendovi opposizione non si riceve deposito, nè il *verbum faciat in S. C.*, se non si presentino, e dieno cauzione, *n. 7 p. 171*. Le cause sopra la liquidazione degl' istrumenti non si rimettono: *l. 11 t. 15 n. 1 p. 93*. Se non si farà relazione nel S. C. tra 25 giorni, la G. C. proceda, non ostante la relazione da farsi, *n. 3 p. 94*. Le scritture per impedire la liquidazione dell' istromento non si ricevano se non nella G. C. pro Trib. fed., nè si spedischino citazioni se non presentato l' istromento, e visto per uno de' Giudici, *n. 4*. Non si ammette deposito se non C. P. T. S., *n. 6 p. 95*. Citato il debitore assente ed infermo *super tenore instrumenti*, insiem colla fede dell' infermità debba costituire il Procuratore, col quale possa procedersi, *n. 7 p. 96*. Il giovedì è destinato per le relazioni nel S. C: avverso la cui decisione non si riclama: il S. C. non può inibire la Vicaria: le liti introdotte nel S. C. dopo la citazione *super tenore*, non possono rimanere nel S. C.: la citazione debba farsi dall' Aguzzino di Vicaria con due testimonj: pendente la parola da farsi nel S. C., il debitore dee dar cauzione, e rimettendosi dee pagare, o costituirsi in carcere, altrimenti s'incusi: il debitore non possa esser inteso se non nel carcere, o fatto deposito libero, o pagato: la fede del Medico richiesta debba essere per atto pubblico, *n. 8*. Nel Regno possono citarsi *super tenore* dagli Aguzzini locali con due testimonj, *n. 9 p. 98*. Quando colle scritture si presenterà la supplica di *verbum faciat* in S. C., l' eddomadario aggiungerà, *adimpleat, & interim non discedat a Palatio M. C. n. 10*. Nelle cause di liquidazioni d' istrumenti, che si trattano nel S. C., sia inteso il Fiscale di Vicaria: *l. 11 t. 16 n. 5 p. 101*. Se fra venti giorni il Commessario non farà relazione nel S. C. sopra la liquidazione d' istromenti, o altre pene, la Vicaria proceda: e 'l Reggente di Vicaria non esigga il tarì per l' esecutorio, *n. 7*.

Locazioni a lungo tempo si considerano come enfiteosi: *l. 1 t. 2 ap. 1. n. 13 p. 201*. (V. anche affitto a lungo tempo).

Logge, ed in altri luoghi esposti, non si tengano vasi, pietre, legni, e simili, che cadendo possono offendere: *l. 12 t. 41 n. 3. p. 149*.

Lotti, e le Beneficiate, si vietano: *l. 12 t. 40 n. 4 p. 148*.

Luoghi Pii Laicali, o Misti, per la retta loro Amministrazione, e degli Avanzi, si danno la norma, e le Istruzioni, e si delega il Tribunale Misto, come siegue.

Ha conosciuto il Re il grande vantaggio, che risulta dalla retta amministrazione de' Luoghi Laicali del Regno affidati alla cura, e protezione Sovrana, e gli oggetti di pubblica, e particolare utilità, che ne sentano le Popolazioni, quando gli avvanzi, che rimangono, detratti li pesi, sono diretti a' vantaggi dello Stato, de' Poveri, ed a procurare delle opere tendenti al miglioramento di que' Paesi, ne' quali tali Luoghi Pii sono allogati. Quindi S. M. intenta sempre a tuttociò, che possa produrre il bene de' suoi sudditi, ha creduto espediente dare al Tribunale Misto alcune Istruzioni onde li Fondi de' descritti Luoghi Pii Laicali possano essere bene amministrati, e regolari colle vedute sudette, e ne ha comandata la pubblicazione in istampa. Avendo intanto il Tribunale Misto adempito al Sovrano comando, rimetto a V. S. Ill. la copia in istampa, tanto delle Reali istruzioni, che della Reale risoluzione de' 23 Settembre del passato anno, e degli ordini generali spediti in esso Tribunale, affinchè le passi ad ognuno de' Governatori locali de' luoghi di cotesta Provincia, coll' incarico nel Real nome di doverli subito, e senz' alcun ritardo pubblicare nelle respettive giurisdizioni, ed esattamente eseguire, &c. *Nap. 8 Aprile 1797. Ferdinando Corradini Sig. Commessario di Campagna, e Presidi delle Provincie.* Aggiunto

Ordini generali del Tribunale Misto in esecuzione della Reale Risoluzione, e delle Reali Istruzioni del dì 23 Settembre 1796.

Essendosi da S. M. con Sovrana risoluzione de' 23 Settembre 1796 diretta al Tribunale Misto determinato quanto si conviene praticare per la retta Amministra-

strazione delle Cappelle, e de' Luoghi Pii Laicali, e Misti del Regno di sua Ispezione, e coerentemente manifestate sotto la stessa data le corrispondenti Istruzioni dalla M. S. approvate, coll'ordine ancora di darsi alle stampe, ed eseguirsi, si è perciò dal Tribunale medesimo adempito a tale parte; e contemporaneamente si è stimato di prescrivere ne' seguenti Articoli tutto quello che viene ordinato, e che da ora si deve impreteribilmente eseguire da chi spetta.

I. Che i Governatori Locali impongano agli Amministratori di que' Luoghi Pii Laicali, e Misti, che non tengono lo Stato discusso dal Tribunale Misto, a dovere fra un mese rimettere in esso nota giurata, sottoscritta, e legalizzata dell'introito, ed esito annuale, giusta l'ultimo conto, che reso si trova, con precisa distinzione in tante rubriche separate, quante ne additano i diversi introiti, ed esiti, e per quelli s'individui non men l'obbligo de' Salariati, che le diverse funzioni, in cui si consumano le cere, e tutte le altre, per le quali gli esiti si portano a peso del suo Luogo Pio, sotto pena di spergiuro, e di falsità nel caso poi si trovasse con introiti mancanti, o esiti esagerati.

II. Che i Governatori, trovando di non essersi da' passati Amministratori de' sudetti Luoghi Pii resi i conti, debbano subito astringerli *per capturam pignorum, & personarum* a rendergli per lo tempo di loro tenuta amministrazione a' Razionali da elegersi *serv. serv.* da chi spetta, giusta il prescritto nel § 24 delle Reali Istruzioni; e quindi importanno tanto a' Razionali sudetti, che agli attuali Amministratori del Pio luogo, che nella discussione di quelli debbano esattamente osservare quanto trovasi prescritto nel Cap. V. del Concordato, e ne' §§ XXV a XXVIII delle dette Reali Istruzioni; ed i Razionali medesimi non debbano ammettere esiti straordinarj oltre lo Stato, ove siasi formato, senza lo special permesso del Tribunal Misto; dovendosi lo stesso praticare per gli attuali Amministratori de' Luoghi Pii, che abbiano terminato l'anno di loro amministrazione, e quelli tali Amministratori essi Governatori li facciano desistere con destinarvi gl'Interini probi, idonei, e benestanti, e faranno subito di tutto distinta relazione al Tribunale Misto, rimettendoli ancora un notamente in breve di ciascun conto reso, e discusso, e la copia della significatoria, senza impedire frattanto l'esecuzione della medesima a prò del Pio luogo, con dire se l'importo siasi riposto nella Cassa triclave, o pure essò di persona sicura, e benestante colle debite cautele; nell'avvertenza però che da tal visione risultandone Acclaratoria, la medesima non si abbia a pagare senza ordine del Tribunale Misto, sotto pena di esser tenuti *de proprio*.

III. Che li stessi Governatori per esecuzione del § VII delle Reali Istruzioni impongano agli Amministratori delle Comunità, dov'esistono Luoghi Pii Laicali, o Misti, perchè formino annualmente colla loro responsabilità, e coll'intelligenza, e concorso de' Vescovi, e di altri Prelati Superiori, ed in difetto, de' Vicari Capitolari, una nota distinta, giurata, e legale delle persone facoltose più degne, e riputate del Luogo, le quali godano la pubblica opinione, e non abbiano legale impedimento per la carica di Amministratori, rimanendo a preciso obbligo de' sudetti Governatori il riscuotere fra un mese tali note, e rimetterle al Tribunale Misto.

IV. Che i medesimi Governatori per esecuzione dello stabilito ne' §§ VII, VIII, e IX delle sudette Reali Istruzioni debbano vigilare, perchè gli medesimi annualmente si eseguano attentamente circa l'elezione de' nuovi Amministratori di tali Pii Luoghi, da' farsi da chi spetta tre mesi prima che terminerà l'anno dell'Amministrazione, e la stessa seguita, siano gli attuali Amministratori tanto del Pio Luogo, che delle Comunità, specialmente dove ci avessero parte i loro Amministratori, nel preciso obbligo di dovere subito darne la notizia al Tribunale Misto con relazione diretta al Commessario della Provincia, acchiudendo copia legale dell'atto di elezione, ed attenderanno quindi l'approvazione, o altra determinazione econo-

economica del detto Tribunale circa la destinazione, o possesso de' nuovi Amministratori, e in caso di mancanza, o di trascuraggine, rimarranno gli attuali Amministratori sudetti risponsabili ad ogni e qualunque danno, o pregiudizio ne avvenisse al Pio Luogo, oltre la pena in detti §§ stabilita.

V. Che gli stessi rispettivi Governatori per effetto del disposto ne' §§ X, XI e XII delle dette Reali Istruzioni, debbano ordinare agli Amministratori di tali Pii Luoghi, che essendovi fondi, e beni, che si portassero da essi in amministrazione subito ne facciano l'affitto con ritualità previi bandi, ed accensioni di candela, e a scanso di qualunque frode, colpa, o trascuraggine appongano i patti e condizioni utili al Pio Luogo; con che però prima di eseguirsi ne trasmettano al Tribunale Misto gli atti della Subasta, per ottenerne l'approvazione, e immissione al possesso; e tanto praticar debbano, da ora innanzi, quattro mesi prima che scaderà il tempo stabilito co' vecchi conduttori; ed in caso di mancanza della prescritta ritualità, di frode, o di trascuraggine, o di non sufficiente cautela del Luogo Pio, a seconda delle dette Regali Istruzioni, oltre della nullità del contratto, *ipso facto* rimarranno essi Amministratori tenuti *de proprio* ad ogni, e qualunque danno, o pregiudizio, che ne avverrà.

VI. Che li detti Governatori, ciascuno nella sua giuridizione, chiami gli Amministratori di tali Pii Luoghi Laicali, o Misti, che si troveranno in essa, ed imponga a' medesimi che fra un mese diano al Tribunale Misto notizia de' giudizj pendenti tanto nelle Corti Locali, quanto ne' Regj Tribunali d'interesse de' medesimi Pii Luoghi, individuandone l'epoca, in cui sono stati intentati, le banche, ed i nomi de' Scrivani, con quant'altro sarà necessario, per potersene prender conto; e per quelli da intentarsi in avvenire, ad eccezione de' giudizj esecutivi, dovranno rimettere al Tribunale Misto le scritture co' lumi necessarj, per esaminarsi, ed eseguirsi quanto trovasi ordinato nella detta Reale Risoluzione.

VII. Che i detti Governatori, dovendo esser destinato a ciascun Luogo Pio il Cassiere nel modo, e colle condizioni prescritte nel § XVII delle Reali Istruzioni, diano, per esecuzione de' §§ XVIII e XIX delle Istruzioni medesime subito ordine agli Amministratori di essi Pii Luoghi di esibire nella Corte locale la nota de' respettivi debitori, e i medesimi Governatori facciano emanar Bando nella propria giuridizione, ingiugnendo ordine a' debitori, ed a' rendenti, che debbano pagare in mano del Cassiere le annue quantità, che devono al Luogo Pio, e nel caso fra i detti debitori vi fosse alcun forastiere, facciano loro intimare simile ordine di tanto eseguire sotto pena di reiterato pagamento. Imporranno similmente essi Governatori a detti Amministratori, che ne' nuovi affitti che faranno, abbiano tutto ciò espressamente a convenire, ed il Cassiere sudetto dovrà esattamente eseguire, ed osservare quanto colle dette Reali Istruzioni trovasi stabilito, relativamente all'esercizio del suo ufizio, altrimenti i detti Amministratori, e Cassiere rimangano rispettivamente tenuti *de proprio* ad ogni danno, e pregiudizio che per loro colpa avvenisse.

VIII Che i rispettivi Governatori subito spediscano, e pubblichino un Editto, con cui facciano noto a tutti gli Amministratori de' Pii Luohgi Laicali, e Misti, che vi esistano, d'essere Real volontà di S. M., spiegata al Tribunal Misto colla detta Reale Risoluzione de' 23 Settembre 1796 = *Che non sia permesso di permutare, censuare, o altrimenti alienare verun fondo, o cespite senza l'approvazione del Tribunale Misto, e col consenso de' due Incaricati della cura Fiscale, sotto pena della nullità, ed invalidità dell' atto* = E quindi della pubblicazione, ed affissione di tal' Editto fra dieci giorni detti Governatori ne debbano rimettere la copia legale allo stesso Tribunale.

IX. Che i Governatori medesimi per esecuzione della detta Reale Risoluzione de' 23 Settembre 1796 circa la pronta esazione degli Avanzi de' Luoghi Pii Laicali, e Misti, per li quali si trova for-

formato lo stato discusso dal Tribunale Misto, facciano subito ordine a tutti gli Amministratori de' Pii Luoghi sudetti, compresi nelle loro giuridizioni, di esibirli fra giorni quindici non meno lo stato discusso per calcolarne la rendita sopravanzata dal dì della formazione del medesimo fin oggi, e le quantità successivamente aumentate dopo la formazione degli Stati co' nuovi affitti, o altro introito sopravvenuto, e farle tutte dette quantità riporre nelle Casse triclavi, dedotte soltanto quelle esitate per Sovrana determinazione, o con permesso dello stesso Tribunale, che faran costare con leggitimi documenti, per vedere, se tutte le sudette quantità siansi riposte in dette Casse triclavi; e nel caso non si trovassero interamente esistenti, gli stessi Governatori debbano astringere *serv. serv. per capturam pignorum*, *&* *personarum* i passati, ed attuali Amministratori ad esibire le rispettive somme dovute, e farle prontamente riporre nelle dette Casse triclavi, ò depositarle presso di persone benestanti, da accertarsi con fede del Catasto, o degli Amministratori delle Università colla di costoro responsabilità, riscuotendone per la maggior sicurezza de' Luoghi Pii medesimi da detti Consignatarj, obblighi *penes acta* di tenerle a disposizione del Tribunale Misto, e di esibirle ad ogni ordine dello stesso, con farsene quindi tra lo spazio di un mese dall' arrivo de' presenti ordini generali da detti Governatori di tutto l'occorso distinta relazione al Tribunale Misto, acchiudendoseli parimenti le copie legali di tali obblighi. Quale deposito fatto, sia lecito agli Amministratori, e debitori medesimi dedurre nel Tribunale Misto le ragioni, che possano loro in qualunque maniera competere circa lo stesso deposito, per fargirsi compimento di giustizia. Per quei Luoghi Pii poi, che non hanno finora stato discusso, debbono gli stessi Governatori, prima accertarsi qual denaro esiste in Cassa, e se, o no pervenuto da significatorie, e quindi imporre agli Amministratori de' medesimi di esibirgli fra il detto mese nota distinta di tutte le significatorie, che si troveranno spedite contro i passati Amministratori, e non ancora pagate, nè sodisfatte ai detti Luoghi Pii, e immediatamente dietro la esibizione di tali significatorie, avverso le quali non si trova fra 'l termine legittimo prodotto gravame, procederanno *serv. serv.* ad astringere i rispettivi debitori *per capturam pignorum*, *&* *personarum* a depositare le somme, e quantità dovute presso di persone benestanti, da accertarsi nel modo di sopra spiegato, e riscuoterne similmente l' obbligo *penes acta* di esibirle ad ogni ordine del Tribunale Misto, e farne in seguito di tutto distinta relazione al medesimo Tribunale, con acchiuderli le copie legali di detti obblighi.

Tanto da oggi innanzi li Governatori locali, gli Amministratori de' Luoghi Pii, e delle Comunità del Regno, ed ogni altro, a' quali si appartiene, attentamente ciascuno, per la parte che tocca, dovrà eseguire sotto le pene ne' sopradescritti generali Ordini espressate, senza che possano, in caso di contravenzione, allegar causa d' ignoranza; nell' intelligenza di dover essi Governatori per ora tutto eseguire *gratis pro Fisco*, senza recar menomo interesse a' Pii Luoghi sudetti, e di qualunque trasgressione, o negligenza, ne saranno essi Governatori responsabili a S. M. *Dato in Napoli dal Supremo Tribunale Misto il dì 17 di Gennajo 1797. Diodato Targiani. Crescenzio Vescovo di Amorio. Domenico Vescovo di Samaria. Francesco Peccheneda. Domenico Cerase Attitante.*

Regale Risoluzione de' 23. Settembre 1796.

Il Re avendo con attenzione letti i due Piani dell' Anonimo, e di D. Antonio Dragonetti Gorgoni, la relazione del Tribunale Misto, e quanto si è proposto dal Consigliero dello stesso D. Francesco Peccheneda, non che le di lui osservazioni, e degli Autori de' Piani relativamente al riordinare l' amministrazione delle Cappelle, e Luoghi Pii del Regno, soggetti a cotesto Tribunale Misto; siccome la M. S. non trova approvabile il progetto de' Visitatori, così

così ha trovato ben conveniente che si stabilisca un Avvocato Fiscale di Economia, che si renda principalmente risponsabile di promuovere ciò che convenga e conduca alla regolare amministrazione, e in conseguenza alla formazione degli stati, alla qualità degli Amministratori esatti e fedeli, al rendimento spedito de' Conti, e rimanendo debitori, all' esazione di ciò che risulta dalle Significatorie, ed alla sicurezza e deposito degli Avanzi de' Luoghi Pii sudetti, senza che per questo sia in nulla alterata la Concordia passata colla S. Sede, e che anzi sia analogo al disegno, che nella divisata Concordia si è proposto.

Nondimeno prima di fissarsi S. M. alla scelta del Soggetto, vuole che sieno impiegati in questa Cura Fiscale i due Avvocati autori de' Piani, cioè D. Ferdinando de Curtis, sotto quello di Anonimo, e D. Antonio Dragonetti Gorgoni, distribuendo le Provincie per metà all' uno, e per metà all' altro, ad eccezione per ora della Calabria Ulteriore, su cui darà le providenze, inteso il Marchese di Fuscaldo, per osservarne il risultato: Per cui a cotesto Tribunale rimetto le Istruzioni approvate dalla M. S., che debbono eseguirsi, siccome si sono ancora comunicate a' due rapportati Soggetti, impiegati in tali Cura Fiscale.

E poichè S. M. ha considerato, che conduca al buon regolamento dell' amministrazione la scelta de' fedeli e zelanti Amministratori, e di non separarla dal rendimento de' Conti, che solamente secondo il Concordato colla S. Sede si apparterrebbe al proprio Tribunale, così ha deliberato, che cotesto Tribunale Misto, come Delegato dalla M. S. fino a che altrimenti non istimasse di disporre, sovraintenda ancora alla Elezione degli Amministratori de' detti Luoghi Pii.

E dovendosi discutere ne' propri luoghi tali Conti, che come di qualche opulenza confacente, dovranno soggiacere alla formazione dello Stato, lascia S. M. alla circospezione del Tribunale Misto, se, nella probabilità di esservi stata della parzialità e condiscendenza in discuterli, creda di richiamarli a nuovo esame, e all' ispezione de' due Avvocati incaricati di promovere colle loro istanze, che vi si trasmettano; giacchè il richiamarli tutti per esaminarsi, sarebbe, oltre al dispendio gravissimo, ineseguibile praticamente per la loro mole. Si darà però ordine a tutti gli Amministratori de' Luoghi Pii di certa opulenza, che tra un mese al più si ultimi la discussione de' Conti, e che *ex officio* si dia la notizia della Declaratoria, o Significatoria, e della quantità significata.

Vuole anche S. M., che gli Affitti si facciano precedente emanazione da' bandi sotto l' Asta Fiscale, e colle dovute cautele, e che non si ecceda il tempo del triennio, salvi que' casi, in cui col concorso e consenso de' rispettivi due Incaricati, ciascuno nel proprio ripartimento, fosse espediente di dilungarne il tempo; sempre nell' intelligenza di non doversi ammettere i Fratelli delle Congregazioni, che vi sono interessati, e molto meno i loro Amministratori, e congiunti: Avvertendosi seriamente ad evitar le collusioni, ed i colpi di persone prepotenti.

Ed inoltre, che non sia permesso di permutare, censuare, o altrimenti alienare verun Fondo, o cespite senza l' approvazione di cotesto Tribunale Misto, e col consenso de' due Incaricati, sotto pena della nullità, ed invalidità dell' atto.

Ha anche richiamato la Sovrana attenzione di trovarsi sottoposti all' ispezione della Regia Camera varj Luoghi Pii, e specialmente quei degli stati Medicei, Farnesiani, ed Allodiali, per i quali S. M., inteso il parere del Supremo Consiglio di Finanze, darà le providenze; come, prese le dovute nozioni, le darà per altri, che si sono separati.

Ha meritato ancora la considerazione della M. S. la facilità, o facilmente l' abuso, e la cabala degli Amministratori di essi Luoghi Pii d' introdurre liti e controversie spesso capricciose su i medesimi ne' Tribunali ordinarj, che consumano le rendite, ed i fondi stessi, e in conseguenza la pubblica Economia; e

quindi

quindi ha risoluto, che ad eccezione delle Azioni, che hanno la via chiara esecutiva per astringere i debitori nelle Corti Locali, o altre simili, da ora in avanti non possano introdursi, nè promuoversi ne' detti Tribunali, nè gli stessi possano procedere, ma che si diriggano a cotesto Tribunale Misto, anche in qualità di Delegato della M. S. fino a che non le piaccia altrimenti di prescrivere, il quale faccia esaminare da' due Incaricati, ciascuno nel proprio ripartimento, le petizioni degli Amministratori, e dove si trovino regolari, da' medesimi procurarsi di buonamente comporsi, e composte proporsi a cotesto Tribunale Misto per approvarsi, quando le trovassero ragionevoli: E dove non riuscisse, compromettersi sia ad alcuno de' Ministri dello stesso Tribunale Misto, sia a due probi Avvocati, o ad alcuno de' zelanti Curatori, in cui convenissero le parti interessate, sempre coll'intelligenza de' due Incaricati, i quali nel caso del Compromesso debbano sostenere le giuste ragioni de' Luoghi Pii.

Lo stesso ha comandato S. M. doversi praticare nelle altre controversie, in cui fossero convenuti i Luoghi Pii, per evitarsi così li serj dispendj, che sono rovinosi per l'una, e l'altra parte.

E poichè tuttavia esistono varj di tali litigj ne' Tribunali ordinarj della Capitale, è volere della M. S. che da' Tribunali si prenda conto di simili giudizj, e dello stato attuale, per quindi dare le ulteriori risoluzioni.

Nel tempo stesso osservando il notabile Avanzo, che deve esserci ne' Luoghi Pii già discussi, vuole S. M. che con effetto, e speditamente cotesto Tribunale Misto ne procuri l'esazione sollecita, dedotte quelle quantità, che per Sovrana Disposizione si trovassero accordate per sussidj, o per altri bisogni, sien pubblici, sien degli stessi Luoghi, e che tra due mesi si dia conto alla M. S. della esecuzione, e del risultato; con prestare li due Avvocati incaricati tutta la loro attività, e cooperazione; riservandosi di prendere le sue risoluzioni dell'uso da farsene così di tale Avanzo, che de' successivi, il quale sarà diretto al comune bisogno, ed utile della Nazione: senza intanto alterarsi le precedenti sue Sovrane Deliberazioni, non contrarie alla presente.

Tutto ciò lo partecipo di suo Sovrano Comando a cotesto Tribunale Misto, affinchè venga esattamente, ed in tutte le sue parti questa Real Volontà eseguita, accludendoli medesimamente le Istruzioni da S. M. comandate, ed approvate all'uopo della retta amministrazione de' Luoghi Pii della Capitale, e del Regno, sottoposti all'ispezione di esso Tribunale, onde gli servano di norma, e vengano eseguite non meno dal medesimo, che da' due Avvocati incaricati della Cura Fiscale. *Palazzo 13 Settembre 1796. Ferdinando Corradini. Al Tribunale Misto.*

Istruzioni per la retta Amministrazione de' Luoghi Pii del Regno, sottoposti all' ispezione del Tribunale Misto, da eseguirsi così da esso Tribunale, che dai due Avvocati incaricati della Cura Fiscale.

I. I due soggetti incaricati, ciascuno nel proprio ripartimento, debbano distendere una nota di tutti li Luoghi Pii, e Cappelle, sottoposti all'amministrazione del Tribunale Misto, che sieno di una certa opulenza, senza occuparsi di quelli di niuno, o picciolo Avanzo; tenendo a quest'oggetto presenti le avvertenze fatte dal Consiglier Peccheneda dal numero II fino al XII de' suoi fogli di riflessioni, cadute su le memorie presentate da essi Incaricati, e loro comunicate con fogli separati per particolar istruzione. La quale nota debba esibirsi al Tribunale Misto, per approvarla, o moderarla, per fissarsi il numero di quelli, su cui debbano discutersi, e formarsi gli stati con tutta la speditezza.

II. Pendente la formazione di questa nota, debba continuarsi la discussione, e formazione degli Stati di que' Luoghi Pii, della cui opulenza non è quistione.

III. Una tale discussione si eseguirà innanzi ai particolari Commessarj della Provincia, coll'intervento del proprio Incaricato della Cura Fiscale, di cui è

 peso

pefo di apparecchiarla, e poi fi proporrà nel Tribunale Mifto, per fiffarfi.

IV. Per quefte, ed altre operazioni de' due Incaricati, fi valeranno i medefimi de' Subalterni dello fteffo Tribunale, il quale prefcriverà loro di affifterli in tutto ciò, che farà di bifogno: Nell'intelligenza, che lentamente, o poco attentamente adempiendo, la prima volta fi avvertano dallo fteffo Tribunale, la feconda fi fofpendano di foldo, e la terza fi caffino, facendofene però rappresentanza a S. M., per immediatamente foftituirne altri degni, e capaci da proporfi.

V. Concorreranno ancora a tal'uopo da' Coadjutori di effi Incaricati que' Curatori atti, probi, e di attività, che fi ftimeranno defignare dallo fteffo Tribunale, coll' intelligenza de' medefimi Incaricati.

VI. E affinchè tali Curatori riportino un moderato compenfo, terminata la difcuffione di mille Stati, ed offervato il prodotto dell' Avanzo, il Tribunale Mifto fecondo il travaglio di ciafcuno, proporrà ciò che loro convenga liberarfi: Oltre alla confiderazione, che S. M. avrà di coloro, che col proprio merito ed efficacia fi diftingueranno.

VII. Siccome a niente gioverà la difcuffione e fiffazione degli Stati, fenza badare alla fcelta di buoni, e fedeli Amminiftratori, oltre la norma da prefcrivere ad effi nell'amminiftrare; così farà cura del Tribunale Mifto, intefi fempre gl' Incaricati, di far che cada non folo fu perfone, che non abbiano legale impedimento, ma fu le perfone degne, per quanto fi potrà facoltofe, e che godano la pubblica opinione: Al quale oggetto cercheranno una nota di tai Soggetti più riputati dagli Amminiftratori della Comunità colla loro rifponfabilità, e coll' intelligenza, e concorfo de' Vefcovi o di altri Prelati Superiori, e in difetto de' Vicarj Capitolari, i quali colla vifita delle loro Diocefi, debbono, o poffono effere iftrutti, o iftruirfi, e bifognando, valerfi di altri mezzi incorruttibili, fempre efcludendo quelli, che fi trovaffero leggitimamente impediti. La quale nota, che progreffivamente acquifteranno, farà tenuta, e fatta prefente dagl' Incaricati, perchè da effi non fi efca nell' elezione da farfene de' nuovi Amminiftratori.

VIII. Dove, fia che l'elezione fi debba fare dalle Comunità, fia dalle Fratellanze, fi efca da foggetti notati, fe ne cercherà conto dal Commeffario, il quale coll' intelligenza, e concorfo dell' Avvocato incaricato del proprio ripartimento, in vifta di ciò che farà rifpofto, procederà all' elezione di que' Soggetti, che troverà nella nota; il quale paffo darà ancora, quando trafcorfo un congruo tempo, fi mancaffe di darne conto.

IX. Dovendo l' Amminiftrazione terminare dopo l' anno, e furrogarfi gli altri, affinchè fia coftante quefto ftabilimento, fi procederà all' elezione de' nuovi, tre mefi prima almeno di terminare l' anno, e fubito quella feguita, gli Amminiftratori, fia delle Comunità, quando loro appartenga, fia delle Fratellanze, ne pafferanno la notizia al Tribunale Mifto; e mancando, faranno tenuti alla pena di ducati dieci per ciafcuno, e in cafo d' impotenza fi fottoporranno alla carcerazione per una fettimana irremiffibilmente.

X. Tutti gli Affitti de' Corpi qualunque di effi Luoghi Pii fi faranno con quell' anticipazione, che prefcriverà il Tribunale Mifto, precedente emanazione de' bandi, fotto l' Afta Fifcale, e con accenfioni di candela, colle dovute cautele e malleverie a perfone idonee, che fi obbligheranno *penes acta* della Corte, Locale, fenza permetterfi, che rimangano in amminiftrazione.

XI. L' ordine generale portando di venderfi gli Armenti, o le Greggi, può accadere d' incontrarfi de' cafi, o di non trovarfi a vendere al giufto prezzo immediatamente, o forfe ancora, che non conveniffe la vendita, e allora il Tribunale Mifto ne rapprefenterà, intefi gl' Incaricati, i motivi a S. M., e ne attenderà la Sovrana determinazione; e frattanto, acciochè non rimangano in amminiftrazione, fi affitteranno colle fteffe ritualità, e cautele per lo tempo più breve, che fi potrà, a Capo falvo.

XII.

XII. Non trovando impedimento la vendita, seguita la medesima, s'incasserà la somma ritratta con sicurezza, e si parteciperà subito dagli Amministratori al Tribunale Misto, per impiegarsi il danajo o colla Regia Corte, al quale oggetto se ne chiederà il Reale Oracolo, o in altri corpi migliori fruttiferi. La qual cosa si eseguirà ancora nella restituzione de' capitali, che si trovassero dati a Censo consegnativo, o sia redimibile.

XIII Si eviterà di dare in affitto tali Corpi agli Amministratori, o persone da loro interposte, o congiunte sino al terzo grado di consanguinità, e al primo di affinità, e a tutti coloro, che per legge vengono esclusi, e sarà cura di evitarsi le frodi di affittarsi per meno del regolare, sotto la pena, che le stesse leggi, o il giusto arbitrio de' Giudici stabiliscono.

XIV. Dovranno gli Amministratori esattamente osservare lo stato discusso, senza eccedere gli Esiti, che in esso si permetteranno. Se non che nel caso di bisognare Esiti straordinarj, ricorreranno al Tribunale Misto, e al proprio Commessario, per ammettersi, coll' intelligenza degl' Incaricati, acciocchè non sieno significati.

XV. Per tali Esiti straordinarj potranno incontrarsi delle urgenze, che non ammettano differimento, ed allora si eseguiranno dagli Amministratori colla maggior esattezza e fedeltà, e se ne darà conto immediatamente al Tribunale, dal quale, come pure da' Razionali, trovandosi legittime ed effettivamente eseguite, nella dazione del Conto, si lasceranno correre, senza significarle.

XVI. Osserverà ancora a quest' oggetto il Tribunale Misto nella formazione degli Stati ciò che convenga fissarsi per qualche spesa straordinaria di lettere per la Posta o per altre simili, non convenendo, che gli Amministratori sieno indovutamente nel menomo danno.

XVII. Dovendosi eseguire con effetto la Cassa, in cui tutte le rendite de' Luoghi Pii debbono depositarsi, si farà l'elezione del Cassiere tra 'l numero de' Fratelli, quante volte si trovi tra essi un qualche benestante, e probo Soggetto, da assicurarsi colle legali fedi del Catasto, se si viverà a Catasto in quel luogo, o degli Amministratori della Comunità, con darsi nota de' beni, delle rendite; e risponderanno i Fratelli, che lo prescieglieranno, o gli Amministratori delle Comunità, se spettasse ad essi la scelta, quando abuso avvenisse, e non potesse il Cassiere sodisfare: Con esaminarsi meglio dal Tribunale Misto, intesi gl' Incaricati, se vi sia necessità della Cassa trielave, la quale non è praticata da' Cassieri delle Comunità per qualunque peculio spezioso, e ciò ad evitare l'imbarazzo; e proporsi ciò che convenga.

XVIII. Sembra che gli stessi Cassieri debbano essere incaricati dell' esazione delle rendite de' Luoghi Pii, e che negli Affitti da farsi si debbano espressamente obbligare li fittuarj a pagare nelle mani del Cassiere, sotto pena di duplicato pagamento; e per gli Affitti che tuttavia corrono senza tal obbligo, s'intimi per mezzo della Corte Locale a tutt' i fittuarj di riconoscere il Cassiere, e al medesimo sodisfare sotto la stessa pena del raddoppiato pagamento. E così stabilirsi quando il Tribunale Misto diversamente non creda; nel qual caso debba a S. M. riferire i motivi, e 'l proprio parere.

XIX. Quando si trovi ciò approvabile, si passerà dagli Amministratori de' Luoghi Pii una nota legale, esatta e fedele di tutte le rendite e crediti al Cassiere, con divisarsi il tempo, in cui maturano i pagamenti, acciochè gli esigga, sotto pena corporale afflittiva ad arbitrio, quante volte ne occultassero alcuna, e ricevuta la nota sottoscritta dagli Amministratori, e legalizzata, dal medesimo debba conservarsi, ed esibirsi nel Conto di cui appresso si parlerà. E si avrà cura di esibire una copia di essa alla Corte Locale, per darsi dalla medesima gli ordini a' debitori degli Affitti correnti, giachè ne' nuovi da farsi nel modo prescritto, non è più necessario di pagare nelle mani degli Amministratori, sotto la detta pena del raddoppiato pagamento.

XX.

XX. Per lo peso dell'esazione stabilirà il Tribunale Misto un regolare, e moderato premio, intesi sempre gl' Incaricati, a misura dell'esazione, e sua facilità, o difficultà, con darne conto.

XXI. Gli Amministratori dirigeranno a' Cassieri i mandati de' pagamenti ammessi nello stato discusso.

XXII. I Cassieri non ammetteranno que' mandati, ch' eccedessero lo Stato sudetto, sotto pena di essere tenuti *de proprio*, e *in solidum* cogli Amministratori, salvo il caso di una qualche spesa indispensabile, che non ammettesse dilazione, come si è detto nel numero XV., e quella, che nel ricorso degli Amministratori stimasse il Tribunale Misto di accordare, secondochè si è permesso nel detto numero XIV. Ed a quest'oggetto si darà dagli Amministratori a' Cassieri una copia legale dello Stato discusso, che per ciascuno luogo Pio discusso dovrà il Tribunale Misto ad essi trasmettere, lasciandosene però nello stesso Tribunale Misto l' Originale. La quale Copia da' Cassieri si consegnerà a' Successori, con farsene la ricevuta per loro cautela, e degli Amministratori.

XXIII. Debbano incaricarsi gli Amministratori a conservare in un libro da custodirsi nell' Archivio lo Stato discusso, che loro sarà trasmesso; ed essere curiosi i nuovi Amministratori di osservare, se esista, e se senza vizio, o alterazione, e certificarlo, e conservarsi nell'Archivio il Certificato.

XXIV. Terminato l' anno dell' amministrazione, e dato il possesso a' nuovi, tra un mese perentorio dovranno così essi, che il Cassiere, dare il Conto dell' amministrazione innanzi ad un Razionale onesto, e capace, da prescegliersi da coloro, a cui spetti, e tra questo discutersi, e spedirsi o la Declaratoria, o la Significatoria conveniente, e subito da' nuovi Amministratori darsene esatta notizia al Tribunale Misto, e da questo comunicarsi ai due Incaricati per promuovere le loro domande, e far esigere la significatoria.

XXV. Il Razionale dovrà da una via osservare la nota legale dell' Introito, e dall' altra quella degli Esiti, sostenuta da' mandati degli Amministratori', e da' pagamenti, che giustificheranno i Cassieri, e tener presente lo Stato discusso legale. E qualunque Esito, che non trovassero compreso nello Stato discusso, o che non fosse giustificato, salvi li casi espressi negli articoli XIV e XV, lo significheranno *in solidum* agli Amministratori, e al Cassiere, e a quest'ultimo solamente, qualora mancasse la leggitima giustificazione del pagamento, o essendo egli incaricato dell'esazione, avesse trascurata l' esazione medesima, con lasciare allo stesso il regresso contro i debitori, e loro fidejussori, meno che non si verificasse di aver trovati impotenti i debitori, non ostante l'officio, che si fosse passato da lui, e dagli Amministratori nella Corte Locale per astringerli; la qual cosa dee farsi costare al Razionale cogli atti della Corte: Con doversi il tutto in tal caso riferire al Tribunale Misto, il quale ne prenderà indagine, e adatterà la providenza anche contro gli Amministratori, che avessero trascurato negli affitti di prendere le dovute cautele.

XXVI. Nascendo Significatoria contra gli Amministratori, o contra il Cassiere, o contra entrambi, e producendosi tra il termine di sei giorni le Nullità, tra dieci altri giorni si discuteranno dalla Corte Locale, la quale dovrà regolare i suoi passi su gli stabilimenti presi in queste Istruzioni, altramente per la deferenza, che usasse, ne diverrà punibile.

XXVII. Dove le Nullità non osteranno sarà peso degli Amministratori novelli di far astringere le persone significate al pagamento per mezzo della Corte Locale, con però farne seguire il deposito delle somme presso il Cassiere, il quale in ogni caso di esazione, darà fuori le sue ricevute legali.

XXVIII. Seguita la discussione de' Conti, si parteciperà l' esito d' essi immediatamente al Tribunale Misto per le ulteriori providenze, e se ne darà dal Tribunale la notizia agl' Incaricati, de' quali sarà special cura, come del Tribunale Misto, di far esigere con effetto le Significatore, e di procurare che qualunque debitore sodisfi.

XXIX.

XXIX. Il Tribunale misto manifesterà al Re il denaro, che in ciascuna Cassa si troverà d'avanzo, e depositato, ed attenderà anno per anno le Sovrane Disposizioni.

XXX. In fine il Re si riserba la Riforma, e ogni altra Aggiunzione, che il buon regolamento, e l'ulteriore sviluppo potrebbe suggerire alle presenti Istruzioni, con abilitare i due Incaricati di promuovere nel Tribunale Misto quanto credano confacente alla miglior riuscita dell' affare momentoso, di cui si tratta, e di avanzare al Trono la loro Rimostranza in caso di bisogno.

Quindi avendo il Re approvato le presenti Istruzioni, vuole che si diano alle stampe a spese degli Avanzi dei Luoghi Pii, o dei depositi che si trovassero nel Tribunale Misto, mancando attualmente i primi, da rimpiazzarsi in seguito, con istamparsene tanti Esemplari, quanti si giudicheranno necessarj dal detto Tribunale Misto. *Palazzo 23 Settembre 1796. Ferdinando Corradini*. (V. Avanzo delle rendite, e Rendite avanzate).

Lusso, si prescrive la maniera di vestire, adobbare le case, e le carozze: *l.* re *t.* 23 *n.* 1 3 *e* 4 *p.* 188. Non si portino Staffieri, o Lacchè più di due a piedi, a cavallo o in cocchio, *n.* 2 *e* 4 *p.* 189. Si rinnova col numero de' Paggi e Creati alle Dame, *n.* 5 *e* 6. Si da altra norma, *n.* 7 *e* 8 *p.* 190. Nel divieto sono compresi anche i Ministri, Cavalieri di alto rango, e Generali, *n.* 9. Si stabilisce il numero de' Servitori, *n.* 10. Si tassa la spesa per i funerali, e quelche riguarda il lutto, *n.* 11. Per la morte della Regina di Polonia si tassa il prezzo della roba per lutto, *n.* 12 *p.* 192. Nella Settimana Santa, e spezialmente nella visita de' Santi Sepolcri nè la Corte vesta uniforme, nè la Truppa quello di gala, e da tutti si portino abiti neri senza lusso, e 'l treno il più moderato, *n.* 13. Il lutto non si da a' Cappellani di Corte in tempo de' funerali Reali, *n.* 15 *p.* 193.

M

Macelli, V. Bucceria.

Macriate si puniscono severamente: *l.* 12 *t.* 42 *n.* 7 *p.* 153.

Maestro Camerario decide le controversie tra Baglivi e Gabellotti, ed è Giudice di appellazione delle loro cause, ed anche ha facoltà d'imporre l'assisa alle cose venali: *l.* 4 *t.* 5 *n.* 2 *p.* 194. Le quistioni tra 'l Fisco e privati, purchè non sieno di cose feudali, sian della cognizione del Maestro Camerario; e 'l debito contra il Fisco si debba provare co' testimonj presenti alla numerazione, peso o misura, *n.* 6 *p.* 196.

Maestre non aprino Scuole se non istrutte nella dottrina Cristiana: *l.* 1 *t.* 6 *n.* 3 §. 5 *p.* 28.

Maestri di Sacra Teologia del Real Collegio han diritto di far uso delle Insegne Teologali in tutte le pubbliche funzioni, anche di Baciamano: *l.* 1 *t.* 9 *ap.* 2 *n.* 1 *p.* 95. L'impedire a' medesimi il far uso di dette Insegne è un attentato, *n.* 2.

Maestri di Scuole devono essere esaminati dai Ministri delle Regie Udienze, e da quelli ottenerne la licenza d'insegnare, *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 2 *n.* 28 *p.* 67. Ovvero commetterne l'esame, *n.* 30 *p.* 68.

Magistrato del Commercio, V. Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio.

Maggiorato o Fedecommesso, di cui siasi interposto decreto col possessore di quello senza collusione, il Curatore non possa avverso di esso portarne rimedio: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 29 *p.* 22.

Malfattori perseguitati da' Presidi, questi possono entrare nelle rispettive Provincie per quindici miglia: *l.* 12 *t.* 17 *n.* 1 *p.* 72. Le Università possono catturare li malfattori, *n.* 2. Il Principe può concedere facoltà straordinaria contra i famosi latroni, ed altri malfattori insigni, *n.* 3. Tutti gli uomini di ciaschedduna Università al tocco della campana ad armi si armino, e perseguitino i fuorusciti, dando ognuno avviso all'altro, perchè faccia lo stesso: tre fuorusciti che depongono, benchè di atti diversi, contra i ricettatori, fanno piena pruova, *n.* 4

ro, *n.* 7. *p.* 89. Anche quello di Trieste, *n.* 8. Istruzioni per la navigazione e commercio: ogni bastimento debba portare la bandiera del Re e sua Real patente da valere per due anni, di cui se ne dà la formola, come anche della sommissione da sottoscriversi da' Capitani de' bastimenti, che contiene il loro regolamento nella partenza, nel viaggio, e nel ritorno, *n.* 9. Altre nuove Istruzioni per i Marinari, li quali devono essere esaminati dalla Giunta dell'abilità di far da Padrone o da Capitano, se i bastimenti sono atti alla navigazione e forniti de' necessarj attrezzi, di qual capacità di carico, equipaggio ed armi da fuoco e bianca: venendo predato, si da norma per l'esame da tenersi, come anche in caso di getto delle merci, e naufragio, *n.* 10 *p.* 95. Altri Capitoli e Leggi della navigazione, cioè che tutt' i Capitani debbano formare un Giornale del loro viaggio; debban presentarsi a' Consoli della Nazione ne' Porti ove giungano; e al ritorno debbon presentare detto Giornale alla Giunta: niuno marinaro possa abbandonare il suo bastimento, nè possa dal Capitano essere licenziato: niuno possa comandare bastimenti se non avrà 24 anni, ed esaminato dalla Giunta: que' bastimenti che non sono soliti portare cannoni, debbono portare altre armi: la R. Giunta debba essere ubbidita; con licenza della quale debban fabbricarsi i bastimenti: il Capitano che avrà combattuto co' Corsari sarà reintegrato per via di contributo della munizione e danno sofferto: si tassa la mercede al Notajo che stipola contratto di Noleggio: si prescrive il numero dell'equipaggio a' rispettivi bastimenti, che senz' attestato della Giunta d'esser il bastimento atto alla navigazione, non gli si dia spedizione: si stabilisce la tariffa del noleggio, *n.* 11 *p.* 99. Nuovi Capitoli aggiunti che contengono leggi a beneficio della navigazione, cioè che il Capitano del bastimento prima di partire debba presentare il ruolo del suo equipaggio col nome, patria, ed età di ciascuno, e 'l tempo impiegato a servire; il marinaro che fugge a qual pena sia tenuto; ed imbarcato non possa abbandonare il bastimento fino al ritorno sotto pena di galea, e 'l Capitano al regresso sia tenuto dar notizia del marinaro disertato; ma non possa il Capitano licenziare il marinaro se non per un giusto e forte motivo, *n.* 12 *p.* 103. Non si possa da altri che da quello eletto dal Re destinare i Piloti a' bastimenti forastieri per viaggio delle Coste marittime del Regno, e si fissa il soldo con tariffa, *n.* 13 *p.* 106. De' Capitoli contenuti nella pram. 9 10 11 e 12 si forma una sola Costituzione, migliorandone in alcuni il contenuto; ed aggiungendone de' nuovi, quali sono che a' Capitani e Padroni si dia un atto dell'obbligo giurato dell'equipaggio in forma valida, e della sommissione, per farne l'uso bisognevole nel caso i marinari disertassero ne' Paesi esteri; i quali oltra del convenuto servigio non sono ad altro tenuti: dopo caricata la nave, nè questi, nè il Piloto, e Scrivano possono calare a terra senza licenza: essendovi presenti i Proprietarj del bastimento, non possa il Capitano fare spesa per gli attrezzi, o prender denaro sul corpo della nave [illegible] conferma la Giunta [illegible] navigazione Mercantile: niuno si ammetta all'esame se non avrà compiti gli anni 24, ed avrà navigato per [illegible] avrà documentato d'essere Cristiano, e [illegible] discolo, nè inquisito; ed avrà appreso nelle due scuole dell'arte nautica l'Idrografia, e la Teorica, per le due [illegible] di navigazioni Costiere ed Altura: s'ordina l'erezione di un Collegio nautico per i figlioli: alli approvati si darà un attestato dalla Giunta, in forza del quale potranno aver patente di Capitano, Padrone o Piloto: di tutte le approvazioni la Giunta debba inviare nota degli approvati a tutt' i Capitani de' Porti, e Consolati, per registrarli: la ricognizione delle patenti e visita, ove mancano i Consolati, o Capitani di Porto, si adempisca da' Governatori locali: esercitando da Capitano, Padrone, o Piloto alcuno non approvato, o avvalendosi fallsamente della patente di persona appro

dalle maschere, e da cocchieri nel corso, *n.* 4. A motivo de' tremuoti si proibiscono le maschere nel Carnevale, *n.* 5 *p.* 140. Per i delitti accaduti ne' Carnevali passati, si vieta di farsi, *n.* 6.

Mastrodatti del Sacro consiglio, e della Gran Corte non possono esercitar l'officio se non esaminati ed approvati: *l.* 3. *t.* 8. *n.* 24. *pag.* 74. (e *l.* 3. *t.* 25. *n.* 13. *pag.* 394.). Li Mastrodatti in capite del S.C. precedono alli Sostituti, o Affittatori degli altri officj di Mastrodatti, osservandosi fra loro la prerogativa del possesso: rispetto alli negozj, li Sostituti o Affittatori, esercitono quelli che alli loro principali competono; ed in ultimo luogo quei che amministrano in nome della R. Corte, in occasione di vacanza, *ap.* 4. n. 1. *pag.* 123. Li Mastrodatti, e Scrivani del S. C. nell'entrare li Consiglieri nelle Ruote, debbon tutti trovarsi pronti nelle loro Banche, *n.* 2. Li Mastrodatti del S. C. non possono esigere più di carlini cinque per volta negli accessi dentro Napoli, *n.* 3. *pag.* 124. Nelle liti tra Mastrodatti e Mastrodatti del S. C. riguardo all'appartenenza de' negozj delle loro rispettive Banche, procede il Presidente del S.C. non già la R.C. della Sommaria, *n.* 4. Alle Banche de' Mastrodatti del S. C. si debbon mantenere senza diminuzione alcuna tutte le Delegazioni, e negozj addetti, e radicati nelle medesime, nel tempo della vendita: le Cause nuove si possono introdurre ove si voglia, *n.* 5. Si reintregrino nelle Banche tutti li negozj forse dismembrati in occasione della vacanza di quelle, *n.* 6. Nelle Banche de' Mastrodatti e Scrivani non posson sedere altri, nè meno gli Avvocati e Procuratori, *ap.* 8. *n.* 1. *pag.* 125. Le pleggerie si devon subito registrare da Mastrodatti nel libro da conservarsi dal Segretario, *ap.* 10. *n.* 1. *pag.* 127. Li Mastrodatti nel registrare l'atto della *lecta lata* delle sentenze, devon ivi notare ancora i testimonj, in presenza de' quali si è fatta la lettura, *n.* 2. I Mastrodatti e Scrivani del S. C. debbon subito portare li decreti interposti *facto verbo* al Segretario, affin di registrarsi, *n.* 3. Incusandosi le pene delle obbliganze, e pleggerie fatte e prestate presso gli atti del S. C., o pure dovendosi esigere altre pene incorse nelle cause in quelle vertenti, i Mastrodatti debbon subito darne avviso al Presidente, o al Segretario, per potersi esigere a beneficio del R. F., *n.* 4. *pag.* 128. Li Mastrodatti devono indispensabilmente registrar *per extensum* ne' processi, o nel libro separato, le obbliganze, e le pleggerie, *n.* 5. Li Calcolatori debbon fare le relazioni di tutto ciò che dalli processi apparisce, così a favore, come contro degli attori, ancorchè per parte de' rei non fossero informati, *n.* 6. Li Mastrodatti e Scrivani del S. C. non portino provisioni di contrasupplicata per firmarsi da' Consiglieri, senza aversi prima la commessa firmata di mano del Presidente nella supplica: dovendosi prestare li processi, si diano solamente alli Procuratori costituiti ne' processi, e non ad altri: le presentate nelle istanze ed altre scritture, debbon farsi di mano del Mastrodatti, e non di altri n. 7., (l'istesso si pratichi dalli Mastrodatti della Vicaria civile, *ap.* 17. *n.* 8. *pag.* 133.) Li Mastrodatti e Scrivani del S.C. nello stendere le obbliganze, e pleggerie, debbon immediatamente farla sottoscrivere dagli obbligati, e fidejussori, e non lasciarvi il vacuo per poi farle sottoscrivere, *n.* 8. Li Mastrodatti del S. C. debbon subito consegnare all'ultimo Consigliere di ciascuna Ruota tutte le sentenze che si proferiscono, il quale tenga un libro per notare i voti; ed in fine di ciascun mese ognuno di essi consegni la lista delle sentenze, che si fanno presso loro, al Presidente, *n.* 10. Li Mastrodatti debbon subito notare il *lecta lata* nelle sentenze, *n.* 15. Le liberazioni de' depositi, e sequestri non si posson fare per mano di altri mastrodatti e Scrivani, se non di quelli, presso de' quali si ritrovino, *n.* 16. Ogni Mastrodatti e Scrivano debba decretare le scritture appartenenti al suo officio e Banca, *n.* 17. *pag.* 129. Li Mastrodatti e Scrivani del S. C. debbono registrare nell'officio del Percettore de' Proventi Fiscali le pene,

n. 24 *pag.* 272. Norma per li Scrivani della G. C. che non ricevino istanze senza la presentata del Mastrodatti, *n.* 25 *pag.* 273. Non si dà corso a' decreti se non sottoscritti dal Mastrodatti, altrimente son nulli: gli atti stipulati da una banca, in cui non è introdotta la causa, son nulli, ma si devono dalla propria banca: li Scrivani non possono esercitare l' istesso impiego in più Tribunali, nè far da Scrivani insieme e da Mastrodatti: si aumenta il numero de' Scrivani nella Vicaria civile fino a dodici per banca di Mastrodatti, e a sei di Subattuario: terminata la causa, lo Scrivano consegni il processo al Mastrodatti per conservarlo nel suo Archivio: gl' Impressori de' Suggelli non l' imprimino nelle scritture, in cui manca la firma del Mastrodatti: Li Scrivani non possono passare da una banca ad un' altra: i Mastrodatti convenendosi co' Scrivani riguardo a' diritti; le scritture sempre firmar si debbono da essi: e li Giudici badino all' osservanza di tali stabilimenti, e ne sian responsabili, *n.* 26 *pag.* 274. Li Mastrodatti debbon nominare persone abili ed onorate per gli Officj di Scrivani della Vicaria, nè posson pretendere più di ducati venti da ognuno che nominano per dett' officio, *ap. n.* 1. *pag.* 277. Gli officj di Scrivani della G. C. si conferiscano *gratis* a persone intelligenti, e probi, con preferirsi gli allievi, o san Scrivanotti, *n.* 2. La G. C. non dia licenza a veruno di poter esercitare da Scrivano straordinario, se non a quei, che almeno per lo corso di tre anni avranno assistito presso gli Scrivani approvati, probi e periti dell' officio, da' quali debban portare attestazione dell' abilità, con obbligo di esser eglino responsabili di qualunque mancanza, *n.* 3 (V. pure Tribunale della G. C. della Vicaria per altre incumbenze che hanno li Mastrodatti e Scrivani di quel Tribunale).

Mastrodatti delle R. Udienze debba consegnare al suo Successore i processi e scritture con ricevuta, quale debba mostrare nel luogo dove anderà ad esercitare: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 11. § 5 *pag.* 308. Non si ammettino Mastrodatti nelle Udienze se non sono abili, e con fedi di perquisizioni, e 'l simile per li Scrivani, § 24 *pag.* 310. I Mastrodatti e Scrivani delle R. Udienze osservino la Pandetta della G. C. della Vicaria; e li Segretarj esigano i diritti come l' esige il Segretario della stessa G. C., *n.* 17 §. 6 *pag.* 321. Li medesimi notino letteralmente, e non in abbaco sotto le scritture i diritti che ricevono, § 7 *pag.* 322. Essi non possono permanere in una Provincia più di quattro anni, e poi vacare nella stessa altri cinque, purchè non sieno proprietarj, e son soggetti in ogni biennio al Sindacato, § 8 *d. p.*. Li Mastrodatti d' onore esigano le diete al pari di ogni altro Subalterno, e non del Mastrodatti ordinario: li Scrivani ajutanti non pretendano cosa di più per la spedizione delle scritture: le providenze volanti si registrino: per le cause fiscali si dieno li cibarj a spese del Fisco, o della cassa comune: in ogni scrittura si noti dal Mastrodatti il *solvat asses*: *l.* 3. *t.* 22 *ap.* 1 *n.* 5 *pag.* 336. Tutte le cause che si attirano in forma giudiziaria, spettano al Mastrodatti, e non al Segretario delle Udienze, *n.* 6 *pag.* 337. Il Mastrodatti sospeso dall' Uffizio, e poi reintegrato, il tempo della sospensione non si computa nel quadriennio, *ap.* 3 *n.* 10 *pag.* 342. Il Mastrodatti delle R. Udienze quando va in accesso può portare o uno Scrivano, o uno Scribente; e portando il secondo, gli si paghino le diete naturali a ragione di carlini dieci il giorno, *n.* 18 *pag.* 343. Chiunque sia ammesso all' esercizio della Mastrodattia, o Segreteria in vigor dell' affitto, dee esibire il ben servito, o le liberatorie, e che sia d' intera sodisfazione del Tribunale, *n.* 19.

Mastrodatti del R. Tribunale di Campagna, ancorchè dottore e col titolo di Segretario, non possa pretendere maggior dieta: egli debba mutare ogni tre anni, e dare sindacato: nommare tre Scrivani ordinarj, a' quali si dieno venti ducati il mese per ciascheduno, oltre di un altro col soldo di ducati ventidue il mese, che avrà cura dell' economia del Tribunale: *l.* 3 *t.* 23 *n.* 2 § 2 3. 4, e 5 *pag.* 377.

Ma-

ca: *l.* 1 *t.* 16 *ap.* 4 *n.* 6 *p.* 147. Le cause della validità del matrimonio sono del Giudice ecclesiastico; quelle di unione o disunione de' conjugi, del laicale, *n.* 7 *e* 14. Le Curie non decidano della validità degli sponsali, se non visto l'esito della causa dello stupro, *n.* 8. Le cause degl'impedimenti canonici sono del Giudice laico, *n.* 9. Non si costringa con censura la moglie ad unirsi col marito, ma si adisca il Magistrato laicale, *n.* 10. Non si proceda allo stato libero, se non visto l'esito criminale, *n.* 12. Nella celebrazione di matrimonio non si esigano pene, nè s'impongano pubbliche penitenze, sotto pretesto di dimestichezza tra Sposi, *n.* 13. L'esame delle cause matrimoniali degl'impedimenti canonici, che dipendono dal Dritto Canonico, appartiene alla Curia Ecclesiastica, non già degl'impedimenti civili, *n.* 22 *p.* 148.

Matrimonii clandestini: I figli nati da matrimonio clandestino non sono legitimi eredi: *l.* 1 *t.* 16 *n.* 1 *p.* 139. Cotesti matrimonj si vietono con pene, *n.* 2 *p.* 140. Non si possono cumulare due pene pecuniaria, e corporale, *ap.* 4 *n.* 3 *p.* 147. In quanto alla sussistenza de' matrimonj clandestini, la cognizione è del Giudice laico, *n.* 18 *p.* 148.

Matrimonii de' figli di famiglia non si contraggano senza il consenso de' genitori, eccetto in alcuni casi: *l.* 1 *t.* 16 *n.* 3 *p.* 141. I Parrochi non prendano parola de' figli di famiglia senza il consenso scritto de' genitori, *ap.* 1 *n.* 1 *p.* 145. Per genitori s' intendono quelli che hanno la patria potestà, *n.* 2. Quando il dissenso paterno è ingiusto, supplisce il Principe, *n.* 3. Dovendosi contrarre il matrimonio per forza coattiva giudiziaria per lo stupro, si contragga non ostante il dissenso paterno, *n.* 4. Il consenso paterno si richiede per li maschi fino agli anni trenta, e per le donne, venticinque, *n.* 5. Si richiede il consenso paterno, ancorchè li figli rinunziassero all'eredità de' genitori, *n.* 7. Il solo consenso del padre, o di chi sta in luogo d'esso, si richiede non già delle madri, *n.* 8. Ma quando il matrimonio irrogasse vergogna alla madre, e ai congiunti, questi han dritto d'impedirlo, *ap.* 4 *n.* 19 *p.* 148. Anche li figli possono impedire al padre il contrarre matrimonj vergognosi, *n.* 20.

Matrimonii, o Sponsali fuori Regno contratti, si vietono con pene: *l.* 1 *t.* 16 *n.* 5 *p.* 144.

Matrimonii de' Militari si vietono senza licenza del Re, e gli Ecclesiastici non vi dieno esecuzione: *l.* 1 *t.* 16 *ap.* 2 *n.* 1 *p.* 145. Il permesso Reale si richiede per li soli Uffiziali; per li Soldati e Sergenti, quello de' loro Comandanti; e per li Provinciali quello del Preside, *n.* 2. Li Cappellani de' Reggimenti, e le Curie Vescovili, non dieno fedi o decreti di matrimonio, senza il Real permesso, *n.* 3 *p.* 146. Le fedi di stato libero de' Cappellani di Reggimenti legalizzati dalla Curia del Cappel. Mag. faccino nelle Curie Vescovili piena pruova: Il Matrimonii de' Militari si celebrino da' Parrochi coll' intervento del Cappellano del Reggimento, *n.* 4. Per li Militari anche si richiede il consenso paterno, *ap.* 1 *n.* 6.

Matrimonii occulti chiamati di Coscienza, si permettono in forza della Bolla di Benedetto XIV, roborata di *exequatur*: *l.* 1 *t.* 16 *ap.* 3 *n.* 1 *p.* 146.

Matrimonii simulati sono di cognizione del Giudice laico: *l.* 1 *t.* 16 *ap.* 4 *n.* 16 *p.* 148.

Matrimonii tra gli Educatori e suoi congiunti, e gli Educati, non si posson contrarre, e tutt'i contratti tra loro sono nulli: *l.* 11. *t.* 34. *n.* 1. *p.* 175.

Medicare uomo o donna che sia non possa se non sia privilegiato, o approvato con licenza del Protomedico: *l.* 10 *t.* 2 *n.* 4 *p.* 4. Niuno possa medicare se non sia esaminato, e privilegiato nel Regno, e dopo aver studiato tre anni di Filosofia, e cinque di Medicina: *l.* 10 *t.* 8 *n.* 1 2 e 3 *p.* 73.

Medici devono medicare li poveri *gratis*: e se li medicamenti sono adulterati, devono denunciarlo alla Corte; perciò non vi sia società tra essi e li Speziali, li quali devono comporre le medicine coll' assistenza di quelli: si tassa la visita a' Medici: *l.* 10 *t.* 8 *n.* 3 *p.* 79. I Medici non possono aprire scuola di Medicina se non sieno esaminati, *n.* 4 *p.* 75.

La

Dalla Real Segreteria di Stato e Guerra mi è stata comunicata la seguente Sovrana risoluzione = In proposito del Real ordine degli 8 dello scorso Luglio intorno al dovere la Real Camera di S. Chiara decidere in giustizia la questione insorta tra la Vicaria civile, e l' Udienza di Guerra e Casa Reale nella causa del Patrimonio de' fratelli Sasso del Verme, fra quali vi è il Tenente Colonnello aggregato D. Francesco Sasso del Verme, ha risoluto, e vuole il Re, che per evitare in appresso le varie interpretazioni, che sogliono darsi da' Magistrati a' Reali ordini generali, relativi al

al godimento del Foro Militare, ed al procedimento nelle cause degli Individui sottoposti alla giurisdizione Militare, si osservi per punto generale quanto su tale materia si trova stabilito nel *Codice penale Militare* impresso nella Real Stamperia l'anno 1789 col titolo di *Ordinanza di S. M. sulla giurisdizione Militare, e sopra li delitti, e le pene della Gente di Guerra*, stabilimento, che viene compreso nel principio di tal Codice alla prima parte capitolo primo, e secondo; A qual oggetto mi ha imposto la M. S. di rimettere, come eseguo, a V. S. Ill. la copia de' sudetti Capitoli per sua intelligenza, e regolamento. *Nap. 9 Dicembre 1797. Saverio Simonetti. Al Commessario di Campagna.*

La copia de' Capitoli è:

CAPITOLO I.

Delle persone sottoposte al Foro Militare.

Articolo I. Essendovi finora state continue dispute sul godimento del Foro Militare, vogliamo che per togliere ogni equivoco su questo assunto, sian soggette a tal Foro le seguenti persone, e non altre: I. Tutt'i Militari di qualunque grado, e classe, addetti a qualsivoglia Corpo, o parte del nostro Esercito di Mare, e di Terra, i quali servono attualmente, e serviranno in appresso, e come tali hanno soldo dal ramo di Guerra, o di Marina, compresi anche tutti que' Militari, che han ottenuto, o otterranno il ritiro dal Real Servigio col godimento dell' uniforme, e del grado Militare, o che si trovano impiegati in qualunque altra carica diversa da quella dell' Esercito. II. L'intero Corpo della Milizia Provinciale del Regno di Napoli, quello della Milizia Urbana della Sicilia (che goderà costantemente il Foro della Guerra, senza intermissione, e non già la metà dell'anno, come prima) e le Compagnie de' Naturali delle Isole adjacenti ai due Regni, de' Presidj della Toscana, e della giurisdizione di Longone. III. Gl' Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, Commessarj ordinatori e di Guerra, Contralori de' Regi Spedali, Medici, Chirurgi, e Cappellani addetti al Real Servizio Militare, ed Individui delle diverse Ufficine Militari, e della Tesoreria generale, impiegati in attual servizio, o ritirati da esso con espressa nostra licenza per giubilazione ottenuta. IV. I Provveditori, ed Assentisti di qualsivoglia ramo dell' Esercito di Terra, e di Mare, e le persone impiegate nell'amministrazione de'loro Assienti, con la circostanza, che costoro debbono godere del Foro Militare solamente pel tempo, ch' essi saranno al nostro Real Servizio, e per le sole cause civili, e criminali dipendenti da detti Assienti. Ma siccome tali Assentisti hanno particolari Delegati, così permettiamo, che per ora tali Delegati rimangono colle limitazioni, che appresso si additeranno. V. Tutti gl' Individui impiegati all' amministrazione del Regio Fondo de' lucri ne' Reali Dominj; dichiarando che per Foro Militare de' dett' Individui s'intende la giurisdizione della Reale Soprintendenza del sudetto Regio Fondo, da godersi soltanto durante il tempo, che quelli serviranno nell' accennata amministrazione, e per le sole cause civili, e criminali da essa dipendenti, VI. I Tesorieri, e Percettori Provinciali, in qualità di Pagatori Militari. VII. I Costruttori, gli Artegiani, le Maestranze, gli Operaj, ed altri Impiegati, i quali servono nell'Esercito, ne' Cantieri, Arsenali, Magazini, Porti, Fabriche d' arme, ed in altri Travagli Reali Militari (pel solo tempo, che saranno al nostro servigio) purchè i mentovati soggetti godano paga mensuale dal Regio Erario a titolo di mercede di soldo, o di ricompensa Militare, e si trovino notati ne' Registri de' Direttori, Ispettori, e capi delle corrispondenti ufficine. VIII. I Fornai, Macellai, Carrettieri, Mulattieri, Vivandieri, Albergatori, Trattori, Operai, Lavandaje, e Mercatanti di ogni sorta, i quali siano del seguito dell' Esercito, o del Quartier generale, durante il solo tempo, che vi saranno addetti. IX. Gli Spioni in tempo di Guer-

Guerra, i Reclutanti per Potenze Estere, i Seduttori, e complici nelle diserzioni de' Militari, e de' Servi della pena, e chi ha corrispondenza co' nemici, o altra Gente sospetta di qualsivoglia stato, o condizione arrestata nell' Esercito, nelle Guarnigioni, o nel Campo. X. Gl' Incendiarj, e Ladri de' Quartieri, de' Magazini di viveri, e di guerra; degli Edifizj, e degli altri luoghi Militari, qualunque sia lo stato, e la condizione di tali Rei. XI. Ogni persona di qualsivoglia grado, e condizione, che attentasse alla sicurezza delle Truppe, delle Piazze, e di altri Siti Militari, o congiurasse contro i loro Comandanti, o insultasse Sentinelle, Salvaguardie, Pattuglie Militari, ed ogni altra parte di Truppa, o facesse resistenza alle arme Reali. XII. Le mogli, e i servidori salariati di qualunque Individuo godente il Foro della Guerra, e i figliuoli di tal Individuo, purchè convivono con lui sotto un istesso tetto. XIII. Le Vedove, i Pupilli, e gli Orfani de' Militari, la prima durante la Vedovanza, e gli altri fino all' età de' diciotto anni compiti. XIV. I Giudici, ed Individui di qualunque Tribunale, o Corte Militare de' nostri Dominj. XV. E i servi della pena di qualunque classe, co' loro Custodi.

Articolo II. Comandiamo espressamente che niun Tribunale Pagano ardisca di procedere nelle cause attinenti al Foro della Guerra: che le inibitorie, o ortatorie spedite da' Tribunali Militari si adempiano da' Pagani all' istante, colla facoltà di potere rappresentare a Noi le ragioni in contrario dopo tale adempimento, e che qualora la Real Camera di S. Chiara fosse nel caso di decidere qualche questione di Foro insorta fra' Tribunali Militari e Pagani, debba sempre deciderla secondo la lettera della nuova ordinanza, e nalle liste, e consulte citarne gli Articoli corrispondenti.

Articolo III. Se nelle cause civili, o criminali, che spettano al Foro Militare, vi fosse l' interesse, o la complicità d' Individui Pagani, vogliamo che 'l solo Foro Militare proceda in tali cause contro tutti, rimossa ogn' ingerenza di qualunque altro Foro, quantunque privilegiato, eccetto i casi, che si specificharanno nel Capitolo della Procedura Militare.

CAPITOLO II.

Delle cause de' Militari, nelle quali si deve procedere dal Foro ordinario.

Articolo I. Saranno giudicate dal corrispondente Foro ordinario le seguenti cause passive degl' Individui godenti il Foro della Guerra, e non altre, ma con la sola azione reale, quando quest' Individui non venissero consegnati al sudetto Foro ordinario, come si dirà qui sotto. I. Tutte le cause relative a commercio, e negoziato di qualunque genere, purchè non si tratti di materia degli Assienti Militari, e ad amministrazione ed esercizio di uffizj civici, e di ogni altro impiego indipendente dal ramo di guerra. II. Le cause civili de' debiti contratti prima dell' epoca del godimento del Foro Militare, e quelle di ogni altro genere, introdotte prima di tal tempo ne' Tribunali Pagani; con la circostanza che dovendosi procedere ad azione personale, il reo convenuto debba consegnarsi al Foro ordinario, e poi restituirsi al Militare quando avrà egli pagato, o accomodato il debito, o la pendenza, purchè non sia della classe de' Bassi Ufiziali, o degli Ufiziali, o di quelli considerati come tali, o di altre persone qualificate, addette al ramo di Guerra, o de' Servi della pena: ne' quali casi è nostra volontà che non abbia luogo tale consegna, ma che se ne faccia relazione a noi per via del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta. III. Le cause di delitti importanti pena afflittiva di corpo, commessi prima della sudetta epoca: ben inteso che gli accusati di tali delitti, se non sono della classe eccettuata nel paragrafo antecedente, debbano subito consegnarsi al Foro ordinario, e quindi restituirsi dopo finito il giudizio al Servizio Militare, se risultano innocenti, ed anche dopo terminata la loro condanna, se questa non abbia ad essi irro-

rogata infamia: ma se sono della detta classe, vogliamo che si rappresenti a Noi per la via di Guerra, ad oggetto di risolversi quelche convenga. IV. Le spedizioni de' Preamboli per eredità. V. Le contese per li sfratti dalle case in Napoli. VI. Le cause Feudali. VII. E tutte le cause civili per debiti Fiscali del ramo politico.

Articolo II. Ordiniamo che l' esecuzione de' giudicati de' Tribunali Pagani nelle cause civili contro gl' Individui Militari non consegnati alla giuridizione di detti Tribunali, si faccia sempre coll' intelligenza, e col braccio de' corrispondenti Superiori Militari, e che se mai in tali giudicati si comprendesse criminalità, se ne dia precedentemente avviso a Noi pel canale del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta.

Milizia: i Capitani d'armi, e cavalli leggieri non possono pretendere bagaglio dalle Università, ma la Fanteria solamente: *l.* 7 *t.* 5 *n.* 1 *p.* 27. Si istituisce la Milizia d'Infanteria per custodire la Marina del Regno contra il Turco, *n.* 2 *p.* 28. Si stabiliscono gli alloggiamenti perpetui, *n.* 3. Comodi che devon darsi dalle Università alla gente d' armi, e cavalli leggieri, *n.* 4. Conferma delle Ordinanze, *n.* 5. Si aumenta la Cavalleria leggiera della nuova milizia, *n.* 6. Le genti d' armi e cavalli leggieri non sieno molestati per le armi non vietate, e vestitura, *n.* 7 *p.* 29. In tempo d' Inverno non sian tenute le Università dare alloggiamento alla Cavalleria leggiera, *n* 8. Il Maestro di Campo non possa dar licenza di portar daghe, *n.* 9. I Vassalli del Re non possono militare fuori Regno senza licenza, *n.* 10. Riforma della nuova Milizia del Battaglione, *n.* 12 *p.* 32. Indulto per quelli che si assentano alla guerra, *n.* 15 *p.* 34. I Soldati, terminato il servizio, non possono esser astretti ad esercizio vile, e durante il servizio non possono essere carcerati per debiti, se non ne' casi eccettuati, *n.* 16. I Soldati non vadano per Napoli più di due insieme; non mettan mano ad arme; non camminino per la Città dopo un' ora di notte; che non fuggano; che non lascino la Campagna ed assentarsi in altra; che non lascino la bandiera e 'l presidio; che i ereari degli Ufiziali non assentino soldati; che gli ufiziali non si prestino soldati; e che i venditori de' commestibili non piglino pegni da' soldati, sotto le pene contenute, *n.* 18 *p.* 35. Si annullano i guidatici per servire alla guerra, *n.* 19 *p.* 36. Non si ricevano per soldati i capi di famiglia, *n.* 20. Non godano franchigia i soldati se non presentano ogni anno alle Università fede della Scrivania di Razione di star chiari colla loro piazza in assento, *n.* 21. Non s' impedisca d' introdurre commestibili ne' quartieri da' soldati: niun soldato serva a particolari, nè fatighi in botteghe, *n.* 26 *p.* 37. Tutt' i soldati si ritirino a quartiere a mezz' ora di notte; e niuno d' essi eserciti il mestiere di Artista, *n.* 27 *p.* 38. Regolamento dell' assistenza che debbon avere le truppe marciando per lo Regno di Napoli, *n.* 32 *p.* 39. Istruzioni per la franchigia della gabella su l' orzo ed avena agli Ufiziali de' Stati Maggiori, e della Guarnigione, ed a' Ministri di Guerra, *n.* 33 *p.* 50. Si vieta a' Marinari ricevere sopra qualunque naviglio alcun soldato senza passaporto, *n.* 34 *p.* 54. Reale Ordinanza che le Università debbon prender copia de' passaporti de' soldati che transitano, a' quali son tenuti dare il semplice alloggio, e dichiarare con attestato la loro condotta che devono presentare al loro Comandante; e non portando passaporti, si carcerino e si avvisi al Preside: occorrendo spesa, si faccia con ordine del Governatore locale, dopo visto il passaporto; e 'l ricivo del Comandante della partita col visto buono del Governatore, si presenti dagli Amministratori nell' Officina de' conti fra quattro mesi per essere reintegrati: qualunque spesa si facesse contra il prescritto non si bonifichi, *n.* 35. Stabilimento di una nuova Milizia Provinciale di Nazionali composta di 120 Compagnie di 125 uomini per ciascheduna: il numero di queste nascerà dal numero d' individui di ciascheduna Università: ogni Compagnia avrà il suo Capitano co'

suoi Subalterni, un dato numero di esse un Uiziale Superiore, e questi un Generale: la scelta di questa Milizia si farà in un dì festivo dalla persona incaricata coll'assistenza de' Sindaci, e del Governatore locale: saranno preferiti i volontarj: non si ammettano i minori di diciotto anni, nè i maggiori di trentasei, gl'indiziati o processati per delitti, gl'infami o per delitto o per mestiere: si ammettano come volontarj, ma non ascritti per scelta il cherico, il dottore e suo figlio, il notaro, il cerusico, lo speziale, l'argentiere, lo stampatore, il possidente di ducati 400, lo studente, e l'esercente di qualche ufizio di giustizia, l'impiegato in servizio dell'Erario Regio, i fabbri di lana e seta, armi, salnitro e polvere, e di bastimenti, e 'l marinaro di legni: il tempo del ruolo militare di essi sarà di dieci anni, e volendo passare ne' Corpi de' Reggimenti, sarà accordato con alcuni vantaggi: la rivista annuale di essi durerà otto giorni nella staggione propria, nel qual tempo conseguiranno il Pre ed il Pane solito: di questo ruolo se ne faranno quattro copie, una sarà presso ciascun Capitano, un'altra dell'Udienza Provinciale, altra del Generale d'essa Milizia, ed altra della Segreteria di Guerra: ogni soldato darà il giuramento di fedeltà, ed avrà un certificato soscritto dal Capitano e dal Preside, che indicherà il suo nome, cognome, età, e 'l giorno ascritto al ruolo per godere de' privilegj annessi di prerogative, vantaggi, esenzioni del foro Militare insieme colla sua moglie e figli non emancipati: nelle Provincie saranno i Presidi con un Assessore che procederanno come delegati contra il soldato accusato in prima istanza: nelle informazioni assisterà sempre un Uiziale della stessa Milizia che il Preside destinerà: in grado di appellazione passerà all' Udienza dell' Esercito: se il delitto porterà pena afflittiva, potranno gli Ufiziali Regi e Baronali arrestarlo, e darne parte al Preside; ma se l'arresto si faccia per privata passione, o si usassero sevizie, saranno privati dell'impiego e puniti: i delitti che l'escludono dal foro Militare son quelli eccettuati nella pram. 20 *de Militibus*, come pure i debitori del R. Erario, o i delinquenti di frode alla Reale Azienda: goderanno ancora i loro padri esenzione di alloggio e vetture nel passaggio delle Truppe; il testatico di carlini dieci: in ogni due anni avrà il soldato una regolar licenza di quattro mesi per passare nel proprio paese, *n.* 36 *p.* 56. Nuovo Piano della Milizia Provinciale istruttivo per li Presidi, *n.* 37 *p.* 61. I soldati che commettono delitti godono il beneficio del confugio per que' casi nel Concordato espressi; ma che debba giovargli soltanto per esentarli dalla pena di morte, mutilazione di membra, e dell'infamia, fuor delle quali tre pene s'infligga loro il proporzionato castigo, *n.* 38 *p.* 64. Reali Istruzioni per la Magistratura e Milizia, che sia l'una e l'altra vicendevolmente rispettata: avvenendo che qualche Ufiziale commetta nel Castello Capuano delitto, sia lecito al Magistrato di arrestarlo: delinquendo avanti altro Magistrato che non abbia forza, lo intimi l'arresto in nome del Re: un soldato commettendo qualche eccesso per istrada, sia lecito alla famiglia armata del Magistrato di arrestarlo: l'Ufiziale possa tenersi custodito coll'arma impugnata fino all'avviso del Pichetto: trovandosi in uno degli azzardi un Ufiziale il quale domandi la consegna del reo, debba darsi con l'atto della consegna: possano carcerarsi paesani ne' quarti ove abitassero Ufiziali: non però ne' Palazzi di Ufiziali della Piana Maggiore, dove vi fosse picchetto, ovvero ordinanza, senza lor saputa: incontrandosi esecutori de' Magistrati con pattuglia militare, li primi debban cedere il luogo alla seconda, *n.* 39 *p.* 65. Li Miliziotti non pagano diritto per le fedi di perquisizioni, *n.* 40 *p.* 68. Ordinanza Militare dell'anno 1788: Degli Ufiziali Generali Comandanti un Esercito con facoltà di comandare nella frontiera, e degli Ufiziali Comandanti e impiegati in una Provincia, *cap.* 1 *p.* 68. De' Governatori delle Piazze, *cap.* 2 *p.* 69. Degl' Ispettori in capite, Ispettori particolari, Brigadieri Comandanti

anni ventuno le Monache non possono fare Professione, *n. 6 p.* 155. Le Persone Reali e le Fondatrici possono entrare ne' Monasteri, *ap.* 4 *n.* 1 *p.* 159. La Curia non possa vietare a' genitori e congiunti parlare con Monache loro ne' tempi non proibiti, *n.* 2 *e* 6. Nell' ammettersi educande si osservi la fondazione, *n.* 3. Le Monache possono rivocare i loro Procuratori a lor piacimento, *n.* 4. Li Superiori Politici e Militari castighino i loro Sudditi del parlare colle Monache. *n.* 5. Gli Ordinarj possono proibire il parlare con censure *ferendæ*, *non latæ sententiæ*, *n.* 6. Possono riceversi Monache senza dote, pagandosi gli alimenti, *n.* 7 *e* 13 *p.* 160. Si ricevano tante Monache quante il Monastero può mantenerne, *n.* 8. Le annate di livello riservate dopo la morte delle Religiose, non sono comprese nell' ammortizazione, *n.* 9. Nelli parlatorj non si permettano pranzi: la porta esteriore della Clausura si chiuda all'ora 24, l'interiore non si apra senza licenza del Vescovo, fuor delle persone di primo e secondo grado: senza licenza del Vescovo niuno parla con Monache: queste non calino alle grate senza permesso della Superiore, *n.* 10. L'uscire dalla Clausura per curarsi, non si dà *exequatur* alli Rescritti di Roma, senza sentirsi l' Ordinario, *n.* 11.

Monaci, prosciolti da' Capitoli, e Generali esteri, si mantenghino in Congregazioni Nazionali, e Provinciali, e soggetti nella spirituale a' Vescovi: abbino la primiera forma: elegano i Superiori nazionali ne' Capitoli, previo il permesso Reale, e la conferma: ed eletti, si presentino a' Vescovi per ottenere la giurisdizione spirituale: *l.* 1. *t.* 17 *n.* 4 *p.* 150 *e n.* 2. *ap.* 2. Si abolliscono li Superiori esteri: questi sian tutti nazionali: la vestizione e studj si facciano in Regno, *n.* 5 *p.* 152. La professione monastica si faccia dopo gli anni ventuno, *n.* 6 *p.* 155. Li Religiosi di S. Francesco non esercitino cariche laicali, anche presso de' Sovrani, *ap.* 1 *n.* 1. Li Religiosi mendicanti non possono acquistare legati, *n.* 2 *p.* 156. Li Cappuccini non possono astringere le Università al pagamento della limosina annuale, perchè non han dritto di acquistare, *n.* 3. Il simile per li Riformati, *n.* 4. E l'istesso per li Osservanti, *n.* 5. De' Religiosi non si aprino le lettere da' Superiori, *n* 6. Riattandosi le Chiese Parocchiali, si amministrino li Sagramenti nelle Regolari, *n.* 7. Essendo queste coadiutrici de' Parochi, *n.* 8. Si vieta a' Monaci il tener carceri orride, *n.* 9. Li Monaci non possono essere esecutori testamentarj, *n.* 10. Li Regolari debbon prestare gli alimenti a' loro Benefattori, e discendenti poveri, *n* 11. Li Religiosi secolarizzati, facendo rinunzia su i beni in tempo della professione, sia valida, ma hanno dritto su gli alimenti, qualora non vi fosse riserva su la proprietà, *n.* 12. E' proprio del carattere del Vescovo invigilare su la disciplina monastica, *n.* 13. Li Conventuali di S. Francesco essendo proviste di beni, loro si vieta il questuare, *n.* 14. Li Regolari non possono esercitare impieghi ecclesiastici fuor del Chiostro, quando non sieno dottorati, *n.* 15. Religiosi laici possono esser Medici e Cerusici, *n.* 16 *p.* 157. Nelle affiliazioni ne' Conventi, li cittadini si preferiscono a' forastieri, *n.* 17. Li Frati mendicanti non questuino per l'aie, e trappeti, ma per le case, *n* 18. Nelle controversie di elezione di Superiori Regolari, il Giudice sia l' Ordinario, *n.* 19. Li Frati Beneventani si considerino come esteri, *n.* 20. La carcere de' Frati sia una stanza custodita, e trattandosi di delitto grave, si proceda col voto di Assessore laico, *n.* 21. Sia libera a' Regolari l'elezione de' loro Superiori, *ap.* 2 *n.* 1. E a' Superiori il situare i sudditi ne' Conventi, *n.* 3. Li Superiori non si depongano senza processo, *n.* 4. Nè togliersi le cariche di fatto, *n.* 5. All' Abate Titolare Benedettino con l' uso de' Pontificali si devono tutte le onorificenze, annesse alla dignità, *n.* 7. Si osservino le Regole di S. Francesco, e le istruzioni, che si danno, *ap.* 6 *n.* 1, *p.* 161. E le limitazioni, *n.* 2 *p.* 162.

Per

stra-

giorni con ordine e chiarezza, ſenza caſſature, e ſi firma dal Notajo o dal Giudice a contratti: ſe ne faccia un duplicato ogni trimeſtre, e ſi conſegni al Conſervatore dell' Archivio pubblico da conſervarlo a perpetua memoria, ed eſtrarſene copie nel caſo ſia perduto l' originale Protocollo che reſta preſſo del Notajo; queſta oſſervanza è tanto per la Capitale, che per i luoghi del Regno, *n.* 3 *p.* 54. Taſſa della mercede de' Notari ſecondo la ſomma ſtipulata, *n.* 4 *p.* 56. Ogni Notajo e Giudice a contratti debbono tenere nella Curia fede autentica de' loro privilegi eſpoſta, *n.* 5 *p.* 57. Non Notajo o Giudice a contratti poſſa eſercitare ſenza il Privilegio con ſuggello, *n.* 6 *p.* 58. Li Notari non cavino le ſcritture da Napoli dove ſon formate, e i loro eredi dentro dieci meſi le debbano depoſitare in potere di altro Notajo della Città, *n.* 7. Si rinnovano le Pram. 5 e 6 di ſopra, *n.* 8. I Protocolli e ſcritture de' Notari morti o aſſenti non ſi eſtraggano dal luogo dove furono ſtipulate, ma conſervarſi da altro Notajo del medeſimo luogo, e non eſſendovi, da quei del luogo più vicino, il quale ſia tenuto dare la metà degli emolumenti agli eredi del Notajo morto, o all' aſſente; nè poſſa eſtrarre fedi da quelle, ſe non ſia l' originale preſſo di ſe, ſotto pena di falſo, *n.* 9. Le ſcritture del Notajo morto o aſſente debbano in Napoli conſervarſi dal Notajo capo della Curia, ove quello riſedeva: nè poſſono i Notari eſigere diritto ſe non per lo denaro effettivo che ſi contrae, e non per l' alaggio, *n.* 10 *p.* 59. Tutte le ſtipule ſi regiſtrino in Protocollo, quale debba preſentarſi al Viceprotonotario in Napoli nel meſe di Marzo di ogni anno, ed alla perſona deſtinata nel Regno nel Febbajo, per viſitarſi: le fedi eſtratte da' protocolli che non ſono preſſo del Notajo eſtraente, non fanno fede, e 'l Notajo vien punito: l'erede del Notajo defunto, che non conſegnerà i protocolli, e ſcritture del morto al Notajo vivente fra tre meſi, vien punito, *n.* 11. I Notari non conſegnino copie de' teſtamenti chiuſi a' Commeſſarj della Rev. Fabbrica ſenza licenza del Viceprotonotario, *n.* 12 *p.* 61. Tutt' i contratti devono regiſtrarſi per eſteſo ne' Protocolli: i Giudici a contratti devono tenere libretto, nel quale noteranno i contratti, ne' quali ſono intervenuti, e ſoggetto anche a viſita, *n.* 13. Non poſſa il Notaro ſtipulare ſcrittura ſenza l' intervento del Giudice a contratti, *n.* 14 e 15. I Notari nello ſtipulare teſtamenti debbono intimare a' diſponenti di laſciare qualche coſa a beneficio del Generale Albergo de' Poveri, e dichiararlo in fine, *n.* 16 *p.* 62. I Notari foraſtieri diano cauzione che i protocolli reſtino in Napoli, *n.* 17 *p.* 63. I contratti de' figli di famiglia devono ſtipularſi da' Notari in preſenza de' loro padri, quando non fuſſero emancipati, nè valga dirſi di abitare *ſeorſum a patre*, *n.* 18. Le Sedi de' Notari non poſſono traſportarſi fuori piele, *ap. n.* 1 *d. p.* Eſſendo li Notari impediti poſſano mandare i loro protocolli alla viſita per altri Notari: li Giudici a contratti devono formare i libretti di proprio carattere, *n.* 2. La viſita de' protocolli ſi faccia da' Caporuota delle Udienze, *n.* 3 *p.* 64. Per Sorrento, Maſſa, Vico, Procida, ed Iſchia, ſi viſitino dal Viceprotonotario, *n.* 4. Per Maſtrodatti de' Notari ſi deſtinino li Procuratori Fiſcali o de' Poveri, quando ſieno Notari, *n.* 5. Nelle cauſe d' officio di Notaro proceda il Maſtrodatti della Viſita; nelle altre quelli de' Tribunali ordinarj, *n.* 6. Nelle ſtipule non ſi valgano i Notari per Giudici a contratti de' Governatori locali, *n.* 7. Il Luogotenente della Camera non ha ingerenza nella viſita de' Notari, *n.* 8. Non trovandoſi firmato il decreto della viſita dall' anteceſſore, ſi firmi dal ſucceſſore, *n.* 9. Si taſſono li diritti per la licenza di far ſcrivere li protocolli di mano aliena, *n.* 10 *p.* 65. In mancanza del Caporuota, la viſita ſi faccia dal Fiſcale delle Udienze, *n.* 11. La Sede del Notaro morto ſi conſervi da altro Notaro del luogo, *n.* 12. Gli emolumenti però ſi corriſpondono all' erede proprietario, *n.* 13. Il Maſtrodatti de' Notari paſſi menſualmente al Tribunale della

ne assegnatogli dal Giudice, altrimenti non s'impedisca: *l.* 11 *t.* 27 *conf.* 1 *p.* 258. Lo stesso giudizio può indirizzarsi per impedire il passaggio, o simil cosa, *conf.* 2.

Nunziatura Pontificia. La Corte di Roma dee anticipatamente esibirè al Re la nota de' Soggetti, che ha in mira di destinare Nunzi nella Nunziatura di Napoli: *l.* 1 *t.* 23 *ap.* 9 *n.* 1 *p.* 263. L' Uditore della Nunziatura Pontifizia dee essere legitimato nella forma confacente, per riportare l' approvazione del Re, *n.* 2. Per la morte dell' Uditore della Nunziatura, si dichiara mancata la persona autorizzata dalla Potestà legittima, *n.* 3. La Nunziatura non può carcerare Preti nè Secolari nè Regolari, e facendosi da' suoi Cursori, questi si carcerino, *n.* 4.

Nuotare ignudi per le costiere di Mergellino, Posilipo, S. Lucia, e Castello dell' Ovo, non si possa, nè dirsi per mare parole oscene: *l.* 12 *t.* 36 *n.* 1 *p.* 137. Non si possa nuotare per la costiera di Posilipo dall' ora 21 alle 24, nè lavarsi, nè portare cortegiane per mare, *n.* 2 e 3 *p.* 138.

Nuova convenzione allegatasi e non provata, paghi la pena: *l.* 9 *t.* 6 *n.* 1 § 4 *p.* 32. Allegandosi nuova convenzione, o soddisfazione, debba nel libello esprimersi il luogo, il giorno, l' ora, ed i testimonj, in presenza de' quali sia seguita: *l.* 11 *t.* 8 *n.* 11 § 7 *p.* 72.

O

Obbligenze presso gli atti si ricevono da soli Mastrodatti *in capite*: *l.* 3 *t.* 13 *n.* 9 *p.* 261. Nelle obbliganze si sottoscriva il debitore, e due testimonj, *n.* 15 *p.* 262. Sotto i ducati cinquanta si riceve l' obbliganza senza testimoni, *n.* 16. Discusso il principale, e pleggio, non trovandosi solvibili, paghi il Mastrodatti, *n.* 17 *p.* 263. Avverso l' obbliganze *penes acta* incusate non si ammette eccezione, *nisi facta reali solutione*: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 13 *p.* 19. (V. pure Tribunale della G. C. della Vicaria *n.* 44 *p.* 202.)

Obblighi rispettivi tra Baroni e vassalli: Il Barone che opprime il suo vassallo è punito nel doppio del danno: *l.* 6 *t.* 4 *n.* 1 *p.* 32. Il vassallo può dare sicurtà per lo Padrone, e questo per lo Vassallo, *n.* 2. I vassalli devon difendere la vita, e 'l feudo del loro Barone, *n.* 3 *p.* 33. Il vassallo che commette fellonia verso del suo padrone, o non gli presti li servigi dovuti, è simili, vien privato de' terreni che del padrone tiene: e così se il padrone usi violenza verso del vassallo, o della di lui moglie, ò figlia, perde l' omaggio, e diverrà libero, *n.* 4. Il Barone che voglia vindicare un uomo in suo vassallo, debba provarlo con privilegio, e con istromento, altrimenti si presume libero, *n.* 5. I vassalli che tengono animali a vettura sono obbligati trasportare le vittuaglie del Barone raccolte nel feudo, ed andar fuori qualora il Barone bisognoso non ne raccogliesse, pagandosi lo stabilito trasporto, *n.* 10 *p.* 35. Le preminenze ed obbedienze solite darsi da' vassalli a' Baroni, sian mantenute, *n.* 13 *p.* 36.

Occultare i malfattori di danni occulti, gli abitatori che l' occultano, risarciscano il danno a colui che l' ha sofferto: *l.* 12 *t.* 33 *n.* 1 *p.* 134. Se le Università occulteranno i malfattori, saran punite, *n.* 2. Li cittadini occultatori de' malfattori, risarciscano il danno a colui, che l' ha sofferto, *n.* 3. La pena di once si modera in augustali, *n.* 4 *p.* 135. Le Università non son tenute pel furto de' particolari, *n.* 5. Perchè le Università contribuiscono al pagamento delle Squadre, perciò ne' danni clandestini non son tenute, *n.* 6.

Occupatore delle rendite e de' servizj dovuti alla R. Corte è tenuto alla restituzione col quadruplo; se di Baronia del R. Demanio, alla restituzione colla confiscazione de' suoi beni: *l.* 4 *t.* 1 *n.* 15 *p.* 5.

Occupatori di memoriali, provisioni, ed altre scritture, son puniti gravemente: *l.* 12 *t.* 76 *n.* 1 *p.* 249.

Offendere uno per l' altro (che dicesi *innoxium pro noxio*) per la sola contumacia divengono gli offensori infami, e si abbrevia il circolo dell' anno per la forgiudica al termine di trenta giorni: *l.* 12 *t.* 31 *n.* 1 *p.* 130. Of-

e simili, *n.* 9 (p. 387) e *l.* 3 *t.* 27 *n.* 5 (p. 409). Nè al Giustiziere della grascia, nè franchezza di botteghe, *n.* 6. I Ministri deputati della Città di Napoli non possono accettare doni dalla medesima sotto qualunque colore, *n.* 7 *p.* 387. Niun Officiale possa contrarre compatrato, eccetto che con parenti fino al terzo grado, ed altri Officiali, *n.* 8. nè i loro figli, *ap.* 1 *n.* 7 (*p.* 404). Li Giudici di Vicaria non tengano Scrivani in casa per comunicare le cause, perchè prendon denari da chi cerca favore e speditezza, *n.* 10. Molte ordinazioni si danno intorno all'amministrazione della giustizia, fra le quali, che non si possa da' Consiglieri tralasciare una causa incominciata per trattare un' altra, *n.* 11 § 27 *p.* 390: che niun Ministro Regio possa patrocinar cause di particolari senza dispensa del Re, § 291 *e ap.* 1 *n* 7 *p.* 404, nè possa partecipare negli Arrendamenti, o partiti colla R. Corte, nè in mercanzie, o cambi. §. 30. Il Segretario del Regno, Scrivani di Mandamento, Mastrodatti, e tutti gli Officiali delle Città del Regno non possono negoziare, *n.* 14 *p.* 394. Niun Ministro possa esercitare uffizj che si provedono da' particolari, *n.* 16 *p.* 395. Si vieta a' Ministri l'impetrar grazie dalla Sede Apostolica, *n.* 19 *p.* 396. Pretendendosi uffici di giustizia per mezzi indecenti, ne sia privo, *n.* 21. E' vietato a' Ministri Regi l'esercitare eredità fiduciaria, baliati, tutele, procurazie di Baroni, ed Avvocazie, *n.* 26 *p.* 402 anche fuori Regno senza permesso del Re, *ap* 1 *n.* 14 (*p.*404). Al Segretario di Guerra anche è vietato di far comparatici, *n* 28. Niun Officiale di giustizia, e pecuniario possa far mercanzie ne' luoghi dove è Officiale, *n.* 32 *p.* 403: nè negoziare, *ap.* 1 *n.* 7 *p* 404. Li Ministri non facciano visite a persone, *ap.* 1 *n.* 3. Niun Ministro Regio accetti uffizj conferitigli da altri senza licenza del Re, *n.* 5 *p.* 404. E' vietato a' Ministri il ricevere regali, *n.* 8. Nè per cause e negozj che loro si commettono fuori l'obbligazione dell' officio, possa domandare e ricevere dalle parti cos' alcuna, *n.* 9. Niun Ministro o Uffiziale può godere due soldi, *n.* 10. Nessun Ministro, nè Vassallo del Re possa essere Residente, o tener procure di Principi, o di Repubbliche, *n.* 12. Neppure i figli de' Ministri, congiunti fino al quarto grado, e servitori possono tener procure di particolari, *n.* 13. Niun Ministro pernotti fuori la residenza senza il permesso del Re, *n.* 14. Il Ministro giubilato non può esercitare più da Ministro, *n.* 17. Li Ministri non possono parlare cause proprie ne' Tribunali, senza dispensa del Re, *n.* 19. Niun Ministro Regio possa esercitare impieghi delle Piazze, o Sedili, o altri pubblici affari: *l.* 3 *t.* 26 *n.* 1 *p.* 406. Gli Officiali e Governatori non prendino donativi dalle Università: *l.* 3 *t.* 27 *n.* 1 *p.* 406. Li Ministri non possono prendere denari, nè doni, eccetto pochi volatili, fiere, frutti e simili, con altre spiegazioni, *n.* 2 4 e 5 *p.* 407. I Governatori delle Provincie non ricevino donativi consueti dalle Città, nè da' particolari, *n.* 3. Dove intervengano congiunti al Giudice per affinità, egli non possa votare, *n.* 5 *p.* 408. Non si risolvino ne' Parlamenti del Regno donativi per Ministri, *n.* 6 *e* 7 *p.* 410. Gli Officiali della Camera non possono esercitare mercatura, nè aver parte negli Arrendamenti, e partiti colla R. Corte: nè i Presidenti e Razionali possono prender dono, o pagamento per le cause, e per li conti: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 17 *p.* 30. Non possono i Ministri aver parte ne' contratti si fanno colla R. Corte, nè comprare debiti della medesima, nè negoziare: *l* 4 *t.* 22 *p.* 476. Gli Officiali maggiori non comprerino cavalli e muli per loro o per altri nella Provincia da essi governata, ma bisognando con permesso regio lo possono fuori Provincia: *l.* 5 *t.* 6 *n.*13 *p.* 80. Non Ministro possa esser Arbitro, nè Avvocato de' particolari, prender per compari se non parenti, nè far mercatura, e che negli accessi non vada che un solo: *l.* 11 *t.* 47 *n.*6 *p.* 213. Officiali delle Gabelle e Credenzerie, e loro Gabellotti devon giurare della fedeltà nell' officio, e di non commetter frode, nè estorsioni: *l.* 4 *t.* 5 *n* 4 *p.* 195.

cauſa ſenſante: la remiſſione non giova al reo, nè altera lo ſtato della cauſa: la qualità minorante non provata dal reo, ſi puniſce come confeſſo, *n.* 5 *p.* 299. Le informazioni degli omicidii ſi prendino da' Miniſtri delle Udienze, e che vadino colla minor ſpeſa che ſi può, *n.* 6 *p.* 301. Le due pram. del Cardinale Althan ſi oſſervino litteralmente, *n.* 7. Gli aſſiſtenti, e cooperatori all' omicidio ſi conſiderano come omicidi: gl' indizj a cattura ſi poſſono eſaminare dal Miniſtro, o Subalterno, che prende l' informazione, *n.* 8 *p.* 302. Si ſoſpendono i cap. 1 3 e 7 dell' antecedente coſtituzione de' 13 Giugno 1738, e ſi reſtituiſce a' Baroni la facoltà di punire i delinquenti, comporre, e permutar le pene, purchè non ſi abuſino, *n.* 9. Il Re non fa mai grazia per gli omicidii, nè permette che ſi faccia da' Baroni, *n.* 10 *p.* 303. Negli aborti, purchè non vi ſia indizio, non ſi procede *ex officio*, *n.* 11. La pena di ducati mille per gli omicidii anche con armi di fuoco, per li quali ſi procede con delegazione, ſpetta al Barone, *n.* 12 *p.* 304. Negli omicidj, per poterſi da' Baroni far permutazione di pena, ſe ne faccia relazione al Re, *n.* 13. Per gli omicidj commeſſi con arme di fuoco, o bianche vietate, procedano con delegazione la G. C. della Vicaria, e le R. Udienze, alle quali le Corti locali riferiſcano, e in nome delle quali ricevano le depoſizioni degli offeſi, e la pruova generica, *n.* 14. Il Giudice del luogo, in cui è ſeguito il delitto, dee preferirſi al Giudice delle perſone, negli omicidj; per darſi luogo alla delegazione baſta la pruova generica di eſſer ſeguita la ferita con ferro pungente, e tagliente, ancorchè non liquidata la qualità dell' armatura, *n.* 15 *p.* 305. Li coltelli a piegatojo non ſono per ſeſteſſi proibiti, li quali ſi portano per comodo della vita: ma quando dalla pruova ſpecifica non coſti della qualità del coltello a piegatojo, e dalla pruova generica ſi rilevi che il delitto ſia ſtato commeſſo con iſtrumento pungente e tagliente, in tal caſo ſi dee preſumere commeſſo con arma proibita, e però compreſo l' omicidio nella delegazione, *n.* 16 *p.* 306. Per gli omicidj commeſſi da locati delle Doganelle con armi vietate, procede l' Udienza Provinciale, nè ha luogo l' appellazione alla Sommaria, *n.* 17. Siccome per gli omicidj commeſſi con armi vietate, così per le falſità contro de' locati delle Doganelle procede l' Udienza, non già il Foro doganale, *n.* 18 *p.* 307. Si conferma, con dichiarazione che nel Governatore delle Doganelle, per dette cauſe, non altra qualità ſi conſidera, ſe non che di membro dell' Udienza colla commeſſa neceſſaria, *n.* 19. Li rubricati di omicidio principali, o in qualunque modo intrigati, che ſpontaneamente ſi preſentano, debbano preſentarſi dentro il carcere, e non rilaſciarſi col mandato, *n.* 20.

Onorificenze dovute a' Cardinali, e Veſcovi. Li Governatori uſino in Chieſa al Prelato tutta la riverenza, ma non ſian tenuti andarlo a prendere in ſua caſa: *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 3 *n.* 2 *p.* 68. Li Miniſtri viſitino i Cardinali, ma non in corpo, *n.* 3. Si permette al Preſide reſtituir viſita all' Arciveſcovo di Benevento unito con un Uditore, da privati, ſenza forma di Miniſtero, *n.* 4. I Miniſtri regi devon viſitare perſonalmente li Prelati del luogo nel loro arrivo, dopo ricevuta la ufficioſa imbaſciata, *n.* 5. Il Magiſtrato della Città accompagnando il Veſcovo che porti l' ombrello in tempo di pioggia o di ſole ardente, poſſa anche farne uſo, *n.* 6. La viſita che ſi fa dalla Città in Corpo alli Veſcovi è di venerazione, alli Preſidi di obbligazione, e ſi faccia prima a queſti, *n.* 9. Li Veſcovi devon reſtituire la viſita alli R. Governatori, *n.* 10. Al Veſcovo veſtito in abito Prelatizio, i Canonici ſi tolgano il berettino, *n.* 11. Gli Eccleſiaſtici ricevino il Veſcovo in S. Viſita con ogni ſommeſſione, *n.* 12. La licenza di eſpoſizioni, o altro, ſi domandino a' Veſcovi con riſpetto, e ſupplica, *n.* 13. Il Magiſtrato civico aſſiſta ne' Pontificali con abiti decenti, non di lutto, e con cappotto, *n.* 14. Nel giorno del *Paſtor bonus*, il Clero debba baciar la mano al Veſcovo, e ricevere la paſtorale benedizione, *n.* 15.

Orzo

preferendo li naturali alli diocesani, e questi ad altri del Regno, e mai a' forastieri, n. 4. Li Beneficj Curati non si possono rinunciare a favore di certa persona, ma provvedersi per concorso, purchè non sieno padronati, n. 5. Nella provista di questi di libera collazione, essendo sospetto il Vescovo, il concorso si tenga avant' il Metropolitano. n. 7.

Parocchie dotate di congrua dalle Università, l'elezione del Parroco appartiene alle medesime, come dal seguente Reale Rescritto.

aggiunto Avendo il Re benignamente annuito alle suppliche del Paroco di S. Nicola alla Strada Villa di Caserta, che per ritogliere se, e quei naturali da continue angustie, ha proposto in vece delle Decime darsegli la Congrua: S. M. ha sovranamente risoluto, che dagli avanzi delle rendite della Cappella del SS. Sagramento di Padronato di quella Università si paghino al detto Parocho annui ducati *cento*; senza però che per tale pagamento se gli possa assegnare alcun fondo della Cappella istessa, e che nel medesimo modo si paghino ancora al suo Economo annui ducati *trentasei* dalla Confraternità de' Morti: colla legge espressa, che nè il Paroco, nè l'Economo possano esigere cosa alcuna da que' figliani pel mantenimento della Chiesa, e per i mortorj, giachè i docati *cento* del Paroco uniti ai ducati *quarantadue e mezzo*, che esigge dai fondi Parocchiali gli sopravanzano per la Congrua Conciliare annui ducati *quarantadue e mezzo*, che non solo possono bastare pel mantenimento della Chiesa, ma eziandio possono compensarlo de' diritti funerarj, tanto gravosi ai Popoli: E che stante tale sopradotazione, da oggi in avanti l'elezione di quel Paroco sia di Padronato di quella Università; a qual effetto in caso di vacanza lascia il Re agli Amministratori di detta Università di S. Nicola alla Strada il diritto di nominare tre o più soggetti i più abili, ed idonei, e quelli umiliare a S. M., perchè prescelta della M. S. le più accertate dilucidazioni per quei mezzi, che sembreranno più proprj al Sovrano suo discernimento, anche con chiederne conto a quel Vescovo di Caserta, e saperne da lui principalmente il merito de' nominati, possa indi scegliere o tra i nominati istessi, o anche fuori di essi, quel Sacerdote che si trovasse più dotto, più morigerato, ed opportuno per quella Parocchia, per indi eseguirsi dalla mentovata Università l'atto della presentazione nella sua Curia. E perchè stante l'inconcusso principio Canonico, che il Padronato di quelle Parocchiali, che ricevono la Congrua, o sia la dotazione de' laici, a medesimi ne spetta la nomina, e che moltissime sieno le Parocchie del Regno, che dalle respettive Università ricevono la Congrua, ed alcune, stante la scarsezza delle loro rendite, sono state dalla Sovrana clemenza sopradotate con essersi alle medesime aggregate le rendite di quelle Cappelle laicali, che per mancanza di fondazione, e di erezione in titolo, e dei legittimi compadroni, erano devolute alla Corona, e che non ostanti tali dotazioni continuavano esse Chiese Parochiali sopradotate ad essere di libera collazione de' Vescovi, o di provista della Dataria Romana con manifesto pregiudizio della Regalia: S. M. affin di accorrere a tale assurdo, vuole, e comanda, che quanto si è di sopra disposto per la Parocchia di S. Nicola alla Strada, abbia anche luogo per tutte le altre Chiese Parochiali del Regno, che ricevono la congrua, anche in luogo di decima, dalle Università respettive, o dai loro Cittadini. In conseguenza de' quali principi la M. S. dichiara di Regia Presentazione anche tutte quelle altre Parocchie, che sono state, e saranno sopradotate coll'aggregazione delle rendite delle mentovate Cappellanie laicali devolute alla Corona, a qual effetto ha ordinato alla Curia del Cappellano Maggiore, che passi a registrarle insieme con tutte le altre di Regio Padronato. Di Real ordine lo partecipo a V. S. Ill., perchè dia le disposizioni, che corrispondono all'effettuazione di tal sovrano comando. *Palazzo 25 Luglio 1784. Il Marchese della Sambuca. Sign. Duca di Turitto* (Avvocato della Corona).

Pa-

Patto

Patto *de quota litis*, o promessa fatta da' clienti a' loro Avvocati, Procuratori, o altri, è riprovato, e non si da azione: *l. 9 t. 5 n. 1 p. 28*.

Patrimonio Sacro non possa sequestrarsi da' Vescovi per motivo di assenza: *l. 1 t. 9 ap. 4 n. 3 p. 96*. Il Patrimonio Sacro si costituisca su i beni siti nella patria, non fuori, *ap. 5 n. 4 p. 99*. Il Patrimonio del Prete non deve pregiudicare la ugual porzione a' fratelli e sorelle, *n. 5*. Questo costituendosi su li beni di un Monte familiare, non viene dispensato alle leggi della fondazione, *n. 14 p. 100*. Il Vescovo che ordina alcuno a titolo di patrimonio senza lasciare l'ugual porzione a' fratelli e sorelle è tenuto a riparare de proprio agl'interessi di quelli, *n. 17 e 18*.

Patrimonj dedotti: li Ministri non possono fare liberazioni di patrimonj in casa, ma proporle in Ruota: *l. 11 t. 40 n. 3 p. 187*. Si modera, fino alla somma di ducati mille possono farle in casa, notificandosi prima tutti li creditori, *n. 4 p. 188*. Non possa spedirsi moratoria, o salvaguardia, se non preceda fede dell'Attuario della causa, d'esser concorsi tutti li creditori comparsi a dare il consenso, e dichiarazione giurata di colui che la domanda, di non avere altri creditori: si eccettuano li pubblici negozianti, a' quali non si concedono in modo alcuno, *n. 5*. Non si concedono salvaguardie a' debitori di stare ritirati in casa col permesso di uscire la festa a udire la Messa, se non alli soli settagenarj, *n. 6 p. 189*. Li creditori di minor somma debbono seguire il foro de' creditori di maggior somma, *n. 8*. Non possono farsi liberazioni ne' patrimonj senza permesso del Re, *n. 9*. Nè si possono senza sentirsi tutti gl'interessati, e non si facciano liberazioni a' Curiali se non dismesso il patrimonio, *n. 10 p. 190*. E se prima non decisa la causa delli concorsi: dichiarandosi che gl'Ingegnieri e Tavolarj, Subalterni, e le spese, non sono compresi tra Curiali, *n. 11*. Non s'introduce patrimonio senza l'intervento del Capo del Tribunale, *n. 12*. E nelle Udienze, del Preside, *n. 13*. L'eccezione e il privilegio di alcuno non si estende alli giudizj di corcorso, *n. 14*. Un debitore che ha introdotto il patrimonio in un Tribunale, e tiene contro esecutori spediti da altro, il primo procede per l'azione reale, e'l secondo per l'azione personale, *n. 15 p. 191*. (V. anche Tribunale del S. R. C. § 11 e 12 *n. 99 p. 118*).

Peculato è quando gli Officiali sottraggono il pubblico danajo, e si punisce colla pena capitale: *l. 12 t. 64 n. 1 p. 231*. Se per negligenza fan perdere le pubbliche facoltà, son tenuti al danno, *n. 2*. Gli Officiali che han soldo, son puniti se prendono, e sottreggono danajo del Fisco, *n. 3*. L'Officiale che profitta del denaro Fiscale, o usi concussione, si punisce nel nonuplo, *n 4 p. 232*.

Pegni: se si dubita della quantità, per la quale si tiene un pegno mobile, si sta al giuramento del creditore fino al valore del pegno: *l. 11 t. 26 cons. 1 p. 257*. Se il pegno si perde senza colpa del creditore, si dee stare al giuramento di esso per lo valore di quello, rimanendo salva l'azione al debitore, e suoi eredi di ricuperarlo se poi si trovasse, *cons. 2*.

Pelatori delle code de' cavalli, V. Furti.

Pellegrini dopo tre giorni partino da Napoli: *l. 22 t. 55 n. 7 p. 198*.

Pene pecuniarie in esigersi si procede sommariamente: *l. 12 t. 2 n. 15. p. 9*.

Pene, nel darsi da' Giudici si osservino le leggi del Regno: *l. 12 t. 95 n. 2 p. 226*. Li delitti commessi nelle carceri meritano pena maggiore, *n. 3*. Li Notari delinquendo nell'officio, si puniscono come li plebei, *n. 4*. Nella pena non si considera la civiltà, trattandosi di furto, o di falsità, *n. 5*. La nobiltà per privilegio si perde per lo delitto infamante, *n. 6*. Li Tribunali non possono commutare la pena straordinaria in tortura, la quale è spezie di prova, *n. 7*. Colui che ottiene sentenza rettamente proferita dal Giudice antecessore, non si molesti dal successore, *n. 1*.

Pensioni sopra Vescovadi e Beneficj *pro personis nominandis*, che s'impongano da

del padrone, e 'l diritto pagato d'estura, e ricever cauzione perchè non si trasporti ne' luoghi vietati, con altre Istruzioni per lo scaricamento: *l.* 4 *t.* 5. *n.* 15 *e* 16 *p.* 197. Le vittuaglie de' proprj terreni possono trasportarsi per mare da luogo a luogo infra Regno senza diritto di estura o di dogana, non così le comprate, *n.* 24 *p.* 200. Gli Officiali marittimi ogni mese dian conto al Luogotenente della Camera de' caricamenti fatti: i Portolani non permettino caricamenti senza provisioni della Camera: ne' luoghi disabitati presso le marine non si tengano vittuaglie, se non del proprio uso: cadendovi sentenza di morte, debba prima riferirsi: niun padrone di feluche possa tenerle in testa de' minori; o incogniti: spiega che la condanna, non costando del corpo del delitto, s' intenda per li controbandi di estrazione *tantum*: e contro le deposizioni de' denunciaanti si ammettano l'eccezioni: *l.* 4 *t.* 7 *n.* 62 *p.* 258.

Posizioni, V. Testimonj giurati in termine.

Possesso controdetto V. Acquisto de' beni *ap.* 1 *n.* 7.

Possessori di feudi non si proceda contro di essi, per non turbarsi la pace nel Regno: *l.* 6 *t.* 9 *n.* 1 *p.* 92. Nemmeno su la deroga a' Capitoli, privilegi e moratorie, *n.* 2 *p.* 93. Non si esaminino i diritti antichi sul possessorio de feudi, per non sconvolgere lo Stato delle famiglie del Regno, *n.* 3. Si confermano i feudi e beni conceduti da' Re Alfonso e Ferdinando I; e per quei donativi da Alfonso e Ferdinando II, e Federico, non si muova lite senza ordine del Re, *n.* 4. In virtù della Capitolazione della Tripalta non si turbino i possessori de' Stati, e de' beni nel Regno, *n.* 5 *p.* 94.

Poste: si danno le Istruzioni per l'Officio del Corriere Maggiore, e Mastro di Poste: *l.* 4 *t.* 20 *n.* 1 *p.* 458. Niuno possa far da Procaccio senza licenza del Mastro di Posta, *n.* 2 *p.* 460. I pieghi *pro Fisco* si portino da' Procacci *gratis*, *n.* 3 *p.* 461. Le staffette si cavalchino da' soli Postiglioni; e si determina il tempo della corsa, con far notare nel Parto l'ora che giungono nelle Poste, e non tornino indietro, se non avranno veduto partire l'altro Postiglione, *n.* 4. Non si dispensano lettere anticipate, eccetto ad alcuni di rango, *n.* 5 *p.* 462. Avviso delle Poste regolate stabilite per la Turchia; e Tariffa del porto ed affrancatura delle lettere, *n.* 6. Altra Tariffa del porto di robe e lettere per la Provincia di Salerno, *n.* 7, *p.* 465. Regolamento delle Poste nel cammino di Roma, Puglia e Calabria, con notamento di tutte le Poste che si corrono, e nuova Tariffa delle lettere, *n.* 8 *p.* 466. Si vieta a' Calessieri e Carrozzieri impostar cavalli, e cambiare ad uso di Posta, nè portar insegne da Postiglioni, *n.* 9 *p.* 474. Gli Officiali e sudditi del regio Officio di Corriere maggiore, son tenuti a pagare la gabella, e le tasse universali, *ap.* *n.* 1 *p.* 475. In tutte le cause attinenti all' officio di Corriere maggiore, si destini nella R. Camera un solo Commessario, *n.* 2. La Giunta delle Poste ne' furti di strada commessi al Procaccio proceda *ad modum belli*, *e ad horas*, *omni appellatione remota*, *n.* 3.

Poveri si dan loro gli Avvocati *gratis*, e non paghino spese, V. Giudice.

Pra oculis, che si suole domandare dagl' inquisiti in tempo dell'informazione, si accorda ne' soli casi, che la necessità lo richiegga; e la prudenza de' Giudici creda doversi accordare, per porre in chiaro la verità, e allora che l'accusato è presente: *l.* 12 *t.* 10 *n.* 19 *p.* 52.

Pratica e Riti delle Curie del Regno. S' incarica l'osservanza della Tassa fatta dal Pontefice Sisto V. per la Diocesi di Capaccio, toccante li Vicarj Generali, e tutti i Subalterni della Curia Vescovile: *l.* 11 *t.* 23 *ap.* 15 *p.* 266 *sino a* 271.

Preamboli che si spediscono dalla Vicaria, si richieda all' Archivio generale fede de' testamenti, e codicilli di chi si domandi il preambolo: *l.* 11 *t.* 22 *n.* 9 *p.* 143.

Preamboli si spediscano dalle Corti Locali per la sua giuridizione, ammettendosi il gravame alle R. Udienze, e alla

gli si da il carico di porre la sua firma col *Vidit* alle Leggi, unita a quella del Segretario: *l. 3 t. 4 n. § 1 p. 18.* Nelle suppliche che si danno al Presidente del S. C. si metta il titolo di Sacra Regia Maestà: *l. 3 t. 8 ap. 9 n. 13 p. 127.*

Presidi delle Provincie (appellati anticamente Giustizieri) e loro Udienze Provinciali, hanno facoltà di punire tutt' i delitti capitali, e di mutilazione di membra, di supplire alla giustizia denegata da Giudici inferiori, e conoscere le cause de' feudi non quaternati fino alla sentenza *exclusive*: *l. 3 t. 21 n. 1 e 10 p. 324.* Eglino nel prender il possesso devon giurare di amministrar la giustizia senza frode, e con prestezza, *n. 2.* Li Presidi girino le respettive loro Provincie, puniscano i delitti e gli eccessi degli Officiali di giustizia, e di azienda, commessi in officio; e trovando i Castellani in mancanza, lo rappresentino al Re, *n. 4.* Li Presidi, li Giudici, e i Mastrodatti non possono essere della medesima Provincia che si governa; non vi contraggano parentela; nè procedano nelle cause de' loro parenti, *n. 5 p. 325.* Li Presidi facciano scorrere per i loro Giudici (o sieno Uditori) i luoghi della loro giuridizione, e punire i delitti pubblici; negli altri si osservi l' ordine giudiziario, e dentro tre mesi fieno le cause decise, *n. 6.* All'officio del Preside appartiene purgar la Provincia de' malfattori, contro de' quali si proceda per accusa, o per denuncia, *n. 7 p. 326.* Quei che troverà esser giocatori, risfatori, asportatori d' armi, tavernieri, e che menino vita dissipata e senz' arte, li condanni a servire nelle opere pubbliche, *n. 8.* Li Presidi debbon ammettere ad avvocare Avvocati Laureati, *n. 10.* Essi posson transigere i delitti leggieri, non gli atroci, *n. 11 p. 327.* Son tenuti dare consiglio ed agiuto a' Maestri di Camera, ed altri, nell' esigere le pene fiscali, *n. 12.* Li Presidi nulla prendino per composizione dalle Università nell' inquisizion generale, *n. 13.* Nè ricevan doni dalle medesime, o da' particolari, e non dimorino in ciascun luogo più di tre o quattro giorni, *n. 14 e 25.* Eglino debbon spedire commesse a persone fedeli, ed abili, e per tali commesse nulla ricevino, *n. 15.* Li Presidi nulla esigano per sigillo nelle lettere, *n. 17 p. 328.* Nè per eseguire le lettere Regie, *n. 18.* Il Preside visiti la sua Provincia una volta l' anno, *n. 19.* Li Presidi, e tutti gli Officiali regi debbon riferire al Re tutt' i delitti capitali, e meritevoli di pena, circostanziati, i delinquenti, banditi, e condannati, *n. 20* (e *n. 5 l. 3 t. 20 p. 305*). Essi debbon procurare di toglier le contese, e resistere alle oppressioni, *n. 21.* Devon visitare, e scorrere anche le Terre Baronali, *n. 22.* Non possono obbligare i sudditi a seguitli, *n. 23.* Non posson passare in altra Provincia; se non avran resi sindacato, *n. 24.* Non esigan pene dalle Università, nè composizioni, *n. 26.* Non procedano per inquisizione contra quelle, ma de' malfattori, nè contro gli usuraj, se non per accusa, *n. 27.* Tutt' i Presidi ed Officiali non carcerino, nè facciano atti giudiziarj senza voto de' Giudici, i quali devon loro resistere, e riferire, *n. 28 p. 329.* Nell' ingresso all' officio ordinino a' Baroni di non usare quel mero e misto impero, che appartiene alla R. Corte, sopra de' loro vassalli, *n. 29.* Li Ministri non rivelino i voti, nè i segreti del Tribunale, e 'l maggior numero decida: le sentenze subito si registrino: *l. 3 t. 20 n. 6 p. 306.* Li Presidi non hanno facoltà d' impedire l' esecuzione delle sentenze e decreti delle Udienze, ma solamente possono rappresentare al Re qualche diversità de' pareri de' Ministri del Tribunale, ed attendere il Sovrano oracolo: *l. 3 t. 15 ap. 1 n. 14 p. 286* (e *n. 1 l. 12 t. 23 p. 110*). Li Ministri delle Udienze non possono uscire in commesse senz' ordine del Re: *l. 3 t. 20 n. 11 § 1 p. 307* (e *n. 1 ap. 2 t. 22 l. 3 p. 337*). Avendo due le licenze, prima esca l' uno, e poi l' altro, con lasciate gli atti, *§. 2.* Le commessioni non si possono spedire dal Preside solo, ma da tutto il Tribunale, *§ 3 p. 308.* Le R. Udienze visitino le carceri ogni Sabato, *§ 9.* Assistendo il

dipendere dal Fiscale in tutto che l'occorra: in fine dell' efficio formi l'inventario: ogni sei mesi s'invii alla R. Camera nota da' proventi: gli Uditori non possono esigere diritti per decreti, ed altre firme: il Fiscale sia inteso in tutto: si osservi la Pandetta della Vicaria; con altra norma per le Udienze, suoi Uffiziali ed Esecutori, *n. 6 p.* 332. Essendo impedito il Preside, si tenga Tribunale dagli Uditori: i Dispacci diretti alle Udienze, il Preside li comunichi agli Uditori: quelli diretti a lui solo, sia in sua libertà; ed essendo assente, non si aprino, e gli s'inviino, *n. 7 p.* 334. Per gl' informi a supplica di parti, non si paghino le diete a' Subalterni dal Fisco, se non venga così ordinato, o che fussero poveri: nè esca l'Uditore se non ordinato, *n*, 8 *p*. 335 Si ripete l' osservanza della Pandetta della Vicaria, *ap.* 1 *n*. 1 *p.* 336. Nelle Udienze, niuno entri nella Ruota quando si trattano le causa: solo l' Avvocato de' Poveri si ammette quando difende li poveri, e dopo la difesa esca dalla Ruota, *n*. 3. Il Procurator Fiscale e 'l Segretario non entrino nella Ruota se non chiamati per le incumbenze delle loro rispettive cariche, e non sieno presenti nè quando si vota, nè quando si aprono li dispacci: questi si consegnino immediatamente dal Preside alli Ministri Commessarj, e non per mezzo di Subalterni, *n*. 4. Non si provedano istanze, se non presentate dal Procuratore col mandato di procura, *n*. 5. Il Tribunale dee reggersi la mattina per tre ore: la lettura de' memoriali si faccia in casa del Preside, o del Caporuota, essendo il Preside assente o impedita, ove intervenga qualche altro Ministro per maggior accerto delle providenze, *d. n*. 5. Il Ministro Provinciale che ha l'onor della toga, esiga le diete al pari di ogni altro Ministro Provinciale: *ap*.2 *n*.2 *p*.337. Tutte le dipendenze della Provincia non si possano trattare dal Preside, e da' Ministri in altro luogo fuorchè sulla Ruota del Tribunale; e solamente ne' casi gravi e in ore irregolari, che meritano pronto riparo, gli Uditori si uniscano in casa del Preside: li dispacci, relazioni, memoriali, e decretazioni si leggano in Tribunale: giungendo li dispacci in tempo di notte, si aprino dal Preside, e con altra sopracarta si mandino in giro per le case de' Ministri, e le decretazioni si faccino in quella dell' Uditor decano: li memoriali de' poveri Provinciali si decretino prima e dopo rettosi il Tribunale, e ne' giorni feriali si decretino dal Caporuota, e si firmino in giro dagli Uditori, trattandosi di affari di giustizia: trovandosi il Preside assente, tutto quello che faceva il Preside, si faccia dal Tribunale, e le commesse delle cause si decretino dal Caporuota, e in sua assenza dall' Uditore più anziano: in assenza del Preside, il Tribunale apri tutte le carte al solo Preside dirette; le carte che vengono per la posta, si dispensino subito: il comando della compagnia de' soldati appartiene al Preside; ma non neghi a' Ministri che di quelli si valgano per regal servizio, con domandarsi, *n*. 3. *p*. 337. Il Preside dee trattare li Ministri con la dovuta decenza ed urbanità, quando stanno in di lui casa, perchè sono suoi Colleghi, *n*. 4 *p* 338. Li Ministri Provinciali non esigano diritto alcuno per gli atti, che fanno in residenza, *n*. 5. Essi non partino dalla residenza anche con dispaccio del Re, se non rimangano due altri Ministri, oltre il Fiscale, *n*. 6. I medesimi, subalterni, e servienti andando in accesso, non interessino le Università, *n*. 7. Il Preside può visitare li Baroni, ma con licenza del Re, *n*. 8. Il Fiscale non stia fuori di residenza più di un mese, *n*. 9. Li Ministri uscendo dalla residenza, dieno l'avviso all' Percettori, e agli Uffiziali della Contadoria Provinciale, *n*. 10. In gravi urgenze li Ministri delle Udienze possono uscire dalla residenza, precedente ordine del Preside, *n*. 11. Li Ministri e Subalterni andando in accesso portino documento di non aver interessate le Università, e si avvisi al Re, *n*.12. Gli Uditori e li Fiscali non hanno assistenza de' soldati di campagna nelle loro case, *n*.14. e 15. In occasione di qualche felice avvenimento di S. M. non

certe circostanze, ma dopo le ventiquattr' ore debbono commettere le cause di quelli: debbon subito comunicare alli Ministri li dispacci, e gli ordini di giustizia: ne' casi particolari valersi di un Ministro delle Udienze per Consultore a di loro elezione: e avenendo permesso dal Re di uscire due Ministri in accesso, li Presidi debbon risolvere e decidere chi deve uscir prima e chi dopo, *n.* 49. Gli ordini che si spedifcono in ciascuna settimana per la Provincia, si mandino per un solo Corriere, a riserba di qualche urgenza, *ap* 8 *n.* 1 *pag.* 345. Per la trasmissione degli atti dalla Udienza a' Tribunali Superiori, la parte che la richiede pagherà la copia, e'l porto, e scorso il termine, proceda innanzi: gli atti che si rimettono *pro Fisco* si scriva nella sopracarta *gratis pro Fisco*, *n.* 2. Il Preside che si trova nella Provincia, spedisca tutti gli ordini convenienti, come se fusse in residenza, *n.* 3. Per le commesse non si firmino fogli in bianco, ma si scriva il nome di colui, cui si commette, *n.* 4. Non si spedifcano ordini dalle Udienze senza procura, eccetto per qualche giusta causa, *n.* 5. Il Re rivoca l'ordine di commettersi le cause da tutto il Tribunale, e vuole che si commettino dal solo Preside, come si pratica ne' Tribunali superiori, *n.* 6. In ogni settimana si ponga nel Tribunale la nota de' dispacci, *n.* 7 *pag.* 346. In assenza del Preside le commesse si fanno dall' intiero Tribunale, non dal solo Caporuota, *n.* 9. Ne' giorni feriati, il Preside unisca li Ministri in sua casa per leggere li dispacci, *n.* 10. Nelle Udienze si faccia un libro per notarsi gli appuntamenti, *n.* 13. Le notificazioni da farsi alle parti, si dirigeano al Percettore per mandarle alle Università che vanno a pagare le ranne, e non gravarle di pedatici de' Corrieri, *n.* 14. Capitati li dispacci, si faccia nota de' ricorrenti, e si affigga nella sala del Preside, ove stia per un mese, *n.* 15. In assenza de' Ministri dall' Udienza, il Re accorda il voto al Preside, *n.* 16. Dovendo l' Udienza comunicare cosa agli Amministratori delle Università, chiami il solo Cancelliere, ed essendo cosa premurosa, si chiami il Sindaco e uno degli Eletti, e non tutto il Corpo, *n.* 17. Le Udienze e le Corti non esigano doppio diritto da' forastieri, *n.* 18. Nella tassa delle diete si computa venti miglia per dieta di accesso, e ricesso, e cinque ore di applicazione per ogni dieta di mora, togliendosi l' abuso di tassare una dieta per ciascun ordine, e per ogni tre testimonj, *n.* 19. Le Udienze non mandino tanti Corrieri, quanti sono diversi ordini, ma si unifcano, e si mandi un sol Corriere, cui l' Università paghi un sol pedatico, *n.* 20. Capitando dispacci al Preside assente, se appartengano a materia di giustizia, li dirigga al Tribunale, se a lui solo, li dirigga al Ministro suo Consultore, *n.* 21. Nelle Udienze si tenga un registro separato delle relazioni che si mandano, *n.* 22 *pag.* 347. Li processi *pro Fisco*, e de' miserabili s' inviino da' Tribunali *gratis*, *n.* 23. Il Preside nelle commesse che fa a' Ministri, usi il titolo di *noster Collega*, *n.* 24. Le commesse a' subalterni si fanno anche dal Preside, o da tutto il Tribunale in di lui mancanza; e sia del Fiscale prescegliere il Ministro o Subalterno, per le cause criminali, *n.* 25. Il Caporuota decreta li memoriali de' poveri della Provincia ne' giorni feriati, e poi si firmino in giro dagli Uditori, senza che il Preside pretenda che vadano prima nelle sue mani, trattandosi di affari di giustizia, *n.* 26. Li Ministri delegati di Arrendamenti, e Gabelle, debbono in caso di gravame riferire le cause in Tribunale, *ap.* 9 *n.* 1 *pag.* 347. Per le cause introdotte nelle R. Udienze, non possono queste inibirsi dal S. R. C. o dalla Vicaria, se non dopo la sentenza, *n.* 2. Il Ministro che si trova impedito, e non possa andare in Tribunale, dee mandarsi a scusare: *l.* 3 *t.* 25 *ap.* 1 *n.* 6 *p.* 404. Il salario agli Uditori di Provincia si paga con mandato di R. Camera: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 177 *p.* 160. Li Ministri delle Udienze non sono immuni da' pesi e gabelle, *n.* 184 *p.* 161. Il Preside che fosse to-

gato di esercizio avrà il voto: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 4 *p.* 17. Gli Uditori possono votare *domi* nelle cause esecutive, e negli atti ordinatorj, con riferirsi li gravami nell'Udienza, *ivi* § 5. Le R. Udienze non possono chiamare, e ritenere qualunque causa delle Corti Regie, e Baronali, ma invigilare, e dar norma: *l.* 11 *t.* 42 *n.* 3 *p.* 194. Quando le R. Udienze incontrano difficoltà di eseguire le inibitoriali, riferiscano: in ogni mese debban rimettere al Re lo stato delle cause criminali; e in ogni settimana dar conto de' delitti, e della partenza de' Ministri dalla residenza: *l.* 12 *t.* 4 *n.* 4 *p.* 20. Le cause *pro Fisco* si devon ripartire ugualmente tra li Ministri: e giunti li carcerati, tosto si commettino, *n.* 9. *p.* 22.

Aggiunto Ogni Ministro dell'Udienza debba partecipare al Re, e alla Udienza le commesse particolari che gli s' incaricassero da' Tribunali e Ministri Superiori. *Nap. il* 1 *Marzo* 1664. *Il Conte di Penderanno. All' Udienza di Abruzzo ultra.*

Aggiunto Nessun Ministro delle Udienze possa spedire commessioni di qualunque qualità senza prima darne conto al Tribunale, e quelle registrarsi nel Registro. *Nap.* 27 *Marzo* 1665. *Il Cardinale d' Aragona. All' Udienza dell' Aquila.*

Aggiunto La precedenza de' Ministri nelle Udienze sì nel sedere che in qualsivogliano altre funzioni pubbliche si regoli dall' antichità del tempo in cui taluno sia stato proveduto nell' officio. *Nap.* 8 *Giugno* 1680. *Il Marchese de los Velez. All' Udienza di Abruzzo ultra.*

Aggiunto La preminenza di Giudice di Vicaria che mai abbia un Uditore, non porta precedenza sopra gli altri Uditori. *Nap.* 11 *Novem.* 1702. *Il Marchese. All' Udienza di Chieti.*

Aggiunto In assenza del Preside, il Tribunale della Udienza *in corpore* preceda al Governatore locale in tutte le funzioni pubbliche. *Nap.* 10. *Genn.* 1705. *Il Marchese. All' Udienza di Teremo.*

Aggiunto Le provisioni de' Tribunali Superiori commesse alla R. Udienza *in solidum*, si debbano osservare da tutto il Tribunale, non da un solo Ministro particolare. *Nap.* 15 *Giug.* 1720. *Il Cardinale di Scrattenbach. All' Udienza dell' Aquila.*

Aggiunto Il Segretario, Mastrodatti ed altri Subalterni delle R. Udienze non possano esercitare direttamente o indirettamente procure di Baroni o di particolari sotto pena di privazione dell' officio. *Nap.* 23 *Nov.* 1726. *Il Cardinale de Haltan. All' Udienza dell' Aquila.*

Aggiunto Li Ministri delle Udienze dovendo uscire dalla residenza a disimpegnare qualche commessa de' Tribunali o Ministri Superiori, debbano rimettere al Re copia della commessa per la quale pretendan uscire. *Nap* 26 *Apr.* 1727. *Il Cardinale de Halthan. All' Udienza dell' Aquila.*

Aggiunto Nelle R. Udienze il Tribunale si regga tre ore prima di mezzo giorno. *Nap.* 23 *Octob.* 1732. *Il Cardinale de Halthan. All' Udienza dell' Aquila.*

Aggiunto Tutto il frutto delle commessioni lucrose, le quali tanto dalle Udienze, quanto da' Tribunali Superiori si spediscano, e si disimpegnano da' Ministri delle Udienze, si depositino in una cassa separata, per ripartirsi ugualmente tra li Ministri. *Nap.* 21 *Sett.* 1743. *Bernardo Tanucci. Al Preside di Chieti.*

Aggiunto Dovendosi notificare un Ministro delle Udienze, la notifica si faccia per mano del Mastrodatti, non dell' Algozzino. *Nap.* 4 *Gen.* 1744. *Bernardo Tanucci. All' Udienza di Teramo.*

Aggiunto Nelle R. Udienze tutti li processi così civili come criminali si debbano registrare. *Nap.* 10 *Feb.* 1776. *Carlo Demarco. All' Udienza di Lucera.*

Presidj di Toscana, il Mastrodatti di quell' Udienza osservi la Pandetta stabilita dalla Udienza generale de' Presidj: *l.* 3 *t.* 25. *n.* 25 § 3 *p.* 398 (*e n.* 7 *ap.* 2 *p.* 405). L' Uditore di que' Presidj debba tenere un libro de' contumaci, § 4: un altro de' carcerati, § 5. Inventario de' processi, § 6: due Mastrodatti, uno a Talamone, l' altro a Porto Ercole, § 7: Non possa comporre causa prima della sentenza, § 8. Per la Piazza di Longone il Re stabilisce un Sotto Uditore all' Uditore de'

de' Presidj, colla facoltà di formare li processi e rimetterli all'Uditore, *ap* 2 *n.* 1 *e* 3 *p.* 405. Li Governatori Militari attendano solamente agli affari della Milizia, e gli Uditori al Politico, ed economico, *n.* 2. In tutte le spese che si faranno ne' Presidj, dee esser inteso l'Uditore col Commessario di Guerra, e l'Ordinatore e Contadore: il trattare materie di Azienda, impieghi de' Capitali, il regolare li prezzi, il fare partiti, appartiene alli Ministri, *n.* 4. Intorno alla facoltà del Governatore e del di lui Assessore ne' Presidj, il Re dichiara che trattandosi di persone che godono il Foro Militare, l'Assessore dia conto al Governatore di tutto, senza che il Governatore in materia di giustizia possa alterare o rivocare li voti o decreti dell'Assessore; e solamente potrà sospendere l'esecuzione di quelli, nel caso che abbia motivi giustificati, con rappresentargli al Re: trattandosi poi di cause tra paesani il Governatore non debba impedire all'Assessore, che proceda liberamente, con la dipendenza dalla Udienza Generale de' Presidj: dovendo il Governatore osservare la regola, che quando li paesani ricorrano da lui, l'incamini all'Assessore, senza che il Governatore s'ingerisca: l'Assessore però anche nelle dipendenze tra paesani, informi il Governatore delle risoluzioni prese, senza che il Governatore gli si opponga; *n.* 5. Trattandosi di dipendenze militari, nelle quali l'Uditore dee avere la cognizione come Assessore, è in obbligo di andare alla casa del Governatore come suo Superiore: il Consiglio di Guerra delli Reggimenti ha dritto di procedere contra ognuno che coopera alla diserzione, e che compperi vesti, armi e cavalli de' soldati disertati, *n.* 6. Le prestazioni solite darsi dalle Università de' Presidj all'Uditore, essendo quelli assente fuori di Provincia, si dieno al Pro Uditore, che sostiene il peso dell'officio, *n* 6 *p* 406.

Presidio, V. Condannati per causa de' delitti.

Preti non possono moltiplicarsi in una medesima casa: *l.* 1 *t.* 9 *ap.* 5 *n.* 5 *p.* 99. Preti ve ne sieno quanto esige il bisogno della Chiesa, *n.* 12 *p.* 100. Il numero de' Preti dee corrispondere alla popolazione di un Sacerdote per cento anime. *n.* 16. Li Regolari non sono compresi a questo numero prescritto, *n.* 20. Gli Artati neppure sono compresi, ma debbono surrogarsi a' Preti quando muojono, *n.* 23.

Preti assenti si richiamino al servizio della Chiesa, senza promuoversi altri all'Ordinazione: *l.* 1 *t.* 9. *ap.* 5 *n.* 25 *p.* 101.

Prevenzione, In questi giudizj possa procedersi anche nelle Corti del Regno: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 190 *p.* 236. Non militando la prevenzione si esiga la pena, e conoscendosi calunniosa, s'ordini il deposito; *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 14 *p.* 19. Non si ammette il giudizio di prevenzione, se non con cauzione di pagare il debito, e la pena: *l.* 11 *t.* 17 *n.* 1 *p.* 102.

Prezzo alle derrate, ed operaj si limita, accagion dell'eccessiva alterazione: *l.* 10 *t.* 12 *n.* 5 *p.* 104. Simile agli Agricoltori, *n* 6 *p.* 105. Si tassa il prezzo a' materiali, ed operaj a cagion del tremuoto, *n.* 9. *d. p.* I Giudici possono stabilire la mercede agli operaj, li quali devon obbedire: *l.* 10 *t.* 13 *n.* 1 *p.* 111.

Primogeniti de' Re del Regno s' intitolano Duca di Calabria, e Principe ereditario: *l.* 3 *t.* 3 *n.* 4 *p.* 14.

Principe è il proteggitore e difensore della Chiesa, conservatore della pace e della giustizia, e legislatore: *l.* 1 *t.* 1 *n.* 1 *p.* 1.

Principe, de' fatti suoi non dee disputarsene: *l.* 2 *t.* 1 *n.* 1 *p* 1.

Principe, due qualità devon concorrere in esso, Giustizia, e Difesa: della Giustizia egli n'è Padre e Figlio, e Signore e Ministro, e l'amministra per mezzo de' suoi Officiali: *l.* 3 *t.* 1 *n.* 1 *p* 2. Il culto della Giustizia è il silenzio, *n.* 2.

Privilegiati, concorrendo due di essi nelle cause criminali, l'elezione del foro compete a colui che è parte offesa: *l.* 12 *t.* 9 *n.* 1 *p.* 48

Privilegio, colui che si serve di questo non

per

Q

R

Rei

ſe il Fiſco leſo, ſenza che il Fiſco faccia uſo del rimedio delle nullità *per viam actionis*. *l.* 12 *t.* 92 *n.* 5 *p.* 322. Le R. Udienze non poſſono mandare in eſecuzione le condanne de' carcerati, ſe prima non vengano riconoſciute per reviſione dalla Vicaria : *l.* 12 *t.* 93 *n.* 1 *p.* 323. Nella reviſione de' condannati dalle Corti inferiori, la Vicaria ſi regoli ſecondo la giuſtizia; e può alterare la pena, come pure diminuirla, *n.* 2. Ne' ſoli tre caſi, cioè di morte, di forgiudica, e di tortura, compete la reviſione in Camera Reale, *n.* 3 *p.* 324. Le Udienze nelle cauſe de' condannati dalle Corti locali, poſſono minorare, o aumentare la pena, *n.* 4. Il gravame della reviſione equivole a quello dell' appellazione nelle cauſe criminali, *n.* 5, Nelle reviſioni delle ſentenze fatte per concordia non poſſa pretenderſi alterazione di pena, anche nello ſteſſo genere, *n.* 6. Quando la Vicaria conferma in reviſione la condanna delle Udienze, non compete rimedio alcuno, *n.* 7 *p.* 325. (V. anche Condannati per cauſa de' delitti).

Ribelli e nimici della Corona ſi applichino i loro beni al Fiſco: *l.* 2 *t.* 12 *n.* 1 *p.* 31. O che ſieno feudali, burgenſatici, o eccleſiaſtici, *n.* 2. Carlo I aſſicura ſolamente nella perſona coloro che ſeguirono Corradino, non già ne' beni, *n.* 3 *p.* 32 Li ribelli della Corona ſi puniſcono colla morte, e confiſcazione de' beni, anche i loro ricettatori, *n.* 4. Li figli de' traditori della Corona non contraggano matrimonj ſenza l' aſſenſo del Re, ſotto pena della confiſcazione de' beni, *n.* 5 *p.* 33. Per fellonia ſi preſcrive l' azione contro il Fiſco col laſſo di un anno tra preſenti e due tra gli aſſenti, *n.* 6. Le figlie de' ribelli poſſono maritarſi de' beni altrui, non feudali, ſenza aſſenſo, *n.* 7. La confiſcazione de' beni de' ribelli non comprende li ſoggetti al fedecommeſſo: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 190 *p.* 162. La confiſcazione di codeſti ſi fa dopo viſto il proceſſo, *n.* 192. Si oſſervi nel Regno la legge *Quisquis C. ad Legem Julium Majeſtatis* : *l.* 12 *t.* 79 *n.* 1 *p.* 251. Le ſentenze nelle cauſe di Stato, non apportano infamia alle famiglie de' rei, *n.* 2.

Ribelli, V. Feudali Conſuetudini.

Ricatti, le Udienze procedono con delegazione, e perciò non debbon obbedire alle proviſioni ſi ſpediſſero dalla Real Camera : *l.* 12 *t.* 7 *n.* 9 *p.* 40. Li ricatti, che commettonſi in Napoli, ſi puniſcono anche con la morte, abbreviazione del termine a forgiudica, e la Vicaria procede con delegazione: *l.* 12 *t.* 19 *n.* 26 *p.* 93. Il ricatto, o tentato ſi puniſce colla morte, compreſi i nunzj ſcienti : le depoſizioni de' principali diſrubati, o ricattati, o di due ſocj del delitto convalidate in tortura, convincono : mancando il corpo del delitto, ſi ſuppliſce col conqueſto, e buona fama : ne' delitti di ſtrada pubblica, e ricatti, le R. Udienze procedono con delegazione, e *ad modum belli*, paſſando alla forgiudica con abbreviazione del termine, *n.* 30 § 18 19 e 20 *p.* 96 : Colui che riceve biglietto di ricatto, debba ſubito avviſarlo al Preſide, § 23 *p.* 97.

Ricattatori, che uſino violenza per ottener la remiſſione, ſon puniti di morte : *l.* 12 *t.* 19 *n.* 2 *p.* 82. I ricattatori che ſon dichiarati forgiudicati, poſſono ucciderſi, *n.* 8 *p.* 85. A' ricattatori ſi abbrevia il termine della forgiudica, e ſi puniſcano ancorchè non conſumato il delitto : ſon compreſi li fautori, e quei che portano biglietti, e 'l denaro, *n.* 10 *p.* 86. Son compreſi nel delitto di ricatti anche ſe uccideſſero animali, o bruciaſſero vittuaglie, *n.* 12 *p.* 87. I fuoruſciti incendiarj per cagion di ricatti poſſono impunemente ucciderſi, ſi diroccheno loro le caſe, e ſi taglino le poſſeſſioni : la confeſſione di tre compagni ſocj del delitto in tortura, ancorchè ſingolari, fanno piena pruova, e i parenti sfrattati dal Regno, *n.* 13. Si rinnova, e ſi aggiunge a quelli gli ucciſori di animali, *n.* 14 *p.* 88.

Riclamazione, non ſi poſſa compilare il termine di quella, ſe non eſeguito il decreto : *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 17 *n.* 12 *p.* 133. Le riclamazioni nel S. C. ſi attitino da' Maſtrodatti di Vicaria : *t.* 3 *t.* 13 *n.* 14 *p.* 262.

Quel-

li.

licenza: coloro che per grazie ricevon sale dalla R. Corte per uso loro, non possono venderlo nè donarlo ad altri: tutt' i sali devono comprarsi ne'R. Fondaci, e nel trasportarsi, sian franchi di ogni dazio e passo: quei che trasportano il sale per la Corte per mare sono assicurati *sub fide Regia* di ogni delitto nel transito e nel ritorno: Non si accostino animali di qualunque specie ne' luoghi dove si lavora il sale, o nelle saline: tutti gli addetti al servizio delle saline e de'sali son soggetti al Tribunale della Camera, ed esenti dalla giuridizione ordinaria, come da qualunque gabella, dazio ed alloggiamenti, qualora non sieno cittadini: i compratori del sale non possono essere molestati nelle persone, nel sale, e nelle vitture, ne' loro transiti; e si stabiliscono le pene ne' rispettivi casi, e controbandi, *n.* 2. In niun'altro luogo possa comprarsi sale, se non ne' Fondaci Regi, e dalle persone destinate dagli Arrendatori: non si possa immettere sale per terra e per mare se non dagli Arrendatori: si permette diligenziare nelle galee, se vi sia sale in controbando, e vendendosi da schiavi o altri, sian puniti: i Baroni ne' loro feudi vigilino che non si faccia controbando di sale, nè dian essi mano: non s'ammetti sale dall' Arrendatore di un ripartimento a quello di altro Arrendatore: avendosi notizia dello scaricamento di sale nelle marine, i Torrieri vicini ne dian parte all' Officiale vicino: trasportandosi sale per mare debbon andare a dirittura nello scaricatojo solito, e non in altro luogo; nè possono ricevere violenza ancorchè da soldati nello scaricarlo e trasportarlo: non s' impedisca agli Officiali dell' Arrendamento il praticar le debite diligenze per rinvenire i controbandi di sale, *n.* 3 *p.* 361.

Sale di Vetriere non possa vendersi: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 26 *p.* 150.

Salma, o sia *jus Refica*: questo diritto di Refica maggiore si paga pel commercio fanno in Napoli alcuni della Costiera di Amalfi, ed è un tanto per balla: Refica minore è quando il forastiere porta salme per terra, o estrae per terra quelle venute per mare, e paga l'istesso diritto: *l.* 4 *t.* 8 *n.* 117 *p.* 333. La gabella delle sbarre della Piazza maggiore esige un tanto per salma di legnami, *n.* 118 *p.* 334. Ed un tanto per salma di vasi di creta, *n.* 119. Per le salme di cipolle nulla si paga, *n.* 121.

Salvaguardie: per le dotali non si possono spedire sopra i beni de' mariti, se non sopra quei descritti nell'istrumento dotale, o ne' Capitoli matrimoniali; e volendosi spedire *super bonis viri* per la quantità della dote pagata, si spedisca colla pleggeria *de exhibendo ad omnem ordinem*, precedente nota de'beni, sopra de' quali si domanda l'assicurazione: ma se mai per le doti non si avessero scritture, non si spedisca salvaguardia per gli beni provati *per testes*, se non citati ed intesi li creditori del marito: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 60 § 14 *e* 15 *p.* 211. Per le Salvaguardie in vigore del Senatusconsulto Macedoniano in beneficio de' figli di famiglia, non si possa far decreto di *non molestetur*, se non citati ed intesi li creditori, e 'l decreto si notifichi fra sei giorni, quali elassi, non vaglia la salvaguardia, § 16. Pendente la lite tra creditori e debitori, non si concede salvaguardia: *l.* 11 *t.* 15 *n.* 2 *p.* 93.

Salvaguardia a' debitori V. Patrimonj dedotti, e Cessione de' beni.

Sanatoria su l' esistenza delle Confraternite, V. Assenso Regio.

San Leucio e sua Legislazione: Origine e progresso della popolazione di S. Leucio: *l.* 10 *t.* 15 *n.* 1 *p.* 164. Leggi pel buon governo di quella popolazione, *n.* 2. *p.* 166. Doveri negativi: non si può offendere alcuno nella persona, nella roba, nella riputazione, *n.* 3 *p.* 167. Doveri positivi (doveri generali) ognuno deve far bene al suo simile, ancorchè sia suo nemico: il solo merito forma distinzione tra gl' individui di S. Leucio; perfetta uguaglianza nel vestire; assoluto divieto contra del lusso: (doveri particolari) doveri verso il Sovrano: doveri verso i Ministri: de' matrimonj: degli sposi: de' padri di famiglia: leggi per la buona educazione de' figli: leggi di successione: de'figli di famiglia: de' fratelli: de' discepoli: de' beneficati: de' giovani: de' vecchi; de' Seniori del po-

po-

son soggetti all' Udienza dell' Esercito; per quel che tocca il Real Patrimonio, alla R. C. della Sommaria : *l.* 7 *t.* 5 *n.* 11 §. 3 *p.* 30.

Scrivano di Razione e suoi Officiali osservino la Pandetta: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 25 §. 14 *p.* 399. Il Portiere della Scrivania di Razione nulla esiga per sugello, § 15. Li Commessarj spediti dallo Scrivano di Razione non esiga di salario più di quello sta permesso, §. 16. L' Officiale spedito da quell' Officio non possa sostituire altro §. 17. Non ammetta Officiali ordinarj senza mandato del Re, § 19. Colle galee che viaggiano invii un Officiale per tener conto della spesa, §. 20. Gli assentati nella Scrivania sian veri e non supposti, § 21. Gli Ufiziali della Scrivania di Razione si debbono assentare con ordine Regio, e di qualunque spesa dee darsene parte, ed attenderne ordine : *l.* 7 *t.* 12 *n.* 1 *p.* 357. Le fedi de' debiti della R. Corte, de' servizj fatti a S. M., de' mandati e liberanze non si facciano dagli Ufiziali di detto Officio senza licenza, *n.* 2 *p.* 358. Il libro del Ruolo della nuova Milizia si tenga presso lo Scrivano di Ragione, e per lo medesimo soltanto si dieno le fedi degli assenti, *n.* 3. Regolamento da osservarsi nell' uso de' libri tanto Militari che Politici nelle Officine di Razione: regolamento circa il metodo da osservarsi per lo facile disbrigo degli aspedienti militari, e politici: prevenzioni generali da osservarsi nel Piano delle Banche delle due Ufficine di Scrivania di Razione, e Rota de' Conti, *n.* 4 *p.* 359. Si dichiarono gli esenti dal pagamento de' diritti per la spedizione di liberanze, *n.* 6 *p.* 371. Lo Scrivano di Ragione è Capo dell' Officina, e solo è risponsabile d' indennità, e di tutte le mancanze, e tutti gli Officiali della medesima gli sono subordinati, *n.* 7 *p.* 372. Regolamento degli Uffizj de' Conti e Ragione de' R Presidj di Toscana, secondo il metodo di scrivania di Ragione, che il Re richiama alla forma antica, *n.* 8 *p.* 373. Per evitare gl' inconvenienti, le Banche della Scrivania e Ruota de' Conti non sieno più vendibili, *n.* 9 *p.* 381. Stabilimenti che riguardono maggiore speditezza nelle Officine de' Conti e Ragioni per le liquidazioni agli Assentisti, ed Aggiusti di provvisione ne' diversi Corpi dell' Esercito; come delle somministrazioni si fanno dalle Università a' Distaccamenti e l'artite sciolte in quanto tempo debbano esibirle agli Assentisti per esserne rimborsate, *n.* 11 *p.* 386.

Scrivano di qualunque Tribunale non possa servire in più di uno : *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 32 *p.* 23.

Scrivani di Mandamenti, V. Segretario del Regno e suo Officio.

Scrivani del Sacro Regio Consiglio non possono attitare fuori della Banca, in cui risiedono, e in nome di altro Mastrodatti, sotto pena della privazione dell' uffizio : *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 5 *n.* 2 *p.* 124. Essi non possono esercitare da Scrivani di Vicaria, *n.* 3. I luoghi de' Scrivani del S. C. vacanti si danno *gratis* colla intelligenza del Presidente a persone abili e costumate, preferendo gli allievi, chiamati Scrivanotti; i figli delli Scrivani, a i loro stretti congiunti; nè sieno più di sei Scrivani per Banca, *n.* 1 *e* 5. Il doversi mantenere li negozj radicati nelle Banche de' Mastrodatti proprietarj in tempo della vendita, non si estende agli Scrivani, li quali graziosamente e senza dispendio occupano i luogi de' loro antecessori, eccetto nelle cause de' Patrimonj, *n.* 6. Li Scrivani del S. C. non ardiscono proporre cause avant' i Consiglieri, se non saranno Commessarj, o leggitimi successori nelle commesse: *ap.* 10 *n* 13 *p.* 128. Tutte le sentenze, fidejussori, ed obbliganze debbon essi consegnarle al Segretario per registrarsi, *n.* 14.

Scrivani di Vicaria non possono ricevere istanze, nè scritture, senza la presentata del Mastrodatti : *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 17 *n.* 16 *p.* 133. Li Scrivani di qualunque Tribunale e loro Mastrodatti mai ricevino depositi in contante, nè li conservino presso loro, ma debbonsi fare con polizze di Banco, *n.* 19 *p.* 134. Li Scrivani di Vicaria dieno nel medesimo giorno parte al Fiscale delle querele che ricevono: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 12 § 7 *p.* 393.

ra tiene il titolo, gli onori, e le preminenze di Giudice della G. C. della Vicaria : *l. 3 t. 4 ap. 1 n. 1 p. 24*. Per ricevere la parola Regia si destina il Segretario della Real Camera, *n. 2*. Per ricevere il giuramento di fedeltà ed omaggio, si destina il Segretario della Real Camera, *n. 3*. La dieta del Segretario della Real Camera nelle occorrenze è di ducati sei, uguale a quella del Giudice di Vicaria, *n. 9 p. 25*.

Segretario del Regno, o sia della Real Camera di S. Chiara, e suo Officio : egli è di gran dignità, ed autorità, e principalmente dee serbare il secreto, e tra gli altri Ministri della Cancelleria tiene il primo luogo : non possa questi esigere i diritti delle Regie decretazioni, se non mostrate prima alle parti, firmate da' Capi ruota : dopo del Segretario sono nell' officio li Scrivani di Mandamenti : presso a questi li Scrivani del Registro, il cui officio è di registrare tutte le R. provisioni nel libro del Registro, e loro si tassa il salario, nè possono dar copia di scritture senza licenza : li Scrivani detti di Forma, che mettono in bello le scritture, esigono l'istesso salario, che li Scrivani del Registro : il Tassatore de' diritti del Suggello dee tassare secondo la Prammatica : l' Officiale del Sigillo deve esigere quel che si tassa dal Tassatore, e far esenti gl' immuni, nè possa trattenere la sigillazione su la pretesa di non esser la tassa giusta : tutt' i sudetti Officiali devono risedere nella Real Cancelleria quattrore di mattina, e quattro di giorno : *l. 3 t. 6 n. 2 p. 36*. Dal Registro si passano le Scritture al Sugellatore, senza consegnarsi alle parti, *n. 3 p. 39*. Li Scrivani di Mandamento debbono registrare in un Libro tutt' i memoriali e lettere di S. M., che si rimettono alla Camera della Sommaria per relazione, *n. 5*. Il Segretario del Regno deve sapere il Latino : nulla esigga per i biglietti : non tenga registro a parte delle consulte : non possa nominare Commessarj : nulla esigga dai quattro Portieri : non decreti di sua autorità le suppliche : non chieda officj, o beneficj a' Baroni, ed Ecclesiastici : e che non si registrano Scritture con rasura, o altra viziatura, *n. 6*. Tutti gli ordini regj si registrino ne' libri della Cancelleria dopo letti si nella Real Camera : per le consulte della Camera, il Segretario del Regno nulla esigga : nè ponga il Suggello, che tiene per gli affari di Corte, nelle carte de' privati : li Scrivani di Mandamento assistino di persona, come gli altri : i medesimi non possono ricevere diritti anticipati, nè ritenere in casa i processi spediti, ma inventariarsi e registrarsi nell' Archivio, come gli Assensi, ed altre scritture, *n. 7 p. 40*. Si registrino tutt' i memoriali di assensi, e decreti di Università per imposizioni di gabelle, abballamenti di entrade, e simili, *n. 8 p. 41*. Non si estraggano cose vietate con biglietto del Segretario, *n. 9*. Le cause delegate dal Re contra certe persone si attitino dal Segretario, *n. 10 p. 42*. Il Segretario del Regno interviene in tutt' i Consigli, con aver cura di notar i voti, e pareri, riferire i negozj che si devon trattare, e farne quindi le spedizioni : intervenendo nella Real Camera il S. C, la R. C., e la Vicaria, può intervenire ancora il Segretario : egli debba far lettere, e dispacci delle cose che si spediscono dalla R. Cancelleria, ed abbia a conservare tutte le scritture : il Segretario del Vicerè (o sia privato del Re) non possa ingerirsi in qualunque spedizione di negozj : la cifra, e mandati non appartengono al Segretario del Regno, *n. 11 e 12*. Li detentori de' Registri non brugiati nella rivoluzione debbano esibirli, *n. 13*. Ordinazioni che riguardono la riforma del Collaterale Consiglio, e suo Segretario, *n. 14 p. 44*.

Segretario del Sacro Regio Consiglio al solo Scrivano della causa dee consegnare il processo col voto del decreto fatto dal Tribunale, con farsi fare la ricevura : *l. 3 t. 8 ap. 2 n. 1 p. 122*. Le cause del Segretario del S.C. si trattino nello stesso S. C., *n. 2*. Li Dispacci che si mandano al S. C., si passino dal Presidente immediatamente al Segretario, il quale alla prim' ora dee leggerli

Se-

Sequestro fatto, o decreto, con Ministri aggiunti, dee sciogliersi con l'intervento de' medesimi: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 17. *n.* 7 *p.* 133.

Sequestro non possa ad istanza dell'attore farsi al reo ne' beni, se non preceda sentenza diffinitiva o interlocutoria, o che vi sia interesse del Fisco: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *vito* 127 *p.* 231. Possa bensì senza domanda della parte eseguirsi la pena, della quale alcuno siesi obbligato presso gli atti, *n.* 128.

Serra Serra non possa gridarsi, contro de' quali si procede con delegazione dalla G. C., e ad ore: *l.* 12 *t.* 78 *n.* 1 *p.* 251.

Servi fuggitivi V. Regalia.

Servitori e Paggi non posson portare le dragoniere sopra le livree, per esser questo un distintivo di soli Ufiziali Militari: *l.* 10 *t.* 23 *n.* 14 *p.* 193.

Servitù in vigore della Costituzione dell'Imp. Zenone, che stabilisce la distanza di palmi cento, quante volte col nuovo edifizio si tolga al vicino l'aspetto del mare, non ha luogo in Napoli: *l.* 11 *t.* 41 *n.* 1 *p.* 191. Il padrone di un podere può chiedere il vicino che gli dia per mezzo del suo lo spazio per aprirsi la strada, qualora ella non vi sia: *l.* 11 *t.* 20 *conf.* 1 *p.* 247. Colui che vuole aprir finestra nel suo edifizio dee allontanarsi dodici palmi dalla finestra della casa del vicino, *conf.* 2. Volendo edificare a fianco di un altro edifizio ove sieno tali aperture, dee lasciare la distanza di palmi due e due terzi; e non essendovi apertura, possa alzare il nuovo a fianco del muro del vecchio con dargli l'appoggio, e se un terrazzo, dee allontanarsi una canna, *conf.* 3 *p.* 248. Ma qualora si attacchi al muro vecchio non travi, ma le tegole del tetto, o lastrico, dee pagare il quarto del valore dell'appoggio, *conf.* 4 *p.* 249. Le aperture s' intendono fatte con cantoni, e 'l prezzo del muro pagarsi dal suolo fino all'appoggio, *conf.* 5. (V. anche Aperture vietate).

Servizj prestiti, V. Alimenti.

Sesta, V. Decima e Sesta.

Seta, niuno ponga telao di questa senza licenza de' Consoli; *l.* 10 *t.* 12 *n.* 3 *p.* 104. Solo in Napoli si esercita per privilegio questa nobil Arte della seta, ed in Catanzaro per i velluti, *n* 4 *d. p.*

Seta: questo diritto e de' nuovi imposti, perchè oltre il diritto di fondaco e dogana, si paga altro imposto: *l.* 4 *t.* 8 *n.* 135 *p.* 337. Se il diritto della Seta di Bisignano è frandato, il controbando spetta a quel Principe: se anche la gabella della R. Corte, si pagherà a quella il prezzo della seta, *n.* 136. Li matricolati dell' arte della Seta non esercenti non godono in dogana immunità per li drappi che contrattono sotto altro nome, *n.* 137. Non si contratti seta se il venditore non mostri la spedizione della R. Dogana e pagati i diritti, quale spedizione resterà in potere del compratore: *l.* 4 *t.* 15 *n.* 32 *p.* 392. Li Regj diritti per l'Arrendamento della Seta non si pagono più nelle Dogane di Salerno, Cava e Napoli per lo ripartimento da Eboli in là, ma ne' proprj luoghi, per poterla commerciare: niuno possa fabbricar fornaci, situar caldaje, nè mangani senza licenza dell' Amministratore, o de' suoi sostituti: i padroni de' follari devon fare il manifesto: li Trattori ogni sera devon notare sotto le licenze la quantità della seta tratta, il peso, il numero de' mazzi e matasse col nome e cognome del padrone, ed in fine consegnare la lista finale autentica: non si possa estrarre seta, follari e simili senza licenza, nè contrattarsi se non pagati i regi diritti, e darsene bolletta al compratore per trasportarla ovunque colla semplice rivista *gratis* nella prima Sbarra sotto le pene stabilite: le sete e follicelli non si posson prendere da' creditori ne' mangani, ma sequestrarsi con l'intervento dell' Amministratore o Sostituto: il controbando di Seta si possa provare con due testimoni anche singolari, o principali con indultarsi l' un coll' altro, *n.* 38 *p* 403. Le Monache sono immuni de' diritti della seta che fanno per loro uso, *n.* 59 *p.* 407.

Seta da tirarsi da' follari si danno varie Istruzioni: *l.* 10 *t.* 14 *n.* 3 *p.* 153. Si rinnovano le Istruzioni per ben trar-

la

soccumbere, e sono condannati a pagar le diete, e rifare i danni e le spese al Ministro, o Officiale, ch'è stato assoluto nel Sindacato, in tali cause di rifazione di danni e spese non s'intendano tante diete vacate, quanti giorni l'indebitamente querelato è stato sospeso; ma bensì que' danni che ha dovuto soffrire per la vessazione inferitagli, e per lo tempo in cui è stato sospeso d'impiego, *n.* 5. Gli Baglivi son tenuti ancora a dar sindacato, *n.* 6. Li Sindacatori debbano sempre eleggersi dalle Università, *n.* 7. Gli Assessori dell'Arte della Seta, e di consimili Collegi, finito il tempo del loro uffizio, son tenuti a dare il sindacato, *n.* 8. Il termine del sindacato non si possa abbreviare, nè prolungare; e l'Officiale successore s'informi della condotta dell'antecessore, e 'l riferisca al Re: *l.* 12 *t.* 91 *n.* 11 *p.* 317.

Sinodi si convochino da' Vescovi senza ricorrersi a Roma: *l.* 1 *t.* 20 *ap.* 3 *n.* 4 *p.* 197.

Sinodi Ecclesiastici non si possono pubblicare da' Vescovi senza la Regale approvazione e permesso: *l.* 1 *t.* 23 *ap.* 16 *n.* 1 *p.* 271. Per ottenersi si dee presentare dal Vescovo l'intero Sinodo, *n.* 2. Si vieta l'uso de' Sinodi antichi senza il Real permesso ed approvazione, *n.* 3. Li Sinodi non s'intendono approvati senza il Real permesso, *n.* 4. Seguita la Reale approvazione e permesso, possa pubblicarsi il nuovo Sinodo, *n.* 5 *p.* 272.

Soddisfazione, o convenzione non si possa allegare senza presentarsi scrittura pubblica, partita di banco, o privata autentica, altrimenti il debitore prima paghi, e poi si dia termine, con cauzione del creditore di restituire: *l.* 12 *t.* 1 *n.* 18 § 15 *p.* 19.

Sodomia, i rei di questo delitto nefando son brugiati vivi, e si proceda *ex officio*: *l.* 12 *t.* 52 *n.* 1 e 2 *p.* 184, e 186. Di simili debiti non possono concedersi da' Baroni indulti, grazie, guidatici, nè comporre, nè commuta la pena stabilita.

Soldati: niuno militi se non sia del genere de' soldati: *l.* 7 *t.* 1 *n.* 2 *p.* 2. Nè possa aspirare all'onor militare senza permesso del Re, *n.* 3.

Soldati di Arrendamenti non possono asportare armi proibite: *l.* 12 *t.* 19 *n.* 21 § 6 *p.* 90.

Soldati di Campagna dovendo le R. Udienze farne le nomine, debbano nominare tre soggetti de' più antichi e meritevoli: *l.* 3 *t.* 22 *ap.* 6 *n.* 1 *p.* 344. Li soldati venturieri, quando escono ad istanza di parti, non son tenuti dare il terzo della giornata al Capitano di Campagna, *n.* 2. Le Udienze non possono provedere piazze di soldati, anche con mezzi soldi, senza il regal permesso, *n.* 3. Ammalandosi un soldato di Campagna, dopo otto giorni d'infermità possa mettersi lo scambio, *n.* 4. Nelle vacanze di piazze di soldati le Udienze nel far le terne, pongano tutt'i Venturieri colla distinzione della patria, età e tempo del servizio senza soldo, e del merito, *n.* 5. Non può appartarsi un soldato dalla sua Compagnia senza il permesso di tutto il Tribunale, *n.* 6. Li soldati debbon dare al Capitan di Campagna il terzo o il quarto di ciò che loro avanza dalli soli lucri, che ritraggono dalle diete di parti, dedottene le spese, *n.* 7. La giubilazione de' soldati a cavallo di Campagna s'intende col mezzo soldo della piazza de' soldati a piedi, *n.* 8. Le nomine de' soldati per le piazze vacanti si facciano secondo l'antichità del servizio, *n.* 10. Il soldo de' soldati di Campagna corre dal giorno dell'assiento, *n.* 14 *p.* 345. Essi, e quelli di mezze piazze debbono spedirsi le liberanze dentro un mese dal giorno della grazia, *n.* 15. Quelli addetti alla Tesoreria muoiono ogni tre anni di due in quattro per volta, *n.* 16. (il di più vedi *Capitani e Squadre di Campagna*).

Quando li soldati di Campagna escono nella Provincia a far le diligenze, il Capitano o il Tenente consegni una nota di essi al Fiscale dell'Udienza, e per quali motivi sieno assenti. *Nap.* 16 *Apr.* 1688. *Il Conte di S. Stefano. Al Fiscale dell'Aquila*. *Aggiunto*

Le giornate che dalle parti si debban pagare alli soldati di Campagna si devono alla *Aggiunto*

Proponendosi ricusa di Giudice senza esprimer la causa, non si riceve : *l.* 3 *r.* 25 *n.* 11 § 28 *p.* 390. Le ricuse de' Ministri devon allegarsi con i motivi in iscritto nel Tribunale del ricusato : *l.* 3 r. 30 *n.* 1 *p.* 417. Allegandosi sospezione non si adisca il Diocesano, ma i R. Officiali, *n.* 2. Niuno per cause di sospezione adisca le Curie Ecclesiastiche, *n.* 3. Niuno sia Giudice dove il cognato sia Avvocato, cioè che abbia due sorelle, *n.* 4. Non provandosi li capi di sospezione si paga la pena, *n.* 5. I Ministri non ricusati intervengano, benchè l' Avvocato dell'altra parte sia congiunto in grado proibitivo, *n.* 6 *p.* 418. I Giudici non possono votare dove gli Avvocati sono consanguinei, o affini, e 'l patrocinio in una causa li rende sospetti in tutte le altre dell' istesso litigante, *n.* 7. La sospezione de' Giudici debba proporsi innanzi la conclusione nella causa; dopo non si riceve: stabilitasi la giornata per la decisione, si decide per li Giudici necessarj, e mancando, ed essendo alcuno impedito, mandi il voto suggellato; *n.* 8. I Giudici non possono votare nelle cause di coloro i quali avranno presentato i loro figli in qualche Beneficio Ecclesiastico, *n.* 9 *p.* 419. Mentre pende la causa di sospezione si proceda agli atti ordinatorj : le sospezioni si abbiano da firmare dall' Avvocato della causa, e non si ricevano senza deposito, *n.* 10. In materia de' conti non si ricusano il Luogotenente, e 'l Fiscale, *n.* 12 *p.* 421. Non si ricevino ricuse per biglietto di Scrittorio, *n.* 13. Si duplica il deposito per dare la ricusa de' Ministri del S. C. e della R. C., e firmandola la parte, si raddoppia: la ricusa debba proporsi dentro quaranta giorni dalla notifica al principale, ed in sola prima istanza, non di appellazione, e con termini rispettosi : le sospezioni contro de' Capi de' Tribunali si presentano serrate al Re; contro d'altri, a' Capi de' Tribunali: niun Giudice si possa dare da se per sospetto: un Giudice dichiarato sospetto, possa intervenire nella stessa causa col consenso d'ambe le parti (e *n.* 1 *ap.* 1 *p.* 431) non si ammettono ricusazioni affettate : la ricusazione per causa d'inimicizia non si riceva se non si specifica, e per causa di lite, debba esser capitale : il parentado spirituale è causa di sospezione: il Giudice ch' è stato Avvocato in una causa, non possa in quella giudicare : che il Giudice non risaluti il litigante, non è causa bastante di rimuoverlo : la parte avversa possa difendere, ed opporsi alla sospezione : in queste cause non si ammettino sedi private, e devon provarsi fra trenta giorni, e della decisione non si dà gravame, *n.* 15. Niun Avvocato accetti avvocazia dove votano i loro parenti : non ammettendosi capi di ricusa, non si restituisca il deposito, *n.* 16 *p.* 424. La sospezione allegata vale per l'allegante, non per i consanguinei, *n.* 17 *p.* 425. Nel termine sudetto di trenta giorni il ricusante dee far spedire la causa, ed in Consiglio bastino tre Giudici, e cinque se a Rote giunte, *n.* 18. Dove una delle parti dà causa di offesa in persona del Giudice, sua moglie, e parenti, non si ammette la sospezione, *n.* 19 *p.* 426. Il Giudice ricusato non possa intervenire, *n.* 20. I Consiglieri dati per aggiunti intervengono nelle decisioni diffinitive, e non negl' incidenti, *n.* 21. L' istesse Prammatiche si osservino nelle Giunte, e ne' Ministri particolari, nel grado terzo di consanguinità, e secondo di affinità di dritto Canonico di parentela : il palesarsi il Giudice negl' informi non è causa di ricusa; ed altre ordinazioni per corrigere gli abusi, *n.* 22. L' Avvocato non possa abbandonare il cliente per causa della ricusa; con altre dichiarazioni, *n.* 23 *p.* 428. Non si possono ricusare Ministri mentre prendono informazioni nelle cause criminali, restando la ragione alle parti di ricusarli nel tempo che si esaminerà la causa principale, *n.* 24 *p.* 430. Non si ammettono appellazioni dalle sentenze e decreti di ricuse e sospezioni, nè degl' incidenti delle medesime, *ap.* 1 *n.* 2. *p.* 431. Nè rimedj alcuno *n.* 4. Il termine di trenta giorni dee correre da momento a momento dal giorno in cui si sarà dato il termine a provare, *n.* 5. Le istanze delle sospezioni de' Ministri si presentino in ma-

Spe-

Spesa di accomodo del tetto di una casa di più padroni si fa da tutti: ma se il piano di un appartamento debba accomodarsi si fa dal padrone di quello: *l.* 11 *t.* 23 *cons.* 1 *p.* 253.

Spese della lite, nel condannarsi a questa vengon comprese ancor quelle di Avvocato e Procuratore: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 18 *n.* 11 *p.* 135. I Giudici nel profferir la sentenza devono far parola su le spese: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 310 *p.* 244. Senza riservarsele, *n.* 69 *cap.* 10 *p.* 249. La tassa delle spese si faccia dal Giudice *gratis*, *n.* 5 *p.* 170. In tutt' i decreti diffinitivi si devon condannare alle spese della lite le parti succumbenti, o assolversi, ed avverso del calcolo si ammette una sola rivisione: *l.* 11 *t.* 1 *n.* 18 § 33 *p.* 23. Il temerario litigante debba condannarsi alle spese: *l.* 11 *t.* 8 *n.* 11 § 5 *p.* 71. Il Giudice dee condannare alle spese della lite il perditore: *l.* 11 *t.* 45 *n.* 1 *p.* 204. Il vinto dee condannarsi alle spese per sentenza, e non riservarsi, *n.* 2. Condannato alle spese, colui che nulla ha provato, e si appella, paga quelle con obbligo di restituirle, se verrà così dal Giudice superiore ordinato, *n.* 3.

Spese di ultima infermità e funerale son preferite anche al Fisco: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 94 *p.* 152.

Aggiunta Spettacoli. Avendo risoluto il Re, che da ora in avanti nessuno Impressario, nè alcuna Compagnia possa nelle Provincie del Regno cominciare, ed aprire qualunque Spettacolo, senza del precedente Sovrano beneplacito, e del certificato in conseguenza del Segretario della Real Deputazione de' Teatri, e Spettacoli; ne prevengo di Real Ordine V. S. Ill. per sua intelligenza, e governo, e per l' uso che convenga all' adempimento. *Nap.* 10 *Gennajo* 1797. *Carlo Demarco. Sig. Commess. di Campagna, e Presidi delle Provincie.*

Speziali di Medicina devono comporre le medicine alla presenza de' Medici, e di due eletti: *l.* 10 *t.* 8 *n.* 3 *e* 4 *p.* 73 *e* 75.

Speziali di Medicina, e Manuali. Quando si fa la visita de' Speziali di Medicina, si faccia anche di que' degli otto: *l.* 10 *t.* 10 *n.* 1 *p.* 78. Si visitino ancora li Speziali Manuali, o sian Droghieri per le cose medicinali semplici, e veleni, giacchè essi non possono comporre, e si dà l' istruzione di non doverli vendere senza ricetta del Medico, e come, e quando debbano visitarsi: *n.* 2. *p.* 79. Li Speziali non possono prestarsi semplici e composti per la visita, *n.* 3. *p.* 81. Li Speziali non possono dar medicina senza ricetta del Medico, *n.* 4 *p.* 82. Le controversie co' Speziali di Medicina per ragion de' medicamenti somministrati, o con Medici e Cerusici per assistenza prestata, si trattino ne' Tribunali ordinarj de' Luoghi, ed in caso di gravame, a chi corrisponde, *n.* 14 *p.* 87. Nelle controversie tra' Speziali, o tra questi e privati procede il Commessario de' Speziali, *n.* 15 *p.* 88.

Spogli, ne' beni feudali annessi a' Vescovadi non vi è diritto di Spoglio: *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 4 *n.* 1 *p.* 70. Li Beneficj di Patronato Regio, Feudale, e Laicale, sono esenti dallo spoglio, *n.* 2. Li Capitoli delle Cattedrali non si molestino dalla Nunziatura per lo Spoglio composto, *n.* 3. Ogni Prelato successore rappresenti al Re l' importo dello Spoglio del Prelato defunto, e l' uso intende farne, *n.* 4. Il Clero Napoletano si esenta dallo Spoglio composto, *n.* 6.

Spoglio: niuno sia di fatto spogliato, ancorchè occupatore di possessioni e diritti appartenenti al Fisco, ma si convengano nel Tribunale competente: *l.* 6 *t.* 12 *n.* 1 § *Cum saepius p.* 101. Lo spogliato dal possesso di un fondo, lo ricupera co' frutti: *l.* 11 *t.* 14 *n.* 1 *p.* 89. Lo spogliato ha l' azione anche contro l' erede, e terzo possessore, *n.* 2. Non si turbi il possessore dagli Officiali con cercare il titolo del possesso: chi sappia i dritti regali occupati, deve rivelarli, *n.* 3 *p.* 90. Niuno spogli di autorità propria altri dal possesso, o quasi della sua roba, *n.* 4. Il possessore de' beni occupati al Fisco non si privi di fatto, ma dopo la pruova, e condanna, *n.* 5 *p.* 91. La roba si vindichi dal possessor vizioso, ancorchè sia passata in più mani, *n.* 6. Per conservarsi nel possesso, dee citarsi la parte, *n.* 8 *p.* 92.

mer-

mercio, e Marina il Re mi comanda che si tolga l'abuso di esercitarsi pubblica Stamperia senza Real permesso, approvazione, nè privilegio, non ostante chiedasi la licenza alla Curia del Cappellano Maggiore, ed a quella dell'Ordinario, ogni qualvolta vogliasi alcun' opera con le stampe pubblicare. Quindi per riparare prontamente a un tanto abuso, ordiniamo nel Real Nome a tutt' i Libraj, e Stampatori, che tengono officine tipografiche aperte, che fra un mese debbano ottenere dal Re la licenza, approvazione, o privilegio di poter esercitare una tal professione; qual mese s' intenda decorrere dal dì, che sarà loro il presente Editto legalmente notificato; con la comminazione della pena di chiudersi la Stamperia, e della loro carcerazione, nel caso che, trascorso il mese, non abbiano al prescritto del presente Editto adempito. Comminando nel tempo stesso la pena della carcerazione, della perdita de' caratteri, e tutte le altre pene descritte nelle R. Prammatiche contro di que' Librari, Stampatori, ed altre qualsivogliano persone, che ardissero di tenere private clandestine Stamperie, o nelle proprie case, o in altri particolari luoghi non esposti al pubblico. *Data in Napoli nel dì 8 Febbrajo 1797. Il Marchese Giambattista Salomone Delegato. Francesco Daniele Attit. Civ. Nicola Andolfi Attit. Crim.*

Strada di Puglia, non si strascinino per quella legnami, e si purghino gli aquidotti laterali, nè si lasci altro materiale in quella: *l.* 8 *t.* 20 *n.* 1 *p.* 319.

Studenti del Collegio dello Studio di Napoli godono il privilegio dell' esenzione del foro: si fissa a' medesimi il prezzo delle case e de' commestibili per uso loro esenti dal diritto di dogana ed altri dazj, e lor si promette la Real protezione: *l.* 10 *t.* 1 *n.* 1 *p.* 1. I Studenti di qualunque luogo sono invitati dal Re Ferdinando I allo Studio di Napoli: *l.* 10 *t.* 2 *n.* 1 *p.* 3. I Studenti che fanno romore ed insolenze nell' atto della lezione, sono puniti, *n.* 3 *p.* 4. Tutti li Studenti sono obbligati ascoltare le lezioni nelli Studj pubblici, e non in privato: ne' Studj non si entri con armi: e tutt' i Studenti si devono matricolare, *n.* 6 *p.* 5. I scolari non si ammettono a sentire altre facoltà, se non esaminati ed approvati nella lingua latina: il corso de' Studj non si ammette se non dal giorno della matricola; e compito il corso si debba provare per testimonj: non si possa alcuno graduare in Legge, Medicina e Teologia se non finito il corso, ed abbia l' età di ventun' anni, *n.* 7. Li Studenti che vivono con poca onestà non possono abitare tra li cittadini onorati: *l.* 10 *t.* 4 *n.* 33 *p.* 45.

Studj della Città di Napoli, suoi Statuti e forma: Quel che appartiene al Prefetto, che è il Cappellano Maggiore: a' Protettori, che sono i tre Reggenti di Cancelleria: al Rettore, che sarà come Vicario del Prefetto, e sua elezione: a' Bidelli, e lor officio: al Maestro di Cerimonie, e suo officio: al Capitano di guardia, e suo officio: al Portiere: alla Libreria e Librajo: alla Cappella e Cappellano, ed alle Feste da farsi. Quel che appartiene alle Cattedre e Letture delle Materie: al tempo dello studio e delle letture: come hanno da leggere i Lettori; alla visita de' Studj: a' sostituti de' Lettori: nelle case non si possono leggere scienze che si leggono ne' Studj: le Cattedre si diano per opposizioni: come si pongono gli Editti: quali possono opporsi alle Cattedre: quali esercizj devon fare gli oppositori: che debbono osservare gli oppositori durante la vacanza della Cattedra: quali votano in decidere le Cattedre: come debbono votare li votanti: quali diritti avranno da pagare li provveduti delle Cattedre: e del giuramento da dare prima del possesso. Della matricola de' Studenti, e lor esame: il tempo dello studio: la maniera che hanno da tenere co' Lettori nell' intendere le lezioni: delle dispute, e conclusioni: degli esercizj di essi in alcune scienze: e delle ripetizioni che hanno da fare ogni anno i Lettori delle letture perpetue: *l.* 10 *t.* 4 *n.* 1. *p.* 13. Si conferma l' antecedente con alcune spiegazioni, soldi delle Cattedre, ed Offi.

qualora la donna non soffra vera, reale, ed effettiva forza, anch'ella vien ad essere colpevole col consentire al delitto di stupro, e perciò considerarsi come rea: *l. 3 t. 12 n. 61 § 9 p. 216*. Ne' delitti di stupro non si procede *ex officio*: *l. 12 t. 51 n. 8 p. 178*. Quando ne' delitti di stupro debba carcerersi l'uomo, si carceri prima la donna, *n. 9. p. 179*. Se non v'interceda ne' stupri violenza effettiva, non si proceda *ex processu informativo* alla cattura, *n. 10*. Il quinquennio per la prescrizione della querela di stupro incomincia dagli ultimi atti del commercio carnale, *n. 11*. Accadendo delitti di stupro con ingravidazione e aborti, si dee procedere a querela di parte, *n. 12 p. 180*. Per la carcerazione del reo di stupro, basta un solo requisito, e una sola pruova della promessa matrimoniale delli diversi e diverse contenute nella grazia del 1749, *n. 13*. Come si procede nella causa de' Stupri; e si dichiarono li dubbj nati su la interpretazione della grazia del 1749, *n. 14*. Concorrendo indizj a cattura nel delitto di Stupro, il reo si dee carcerare, *n. 15 p. 181*. Gl'indizj a cattura sono relativi allo stupro, non già alla pruova de' requisiti spiegati nella grazia, *n. 16*. La donna non ha azione di querelare di stupro il Militare, quando non intervenga violenza, *n. 18*. Nè altri, ancorchè sien preceduti sponsali, o parola di matrimonio *coram Parocho*, o capitoli matrimoniali, anche rogati per mano di Notaro, derogandosi a qualunque legge, e specialmente alla Grazia del 1749 in questa sol parte: ma resti ferma l'azion civile, *n. 19 p. 182*.

Subastazione, V. Decima e Sesta.

Subordinazione e disciplina delle Truppe, V. Delitti e pene Militari.

Substitutionem esse extinctam, debba interporsi il decreto a due Ruote, e confermandosi il decreto del S. C., non si esigga *jus sententiæ*: *l. 3 t. 12 n. 60 § 26 p. 213*.

Successione intestata, al padre morto succedono i figli maschi, o nipoti di figlio, escluse le femmine figlie, o sorelle, col peso di maritarle di paraggio secondo la facoltà e numero de' figli; ma se non vi saranno maschi, succedono le figlie femmine: *l. 6 t. 7 n. 3 p. 81*. Morendo un padre o una madre intestata, lor debbon succedere i figliuoli, e in lor mancanza i nepoti, e gli altri discendenti fino al decimo grado col peso di maritar le femmine, la qual seconda successione si debba regolare *in stirpes*, *e non in capita*, e che le femmine passando li sedici anni, e non essendo da' maschi maritate possono succedere nella porzione virile: *l. 11 t. 1 cons. 1 p. 221*. Al defunto senza figli legitimi succedono i più prossimi *ex parte patris* in tutt' i beni, eccetto ne' materni, ne' quali succedono i più prossimi *ex parte matris*. Se al defunto intestato sopravvivono un fratello, e i discendenti dell' altro fratello, egualmente succedono *in stirpem*, ma le femmine sono escluse da' fratelli consanguinei, li quali son tenuti maritarle. Non essendovi fratelli o nipoti del defunto, lo stesso dritto si osservi negli altri collaterali agnati o cognati; e la sorella non viene sotto nome di fratello, se non succederà nella virile, nel qual caso ella, e i di lei discendenti si hanno per maschi, *cons. 2 p. 222*.

Successione con testamento: il padre de' beni da lui acquistati può disporne lasciando a' figli la legitima, de' beni antichi solamente la metà, e l'altra è tenuto lasciarla egualmente a' figli, i quali per giusta causa può eseredare: *l. 11 t. 2 cons. 1 p. 223*.

Successione con testamento senza figli: morendo senza discendenti, de' beni da lui acquistati può disporne; ma di quelli pervenutigli da qualunque linea, la metà è tenuto lasciare ai più prossimi di quella linea, dalla quale pervennero: *l. 11 t. 3 cons. 1 p. 224*.

Successione feudale V. Feudi.

Successione del Fisco a' feudi vacanti V. Feudi.

Suddelegati degli Arrendamenti non possono percepire il terzo delle transazioni, e le diete, quando l'informazione si prende in residenza: *l. 4 t. 7 ap. n. 4 p. 302*.

Suggello, senza di questo li Memoriali, i Pr-

Ta-

Tavolarj. Niun Maestro fabbricatore possa prendere opera se non esaminato, e privilegiato, e si da il regolamento nel misurare opere di fabbricatori, pipernieri, mastridascia, tagliamonti, e calcarati: *l. 3 t. 10 n. 1 p. 137*. Tutte le cause di apprezzo, misure e simili, prima si commettino ai Tavolarj, secondo al Primario, e terzo al Commessario, *n. 2 p. 140*. L'elezione del Tavolario si fa per bussola precedente lista di sospetti, e si da la maniera, *n. 3 p. 141*. Per l'Ingegnieri di Camera non ha luogo la bussola, *n. 6. p. 143*. Il salario della dieta de' Tavolarj del S. C. è di ducati quattro, ma la spesa degli Ajutanti vada a carico loro; e per la relazione e pianta, passando il valore di ducati sei mila, non possa eccedere ducati cinquanta: la dieta dentro Napoli è un ducato, e ne' Borghi due: non possono esigere il tanto per cento: fino a che li Tavolarj non presentino le relazioni e piante ne' termini stabiliti dal Giudice, non si commettino loro altri negozj: ciò ch' è stabilito per li Tavolarj, s'intende anche per gl'Ingegnieri, e per lo Primario, e li Commessarj facciano le parti Fiscali, *n. 8*. Gl'Ingegnieri, e Architetti, che non sono del S. C, della Camera, e della Fortificazione, per poter esercitare, debbon esser esaminati da quattro Tavolari prescelti dalla Real Camera: i Capomastri delle fabbriche, e simili arti, debbon parimente esser esaminati dal Primario, da un Tavolario del S. C., da un Architetto, e da uno degl'Ingegnieri della Camera, ed approvati: il progetto dell'opera si faccia in iscritto firmato da inserirsi presso gli atti, e nell'istromento, la cui copia si conservi nell'Archivio della Real Camera: i Direttori delle fabbriche non possano fare partito, o prendervi parte: in ogni caso di difetto dell'opera, ne sian risponsabili li Direttori: se notabile l'imperizia, sian privati dall'impiego: se con frode, puniti con la relegazione, ed emenda del danno: l'istesso si osservi per li Capomastri fabbricatori colla pena di galea, *n. 9 p. 146*. Li Mastrodatti e Scrivani del S. C. non ricevino le relazioni da' Tavolarj, nè da qualunque altra persona, se non sarà preceduta la bussola; e li memoriali, li quali si danno per commettersi gli apprezzi *in partibus* per cagion di povertà, o picciolezza di causa, non si possano eseguire senza sentirsi prima li Tavolarj, *ap. n. 1 p. 151*. Li Tavolarj che vanno in accesso per servizio del Re, debbon esser rifatti delle cause di bussola nel loro ritorno, *n. 2*. Le piazze de' Tavolarj del S. C. si provvedino per concorso, *n. 3*.

Teatri, V. Spettacoli.

Teriaca, varj articoli si stabiliscono intorno alla composizione e vendita di questa, privativa dell' Elaboratorio Chimico dell' Accademia Reale delle scienze, e belle lettere: *l. 10 t. 10 n. 16 p. 88*.

Terminazioni de' confini si faccino con intervento delle parti, e chi eccede, tosto restituisca con pena: *l. 11 t. 14 n. 7 p. 92*.

Termine per le pruove il Giudice è tenuto in qualunque causa concederlo, quale scorso, non più si permetta: *l. 3 t. 12 n. 64 rito 69 p. 325*. Se dalle persone privilegiate si domanda la restituzione *in integrum* per far le pruove, lor si accorda, *r. 71 p. 327*. Scorsi quattro giorni dopo compilato il termine, si domandi la pubblicazione dell' esame, e non domandandosi, si ha come fatto di consenso delle parti, e se ne registri l' atto, *r. 72*. Se una delle parti presenti il suo esame, e l' altra nò, e 'l termine è scorso, si faccia la pubblicazione colla riserva, di riceversi quando si presenterà, e se ne abbia ragione *quæ de jure*. *r. 86 n. 229*. Possano le parti presentare gli esami fino alla conchiusione del termine, e lo Scrivano faccia nel principio la presentata del giorno, *r. 88*. Rare volte si concede il termine al Fisco, e accordandosi ad una delle parti, s'intende comune all'altra, *r. 90*. I Giudici possono prorogare il termine per l' esame fuori Regno, purchè non si domandi per dilatare, e si obblighi alla pena, *r. 140 p. 331*. Se nell' ultimo giorno del termine si produchino testimonj, si ricevi-

de' delitti di campagna : e nelle altre cause delegate li termini si possono abbreviare per giorni : *l.* 12 *t.* 7 *n.* 1 *p.* 37.

Terreni degli Acumolesi confinanti a' Norcesi non possono a quelli vendersi : *l.* 11 *t.* 23 *n.* 10 *p.* 151.

Tesori, V. Regalia.

Tesorieri, Percettori, ed altri Officiali pecuniarj dieno i conti nella R. Camera terza per terza, senza confondersi con i residui : le quantità si scrivano dal Tesoriere subito e chiare nel suo libro : i Percettori delle Provincie non faccino negozj, e nulla prendino dalle Università e sudditi : morto un Barone, il Percettore della Provincia prenda informazione delle rendite de' feudi di quell' anno, per saperne il rilevio : il denaro che si riceve dal Tesoriere generale, *recta via* entri nella R. Tesoreria : i Percettori registrino i pagamenti *diatim* come si fanno nel foglio intero : *l.* 4 *t.* 2 *n.* 1 § 1 *ad* 9 *p.* 21. L' Amministratore del R. denaro che non produrrà i conti, si sospenda dall' officio, *n.* 10 *p.* 27. I Consegnatarj devon esibire lettera di consignazione a' Percettori dentro il termine, *n.* 30 *p.* 36. Senza mandato del Principe il Tesoriere generale non può fare pagamenti, *n.* 32. Ogni mese mandino i Percettori bilancio alla Camera dell' esatto e pagato colle cautele, *n.* 40 *p.* 41. Li Ministri del denaro fiscale che fanno uso di quello, soggiacciono alle pene, *n.* 46 *p.* 42. Li Percettori delle Provincie, e Maestri Portolani, non comprino l' esecuzioni che per loro si vendono, nè negoziino nella Provincia, *n.* 48. Il Tesoriere generale non prenda denari da' fidejussori, se questi non saranno condannati, *n.* 49. Tutt' i Ministri del denaro fiscale devono servir essi, e non per sostituti, e dar cauzione in Camera, *n.* 50 *p.* 43. Il Percettore de' proventi per servizio del Fisco paghi quel denaro ordinerà la Camera, *n.* 51. Li Percettori cerziorino solamente la Camera della morte del Feudatario, rivocandosi l' informazione lor incaricata col § *Item volumus* della pram. 1, *n.* 53. L' intervento del Percettore alla recezione del denaro delle significatorie, che si fa dal Tesoriere, come nel § *Item statuimus* pram. 1 si rivoca, *n.* 54. Il § *Item mandamus* della pram. 1 di spedirsi da' Percettori quando avessero esatti ducati 500, si rivoca, e si stabiliscono i Cartuggi, *n.* 56 *p.* 44. Il soldo a' Ministri Provinciali si paghi dal Percettore della Provincia, *n.* 60 *p.* 49. Tutti gli Officiali pecuniarj specifichino negl' introiti ed esiti le qualità e quantità delle monete : il Tesoriere generale presenti co' suoi conti i mandati di Camera : si dichiarono le circostanze nell' invio de' carruggi : il Percettore nel dare i conti giuri se sieno giuridici, *n.* 75 § 6 *a* 10 *p.* 60 : pena per li Percettori se esigano di più e duplicandosi partita ne' conti, o non portatasi l' esatta, paghi l' Officiale pecuniario il nonuplo, e nelle dubbie non ammesse, l' interesse, *d. n.* § 12 *ad* 17 *p* 61. Niun Credenziere possa cavar partita dal libro dell' Officiale, *d. n.* § 25 *p.* 62. Si abolisce l' Officio del Percettore delle Significatorie, *d. n.* § 34 *p.* 63. Li Percettori saldino li residui co' pagamenti correnti, che fanno le Università debitrici, e l' avanzo si situi in conto del corrente : omettendo diligenza in esigere li fiscali, sono essi significati, *d. n* § 167 *a* 168 *p.* 78. Si dà la norma di situarsi i conti da' Percettori, cioè porre le partite d' introito ed esito con distinzione e chiarezza, dicendo nell' introito le persone, dalle quali introitò il denaro, in che moneta, per qual causa, e in conto di qual debito ; e così nell' esito, con dire a chi, perchè, quando, in che moneta, e in virtù di qual ordine si paga, *d. n.* § 171 *p.* 79. Li Percettori non possono essere procuratori de' Consignatarj, e di altri nella loro Provincia : il Sostituto dalla Camera in qualche Percettoria, non esiga più di quello esige il Proprietario : li Percettori delle significatorie, e della Dogana di Foggia giurino di osservare le Istruzioni : istruzioni per lo Percettore delle Significatorie, *d. n.* § 177 *a* 190 *p.* 80. Egli non esige il suo diritto, se non esatto il debito fiscale, *n.* 97. Li Ministri pecuniarj devon notare il giorno,

marito in tempo del matrimonio, o della quarta avuta dal primo marito, di cui non avesse figli; può liberamente disporne, lasciando a' figliuoli, e genitori la legittima: *l.* 11 *t.* 6 *conf* 1 *p.* 225. Alla donna che muore intestata succedono i figli di diversi mariti senza distinzione di sesso nella virile: ma la porzione delle figlie si accresca a' fratelli utrinque congiunti, li quali son tenuti dotarle di paragio. Ma se muore testata, può della quarta acquistata in proprietà, degli ornamenti, e delle robe donatele migliorare uno de' suoi figli, *conf.* 2 *p.* 226

Testamenti occultati. V. Falsità.

Teste di banditi si debban ricevere precedente una giuridica e contesta informazione: *l* 12 *t.* 16 *n.* 3 *p.* 70.

Testimonianza de' Villani non fa pruova nelle cause civili tra cittadini napoletani: *l.* 11 *t.* 19 *conf.* 1 *p.* 245. Il cittadino napoletano avendo litigio con un villano, se costui non mostra il titolo, non ostante la prescrizione, a colui si aggiudica il possesso, senza pregiudizio per la proprietà, *conf.* 2 *p.* 246. Nascendovi quistione tra 'l padrone di un podere, e quello di un altro contiguo, cui l'avesse dato a coltivare, sopra la quantità, si stà al detto del primo, qualora il secondo non lo dimostrasse con istrumento, *conf.* 3.

Testimonianza di uomini dissoluti, giocatori, tavernieri, e viziosi, come riputati infami, non fa fede, nè tali si ammettono ad officio pubblico: *l.* 12 *t.* 57 *n.* 1 *p.* 200.

Testimonj. Gli Officiali e Ministri Regj deputati per amministrare giustizia, non possono esaminarsi in veruna causa, senza licenza del Re: *l.* 3 *t.* 8 *n.* 63 *p.* 88 *e l.* 3 *t.* 25 *ap.* t. *n.* 2 *p.* 403.

Testimonj giurati in termino possono esaminarsi scorso il termino: *l.* 3 *t.* 12 *n* 65 *rito* 78 *p.* 226. Dentro il termino possa sentirsi il principale su gli articoli, o posizioni presentate dalla parte avversa, o accordarsi altro termino a deporre, quale scorso, si ha per confesso, *r.* 70. Li principali attori e rei debbon personalmente deporre su la verità, senza consiglio de' loro Avvocati, e non son soggetti alla pena dello spergiure, *r.* 79. Le posizioni possono presentarsi fino alla conclusione *exclusive*, o sia fino alla monizione, e possa rispondersi per Procuratore instrutto con procura *ad sic respondendum*, *r.* 93. Se il principale non risponde su le posizioni, per riputarsi confesso debba nell'ultima citazione inserirsi il tenore delle posizioni, *r.* 120 *p.* 227. Nel termine si producono gli articoli, o posizioni, alle quali si debba rispondere *per verbum credo*, *vel non credo* da' principali, e darsi copia alla parte, e non rispondendo si abbia per confesso: dopo le prime posizioni posson prodursi le seconde: negandosi il fatto proprio, è punito: *l* 11 *t.* 1 *n.* 8 *p.* 8.

Testimonj, che sian locati di Foggia, posson citarsi da' Giudici ordinarj senza licenza di quel Tribunale, ma dovendosi carcerare, s'impetri il permesso: *l.* 12 *t.* 10 *n.* 4 *p.* 50.

Testimonj citati non comparendo, si condannino alla pena, e si procede innanzi alla causa: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 87 *p.* 229. Per ragion di onestà le donne napoletane non sian astrette comparire avant' i Giudici a far testimonianza, ma si mandi lo Scrivano nelle loro case, o altro luogo onesto, *r.* 304 *p.* 243, *e n.* 69 *cap.* 4 *p.* 248. Oltre il numero di sette testimonj sopra ciascun articolo si rigettino: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 98 *p.* 152 (*e* § 6 *n.* 1 *t.* 6 *l.* 9 *p.* 33). E ne' fatti antichi, o di confini si ricevino dieci: *l.* 11 *t.* 10 *n.* 1. *p.* 79.

Testimonj, il lor detto deve scriversi *per extensum*, e per intero: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 19 *p.* 177. Le deposizioni de' testimonj si scrivano tanto a prò del Fisco, quanto del reo: *l.* 3 *t.* 13 *n.* 6. *p.* 160. Si spieghi il luogo, l'età, la patria, e 'l mestiere di ciascun testimonio; e compilato il processo si scriva il titolo col nome delle parti, e del Giudice, *n.* 8 *p.* 261. L'esame de' testimonj in Camera può commettersi pel criminale a un Dottore: *l.* 4 *t.* 2 *n.* 138 *p.* 156. Li testimonj devon sentirsi con giuramento: *l.* 11 *t.* 9 *n.* 1 *p.* 75. Nelle sole cause civili si commette l'udienza de' testimonj: la proroga del termine si do-

toli, e cedole de' Ministri, *n.* 5 *p* 97. Non possono esercitarsi impieghi, uffizj, titoli, mercedi, prerogative, e dignità, senza la spedizione delle regali cedole, *n.* 6 *p.* 98. Non possa farsi uso de' titoli forestieri in questo Regno, *n.* 7. I titoli e le pensioni restino estinti con la morte, nè passano agli eredi, *n.* 8. Al Preside Provinciale spetta il titolo d' Illustrissimo, non quello di Eccellenza, e solamente dentro il Tribunale, *n.* 9 *p* 99. Il titolo d' Illustrissimo non appartiene agli Amministratori delle Università, ma solo al Vescovo, al Preside, e a tutto il Corpo del Tribunale in di lui assenza, *n.* 10. Il Preside non possa pretendere maggior titolo o trattamento di quello concedutogli dalle leggi per la carica ch' esercita, e s' imputa a colpa a chi volontariamente gli ne desse maggiore, *n.* 11 *p.* 100.

Titoli: scrivendo i Vescovi a' Ministri laici, si sottoscrivano col *divotissimo obbligatissimo servitore*: *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 3 *n.* 1 *p.* 86. Al Vescovo si dia il titolo d' *Illustrissimo*, e non di *Eccellenza*: ivi *n.* 8 *p.* 69. Nelle funzioni pubbliche si tratti il Preside, unito o diviso dal Tribunale, col titolo d' *Illustrissimo*: *l.* 1 *t.* 9 *ap.* 11 *n.* 5 *p.* 107.

Toghe debbono solamente portarle il Presidente e Consiglieri del Sacro Consiglio, il Luogotenente e li Presidenti dottori, e gli Avvocati Fiscali della Sommaria, e li Giudici ed Avvocati Fiscali della G. C. della Vicaria, e non altri: si vieta a tutt' i Dottori, e a qualsisia altra persona: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 14 *n.* 3 *p.* 130. Si concede l' onor della Toga all' uso di Spagna: *l.* 3 *t.* 25 *n.* 15 *p.* 395.

Tomolo, questo diritto consiste che niuno possa misurare vittuaglie se non col tomolo mercato: *l.* 4 *t.* 8 *n.* 169 *p.* 343. Questo diritto si esige secondo il costume, *n.* 170.

Tormentare li rei in tempo dell' informazione, li Subalterni non lo possono: *l.* 12 *t.* 10 *n.* 2 *p.* 49.

Torri marittime, per la costruzione di queste contribuiscano tutte le Università, e quelle distanti dodici miglia, per metà: l' Isola di Capri ne è esente: *l.* 5 *t.* 6 *n.* 24 *p.* 81. Alla custodia marittima contro de' nemici son tenuti anche i padri onusti, e i napoletani, *n.* 25. Li Percettori e Tesorieri non possono esigere diritti da' Torrieri proprietarj: *l.* 8 *t.* 4 *n.* 25 *p.* 133. Li proprietarj delle Torri nominino sostituti abili all' impiego, e li Governatori locali ogni mese dian conto al Luogotenente della Camera della buona custodia, *n.* 26 *p.* 134. Li Presidi sono nell' obbligo di fare riconoscere le Torri marittime, e nel fine di ciascun anno riferirlo al Re, *n.* 27.

Tortura non possa procedersi per la G. C. a questa *ex processu informativo*, ma sentito pria il reo nelle sue difese: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 72 *cap.* 35 *p.* 251. Nell' interrogarsi li rei, non si possono usare bastonate, se non con decreto del Tribunale *in Aula*, e con determinarsi il numero: *l.* 3 *t.* 15 *ap* 2 *n* 7 *p.* 287. I decreti di tortura nelle R. Udienze si faccino almeno con due Uditori: *l.* 3 *t.* 20 *n.* 11 § 22 *p.* 310. Li rei senza decreto del Tribunale non si possono nè torturare, nè strapazzare nelle carceri: *l.* 12 *t.* 25 *n.* 2 *p* 115. La tortura si da a norma delle leggi: *l.* 12 *t.* 27 *n.* 2 *p.* 119. Non si tormenti alcuno senza voto del giudice, *n.* 3. Non si da tortura senza legitimi indizj: si consideri la qualità della persona; e per pena oltra la relegazione, *n* 4. La tortura si da in presenza del giudice; e pria di procedersi, si dia copia degl' indizj, sù de' quali possa riclamarsi; *n.* 5 *p.* 120. Per l' ingiusta tortura si puniscano i giudici; anche se rigetteranno l' appellazione, *n.* 6. Il Preside che da tormento senza voto de' suoi giudici, egli solo è punito: se con voto, egli sarà scusato, e puniti i giudici, *n.* 7 *p.* 121. La tortura si dà per li delitti di lesa Maestà, di strada pubblica, di omicidj, e di altri enormi, *n.* 9 *p.* 122. I pubblici ladroni, e di strada, pirati, ed altri simili, possono tormentarsi anche in giorno di Pasqua, *n.* 10. Il decreto di tortura dee firmarsi da tutti, o dalla maggior parte de' giudici, e due di essi devono intervenire nell' esecuzione, *n.* 12 *p.* 123. Li giudici non possono usare funicelle, se

non

te: nella Fonderia delle monete si destina un Presidente di Cappa corta, e quale la sua incumbenza, *n. 36*. Per la costruzione della nuova moneta s' impone gr. 15 per tomolo di sale, l' esazione di un' annata delle rendite de' forastieri, napoletani, e regnicoli abitantino fuori Regno, *n. 37 p. 422*. Si pubblica la nuova moneta di argento di sette sorta, e chi voglia far zeccare i suoi argenti, li porti alla R. Zecca, *n. 40 p. 424*. Le monete vecchie d' argento false di conio, non di materia, si ammettono, *n. 41 p. 425*. Si dà dilazione a' Banchi di pagare a' suoi creditori fino a che si rizecchi la moneta vecchia ch' era in essi, *n. 42*. Non si ricusino fedi di Banchi in luogo del contante fino alla rizecca della moneta vecchia, *n. 43*. Si confermano le prammatiche antecedenti con altre spiegazioni, e maggior pena, con procedersi dalla G. C. e dalle R. Udienze con ispeciale delegazione, *n. 44*. Si aumenta il valore della nuova moneta tassata colla pram. 40, acciocchè non si estragga dal Regno, *n. 47 p. 434*. Si permette ad ognuno di far coniare i suoi argenti nella R. Zecca, *n. 48*. Si pubblica altra nuova moneta di argento di quattro sorta, *n. 49*. Per l' uguaglianza nel valore della moneta di argento di Sicilia con questa del Regno, s'ordina che quella in questo corra, *n. 53 p. 436*. Si proibiscono i Zecchini Romani come moneta, *n. 54*. Si pubblica la nuova moneta d' oro, *n. 55 p. 437*. Si pubblica la nuova moneta di rame, *n. 56. p 438*. Si pubblica altra nuova moneta di mezzo carlino, *n. 57 p 439*. La moneta di rame logora e sfigurata non sia più in commercio, si tagli, e si porti alla R. Zecca, che sarà pagata a gr. 70 il rotolo, *n. 58*. Si conia la nuova moneta di rame, e si abolisce la sfigurata, *n. 59 p. 440*. Si abolisconc le pubbliche e nove cavalli di moneta vecchia, *n. 60*. S'interdice l' incettazione delle monete abolite, e 'l commercio di esse, *n. 61 p 441*. Finalmente si abolisce la restante moneta vecchia di rame, *n. 62*.

Ind. Gen.

Monete, tutto quello che appartiene alla fabbrica di quella sia della ispezione della Camera della Sommaria: ciò che riguarda il valore o l' aumento di esse, e l' estrazione, o introduzione della medesima così provinciali che forastiere, sia della giuridizione del Magistrato del Commercio: in quanto alli delitti e delinquenti, se saranno Officiali ed operaj della Zecca, proceda il Tribunale della Sommaria: se saranno genti di commercio, proceda il Magistrato del medesimo: se saranno falsarj, o tosatori di monete, proceda la G. C. della Vicaria. *Nap. 6 Ottob. 1745. Giov. Brancaccio. Al Segretario della Real Camera di S. Chiara.* *Aggiunto*

Vuole il Re che le Monete di argento di carlini 12, di 6, di gr. 132 e gr. 66 tosate, che volgarmente diconsi refilate, e che manifestamente si conoscono limate, che devono ritirarsi dal Commercio, dopo di essersi numerate, e pesate, per darsi l' equivalente a' particolari possessori di esse secondo le Istruzioni, s' intacchino, anzichè si taglino per ovviarsi ogni frode, e non più commerciarsi. *Nap. 6 Feb. 1796. Ferdinando Corradini. A' Sig. Presidi delle Provincie, e Commess. di Campagna.* *Aggiunto*

Comanda in oltre S. M. che tutti li carlini 12, 6, gr. 132 e 66, che non hanno veruna delle dette due mancanze refilate, e limate, ed i vecchi pezzi privi della esterna cordonatura, restino in commercio, non dovendo fare ostacolo la tenue mancanza di peso, che deriva dall' essere stata detta moneta usata per lungo tempo, e debbansi perciò ricevere dalli Banchi per introiti, come ancora dalle Casse Regie, di Città, e di Arrendamenti, e da' Cittadini tutti ugualmente che dovranno francamente riceverli così da' Banchi, che da qualunque altra persona per la necessaria circolazione. Restando fermi gli ordini dati per le sudette monete rifilate e limate; e vuole la M. S. che sia continuata la prescritta operazione ne' luoghi stabiliti della permuta, colla perdita in proporzione della mancanza del peso, da durare finchè il bisogno del Pubblico lo richiederà. *Nap. 7 Feb. 1796.* *Aggiunto*

Ferdinando Corradini . A' Sig. Presidi delle Provincie , e Commess. di Campagna .

Aggiunto La quantità considerevole delli pezzi duri di Spagna , che a motivo del Commercio avemo saputo essersi introdotta in questa Capitale e nel Regno, hanno richiamata la Nostra attenzione, e ci hanno indotti a prendere le risoluzioni di farne fare i saggi nella R. Zecca per vedersi quale sia l' intrinsico valore de' sudetti pezzi duri , raggnagliandolo al valore intrinsico delle monete di argento di questo Regno. Quindi siamo venuti Sovranamente a risolvere , e comandare che da ora in avanti gli accennati pezzi duri di Spagna abbiano tanto in questa Capitale che nel Regno il valore di carlini dodici e grana sei , a tenore del saggio fatto nella R. Zecca ; e che li medesimi pezzi duri abbiano il legittimo e libero corso per lo di- notato valore ugualmente che lo hanno tutte le altre monete legittime di questo Regno , cosichè non si possano da chicchessia ricusare sotto le stesse pene contenute nelle Leggi e Prammatiche contro coloro , che rifiutano la moneta leggitima ; purchè però tali pezzi duri non sieno rasi, o limati ; e si pubblichi nella forma solita &c. *Nap. 1 Settembre* 1796. Ferdinando. *Ferdinando Corradini*.

Transazioni, si riferiscano ogni mese dalle Udienze al Re i rei capaci di queste, per evitare la spesa del pane per i carcerati poveri *: l.* 12 *t.* 4 *n.* 32 *p.* 29. Li rei , che si ammettono a transazione , debbon pagare le spese alli querelanti *: l.* 12 *t.* 91 *n.* 17 *p.* 319 . Gli omicidj , e le falsità non si transiggono, *n.* 18 . Le transazioni che fa la Vicaria, si riferiscano al Re pel suo assenso, *n.* 19. Gl' inquisiti di ferite con armi non proibite , senz' appostamento , e gli assenti di leggier delitto , e di truffe, con remissione dell' offeso , possono transigersi , purchè altra volta non sieno stati transatti per gli stessi delitti , e non si tratti di condannari, o concordati. che stieno eseguendo la pena ; *n.* 20. Li Governatori regj non possono fare transazione di delitti , *n.* 21 *p.* 320 . (V. anche Composizioni).

Tratta : il Mercadante che paga il diritto di dogana delle merci vendute , può di quel denaro comperare tante merci , ed estrarle senz' altro pagamento , domandandone la Tratta , *l.* 4 *t.* 8 *n.* 134. *p.* 337.

Trattato di Pace , di Navigazione , e di Commercio in seguito della Pace conchiusa in Munster nella Westfalia a 30 Gennaro 1648 fra il Re Filippo IV , e gli Stati Generali delle Provincie unite. *l.* 2 *t.* 8 *n.* 1 *p.* 8

Trattato di Pace fra le due Corone belligeranti Spagna e Francia conchiuso in Nimega nell' anno 1678 , con reciproca restituzione di alcuni Stati : *l.* 2 *t.* 9 *n.* 1 *p.* 20.

Trattato di Pace fra le Corti Cesarea Regia , Spagnuola , e Francese conchiuso in Utrecht l' anno 1713 , e si accorda l' armistizio per l' evacuazione dell' armi Imperiali dal Pincipato di Catalogna , e dalle Isole di Majorica , d' Ivizza , ed adjacenti *: l.* 2 *t.* 15 *n.* 1 *p.* 39.

Trattato di Pace fra l' Imperatore , e 'l Re di Francia conchiuso in Rastat l' anno 1714 , soscritto in Bada , colla restituzione, e cessione scambievole di molte Piazze : *l.* 2 *t.* 16 *n.* 1 *p.* 43.

Trattato di Pace , Commercio , e Navigazione fra l' Imperatore Regio , e l' Ottomano conchiuso in Passarovitz l' anno 1718 *: l.* 2 *t.* 17 *n.* 1 *p.* 62.

Trattato di pace , e di cession di ragioni fra l' Imperatore Carlo VI , che rinuncia alle pretensioni della Spagna , e 'l Re Filippo V , che rinuncia alle pretensioni de' Stati ne' Paesi bassi , e nell' Italia ; e che li Reami di Francia e di Spagna mai in perpetuo possano unirsi in un' istesso Principe , conchiuso in Vienna l' anno 1725 : *l.* 2 *t.* 18. *n.* 1 *p.* 64.

Trattato di Pace fra l' Imperatore Carlo VI , e Lodovico XV Re di Francia , e Giorgio I Re della Gran Bretagna , conchiuso in Londra a 2 Agosto 1718 , appellato volgarmente della *Quadruplice Alleanza* , coll' accessione di Filippo V Re di Spagna , per conservare la Pace in Europa , e sopratutto per la successione in alcuni Ducati d' Italia , che si enuncia nel tit. 18 antecedente del Trattato

tato di Vienna del 1725, di cui fu base, e fondamento, regola, e norma: *l.* 2 *t.* 19 *n.* 1. *p.* 80.

Trattato di Pace, Navigazione, e Commercio segnato in Vienna l'anno 1725 fra l'Imperatore Carlo VI, e Filippo V Re di Spagna: *l.* 2 *t.* 20 n. 1 *p.*104.

Trattato di Pace e di Commercio fra l' Imperatore e 'l Re di Spagna conchiuso l'anno 1725, dichiarandosi Trieste e Fiume nell' Austria interiore Porti franchi, e si danno i regolamenti della Fiera esente di Trieste: *l.* 2 *t.* 21 *n.* 1 *p.* 109.

Trattato di Pace, e di Commercio fra l' Imperatore e la Reggenza di Tunisi, conchiuso l'anno 1725, e pubblicato l' anno 1726: *l.* 2 *t.* 22 *n.* 1 *p.* 124. Le imbarcazioni debbon provvedersi di passaporti de' Ministri di S. M. per sicurezza della navigazione, *n.* 2 *p.* 128.

Trattato di Pace, e di Commercio fra l' Imperatore, e la Reggenza di Tripoli conchiuso l'anno 1727, e pubblicato l' anno 1729: *l.* 2 *t.* 23 *n.* 1. *p.* 128.

Trattato di Pace tra l'Imperatore, il Re della Gran Bretagna, e 'l Re Cattolico, per la cessione del Ducato di Parma e Piacenza all'Infante di Spagna D. Carlo, come chiamata la Regina di Spagna di lui Madre a questo Ducato, e del Gran Ducato di Toscana, conchiuso in Vienna a 22 Luglio 1731: *l.* 2 *t.* 24 *n.* 1 *p.* 131.

Trattato di Pace per terminare la guerra d'Italia fra l'Imperatore Carlo VI, e Lodovico XV Re di Francia, con alcuni Articoli preliminari convenuti a 3 Ottobre 1735, conchiusi in Compiegne a 4 Agosto 1736, e sottoscritti in Vienna a 11 Decembre del medesimo anno; al qual Trattato accederono il Re di Spagna Filippo V, e Carlo Re delle due Sicilie, i quali rinunziarono i Ducati di Parma e Piacenza all' Imperatore, e 'l Gran Ducato di Toscana al Duca di Lorena, e l'Imperatore rinuncia i diritti de' Regni di Napoli e Sicilia, e delle Piazze della Costa di Toscana, al Re Carlo, *l.* 2 *t.* 25 *n* 1 *p* 139.

Trattato di Pace fra 'l Re di Francia, l' Imperatore e l' Impero conchiuso in Vienna a 18 Novembre 1738, coll' accessione del Re delle due Sicilie in Parigi a 21 Aprile 1739, colle cessioni e rinunzie rispettive, cioè l'Imperatore a' dritti e pretensioni ne' Regni delle Sicilie a favore del Re Carlo, suoi eredi e successori, cui cede ancora le Piazze nelle Costiere di Toscana; e 'l secondo a' dritti e pretensioni su la Toscana a favore del Duca di Lorena, e a' dritti, e pretensioni su li Ducati di Parma e Piacenza a favore dell' Imperatore, loro eredi e successori: *l.* 2 *t.* 26 *n.* 1 *p.* 146.

Trattato di Pace, navigazione, e commercio conchiuso in Costantinopoli a 7 Aprile 1740 fra Carlo Re delle due Sicilie, e l'Imperatore Ottomano: *l.* 2 *t.* 27 *n.* 1 *p.* 190.

Trattato di Pace ed amicizia conchiuso in Tripoli a 10 Settembre 1784 fra quella Reggenza, e 'l Re di Spagna, al quale accede il Re delle due Sicilie: *l.* 2 *t.* 35 *n.* 1 *p.* 254.

Trattato di Commercio e navigazione conchiuso tra 'l Re delle due Sicilie, e 'l Re di Svezia, in Parigi a 30 Giugno 1742, ratificato nel 1743. *l.* 2 *t.* 28 *n.* 1 *p.* 197.

Trattato di Commercio e navigazione tra Sua Maestà Siciliana e Sua Maestà Danese conchiuso in Madrid a 6 Aprile 1748: *l.* 2 *t.* 29 *n.* 1 *p.* 214.

Trattato di Commercio e navigazione conchiuso all' Aja a 27 Agosto 1753 tra 'l Re delle due Sicilie, e la Repubblica d'Olanda: *l.* 2 *t.* 30 *n.* 1 *p* 226.

Trattato di Commercio e di navigazione tra Sua Maestà Siciliana e Sua Maestà l'Imperatrice di tutte le Russie conchiuso in Czarskoyesello l'anno 1787: *l.* 2 *t.* 39 *n.* 1 *p.* 268.

Trattato di convenzione fra Sua Maestà Siciliana, e la Serenissima Repubblica di Genova, da restituirsi reciprocamente i disertori, i rei, e malfattori, che si rifuggiassero ne' respettivi Stati, e Bastimenti, conchiuso l'anno 1786: *l.* 2 *t.* 37 *n.* 1 *p.* 262.

Trattato di convenzione tra S. M. Siciliana e S. M. Sarda stabilito l'anno 1786, con cui S. M. Siciliana co' fondi del suo Real Erario affranca i bastimenti mercantili di sua Real bandiera

TRAITE DE PAIX ENTRE S. M. LE ROI DES DEUX SICILES ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE.

TRATTATO DI PACE FRA S. M. IL RE DELLE DUE SICILIE E LA REPUBBLICA FRANCESE.

SA Majesté le Roi des deux Siciles, & la République Française, également animés du desir de faire succéder les avantages de la Paix aux malheurs inséparables de la Guerre, ont nommé, savoir, Sa Majesté le Roi des deux Siciles le Prince de Belmonte Pignatelli son Gentilhomme de la Chambre, & son Envoyé Extraordinaire, & Ministre Plénipotentiaire prés Sa Majesté Catholique; & le Directoire Executif au nom de la République Françaife, le Citoyen Charles de la Croix Ministre des Relations Extérieures, pour traiter en leur nom des clauses & conditions propres à rétablir la bonne intelligence & amitié entre les deux Puissances; lesquels aprés avoir échangés leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivans.

ART. I. Il y aura Paix, Amitié, & bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi des deux Siciles, & la République Française; en consequence toutes hostilités cesseront definitivement à compter du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. En

SUa Maestà il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Francese, egualmente animate dal desiderio di far succedere i vantaggi della Pace, ai mali inseparabili della Guerra, hanno nominato, cioè; S. M. il Re delle due Sicilie, il Principe di Belmonte Pignatelli suo Gentiluomo di Camera, e suo Inviato Straordinario, e Ministro Plenipotenziario presso S. M. Cattolica; ed il Direttorio Esecutivo in nome della Repubblica Francese, il Cittadino Carlo De la Croix Ministro delle Relazioni Esteriori, per trattare in loro nome delle clausole e condizioni proprie a ristabilire la buona intelligenza, ed amicizia fra le due Potenze; li quali dopo aver cambiate le loro rispettive Plenipotenze, hanno fissati i seguenti Articoli.

ART. I. Vi sarà Pace, amicizia, e buona intelligenza fra S. M. il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Francese; in conseguenza cesseranno definitivamente tutte le ostilità dal giorno del cambio delle ratifiche del presente Trattato. Frat-

En attendant & jusqu' à cette époque les conditions stipulées par l' Armistice conclu le 5. Juin 1796. (17. Prairial an. 4.) continueront d' avoir leur plein & entier effet.

ART. II. Tout acte, engagement, ou Convention antérieure de la part de l' une; ou de l' autre des deux parties Contractantes, qui seroient contraires au présent Traité sont révoqués, & seront regardés comme nuls, & non avenus; en conséquence pendant, le cours de la présente guerre, aucune des deux Puissances ne pourra fournir aux ennemis de l' autre aucun secours en Troupes, Vaisseaux, Armes, Munitions de Guerre, vivres, ou argent, à quelque titre, & sous quelque dénomination que ce puisse être.

ART. III. Sa Majesté le Roi des deux Siciles observera la plus exacte neutralité vis à vis de toutes les Puissances belligerantes; en conséquence Elle s' engage à interdire indistinctement l' accés dans ses Ports à tous Vaisseaux armés en guerre appartenants aux dites Puissances qui excéderont le nombre de quatre au plus, d' après les regles connûes de la susdite neutralité. Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connûes sous le nom de contrebande de Guerre, leur sera refusé.

ART. IV. Toute sureté & protection, envers & contre tous, seront accordées dans les Ports & Rades des deux Siciles, à tous les vaisseaux Marchands Français en quelque nombre qu' ils se trouvent, & à tous les vaisseaux de Guerre de la République qui n' excéderont pas le nombre porté par l' Article précédent.

ART. V. Sa Majesté le Roi des deux Siciles, & la République Française, s' engagent à donner main levée du sequestre de tous effets, revenus, biens saisis, confisqués, & retenus sur les citoyens & sujets de l' une & l' autre Puissance, par suite de la guerre actuelle, & à les admettre respectivement à l' exercice légal des actions & droits qui pourroient leur appartenir.

ART. VI. Tous les Prisonniers faits de part & d' autre, y compris les marins & ma-

Frattanto, e fino a quell' epoca, le condizioni stipulate nell' Armistizio conchiuso li 5. Giugno 1796. (17. Prairial anno 4.) continueranno ad avere il loro pieno ed intiero effetto.

ART. II. Qualunque atto, impegno, o convenzione anteriore per parte dell' una, o dell' altra delle due Parti contraenti, che fossero contrarie al presente Trattato saranno revocate, e riguardate come nulle, e non avvenute; in conseguenza ciascuna delle due Potenze durante il corso della presente Guerra non potrà somministrare ai nemici dell' altra alcun soccorso in Truppe, Vascelli, Armi, munizioni da Guerra, viveri, o denaro a qualunque titolo, e sotto qualsisia denominazione.

ART. III. S. M. il Re delle due Sicilie osserverà la più esatta neutralità verso tutte le Potenze Belligeranti; in conseguenza la M. S. s' impegna a impedire indistintamente l' accesso ne' suoi Porti a tutti i Vascelli armati in Guerra appartenenti alle dette Potenze, che eccederanno il numero di quattro al più, secondo le regole conosciute della predetta neutralità. Sarà loro ricusata ogni provvista di munizioni, o mercanzie conosciute sotto il nome di contrebbando de Guerra.

ART. IV. Sarà accordata nei Porti e Rade delle due Sicilie ogni sicurezza, e protezione contro qualunque aggressione a tutti i Bastimenti mercantili Francesi, ed a tutti li Vascelli da Guerra della Repubblica, che non ecederanno il numero stabilito nell' articolo precedente.

ART. V. S. M. il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Francese s' impegnano a far togliere il sequestro da tutti gli effetti, rendite, beni arrestati, confiscati, e ritenuti in seguito della Guerra attuale; ai Cittadini, e Sudditi dell' una, e dell' altra Potenza, e ad ammetterli rispettivamente all' esercizio legale dei diritti, ed azioni che loro potessero appartenere.

ART. VI. Tutti i prigionieri fatti dall' una e dall' altra parte, compresi gli uomini

& matelots, seront rendus réciproquement dans un mois à compter de l' échange des Ratifications du présent Traité, en payant les dettes qu'ils auroient contractés pendant leur captivité. Les malades & les blessés continueront d' être soignés dans les hopitaux respectifs; ils seront rendus aussitot aprés leur guerison.

ART. VII. Pour donner une preuve de son amitié à la Republique Française, & de son desir sincere d' entretenir une parfaite harmonie entre les deux Puissances, Sa Majesté le Roi des deux Siciles consente a faire mettre en liberté tout Citoyen Français, qui auroit été arrété, & seroit rétenu dans ses Etats à cause de ses opinions politiques relatives à la Révolution Française. Tous les biens & propriétés meubles, & immeubles, qui pourroient leur avoir été sequestres ou confisqués pour la même cause, leur seront rendus.

ART. VIII. Par les mémes motifs qui ont dicté l' Article précédent, Sa Majesté le Roi des deux Siciles s' engage a faire faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voye de la justice & livrerà la rigueur des loix, les Personnes qui volerent a Naples en 1793. les effets, & papiers appartenants au dernier Ministre de la République Française.

ART. IX. Les Ambassadeurs ou Ministres des deux Puissances contractantes jouiront dans les Etats respectifs des mêmes prérogatives & préséances dont ils jouissoient avant la guerre, à l' exception de celles qui leur étoient attribuées, comme Ambassadeurs de Famille.

ART. X. Tout Citoyen Français & tous ceux qui composeront la Maison de l' Ambassadeur ou Ministre, & celles des Consuls & autres Agens, accredités, & reconnus de la République Française jouiront dans les Etats de Sa Majesté le Roi des deux Siciles de la même liberté de culte, que celle dont jouissent les Individus des Nations non Catholiques les plus favorisées à cet égard.

ART. XI. Il sera negocié & conclu dans le plus court délai un Traité de Commerce entre les deux Puissances fondé sur

uomini di mare, e marinari, saranno reciprocamente restituiti in un mese di tempo, da decorrere dal cambio delle ratifiche del presente Trattato, pagando i debiti che essi avessero contratti durante la loro prigionia. I malati, ed i feriti continueranno ad essere curati negli Ospedali rispettivi, e saranno resi subito dopo la loro guarigione.

ART. VII. S. M. il Re delle due Sicilie per dare alla Repubblica Francese una riprova della sua amicizia, e del suo sincero desiderio di mantenere una perfetta armonia fra le due Potenze, consente a far mettere in libertà ogni Cittadino Francese che fosse stato arrestato, e si trovasse detenuto nei suoi Stati per cagione delle sue opinioni politiche relative alla rivoluzione Francese; tutti i beni, e proprietà, mobili, e stabili che per la medesima causa potessero essere stati sequestrati, saranno loro restituiti.

ART. VIII. Per i medesimi motivi che hanno dettato l'articolo precedente, S. M. il Re delle due Sicilie s' impegna a far fare tutte le convenienti ricerche per scoprire per la via della giustizia, ed abbandonare al rigore delle leggi le persone che rubarono in Napoli nell' anno 1793. gli effetti, e carte appartenenti all' ultimo Ministro della Repubblica Francese.

ART. IX. Gli Ambasciatori, o Ministri delle due Potenze contraenti goderanno negli Stati rispettivi le medesime prerogative, e precedenze delle quali godevano prima della Guerra, all' eccezione di quelle che erano loro assegnate come Ambasciatori di Famiglia.

ART. X. Ogni Cittadino Francese, e tutti quelli che comporranno la casa dell' Ambasciatore, o Ministro, e quelle dei Consoli, ed altri Agenti accreditati e riconosciuti della Repubblica Francese goderanno negli Stati di S. M. il Re delle due Sicilie, della medesima libertà di culto, di cui vi godono gl' Individui delle Nazioni non Cattoliche le più favorite a questo riguardo.

ART. XI. Sarà negoziato, o conchiuso nella più breve dilazione un Trattato di Commercio fra le due Potenze, fondato

sur les bâses d' une utilité mutuelle, & telles qu' elles assurent à la Nation Française des avantages égaux à tous ceux dont jouissent dans le Royaume de deux Siciles les Nations les plus favorisées. Jusqu'à la confection de ce Traité, les relations Commerciales & Consulaires seront reciproquement retablies telles qu' elles étoient avant la Guerre.

dato sulle basi di una scambievole utilità, e tali che assicurino alla Nazione Francese vantaggi eguali a tutti quelli dei quali godono nel Regno delle due Sicilie le Nazioni le più favorite. Fino alla formazione di questo Trattato, le Relazioni Commerciali, e Consolari saranno reciprocamente ristabilite tali quali erano avanti la guerra.

ART. XII. Conformement à l' Article 6. du Traité conclû à la Haye le 16. Maj 1795. (27. Floreal de l' An 3.) la même paix, amitié, & bonne intelligence stipulées par le present Traité entre Sa Majesté le Roi des deux Siciles, & la République Française aura lieu entre Sa dite Majesté & la République Batave.

ART. XII. A norma dell' Articolo VI. del Trattato conchiuso all' Aja nei 16. Maggio 1795. (27. Floreal dell' anno terzo della Repubblica) la medesima Pace, Amicizia, e buona intelligenza stipulata col presente Trattato fra S. M. il Re delle due Sicilie, e la Repubblica Francese, avrà luogo fra la predetta M. S., e la Repubblica Batava.

ART. XIII. Le present Traité sera ratifié, & les ratifications echangées dans quarante jours pour tout délai à compter du jour de la signature.

ART. XIII. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche verranno cambiate nel corso di 40. giorni per tutta dilazione, da contare dal giorno della firma.

A Paris le dix Octobre mil septcent quatre vingt seize, repondant au 19. Vendemiaire An. 5. de la Republique Française une, & indivisible.

In Parigi li 10. Ottobre 1796. (che corrisponde alli 19 Vendemiaire) anno quinto della Repubblica Francese una, e indivisibile.

(L.S.) LE PRINCE DE BELMONTE PIGNATELLI.

(L.S.) CHARLES DE LA CROIX.

(L.S.) IL PRINCIPE DI BELMONTE PIGNATELLI.

(L.S.) CARLO DE LA CROIX.

Le present Traité a été ratifié par Sa Majesté Sicilienne le 3 Novembre 1796. & precedemment il avoit eté ratifié par le Corps Legislatif a Paris le 3. Brumaire de la même année repondant au 24. Octobre 1796. l' echange des dites ratifications ayant eû lieu a Paris entre le Prince de Belmonte Plenipotentiaire de S. M., & Monsieur De la Croix Ministre des Relations Exterieures le 20. Novembre 1796.

Il presente Trattato è stato ratificato da S. M. Siciliana li 3. Novembre 1796., e precedentemente era stato ratificato dal Corpo Legislativo in Parigi il tre Brumaire dello stesso anno, che corrisponde alli 24. Ottobre 1796., il cambio delle rispettive Ratifiche avendo avuto luogo in Parigi tra il Principe di Belmonte Plenipotenziario di S. M., e Monsieur De la Croix Ministro delle Relazioni Esteriori, li 20. Novembre 1796.

Tribunale della Real Camera di S. Chiara composto del Presidente del S. C., di quattro Consiglieri, e Segretario, e sua creazione. Il potere de' quattro Consiglieri, che saranno li quattro Capiruota del S. C., sia nel votare eguale al Presidente, e si assegna respettivamente il soldo. La radunanza della Camera sia in casa del Presidente in tre giorni della settimana il dopo pranzo. La Real Camera avrà cognizione di tutte le cause in grado di richiamo da qualunque Tribunale, o Ministro Delegato. Apparterrà alla medesima la visita de' carcerati: spedire qualunque Assenso: giudicare le quistioni giuridizionali, e concedere l' *Exequatur*, e 'l *Recipiatur*: conoscere le sospenzioni, quistioni di Commessarj, ed altri gravami dagli ordini del Presidente: spedire le Patenti a' Ministri, ed Officiali di Officj, di Mercede, Grazie, e Privile-

n. 11. Nella risoluzione delle competenze giuridizionali, debba la Real Camera rimettere la consulta e le scritture a quella Segreteria, alla quale stà aggiudicato il Tribunale, che si è consultato dover procedere, *n.* 12. Le cause criminali si trattino indispensabilmente due volte in ogni settimana nella Real Camera, *n.* 13. Li Ministri della Real Camera, per le Sopraintendenze e Delegazioni, che respettivamente tengono, non possono riferire li gravami nella Real Camerà, ma debbono riferirgli, e proporgli nella Ruota del S. C., nella quale risieggono, *n.* 14. Affichè non si tralasci il disbrigo delle cause criminali, un Ministro della Real Camera, nel giorno stabilito per la unione della medesima, dovendo andare in qualche Giunta, una si tenga di mattina, e l'altra dopo il mezzo dì, *n.* 15. Nelle Ferie autunnali, la Real Camera fissamente si tenga una volta la settimana, e bisognando, si unisca ancora altre volte straordinariamente, *n.* 16. In tutte le cause, che nella Real Camera si trattano coll' intervento dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, nelle quali creda la Real Camera nella decisione doversi appartare dalle istanze Fiscali, si debbono sempre trattare coll' intervento di detto Avvocato Fiscale, ed udire a voce ciò che gli occorre allegare, *n.* 17. Morendo il Presidente del S. C., la Real Camera di S. Chiara si tenga nella Ruota piccola del Consiglio: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 9 *n.* 22 *p.* 127. Il Carlino per ogni provisione che si esigeva dalli Portieri della Real Camera, s'introiti al Real Erario, *ap.* 17 *n.* 5 *p.* 133. Non si mandino provisioni *ex officio* dalla Real Camera, se non in casi urgenti, o di carcerati poveri nelle cause di morte, a finchè il Real Erario non venga defraudato delli diritti dovuti, *d. n.* Gli Attitanti della Camera di S. Chiara, nella decretazione degli Assensi dotali aggiungano, *& registretur in publico generali Archivio*: *l.* 11 *t.* 22 *n.* 8 *p.* 143. Li decreti, o le sentenze che si fanno nella Real Camera a relazione di un Consigliere, o Presidente di Camera, si scrivano da questi su i processi; ed intervenendo il Sacro Consiglio, o la Regia Camera, il Segretario del Regno seda nell' ultimo luogo: *l.* 3 *t.* 8. *n.* 89 § 8 *e* 9 *p.* 107. Giuntandosi nella Real Camera Consiglieri del S. R. C., e Presidenti della Sommaria, quelli tengan la man dritta, e questi la sinistra: *l.* 3 *t.* 8 *ap.* 1 *n.* 1 *p.* 122. Li Giudici di Vicaria criminale andando a riferire nella Camera di S. Chiara le cause in grado di reclamazione, debbon ivi trattenersi fino a che sieno terminate di votarsi: *l.* 3 *t.* 12 *ap.* 3 *n.* 2 *p.* 256. Dovendo andare il Luogotenente della Camera, o altri Capi del Tribunale, nella Camera di S. Chiara, sedano così: il solo Presidente tenga la sedia e'l posto suo: nella linea laterale tra li Ministri il primo luogo si dia al Luogotenente della Camera: dopo lui sia tanto luogo quanto capirebbe una sedia uguale alle altre, indi il primo Caporuoto della Camera di S. Chiara: *l.* 4 *t.* 2 *ap.* 1 *n.* 4 *p.* 171. La Camera Reale non conosca delle quistioni di Tribunali privative al Magistrato del Commercio, finchè il Re non la deleghi: *l.* 8 *t.* 1 *n.* 36 *p.* 54. Intervenga uno de Consiglieri, o il Segretario di quel Magistrato, il quale si riputa come Fiscale, e come tale si tratti, *n.* 42 *e* 43 *p.* 55 *e* 56.

Quando per gravami si ricorre alla Real Camera, o che si attacchi la competenza de' Giudici, o la di loro giurisdizione, o la facoltà delegata, e si ordina di riferire, in tal caso li Giudici, tra quali sia la competenza debbano sospendere di procedere fino a che non siano abilitati da essa Real Camera. *Palazzo 27 Sett. 1777. Carlo Demarco. Al Reggente della Vicaria.* *Aggiunto*

Tribunal competente per le cause di reintegrazione de' Nobili a' Sedili, sia de' quattro Capiruota del S. R. C.: *l.* 3 *t.* 5 *n.* 1 *p.* 28. Nelle aggregazioni alli Sedili non si abbia ragione alcuna delle ricognizioni o rinunzie, che si facessero a favore delli pretensori, *ap. n.* 1. Si esegua la Grazia del Re Carlo II con Regal carta de' 30 Dicembre 1666, che le cause di reintegrazione

Ind. Gen. Kk agli

agli onori de' Sedili e Piazze della Città di Napoli si debbano trattare nel Sagro Consiglio a due Ruote giunte, e con l'intervento di tredici Ministri, fra quali s'includa il Presidente, e li Capiruota della Camera di S. Chiara, *n.* 2. Il tempo notabile che si richiede per acquistare la Nobiltà, s'intende che il pretensore, e li di lui padre ed avo, abbiano vissuto nobilmente, senza mai esercitare uffizj, o arti vili; *n.* 3. Concedendo il Re la grazia di poter essere uno aggregato alla Nobiltà di qualche Luogo, da questa grazia non deriva che quella si abbia per nobiltà chiusa, quando prima tale non fosse, *n.* 4. Per la spedizione della Cedola Regale all' aggregazione de' Sedili di Napoli, il diritto sia di ducati duemila, e de' Sedili del Regno la metà, *n.* 5. Li Ministri non possono intentare causa di reintegrazioni a' Sedili: e que' Ministri che hanno la causa già prima introdotta, o meditino di proporla, non possono intervenire in simili cause, *n.* 6. Il Re dichiarando la grazia fatta nel dì 15 Giugno 1742 appartenente alle cause di reintegrazione alle Piazze nobili della Capitale, stabilisce, che la semplice supplica e commessa di causa non basti a preservare dalla prescrizione, ma sia unitamente necessaria la contestazione della lite, e la giudiziaria produzione, o notificazione delle scritture e documenti alle Piazze nobili rispettive: che que' giudizj principiati nella forma prescritta, li quali per lo spazio di cento anni sieno stati abbandonati, si abbiano per estinti, e prescritti, *n.* 7. L'aggregazione alla Nobiltà è causa di Stato, la quale non può aversi senza la concessione del Principe. L'aggregazione, la quale si fa dalli Nobili di una Piazza, non è altro che una testimonianza e perizia di coloro, li quali pretendono l'aggregazione, *n.* 8 *p.* 29. L'aggregazione debba farsi collegialmente, adunati tutti li membri della Piazza, e per voti segreti, *n.* 9. Non possono gl'individui delle Piazze pretendere e ricevere denaro per l'aggregazione, *n.* 10. Nell' aggregazione si debbono intimare anche gl'individui assenti nella distanza di trenta miglia, con aspettarsi quindici giorni dopo la intimazione seguita, *n.* 11. L'aggregazione fatta alla Nobiltà senza la Regale approvazione, si abbia per illegittima, e come non fatta, *n.* 12. Per la Nobiltà della Città di Taranto, li Dottori sieno posti nel secondo ceto delle persone civili: non si abbiano per Nobili coloro li quali benchè aggregati non abbian ancor ottenuta la Real Grazia; essendo dritto privativo del Sovrano il fare i Nobili, *n.* 13. Il diritto per la spedizione della Cedola Regale per l' aggregazione delle famiglie alle Piazze chiuse fuori la Capitale, è di ducati seicento, *n.* 14. Le cause di Nobiltà fuori quella della Capitale di Napoli, si trattono nella Real Camera di S. Chiara, *n.* 15. Nella Città di Bari non vi è distinzione nè di titolo, nè di precedenza, tra le famiglie antiche, e le aggregate, *n.* 16. La Nobiltà di Taranto si considera al pari di qualunque più cospicua del Regno, *n.* 17. La Nobiltà generosa è quella che deriva o da lungo possesso di Feudi, o da titoli conceduti dalla Real munificenza, o da supremi gradi occupati nella Milizia, nella Magistratura, o nella Dignità Ecclesiastica, *n.* 18. Niun Officiale s'intrometta nelle differenze de' Nobili di Sedili, quando non nasca spargimento di sangue: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 69 *cap.* 48 *p.* 250.

Tribunale del Sacro Regio Consiglio, e suoi stabilimenti da osservarsi: sua erezione da' Re Aragonesi, e Sede nella Città di Napoli dichiarata Metropoli del Regno, col Presidente, e nove Consiglieri, poi dodici: due ogni biennio passino nella G. C., e i rimanenti distribuiti in due Ruote da cambiare ogni bimestre: si descrivono le qualità debban adornare li Consiglieri, cioè, che sieno uomini decorati colle insegne del dritto, dotti, gravi, severi, illibati, miti, giusti, facili, piacevoli, e incorruttibili non da preghiere, nè da prezzo, nè da amicizia, nè da odio, nè da altro che si scosti dal retto e dall'equo; e giurare di non aver ottenuta la carica per vie illecite: *l.* 3 *t.* 8 *n.* 1

n. 1 *e* 2 *p.* 61. I Consiglieri sedano *gradatim* per anzianità: autorità concessa al S. C. della restituzione *in integrum* pel decorso del tempo, che nel Regno si nomina *insufflazione dello spirito*, e della cognizione delle cause magne, che per prima trattavansi nella Gran Corte, di cui è Giudice di appellazione: si ammette la rivisione dentro dieci giorni, con cauzione di restituire in caso di succumbenza, e di giudicarsi dentro l'anno; e da due sentenze uniformi s'impone perpetuo silenzio: le nullità, che han bisogno di pruova non impediscono l'esecuzione della sentenza, ma se da' medesimi atti, la sospende, e rigettandosi, il producente pagherà la pena, *n.* 5 *p.* 65. Le sentenze del S. C. si proferiscono *nomine Regio*, *n.* 6 *p.* 66. Nelle Ruote il solo Presidente può parlare, o il Decano in sua mancanza, *n.* 8 *p.* 67. Ai Consiglieri si distribuiscono le giornate per la spedizione delle cause, e le ore, *n.* 9. Ogni principio di mese si faccia nota delle cause da spedirsi, e si affigga nella porta del Consiglio, preferendosi quelle del Fisco, de' Carcerati, delle Chiese, de' pupilli e poveri, e le più antiche alle altre: fattasi la conclusione in causa, l'Attitante ne dia parte al Segretario del S. C per annotarle con ordine in un libro, e le prime concluse, saranno le prime a spedirsi: il Sabato si appunteranno le cause da votarsi nella settimana seguente: le cause minime, e gl'incidenti non si pongono in nota, ma si trattino all'ultim'ora: le cause non spedite dentro il mese, si spediscano nel mese seguente, *n.* 10. Quando il Commessario riferisce la causa, i Colleghi osservino il silenzio, *n.* 11 *p.* 69. Incominciato a riferirsi la causa, non si possa interrompere con riferir altra, *n.* 12 *e* 70 *p.* 90. Il primo a votare sia il Commessario, e poi secondo l'ordine, e la pluralità de' voti conchiude: il votarsi non si possa differire, ed in caso dubbio, ed arduo, si differisca non più di tre giorni: cominciato a votare, non posson uscire dal Consiglio, se non avranno votato tutti, e se vi fosse dubbio, col parere di tutti, o della maggior parte, possa differirsi pel giorno appresso: stesasi la sentenza dal Commessario non possa cambiarsi più *inconsulto Rege*, e firmata dal medesimo, si pubblichi, o al più nel giorno seguente: li decreti non si pubblicano, ma s'intimano, *n.* 13. Li Consiglieri assistino nel Consiglio tre ore la mattina, e due ore del giorno giuridico diano udienza in casa, *n.* 14 *p.* 70. Li Consiglieri Commessarj assistendo a qualche esame di testimonj per affare urgente nulla preadino, ma si commettano gli esami a' Scrivanj, Esaminatori, o alle Corti locali, *n.* 15. Il Commessario provveda solo sopra gl' incidenti, se non gli sembri riferirli nel Consiglio, e nel caso, si voti immediatamente, o al più il giorno seguente, *n.* 16 *p* 71. Li voti non si palesino sotto pena della perdita dell'officio, *n.* 17. Il giorno destinato per le relazioni nel Consiglio è il Giovedì, *n.* 18. Il Sacro Consiglio come venerabile, sian li Ministri venerati da quei, che entrano nelle Ruote, deponendo il cappello, e le armi, *n.* 19. Gli Avvocati, che perorano, stieno in piedi, se più in una causa, uno parli, si ascoltino con pazienza, e non interrotti dall'avversario, e si perori in pubblica Udienza: chiamati dal Portiere, se non vi saranno, si proceda a ciò che incombe: tutt' i Subalterni del S. C. devon trovarsi nell'entrare il Presidente in Ruota, *n.* 20 *p.* 72. Parlando l'Avvocato non è lecito al Procuratore dire se non nel fatto che quello errasse: l'uno e l'altro tanto nel Consiglio, che avanti al Commessario parlino con modestia, e senza rissa: l'Avvocato che abbandona una parte non possa patrocinare l'altra, nè chiedere aumento di salario, nè parte della lite, *n.* 21 *p.* 73. Gli Avvocati se non laureati non posson patrocinare nel S. C.: i Procuratori devon essere dal medesimo esaminati, ed approvati. *n.* 22. Gli uni e gli altri non possono intervenire nelle cause avant' i Giudici consanguinei, o affini, ed attitanti, *n.* 23 *p.* 74. Le copie delle scritture si col-

beat adnotari in dorso ipsarum litterarum executorialium ; e contro de' Feudatarj si apponga, *dummodo per talem executionem nullo modo inducatur divisio feudi*, *n.* 45 *p.* 84. I decreti ragionati nel S. C., perchè abbian forza di legge, devon esser approvati, e pubblicati con autorità Regia, *n.* 47. In tutte le Commessionali che si spediscono dal S. C. si ponga la clausola, che si osservi la R. Prammatica circa il numero de' testimonj, e che le obbliganze stipulate presso gli atti subito si registrino nel libro, *n.* 48 *p.* 85. Le suppliche decretate di *verbum faciat in S. C.* se non saranno presentate nella G. C. nel giorno medesimo, o nel seguente, si continui a procedere, e gli appellanti assistino ne' giorni ed ore di relazione, *n.* 49. Nelle cause ordinarie non si ricevino più di 40 fino a 50 testimonj sopra tutti gli articoli ; e sommarie, fino a 15, ma sopra ciascuno articolo si osservi la R. Pram., *n.* 50. Fattasi la presentata agli articoli, non si possono più restituire, *n.* 51 *p.* 86. Affissatasi la nota delle cause da spedirsi, le parti possono presentare fra 24 ore scritture, e domandar beneficj, ed elassi, non sieno più ascoltati, *n.* 52. I tempi e fatali stabiliti nell' appellazione, si osservino ancora nel S. C. nelle reclamazioni, *n.* 53. Li processi originali non s'imprestino alle parti, e loro Procuratori a percontare, ma le copie, *n.* 54, *e* 77 *p.* 92. Le deposizioni de' testimonj si scrivano di propria mano de' Scrivani, ed Esaminatori, *n.* 55. I beneficj, e le ripulse, e le nominazioni si domandano per Procuratori, *n.* 56. Gli attitanti delle cause non ricevano esame di testimonj, *n.* 57. Non si ammettono Scrivani, se non eletti dal Presidente, nè più di sei per banca, *n.* 58 *p.* 87. Rinunciandosi alle dilazioni concesse, debba farsi la rinuncia nel giorno medesimo, o nel seguente, *n.* 59. Nelle commesse per fuori si ponga la clausola di nulla aver dato per ottenerle, e dia l' Esecutore giuramento di fedelmente eseguirle, e cauzione, con tassargl' il salario, *n* 60. Quando un decreto della G. C., o d' altro Giudice vien rivocato dal S. C., si da luogo ad altro gravame, perchè non sono due sentenze uniformi, *n* 61 *p.* 88. Le ripulse, e beneficj, che si domandano dalle parti, non si ricevono colla clausola *si eis indigent*, *n.* 62. Quando dal S. C. si decreta alla G. C. di *verbum faciat* da indebita citazione, deoda aggiungervi *procuret infra mensem* : *n.* 64. La dieta del Consigliere, e Presidente di Camera, che va in accesso, è di ducati otto senz' altra spesa, e del Giudice della G. C. ducati sei ; e nel decreto che acceda intervenga il Presidente : essi non possono mangiar insieme colle parti, e loro Avvocati. Accedendosi per parte di Università vada un solo Avvocato, e un solo Procuratore, *n.* 65. Per l' unione delle Ruote debba supplicarsi fra quindici giorni dal dì che saranno state citate le parti *ad dicendum*, *n.* 66 *p* 89. Esprimendosi mendacio, e tacendosi il vero nelle suppliche, si paghi la pena di dodici ducati : tutte le suppliche devon firmarsi dagli Avvocati, e Procuratori, *n.* 67. Agli Esaminatori del S. C. si distribuiscano le cause per bussola, *n.* 68. Quando si ordina che *Præses provideat*, s' intende che proveda come gli pare di giustizia, *n.* 71 *p.* 90. Le cause prima concluse si terminano, con alcune specificazioni, *n.* 72. Quando il Presidente è sospetto *etiam in delegando*, le supplicazioni si decretano per S. C. nella Ruota decana, *n.* 73 *p.* 91. Si erige la quarta Ruota del S. C., e seconda della Vicaria civile : le sentenze di questa, dove prima si eseguivano fino a ducati 150, in avanti si eseguano fino a ducati 500, *n.* 74. Gli Attuarj e Scrivani del S. C. non s' intromettino nell' officio di Esaminatori in esaminare, *n.* 76 *p.* 92. Il S. C. non può commettere le cause di rimessione de' Vassalli, di chierici, e di restituzione al confugio, nè dar termine, ma giudicare a relazione della G. C., *n.* 78. Per l' aumento del soldo a' Consiglieri, si stabilisce il fondo del *jus sententiæ* dell' uno e mezzo per cento, e cinque cinquine di più su le suppliche, *n.* 79 *p.* 93. Li Mastrodatti del S. C. debbono

Mastrodatti dopo quattro giorni con ricevuta, e non elle parti: li Procuratori non possono tenere gli atti presi a percontare più di quindici giorni: li Scrivani non prestino atti se non a' Procuratori matricolati: li medesimi non possono tenere li processi, ma consegnarli agli Archivarj, nè depositi, nè cacciare scritture o decreti ne' processi senza la presentata o firma del Mastrodatti, e debbano accudire mattina e giorno nelli studj de' Mastrodatti, o che sian ferie o feste di Corte: essi, spedita che avranno la controsupplicata, ed intimata, devono notarla nel Registro: e che prima di portare i processi in espedizione, debbano notarli in un libro presso gli Archivarj. Si toglie la divisione delle cause tra i Mastrodatti del S.C., *n. 94 p.* 109. Non si ordinino sequestri, nè si faccino, se non per li Portieri del S. C.; nè si ricevano loro rinuncie, se non di tutt'i Portieri, e del Decano di essi. Le sospezioni e ricuse de' Scrivani si propongano avant'i Commessarj. Per ogni mandato *de parendo* si paghino carlini due di diritto a' Portieri, *n. 95 p.* 110. Le suppliche e memoriali delle cause si leggano e decretino dal Mastrodatti del carico, e non da altri. Per le quistioni de' Commessarj si osservino le Pram. 6 e 7 *de Dilationibus*. Per le cause introdotte nella G. C. non si spediscano inibitorie dal S. C., se prima non s'intimi la parte, *n. 96*. Nel S. C. non si entri con armi: non si venda roba, non si giochi, e li servitori stieno fuori del Palazzo, *n. 97 p.* 112. Quattro volte all'anno si uniscano le quattro Ruote del S. C., ove si debba proporre un articolo controvertito, e decidersi, e con approvazione del Re abbia forza di legge: occorrendo quistione di Tribunale tra'l S. C., e la G. C., il S. C. giudichi in quale Tribunale dee trattarsi la lite: non si ricevino procure se non da' Procuratori matricolati, de' quali si tenga registro nelle banche di tutt'i Tribunali: il Commessario della causa possa commetter l'esame delle cause cui voglia, sotto i ducati tremila, ed eccedendo, qualora l'Esaminatore eletto non voglia uscire, possa commetter l'esame ad altri; e facendo accesso il Ministro, possa far esaminare i testimonj dallo Scrivano della causa; ed esaminandosi dagli Esaminatori, non possono esigere più di carlini due per testimonio: nelle decretazioni che si fanno dal Presidente del S.C., debba aggiungersi la clausola, *dummodo tamen causa non fuerit capta in M. C. V.*: non si possa domandare la terza revisione, se le due relazioni de' periti saranno uniformi, e si ammetta la terza coll' intervento del Commessario: li Tavolarj, Ingegnieri, ed altri Periti, non debbano esigere altro che le sole diete civili, e naturali, e grana tre a carta di righi ventidue per la fatica manuale di chi pone in chiaro le relazioni: la relazione debba consegnarsi alla parte fra quindici giorni compito l'accesso, e fra due mesi se si tratti di feudi, e di effetti di considerazione siti nel Regno: per gli appuntamenti della causa, il Segretario del S. C. non esigga diritto: nelle giornate di relazione non si possono trattare nel S.C. altre cause, che quelle di Vicaria: deducendosi i Patrimonj nel S. C. o da debitori, o da loro creditori, non si possono spedire salvaguardie, o inibitorie alle Corti inferiori, se non siasi prima ordinato ed eseguito il sequestro di tutt'i beni, e consegnati, e dato il Curatore: la commessa dell' eredità non porti altro, che la cognizione della pertinenza di tutto, o di quota della eredità universale; e i giudizj particolari attivi o passivi de' beni ereditarj si debbono conoscere da' Giudici, ove si trovano introdotti, o da introdursi, *n. 99 p.* 115. Nel principio di ciascun anno il Presidente del S. C. distribuisca le Banche, nelle quali si dovranno attitare le cause delle nuove elezioni degli Amministratori delle Università di ciascuna Provincia, e in ogni anno le muti: spedendosi provisione per la nuova elezione, il Mastrodatti ne tenga registro, per aversi presente in caso di nuova spedizione: non si facciano commesse per la futura elezione in Agosto, se non ne' principj di Maggio, *n.* 105 *p.* 119. Li Scrivani faccian decretare le commesse dal Mastro-

pella del S. C., non si possa negoziare, *n.* 10. Finita la Messa gli Avvocati devon trovarsi pronti, *n.* 11. Negli ultimi sette giorni precedenti alle ferie di Carnevale debba tenersi Tribunale del S. C. per quattr'oro, *n.* 12 *p.*127. Nelle suppliche che si danno al Presidente del S. C. si metta il titolo di *Sacra Regia Maestà*, *n.* 13. Il S. C. nel mandare le consulte al Re, debba rimandare anche li ricorsi, e tutte le scritture, *n.* 14. Occorrendo doversi unire due Ruote del S. C. l'ultima debba unirsi alla prima, la prima colla seconda, la seconda colla terza, e la terza colla quarta ed ultima: vacando alcuna piazza di Caporuota, passino le altre secondo l'antichità, e nell'ultima subentri il nuovo provisto dal Re, *n.* 15. Dovendo passare un Consigliere da una Ruota all'altra, ed essendosi appuntata una causa per votarsi, possa intervenire nella decisione di quella, *n.* 16. Il S.C. dovendo inibire il Magistrato del Commercio, si serva d'imbasciata, ed ortatorie, *n.* 17. Il S. C. può procedere nelle pendenze criminali annesse alle cause civili ivi introdotte, e da quelle dipendenti, come sarebbero lesioni di giurisdizione, danneggiamenti di territorj, e simili attentati, purchè non contengono omicidio, tumulto, o altro grave eccesso, *n.* 18. Nelle porte delle Ruote del S. C. si affigga la nota delle cause che dovran proporsi nella settimana, *n.* 19. Le consulte non si faccino da Subalterni attitanti le cause, ma da' Commessarj, *n.* 20. Accadendo infermità del Presidente, la Ruota Decana del S. C. faccia le sue veci, *n.* 21. Il simile debba praticarsi nella morte del Presidente, e la Real Camera di S. Chiara si tenga nella Ruota piccola del Consiglio, *n.* 22. Quando il mandato *de parendo* non possa notificarsi personalmente alle parti, si notifichi personalmente al Procuratore costituito negli atti, *n.* 23. Nel giorno di relazione della G. C. non si possono trattare altre cause nel S. C., *ap.* 11 *n.* 1 *p.* 129. In ogni giovedì non feriato, il S. C. si giunti nel luogo solito dopo pranzo, per disbrigare le cause a relazione della Vicaria, *n.* 2. Nel giorno di relazione debbon gli Attitanti e Procuratori assistere nel S. C. per la spedizione delle loro cause, *n.* 3. Ne' giorni di relazione il S. C. debba trattenersi un' ora più del solito a sentire le relazioni de' Giudici della G. C., *n.* 4. Le cause di appellazioni, che s' interpongono da' decreti definitivi della G. C. Criminale, si debban commettere a' Consiglieri della stessa Ruota, ove altre volte furon riferite, *ap.* 12 *n.* 1 *d. p.* Le cause Criminali di appellazioni e riclamazioni nel S.C. si attitino dalli stessi Mastrodatti e Scrivani della G. C., dalla quale le appellazioni, o riclamazioni, si saranno prodotte, *n.* 2. Essi debban portare tutte le sentenze criminali del S.C. al Segretario del medesimo per registrarsi, *n.* 3. Il simile si faccia di tutte le informazioni criminali, le quali si ordinano dal Presidente, o da Consiglieri del S.C., prendersi contro de' Mastrodatti, ed altri Officiali d'esso Tribunale, e di altri ancora, *n.* 4. Li Mastrodatti del S. C. per le sentenze, o decreti confermatorj di quelli della Vicaria di *carcer passus cedat in pœnam*, non posson esigere più di carlini tre, *n.* 5. Non sia frequente l'uscita de' Consiglieri del S. C. in accessi, se non ne' casi di precisa urgenza, e di somma importanza, *ap.* 14 n. 15. *p.* 130. Passando i Ministri da un Tribunale ad un altro, non possan ritenere le cause del Tribunale che lasciano, ma si commettino al successore nella Ruota, eccetto se qualche causa rimanesse da decidersi, *ap.* 15 *n.* 2. Lo stesso si prescrive se passino da una Ruota all'altra, *n.* 3 *p.* 131. Nel votarsi le cause, ciascun Ministro debba votare nel luogo che gli toccherà, senza interrompersi l'uno all'altro; ed occorrendogli cosa d'avvertire, domandi licenza al Capo del Tribunale, *n.* 4. Quando le cause rimangono solamente da decidersi, possono li Ministri intervenire nelle decisioni di quella, ancorchè passino da una Ruota all'altra, o vadino ad altro Tribunale, *n.* 8. Quando la causa non sia ne' termini prescritti dalla prammatica, cioè, che altro non resti che decidersi, il Ministro il quale passa ad altro Tribunale, non possa in questa continuare, *n.* 9. Li Mini-

non possa esigere diritto : non si possa prender denaro per atti faciendi a buon conto : tutti gli ordini regj che s' inviano alla G. C. si registrino nel libro : ad ogni Attuario è permesso incusare le obbliganze, ancorchè prese da altri, *n.* 22 *p.* 182. Gli atti che in grado di appellazione passano nel S. C., si attitino dall' Attuario criminale della G.C., *n.* 23 *p.* 183. Scorso l'anno, gli Attuarj compilino i processi di forgiudica, e li portino al Giudice, *n.* 24. Quando si dà la corda non vi sieno altri che i Ministri, e gli Attitanti della causa, *n.* 25. Lo Scrivano delle contumacie scriva nel libro le citazioni criminali, e le incusi nel termine, acciò nell' ultimo perentorio termine, scorso il triduo, i citati possan chiamarsi in Banca : l' accusatore delle contumacie debba assistere continuamente in Vicaria, *n.* 26. Istruzioni per gli Attuarj e Scrivani della G. C., *n.* 27 *p.* 184. E del Percettore, *n.* 28 *p.* 186. Come pure degli Esecutori e Commessarj, *n.* 29 p. 187. Il Procuratore nelle cause criminali non può rispondere, eccetto ne' casi di assenza, o d' infermità, nè in civile senza procura : li Subalterni della G.C. non possono esercitare procurazia : li Procuratori devono essere esaminati, notati, e matricolati, *n.* 30 *p.* 188. Istruzioni per li Carcerieri, *n.* 31 *p.* 189. Per l' Infermeria, *n.* 32 *p.* 190. Per li Capitani di Giustizia, *n.* 33. Per gli Aguzzini, e Portieri, *n* 34 *p.* 192. E per lo Trombetta, *n.* 35 *p.* 193. Altra norma per li Giudici, ed altri Officiali della G. C., e specialmente che nel riferirsi le cause dal Commessario si leggano le deposizioni de' testimonj : che scritto il voto, si legga a tutt'i Giudici, *n.* 37 *p.* 198. Pria che si pubblichi il decreto si mostri al Fiscale : nel destinarsi Commessarj a prendere informazione si senta il Fiscale : nelle cause di relazioni nel S. C., occorrendo, si senta il Fiscale : il Fiscale può ricevere memoriali da' querelanti, e li passi a chi tocca : nel darsi alle parti copie di scritture, si senta prima il Fiscale : come anche nell' abilitazione de' carcerati infermi : nel luogo della tortura se occorre al Fiscale dir cosa, ivi si decida : e 'l cambiarsi dal criminale, o altro, si faccia con di lui intesa, *n.* 39 *p.* 199. In dorso delle querele proposte dal Fiscale si scriva la conclusione, e si faccia dal medesimo eseguire : nella spedizione de' Commessarj, non vota il Reggente, *n.* 40 *p.* 201. La Vicaria può carcerare li rei citati *ad informandum*, non ostante l' appellazione interposta nel S. C., *n.* 41. Non si possa decretare *exulet*, *aut solvat*, *n.* 42. Tra 'l Fiscale di Vicaria e quelli delle R. Udienze vi sia intelligenza per le ragioni del Fisco : e 'l simile tra gli Avvocati e Procuratori de' Poveri *n.* 43. Non si possa far decreto per impedire l' esecuzione parata delle obbliganze *penes acta* : non si ammettano comparse di nuova convenzione, o sodisfazione, se non saranno chiare, nè si faccia presentata : chi allega sodisfazione, o nuova convenzione, e non la pruova, paga la pena, come pure chi allega l' eccezione d' essersi eseguito ne' beni altrui, *n.* 44 *p.* 202. Elezione de' Fratigiurati ne' Casali di Napoli, *n.* 45 *p.* 203. Non si danno da' Mastrodatti copie di scritture senza licenza del Tribunale, *n.* 46. In virtù del Rito i soli Officiali di giuridizione son soggetti alla G. C., non già i Sindaci, Eletti, e Baglivi, quali devono esserli alla giuridizione ordinaria del luogo, *n.* 47. Il Tribunale della G. C. si divide in due Ruote, *n.* 48 *p.* 204. Non si spediscano seconde provisioni, se non viste le prime notificate, *n.* 49. Il Reggente nelle cose di giustizia proceda col voto di un Giudice : Il Mastrodatti del Reggente osservi la Pandetta della Vicaria : il Reggente non può dare licenza di giuochi, nè di armi proibite, *n.* 52 *p.* 205. Giunta per l' esame de' Scrivani, *n.* 53. Norma per li Capitani di Giustizia, e loro soldati, *n.* 55 e 57 *p.* 206. I Scrivani non possono cucire negli atti scritture senza le presentate de' Mastrodatti, nè decreti senza loro firme : non possono firmare in loro nome : debbono attitare sotto le proprie banche, dove sono aggregati : i Mastrodatti, e Attuarj non possono firmare scritture de' Scrivani di aliena Banca : debbano assistere in Tribu-

 nale:

G. C. non proceda a' bandi, o vendite di roba, nè a liberazione, se gli ordini non sono suggellati: tutte le salvaguardie criminali devon essere suggellate: gli Esecutori di giustizia non carcerino, nè eseguano con esecutorj della G. C., se non sono suggellati, *n.* 63 *p.* 216. Riti della G. C., *n.* 64 *p.* 219. Gli Officiali della G. C. devon servire di persona, e non per sostituti; *r.* 1. Osservino il segreto, *r.* 2 *p.* 220. Ogni Officiale è tenuto palesare al Reggente i delitti commessi da altri Officiali contro il suo Tribunale, *r.* 3. Ogni Officiale è tenuto promuovere il vantaggio del suo Tribunale, *r.* 4. Niun Officiale possa partire dalla Città senza licenza del suo capo, *r.* 6. Nè esercitare nel tempo stesso due uffizi, *r.* 8. I Giudici e i Fiscali ogni settimana debbon osservare le cause terminate, e quelle che si hanno da decidere, *r.* 10. Niuno degli Ufficiali della G. C. possa patrocinare in essa cause altrui, accetto gli Avvocati Fiscali, e de' Poveri, *r.* 11. Al tocco della campana i Giudici e gli Officiali si uniscano nella G. C., *r.* 12. Questi non si partano da' loro luoghi, dopo unit'i Giudici, *r.* 13. I Giudici, non possono prender denaro dalle parti per atti, o decreti, *r.* 14. Almeno un Giudice, a vicenda, debb'assistere di mattina e sera nella G. C. *r.* 15. Non possono i Giudici commettere a se stessi le cause che eccedono ducati dodici, *r* 16 *p.* 221. Il Procuratore Fiscale nulla possa fare senza intelligenza dell' Avvocato Fiscale. *r.* 17. Gli Avvocati e Procuratori del Fisco e de' Poveri nulla posson ricevere dalle parti, *r.* 19. I Mastrodatti debbon registrare ne' libri gli atti, e i bandi penali, *r.* 24. I medesimi devon tenere in cassa comune tutte le scritture e processi, *r.* 26. Li stessi, o almeno uno di essi assisti di continuo nella G. C., *r.* 27. Sian tenuti partecipare a' Giudici li banditi, e condannati come contumaci, *r.* 28. Li Scrivani Fiscali ricevuta la denuncia, debbono registrarla nel libro del Reggente, e presa l' informazione, spedire la citazione secondo il decreto del Giudice, e badare che non scorra il termine per l'incusa delle contumacie, *r.* 29. I medesimi consultino gli atti coll' Avvocato e Procuratore del Fisco, *r.* 31. Anche con i Giudici, *r.* 32. Possono li Mastrodatti far scrivere gli atti da' loro Scrivani, *r.* 34 *p.* 222. Non possono li Scrivani ricevere sicurtà ed obbliganze senza il permesso de' loro Mastrodatti, e ricevendole, le faccino registrare nel libro, *r.* 35. Il Trombetta non può chiamare alcuno ad istanza delle parti quando si regge Corte, *r* 38. Il Reggente non può carcerare, o scarcerare, senza voto almeno di un Giudice, *r.* 39. I Giudici non possono scarcerare i rei, se non dopo l'atto della conchiusione del termine datoli alle difese, qualora da questo costasse la loro innocenza, *r.* 40. Purchè sia delitto che meriti tortura, possa il reo carcerarsi con un testimonio di veduta, ed altri di pubblica fama, *r.* 41. Per le carcerazioni che sieguono *ex officio*, non si riceva denaro da' Servienti, e dagli Attitanti, *r.* 42. Liberandosi alcuno in giorno feriato, si obblighi di ritornarvi nel non feriato per adempire alle cautele, *r.* 44. Il Percettore de' Proventi registri in un libro tutt'i proventi fiscali, *r.* 45 *p.* 223. I Regnicoli chiamati dalla G. C. devono in essa comparire, non ostante qualunque privilegio, *r.* 46. Qualora la G. C. uscisse nel Regno, tutte le giuridizioni locali cedino alla di lei preminenza, *r* 48 *p.* 224. La G. C. è giudice di appellazione di tutte le Corti del Regno, *r.* 52. Quando altro non si possa, il Reggente con uno de' Giudici può decidere le liti, *r.* 53. Non potendosi dalla G. C. fare qualche atto giuridico in un giorno feriale, debba eseguirlo nel seguente non feriale, *r.* 80 *p.* 228. In ogni settimana si destini un Giudice, detto eddomadario, che assisti sempre in Ruota pel disbrigo delle cause, e de' testimoni, *r.* 83 *p.* 229. Tutt'i processi originali si conservino o presso gli Attuarj, o in Archivio, e alle parti si dia la copia, *r.* 96. Niun privato possa parlar in Ruota se non chiamato, *r.* 103. Si destinano quattro Portieri

come

come Commessarj delle cause, *n.* 7. I due Consiglieri Capiruota della G. C. sieno biennali : *l.* 3 *t.* 16 *n.* 4 § 4 *p.* 290. Gli Agozzini di Vicaria debbono assistere fino alla sera avant' il Palazzo di essa ; come anche le guardie di giorno e di notte, *n.* 7 *p.* 291. I Giudici di Vicaria Criminale non facciano accessi se non in cause gravi, e 'l propongano prima in Ruota : *l.* 3 *t.* 25 *n.* 25 § 2 *p.* 398. Il Reggente della Vicaria non può togliere le cause commesse al Giudice o suo successore, e commetterle ad altro, § 39. Il Ministro che si trova impedito, e non possa andare in Tribunale, dee mandarsi a scusare, *ap.* 1 *n.* 6 *p.* 404. Li processi criminali, che vengon rimessi per la posta dalle Udienze e Corti del Regno, si consegnino al Sollecitator Fiscale, non agli Scrivani : *l.* 42 *t.* 4 *n* 6. *p.* 21. Nella nota mensuale, la Vicaria distingua il numero delle cause spedite dalla prima Ruota da quelle della seconda, *n.* 43 *p.* 31

Aggiunto Due Giudici della G. C. congiunti tra loro, non possono sedere in una medesima Ruota : *Palazzo 7 Giugno* 1775. *Carlo Demarco. Al Reggente della Vicaria.*

Aggiunto La Vicaria esegua quel che nel 1621 fu ordinato al Consiglio, che le cause de' Ministri non si commettino, o riferiscano nella Ruota, ove essi sedano. Quindi il Re vuole che si osservi per l' avvenire nella G. C. quel che sta disposto per lo Consiglio. *Palazzo* 24 *Apr.* 1778. *Carlo Demarco. Al Proreggente Vollaro.*

Tribunale della Regia Camera della Sommaria, ne' giorni di Mercordì e Sabato si trattino in esso le cause del R. Fisco, e li Ministri della Camera assistino in Tribunale tre ore la mattina, e due d' udienza il giorno : *l.* 3 *t.* 25 *n.* 1 § 37 *e* 38 *p.* 390 *e* 391. Le cause Fiscali si trattino nel Tribunale della Camera, ed occorrendo affare urgente, possa il Luogotenente giuntare in sua casa li Presidenti ne' giorni feriati, § 39. Li Razionali della Camera per discutere li conti vadano in casa de' Presidenti ne' tempi stabiliti, § 43 (indi rivocato, e si discutano in Camera) : con altri stabilimenti per essi, e per lo Cedolario, come per la Vicaria. Il Ministro che trovasi impedito e non possa andare in Tribunale, dee mandarsi a scusare, *ap.* 1 *n.* 6 *p.* 404. Tutte le consulte, e provisioni si fanno dalla Camera, si faccino in piena Ruota, e si registrino nel Libro *notamentorum* : tutt' i bilanci che s' inviano alla Corte, si soscrivano da' Presidenti e Razionali : tutte le spedizioni si firmino dal Luogotenente, ma egli solo senza li Presidenti non possa, eccetto ne' casi, che non soffrono dilazione : tutte le scritture si conservino in Camera dagli Officiali custodi : i soli votanti sieno in Ruota quando si vota, e nel trattarsi le cause, le sole parti : *l.* 4 *t.* 2 *n.* 1 § 10 *a* 14 *p.* 22. La R. Camera della Sommaria veda i conti ogni anno de' Percettori senz' attrasso, *n.* 2 *p.* 23. Li Ministri della Camera si astengano d' intervenire nelle cause de' congiunti, *n.* 3 *p.* 24. Tutte le offerte e subaste si faccino nella Ruota della Camera, *n.* 4. Codice delle leggi Camerali : li Ministri debbon assistere nella Camera mattina e giorno, ed attendere principalmente alla spedizione de' conti, *n.* 5. Quelche si decide per la Camera debba registrarsi nel libro de' notamenti, e tutto si faccia dentro la Ruota, non altrove, *n.* 6 *p.* 25. Occorrendo dubbj ne' conti, il Razionale relatore può votare, *n.* 7 *p.* 26. In assenza del Luogotenente li Presidenti decidano le cause, ed uno faccia le veci di quello, *n.* 8. La Camera non può transigere pene, o terzetto sopra li ducati cinquecento senza permesso del Re, *n.* 9. *p.* 27. Il Presidente eddomadario firma tutti gli ordini in assenza del Luogotenente, *n.* 11 *p.* 28. Il Tribunale della Camera conosce solamente le cause de' conti, e del Fisco, o tra questo e privati *n.* 12. Come pure gli emergenti, *n.* 13. L' appellazione dell' Arte della Seta nel mestiere va in Camera, in criminale alla G. C., *n.* 14 *p.* 29. I conti dell' amministrazione del denaro dell' Università si terminino dal Presidente Commessario, con relazione del Razionale, *n.* 15 *p.* 30. Non si procede nelle cause del Real interesse, se non ascoltato

tato l'Avvocato del Real Patrimonio, *n.* 16. Le liquidazioni de' rilevi, adoe, e conti possono commettersi a' Razionali, *n.* 18 *p.* 31. Si destinino a' Razionali le giornate per riferire i conti: niuno entri nella Ruota senza licenza: le commesse de' conti a' Razionali si facciano nel Tribunale, e si registrino: tutt'i processi si formino in Camera, e conclusi passino dallo Scrivano al Mastrodatti per conservarli: le scritture della Camera non si mostrino, nè si estraggano copie senza licenza del Luogotenente: nelle vacanze de' Razionali passino li Scrivani idonei ordinarj, e de' Scrivani ordinarj i Scrivani straordinarj, *n.* 19. Tutte le cause, nelle quali il Fisco è attore, come le commesse, si registrino in un libro, che si conserva dal Fiscale, e simile dal Luogotenente, *n.* 20 *p.* 32. Tutte le informazioni si pongano in arca a due chiavi, e si registrino in due libri, con descriversi il numero delle pagine, il negozio che tratta, e'l nome dello Scrivano, *n* 21 *p.* 43. Si rivoca la particola ne' decreti *consensu majoris partis*, come nella pram. 1 § *insuper*, ma semplicemente, *n.* 22. L'Avvocato del Fisco può star presente quando si votano le cause, *n.* 23. Si permette che le provisioni si firmino in casa, *n.* 24 *p.* 34. Li Ministri stieno con silenzio mentre si riferiscono le cause, nè si disturbino colle firme quando arringano gli Avvocati, *n.* 26. Prima di votare, i votanti non si palesino nè co' segni, nè con parole, *n.* 27. A richiesta del Fiscale gli si dieno copie di qualunque scrittura da tutti gli Officj, *n.* 28. Li Ministri pecuniarj devono presentare in termine le cautele de' conti: I Razionali nel discutere i conti, e formando dubbj, li propongano alla Camera, e non acclarandosi dalle parti nel termine, si spediscano le significatorie, quali hanno parata esecuzione; ed insieme con i conti devon presentarsi i discarichi, togliendosi alla Camera la facoltà di prorogar termine, *n.* 29. Tempo stabilito a presentare i conti colle cautele, *n.* 31 *p.* 36. Le significatorie firmate si passino al R. Commessario per eseguirle, *n.* 33 *p.* 37. In fine d'ogni conto devono i Razionali formare il bilancio co' dubbj decisi, e indecisi, e nel margine notarsi le providenze date sopra detti dubbj, *n.* 34. Col Razionale intervenga un Presidente, *n.* 35 *p.* 38. Non si pongano ne' conti partite non esatte per esatte, nè pagate quando non sono state pagate, *n.* 36. Avverso le significatorie spedite non si ammettono eccezioni se non prima eseguite, come delle sentenze, data però cauzione: giustificandosi la significatoria, si restituisca l'eseguito: gli appalti degli Arrendamenti si facciano col pagamento di ogni quattro mesi: delle riclamazioni avverso i decreti della Camera, niun altro Tribunale possa ingerirsi: non si faccia deduzione senza intelligenza del Re (benchè poi rivocata): tutte le significatorie si facciano in Ruota intese le parti, o per causa di conti, o di rilevj, *n.* 37. Li Razionali devono esercitar essi, e non per altri, *n.* 38 *p.* 40. Ogni Razionale sia tenuto de' conti far due fogli, uno passarne al Segretario della Camera, l'altro al Re, *n.* 39. Gli Officiali di giustizia dian cauzione in R. Camera di stare a sindacato, *n.* 41 *p.* 41. Li Scrivani di Camera in tempo della commessa de' conti a' Razionali dian nota delle commissioni date per l'esazione a' Ministri pecuniarj, o altri, per aversene notizia, *n.* 43. Simile nota dee dargli il Conservatore de' Quinternioni di tutt' i privilegj, concessioni, ed assensi feudali, come pure al Fiscale, *n.* 44. Il Percettore delle significatorie dee in alcuni giorni riferire in Camera, *n.* 45 *p.* 42. Oltra ducati quindici, la Camera non può spedir mandato senz'ordine del Re, *n.* 52 *p.* 43. Si sospende la decisione se li Presidenti idioti debbon votare in tutte le cause, *n.* 58 *p.* 49. Le composizioni si facciano in Camera con ordine del Re, *n.* 59. Si dichiara quali le cause appartengono alla R. Camera, e quali al S. C. e Vicaria, *n.* 61, e 62 *p.* 51. Li Razionali di Camera attendano agli affari di quella, e non di altri Tribunali, *n.* 64 *p.* 53. Dove il Fisco è attore si riferiscano le cause *per dies*, non

per

per horas, come quando è convenuto, e si stabiliscono li giorni antichi: si toglie la quart'ora antemeridiana di Tribunale, e si aggiunge alla pomeridiana, *n. 65*. Ne' mesi di Febbrajo e Marzo i Razionali vadano in casa de' Presidenti il giorno per esaminare i conti: tutti gli esiti della Corte si facciano per la Tesoreria generale: la Camera non possa fare mandati di pagamenti più di ducati quindici senz' ordine del Re: li Ministri non possono partecipare negli appalti che si fanno colla Regia Corte, nè far veruna negoziazione: un Presidente e Razionale vadano di quando in quando a visitar la cassa della Tesoreria, e vedere se tiene l'intero denaro: si formi registro di tutt' i feudi, e feudatarj: i Razionali non esigano diritti antecipati, nè tengano scrittura in casa, le quali debbano conservarsi nell' Archivio, come anche porre in Archivio le liquidazioni de' rilevj, de' quali si tenga registro per alfabeto colle denuncie de' Feudatarj morti, e note delle rendite: delle alienazioni de' feudi e rilevj si dia mensualmente relazione al Cedolario dal Conservatore de' Quinternioni, e da' Mastrodatti: l'elezione degli Attuarj spetta al Luogotenente, *n. 66 p. 54*. Ogni Sabato si distribuiscano dal Luogotenente a' Razionali i conti da riferire nella settimana seguente, *n. 67 p. 55*. Si divide il Tribunale della Camera in due Aule, e giuntarsi nelle cause urgenti: l'appuntamento delle cause si faccia dal Luogotenente, e quali a Rote giunte, e quali in ciascun giorno, *n. 68. p. 56*. Non si possono vendere rendite Reali senza ordine del Re, nè farsi fabbriche nuove: li creditori di R. Corte sieno pagati dalle rendite Fiscali, *n. 70 p. 57*. In occasione della guerra s'impone sopra drappi, oro e argento filato, *n. 72 p. 58* Riforma del Tribunale della R. C. della Sommaria: l'Archivio della Camera nelle ore di Tribunale stia sempre aperto: non si muovano dalla Camera li conti e le scritture: vi sia un libro intitolato *vocandi ad computum*: il *fiat verbum* sopra li dubbj si sottoscriva dal Ministro, *n. 75 §. 1 ad 5 p. 59*. Non si faccia consignazione di credito Fiscale, se non costata la rinunzia nella Tesoreria e Scrivania di Ragione: le cautele in discarico de' conti, non si restituiscono, ma restino in Camera: il conto di un Officio amministrato da più si prenda da un solo Razionale: l'interesse del pagamento antecipato si defalchi secondo la quantità antecipata: le pleggerie per l'estrazioni s'inviino al Mastro Portolano, *d. num. § 19 ad 24 p. 61*. Nel dividersi alcuna pena, si deducano prima le spese: li Razionali non possono prendere diritti antecipati: li conti degli Arrendamenti non si commettano sempre ad un solo Razionale, ma si varii: de' Patronati Regj, perchè molti usurpati, si appurino, e si registrino in Camera: tutte le munizioni degli Eserciti si appaltino, *d. n. § 26 ad 33 p. 62*. La Camera non può far cassa de' proventi per disporne, ma tutto il denaro entri in Tesoreria: tutte le cause si attitino dagli Attuarj ordinarj, e non da altri: li Commissarj da spedirsi fuora, si trattino nel Tribunale: per affari urgenti del R. F. può il Luogotenente ne' soli giorni feriali giuntare li Presidenti in sua casa: de' contratti della R. Corte si faccia protocollo a parte: li Presidenti godono la franchigia per uso proprio e loro famiglie: li Consiglieri passando in Camera prendono il soldo di Presidente: li Ministri della Camera oltre di non poter comprare Feudi, non possono nemmeno comprar rendite sopra Fiscali, arrendamenti, o altra del Real Patrimonio, *d. n. § 38 ad 78 p. 63*. Si dichiara l'uso de' diritti de' Cristalli e Vitelle, e declaratorie per l'aumento del soldo a' Ministri: amministrandosi le Reali rendite in demanio per la Corte, non si paga diritto di declaratoria: la Ruota de' Conti si formi da' Presidenti di cappa corta ed un togato per turno al mese, e del Procurator Fiscale e 'l Segretario, qualora a questo non ordinasse il Luogotenente di starvi; ed i Razionali quando riferiscono i conti, ne' quali potran votare: i Razionali, Procurator Fiscale e Segretario ogni principio d'anno devono giurare di servar il secreto del Tribunale: si rivoca il libro delle cause Fiscali che teneasi dal Luogotenente, e resti solo quello che con-

servasi dal Fiscale: la Camera può accordare due altri mesi a' Percettori ed Arrendatori dopo la significatoria, a produrre le cautele: le soprassessorie non possono accordarsi dalla Camera senz'ordine del Re: li Percettori sono tenuti a tempo portar ne' bilanci i residui, con specificare la causa e la diligenza usata per esigerli, e se non li avrà giustificati, si significano: si dà norma come debbon farsi le deduzioni in Camera: in tutte le vendite ed affitti de' corpi Fiscali devon precedere i bandi, nè si liciti per persona nominanda, e tanto i Ministri che altri Officiali di Camera, loro familiari e servitori, non possono partecipare negli affitti Fiscali: non si dieno appalti a' debitori Fiscali, o per attrasso, ed in contrario, saranno mallevadori i Ministri della Camera ad ogni danno del Real Patrimonio: l'Arrendatore prima del possesso dee presentare nota de' Caratarj, e carate, e se sieno solvibili; giurare se sieno a parte persone proibite; che sieno di buona fama, e non inquisiti; ed avranno presentate le fidejussioni, con specificazione de' beni, e pesi, o ipoteche, da esaminarsi dal Commessario e Fiscale, con pene lor comminate se trascureranno diligenza: ripulsata la fidejussione, si rilochi a danno del primo conduttore: i maggiori caratarj e più interessati amministrino l'Arrendamento: tanto il Fisco che il conduttore non possono allegare lesione nel contratto, ancorchè fosse nella metà del giusto prezzo: per togliere la domanda degli escomputi, si obblighi l'Arrendatore di non domandarli per qualunque caso, eccetto che per la sola ribellione universale dello Stato, e dell'impedimento direttamente del Principe di far uso della cosa locata: niuna eccezione di escomputo, o altro, impedisce l'esazione del pagamento in via esecutiva: dell'estaglio degli Arrendamenti si paghino i consegnatarj con mandato generale della Camera per mezzo de' Banchi, senza preferenza, ma ciascuno secondo il suo luogo: vacando qualche Ministro per causa dell'Arrendamento si paghino le diete dalla rendita di quello quanto gli spetti pro Fisco, salvo il di più ripeterlo dalle parti: presentandosi dal Barone successore nota del valore in Camera per liquidarsi il Rilevio, si commetta dal Luogotenente per la verificazione fra quindici giorni, e trovandosi maggiore valore del rivelato, il Barone pagherà il doppio: l'assegnamento per la cassa Militare si conservi immobile: gli officj che si esercitano per sostituti senza privilegio, non si paghi loro il salario: gli officj vendibili si subastino, e si debba nominare la persona, la quale non possa esser minore, senza particolare dispensa, siccome senza dispensa non si ammette il sostituto: non si possa da altri che dal Re accordar licenza di esercitarsi officio per sostituto, se non fosse per poco, per causa d'infermità, e giust'assenza, ed essendo lungo l'impedimento si venda con approvazione, o si metta l'interino dalla Camera con soldo dagli emolumenti: le ampliazioni e rinuncie di officj senza assenso del Principe son nulle: norma per la Giunta della Darsena, e per le munizioni da bocca e da guerra marittime: per le liste di carico degli Arrendamenti delle Reali rendite, non si esigano diritti: morto un Razionale, un altro eletto dal Luogotenente col Procurator Fiscale vada in casa ad inventariar le scritture: non si ricevano nell'Archivio conti non liquidati, nè declarati: all'Archivario successore si consegni l'Archivio coll'inventario, al quale anderà registrando le scritture come entreranno: il libro del registro de' conti si tenga dal Presidente di cappa corta il più antico, ed ogni volta che si riferiscano i conti declarandi, si dica pure lo stato de' conti attrassati: le partite d'esito della Tesoreria generale, e Cassa Militare, il Razionale non più le comprouva in Tesoreria, ma in Camera colle cedole presentate co' conti: si toglie l'andata de' Razionali in casa de' Presidenti per la liquidazioni de' conti, come stava ordinato, e che si liquidino in Camera nelle medesime ore pomeridiane, *d. n.* § 80 *al* § 166 *p.* 67. Li Razionali possono avvalersi de' loro Scrivani, ma che tutto si firmi da essi, *d. n.* § 170 *p.* 79.

p. 79. Li Razionali di Camera non possono esercitare altri officj: i Mastrodatti ed Attuarj di Camera in ogni fine d'anno facciano inventario di tutt' i processi e scritture: li Mastrodatti nel ricevere le fidejussioni osservino le Pandette e Prammatiche: i sostituti, ne' casi permessi, non sieno esenti dalla giuridizione del Re, nè firmino per i loro principali, *d. n.* § 173 *ad* 176. p. 80. Li Presidenti di Cappa corta non votano nelle cause di gius, *n.* 77 *p.* 83. Tutte le Banche del Tribunale della Camera si riducano al numero di quaranta, nelle prime quattro delle quali debbono stare i quattro Mastrodatti: gli Attuarj onorarj esercitino col *liceat* del Luogotenente: tutt' i negozj si ripartiscano tra tutti gli Attuarj con proporzione e giustizia, dividendo anche tra essi tutte le Università del Regno: niuno d'essi possa spedire provisioni senz' aver procura della parte: in piede di qualunque decreto o scrittura che firmano, notino in abbaco e per esteso il diritto ch' esigono: morendo alcuno de' Capi Attuarj, si passi, uno degli Attuarj onorarj il più meritevole, precedente esame: tutt' i negozj del R. Cedolario per via di risulte, o di denuncie debbonsi attitare da' soli quattro Attuarj i più probi, nè gli altri si possono ingerire: non si riceva denuncia, se non sottoscritta dal denunciante, nè si dia corso, se non presentate prima le scritture: l' Officiale del *jus regestri* debba notare in un registro i sommarj delle provisioni che si spediscono da dargliisi dagli Attuarj: le istanze Fiscali si portino a dirittura in casa de' Presidenti Commessarj: per le letture in casa del Luogotenente si ammettano i soli Capi Attuarj delle Banche una settimana per uno, e non i sostituti: il numero de' Prorazionali sia di trenta, e de' Razionali quindici, ognuno de' quali tenga due de' Prorazionali, i quali debbono elegersi precedente esame: questi non possono attitar cause, ma solo ingerirsi nelle liquidazioni de' conti, e negli affari proprj de' Razionali loro principali: la somma rimessa all' arbitrio della R. Camera per qualunque grave fatica che da essi si faccia, non possa eccedere ducati quindici: in uno o due giorni della settimana passino nella Terza Ruota in giro due Presidenti togati, uno di Cappa corta, ed uno de' Fiscali de' Conti, per disbrigare le cause di discussioni degli Stati, e revisione de' Conti delle Università, come d' incidenti, e di quelle cause che non eccedono ducati trecento, *n.* 83 *p.* 106. Si abolisce il Tribunale della Sopraintendenza, e si erige una seconda Ruota nel Tribunale della Camera, nella quale si trasferiscono le cause che a quello appartenevano: si stabilisce ugual numero di Presidenti togati con voto nella prima e seconda Ruota, e con uguali prerogative ed autorità: de' due Avvocati Fiscali uno rimanga nella prima, e l' altro passi nella seconda: li due Fiscali de' Conti sieno comuni alle tre Ruote e in ciascheduna delle due Ruote vi sieno quattro Presidenti togati votanti, e 'l Luogotenente sia Capo di tutte, e si cresca il numero fino a dieci, de' quali uno sia fisso nella terza Ruota, e l' altro al governo della Dogana: nella seconda Ruota seguiteranno a farsi gli affitti de' corpi appartenenti all' abolita Sopraintendenza, precedenti li soliti bandi ed accenzioni di candele, e per eseguirli, la medesima si raduni nella Segreteria di Azienda col Presidente, o col Direttore e Consiglieri delle Finanze; praticandosi l' istesso ne' casi di vendita de' beni de' debitori de' rami Doganali, e del Lotto: e non si acquista verun dritto agli offerenti, senza la Reale approvazione: dove la transazione abbia luogo, si riferisca al Re per l' approvazione: piccoli contrabandi s' intendano quando il valore non ecceda ducati sei, per li quali si dia conto senza impedirsi l' esecuzione: *n.* 91 *p.* 143. Non assistendo in Tribunale i Ministri e i salariati, si scemi loro il salario per la mancanza, *n.* 92 *p.* 152. Il Portolano sede in Camera nel luogo de' Razionali, *n.* 96. In Camera si osservi il secreto, *n.* 100 *p.* 153. Li Ministri di R. Camera, loro figli e

 mogli

dell' oncia, il compratore paghi la terza parte del prezzo del fuoco che possiede più dell'oncia, *n.* 176. Fra li Razionali, Segretario, e Procurator Fiscale di Camera si alterni la precedenza, *n.* 178. Il denaro imposto per le Torri serve per uso della medesima, *n.* 180. Si descrivono le franchigie, immunità, ed emolumenti godono li Presidenti di Camera, *n.* 181. Si dà la norma di spedirsi la significatoria contro li Percettori delle Provincie, *n.* 182 *p.* 161. L'unione degli atti in Camera da chi si decide, *n.* 183. Il denaro Regio non si spenda senza speciale licenza del Re: quello degli Assegnatarj non si spenda per altra causa, nemmeno li tercetti: le pene fuori di tercetto sono del Fisco, *n.* 185. Si dà la norma al Cedolario e al Conservatore de' Quinternioni intorno al registro de' successori a' Feudi per morte del Feudatario, rifiutazione ed alienazione per vendita, permutazione, e donazione; diligenze da praticare, e tutt' altro che incumbe al lor officio, *n.* 186. Le denuncie della morte del Feudatario si mostri, dopo la presentata, dal Mastrodatti al Fiscale e al Cedolario, *n.* 188 *p.* 162. Quando alli Presidenti si debba doppio salario, *n.* 189. Li Ministri della Camera godono l'esenzione di ogni altro foro in tutte le loro cause, *ap.* 1 *n.* 1 *p.* 171. La commessa del Cedolario, e tutte le altre tra Razionali, si mutino ogni anno; e li negozj del Cedolario li quali s'incaminano per via di risulte o denuncie si attitino da quattro degli Attuarj li più probi ed intesi, da destinarsi dal Luogotenente, dal Presidente Decano, e dall'Avvocato Fiscale, *n.* 2. Il Presidente onorario della Camera anche gode il suo foro camerale, *n.* 3. Li Ministri della Camera della Sommaria anche nelle cause criminali attive e passive godono il foro camerale, *n.* 5. Andando Ministri aggiunti nella Camera della Sommaria, sedano a man sinistra, *n.* 6. Li Presidenti sopranumerarj di Cappa e Spada della Camera non possono pretendere diritti di Cristalli, e Vitelle. *n.* 7. Anche le famiglie de' Presidenti di Camera godono il foro camerale, *n.* 8 *p.* 172. La Camera della Sommaria dovendo fare relazione o consulta al Re, debba dirigerla sempre per la Segreteria di Azienda, *n.* 9. Il Re crea un altro Fiscale di Cappa e Spada ne' Tribunali della Sommaria, *n.* 10. Un Consigliere della Giunta di Sicilia essendo fatto Presidente della Sommaria, la sua precedenza debba regolarsi nello stesso modo, che si è praticato nel S.C., *n.* 11. Il Presidente del Tribunale del Commercio andando per aggiunto nella Camera della Sommaria, seda alla sinistra del Luogotenente, *n.* 12. Un Razionale della Camera intervenga nella Cassa della Tesoreria generale per un mese, e vada in giro tra essi, *n.* 13. Li Presidenti sopranumerarj di Cappa corta e di esercizio, precedono agli onorarj, *n.* 14. Dovendosi tenere Tribunale in casa del Luogotenente, e dandosi Consiglieri per aggiunti, questi intervenghino vestiti di campagna, *n.* 15. L'Uditore generale degli Eserciti preceda al Presidente di Cappacorta, *n.* 16. L'unico Giudice competente nelle cause ove vi è interesse de' Ministri Camerali, è il Tribunale della Sommaria, *n.* 17. Li Ministri della Camera non possono rinunciare al privilegio del foro camerale, *n.* 18. Li Presidenti, Razionali, o Attuarj della Camera che negoziano, non godono il privilegio del foro, *n.* 19. Per la revisione de' conti delle Università si tenga due giorni della settimana nella seconda Ruota Camera abbreviata di un Presidente togato, di un altro di Cappacorta, del Fiscale de' conti, e di un Razionale, *ap.* 2 *n.* 1 *p.* 172. Nel Lunedì e Venerdì si trattino nel Tribunale le cause Fiscali, *n.* 2. Li Fiscali del Real Patrimonio debbon tenere un libro, nel quale si notino tutte le cause fiscali, *n.* 3. In tutte le decretazioni delle quistioni de' Tribunali intervenga nella Real Camera di S. Chiara uno degli Avvocati Fiscali del Real Patrimonio, *n.* 4. Conoscendosi di poter succedere parità tra' Presidenti, possono votare gli Avvocati Fiscali togati, purchè non sia causa Fiscale, *n.* 5. Volendo gli Avvocati Fiscali che le loro istanze s' inseriscano nelle consulte che la Camera fa al Re, debbonsi inserire, *n.* 6 *p.* 173. Le cause de' debitori della R. Cor-

te

gli affitti delle Terre salde si mandino ogni anno in Camera, e si spieghino le circostanze § 25 e 26 *p.* 98: gli affittatori di queste devon esser veri, e non fitizj, altrimenti non godano del foro, e i memoriali si presentino al Governatore, il quale dee scrivervi il *Recipiatur*, e poi notarsi § 27: le condannazioni de' disordini si registrino per li Credenzieri e Segretario § 28: si proibisca la commessione generale del fuoco: § 31 *p.* 99: si mandino i Compassatori quando non possa farsi danno a' seminati § 32 e 33: non si pagano giornate a' Ministri se non che a quelli che si trovano in disordine § 34 e 35: esigendosi in grano dalle terre salde, l'aumento va a beneficio della R. Corte § 36 e 37 *p.* 100: i Doganieri godono la prerogativa del Foro § 38: l'Uditore di R. Dogana non possa decretare fuor del Tribunale § 40: come si esigono le pene contumaciali § 42: si proibiscono le commessioni generali contro gl' inquisiti § 43 *p.* 101: le commessioni di negozj *oretenus* si proibiscono § 44: la giornata de' Commessarj non sia più di carlini dodici § 45: si vieta di porsi nelle commesse il darsi stanza, strame, letto, gente, ed altro § 46: il Governatore della R. Dogana debba di tutto cerziorare il Tribunale della Camera; come anche è di appellazione § 48 *p.* 102. Istruzioni per l'officio dell' Archivario della R. Dogana di Puglia, *n.* 81 *p.* 103. Quelli che per cessione avessero acquistato il diritto di locazione, non possono avvalersi del privilegio de' locati, se non costi nel principio di ciascun anno aver preso il fale, le terre, e 'l pascolo, e registrata la solenne cessione ne' libri di Dogana, e costi per pubblico istrumento, *n.* 84 *p.* 110. Per la mortalità delle pecore nell' anno 1745 si ammettono nuovi Locati nel R. Tavoliero: si forma la nuova numerazione delle pecore reali fisse, senza descriversi li nomi de' locati senza pecore, salve le ragioni nel caso le rimettessero in piedi *n.* 85 § 1 e 2 *p.* 111: un locato non si ammette in più locazioni; e se per eredità o contratto acquistasse pecore in altre locazioni, non possa unirle in una § 3 *p.* 112: è in arbitrio del R. Fisco l'ammettere locati nuovi, senz' obbligo di sentire i Deputati o Locati antichi: § 4 *p.* 114: la Professazione sia assolutamente libera e volontaria, e si prescrive la norma di farsi *in alia* § 5: le licenze di commessioni quando possan darsi; e si danno varie Istruzioni a' Governatori Doganali § 6 *p.* 115: tempo del Riparto mento generale § 7 *p.* 116: i Commessarj de' Ripartimenti si destinano dal Governatore § 8 *p.* 117: varie ordinazioni intorno al pagamento e diritti § 10 e 11 *p.* 118: l'erbe estive delle montagne, e quelle della Corte non si possono da' locati rivendere, nè cedere, se non al medesimo prezzo, senza industria § 12 e 13 *p.* 119: l'elezione de' Compassatori si faccia precedente nota de' sospetti § 14 *p.* 120: si proibisce le unioni delle mezzanelle, e poi venderle § 15 e 16: a' 29 Settembre escano dalla Puglia tutti gli animali incomiti § 17 e 18 *p.* 21: le massarie di campo chiamate di Portata non possono concedersi a riposo al più di tre anni § 19: si confermano i privilegj, franchigie, ed immunità a' locati § 20 *p.* 122: si dispongono gli ordini opportuni per la sicurezza de' locati nel calare e salire colle loro massarie, dalle violenze, estorsioni, e furti § 21 a 30: si vieta il togliere lo stabio nelle Poste e Jacci § 31 *p.* 125: si confermano tutte le leggi doganali § 33: la Generalità de' Locati non elegano in Napoli più di due Avvocati, ed un Procuratore § 34 *p.* 126: Lettere Patenti del Re Alfonso per l' erezione della Dogana delle pecore di Puglia *d. p.* 126. Il Tribunale di Dogana procede privativamente in tutta la continenza della causa, quante volte i locati e sudditi di Dogana risultino rei di delitto in unione di altri non sudditi, senza darsi luogo alla divisione della causa *n.* 86 *p.* 129: L'esazioni erariali contro de' locati si facciano da' Baroni, e nascendovi controversia, procede l' Uffiziale doganale *n.* 87 *p.* 130: per i delitti commessi possono le Corti locali arrestare i locati, e prendere la pruova generica, dove non vi sia Uffiziale doganale, e passare li rei cogli at-

ri al Tribunale di Foggia ; ed essendovi Uffiziale, possono le Corti arrestare soltanto li rei § 2 : per i delitti commessi da' locati prima della locazione, proceda la Corte locale, qualora si trovasse spedita la citazione, benchè non notificata; per li giudizj civili ordinarj, se si trovi impartito il termine nella causa; e per gli esecutivi, se il reo convenuto avesse presentata istanza, e procura § 3 *p.* 131 : i Baglivi possono ritenere un pegno per li danni dati da' locati, che sia di qualche attrezzo non necessario, ed in mancanza ; un animale grosso o piccolo ; ed essendovi contesa sul danno e su la pena, nel caso di dolo, procede l' Uffiziale doganale § 4. Il Tribunale di Foggia vien ridotto in Collegiato : il Presidente abbia voto in tutte le cause civili e criminali: si crea un altro Uditore : le inibitorie generali per tutto il Regno si spediscano metà per uno, e metà per l' altro Uditore: i gravami de' decreti degli Uditori si discutino nel Tribunale dove il Fiscale nelle cause civili ha voto : tra li soli due Uditori vi sia cassa comune degli accessi : da due decreti uniformi di questo Tribunale riguardanti le industrie de' locati, e de' massari, non si dà appellazione a quello della Sommaria: nelle altre cause che non riguardano le loro industrie, da ducati 500 in sopra, si dà luogo all' appellazione: nelle cause criminali abbia luogo l' appellazione qualora entri pena di corpo afflittiva, e da soli decreti diffinitivi : e goda tutte le prerogative accordate a' Tribunali Collegiati, potendo procedere in tutte le cause di furti di strada pubblica, e simili delitti colla delegazione, che hanno le R. Udienze : *n.* 88 *p.* 131. Si accorda al Ceto de' locati l' affitto Sessennale degli erbaggi del Real Tavoliero coll' osservanza di tutt' i privilegj, e se ne assegna il motivo, di evitare le scommessione, e di sopprimere la inutile custodia de' Cavallari; *n.* 89 *p.* 133. Nelle cause de' Locati tutt' i Tribunali debbono ubbidire alle ortatorie della Camera della Sommaria, e della R. Dogana di Foggia: *n.* 90 *ep.* 138. Il simile per li sudditi e locati delle R. Doganelle di Abruzzo, *n.* 4. Per ciò che tocca a' venditori di commestibili che prendono l' assisa dalla Città, e sian locati, debba procedere la Corte locale ; e per gli altri venditori di roba a minuto, anche con l' assisa, per le pene pecuniarie sian soggetti alla Città : per ciò che tocca le loro persone, sian soggetti al Tribunale della Dogana, *n.* 5. Il Governatore della R. Dogana di Foggia procede in tutte le cause de' Cambj che si formano nella Puglia in prima istanza, anche contro i non sudditi, riservandosi l' appellazione alla Delegazione de' Cambj, *n.* 6. Il Re non vuole la ristrizione della giuridizione del Foro Doganale per le informazioni che prendono altri Tribunali e Corti contro de' locati, quantevolte debbano esser giudicati dal Foro, *n.* 7. Il Tribunale della Dogana nelle Ortatorie dee porre la clausola, *purchè non si trovi introdotta la causa prima della locazione*, *n.* 8 *p.* 139. Gli affittatori delle terre salde, e li locati fittizj ascritti nella transazione di Montepeloso debbano pagare ogni anno il diritto di carlini 24 antecipato nella consegna della patentiglia, *n.* 9. Il Foro doganale si gode da tutt' i congiunti de' locati, che vivono in una medesima casa e tavola, e di quei che stanno addetti alli servizj personali dentro la stessa loro casa, non già li garzoni addetti alla industria della campagna, *n.* 10. Istruzioni per gli Uffiziali della R. Dogana di Foggia destinati *in partibus*, *n.* 11. I locati cittadini napoletani sian soggetti al Tribunale della Camera : li locali fittizj ne' luohi Demaniali ed Allodiali non godono, e procedano contro di essi li Giudici ordinarj, ne' luoghi Baronali proceda il Foro doganale, *n.* 12 13 17 *e* 22 *p.* 242. Li Governatori generali delle Doganelle di Abruzzo mettano in cassa comune della R. Udienza li diritti di accessi che fanno come Governatori delle Doganelle, *n.* 14. Li Luogotenenti delle Doganelle di Abruzzo nelle cause criminali prendano soltanto le informazioni, e le rimettano al Governatore generale, eccetto quello di Teramo : essi Governatori dopo aver giu-

giudicate le cause, rimettano i processi al Tribunale della Camera per la revisione, *n.* 15. Trasportandosi le lane de' locati da essi o da' primi compratori con bollette del Governatore della Dogana di Foggia nella Dogana di Napoli, s' intendano venute per transito, e volendole estrarre fuori Regno paghino il diritto di gr. 33 ed un terzo per cantajo senz' altro pagamento, e ricevano il *Trae* senza obbligo di pleggeria, *n.* 16. Il locato volendo variare il suo foro, incorra nella pena di ducati 300, *n.* 18 *p.* 143. Gli affittatori delle terre reali, benchè di due versure, godono il foro doganale, *n.* 19. Quando non vi sia interesse attivo o passivo de' veri locati o fidati, i loro Giudici non s' ingeriscano, *n.* 20. Quando i Tribunali, o Corti locali sono inibiti da' Tribunali e Giudici doganali, e vi s' incontri difficoltà, prima ubbidiscano, e poi riferiscano al Re, *n.* 21. Il locato fittizio che consentisca ad altro Tribunale, si cassi dalla Locazione, *n.* 22. Il Doganiere di Puglia non possa tener pecore; *n.* 130 *p.* 156, La Dogana di Puglia può prendere altri territorj per erbaggi, pagandone il prezzo, qualora non servano per i cittadini, *n.* 221 *p.* 166. I libri di detta Dogana e dell' Assistamento si presentino ogni anno in Camera, *n.* 222. Le pecore di Dogana non possono sequestrarsi, se non *in subsidium*, *n.* 224. Il fementato ne' terreni di Dogana si pascoli, *n.* 225. L' Uditore del Tribunale di Foggia non esiga diritti per li decreti, *n.* 226. A' fidati di Puglia si deduce la fida degli animali dove si vive per apprezzo, e non per gabella, *n.* 227. Il Cassiere della Dogana di Puglia ogni mese dee presentare il bilancio, e in Aprile e Maggio ogni quindici giorni, *n.* 228. Gli Officiali di Dogana dieno cauzione di ben amministrare, *n.* 229 *p.* 167. Si decretono alcuni capi concernenti la R. Dogana delle pecore proposti da taluni Baroni, che si osservi il solito, le istruzioni, la riforma della R. Dogana, e li decreti della R. Camera, *n.* 230. Gli occupatori de' terreni della R. Dogana di Puglia paghano la pena di ducati sei alla R. Corte, e due a' Locati, e la perdita del sementato, *n.* 231 *p.* 169. Il Doganiere della R. Dogana seda in Camera, e giuri di fedelmente esercitare l' officio, *n.* 232. Li fidati di Dogana delinquenti si rimettano ai Baroni per li delitti commessi prima di esser fidati, *n.* 233. Le pecore non fidate, nè dipendenti dalle fidate non pagono la R. fida, *n.* 234. La fida di un anno non rinnovata, non si paga, perchè non s' induce solito, *n.* 235. Gli Officiali della R. Dogana delle pecore son soggetti alla giuridizione del Barone, se non vi sieno animali, nè negozj: essi sono scusati dall' attuale alloggio de' soldati se sono cittadini, ma contribuiscono in denaro: gli Scrivani doganieri non sono esenti da' pesi fiscali, *n.* 236. La R. Dogana di Puglia ha la cognizione sopra i suoi sudditi in prima istanza *active & passive quoad omnes judices* colla deroga alla l. unica *C. Quando Imperator*, *n.* 237 *p.* 170. Quei che possedono sopra il numero di venti animali effettivi e reali godono il privilegio doganale, *n.* 238. Gli erbaggi di Puglia si pagano a' Creditori per lo Doganiere, *n.* 239.

Coloro che non hanno almeno venti pecore senza collettiva, non godono il foro della Dogana di Foggia. *Nap.* 25 *Settembre* 1688. *Il Conte di S. Stefano. Alla Udienza dell' Aquila.* *Aggiunte*

Li Soldati di Campagna della Compagnia della R. Dogana di Foggia, salariati dalla R. Corte, andando in accesso ad istanza di parti, esigano le diete alla ragione di carlini otto, se sieno a cavallo, e di carlini cinque se a piedi, con doversi però da tali diete dedurre il loro salario in beneficio della R. Corte, per quel tempo che serviranno ad istanza di parti. *Nap. decretato per la R. Camera a* 30 *Giugno* 1714. *Aggiunte*

Per rapporto alle preminenze ed onorificenze de' Ministri della R. Dogana di Foggia, in occasione di loro intervento nelle Chiese, lo Strato si estenda da sotto tutte le sedie delli Ministri che concorrono in tali funzioni, ugualmente e senza differenza alcuna, siccome *Aggiunte*

me si pratica per li Ministri di tutte le R. Udienze del Regno. La onorificenza maggiore del Presidente Governatore, come Capo del Tribunale, consista in tenere la sedia un poco più alta di quella degli altri, ed il cuscino con li fiocchi che non tengano gli altri Ministri. *Nap.* 25 *Nov.* 1734. *Gius. Gioach. di Montealegre. Al Governatore e Tribunale della Dogana di Foggia.*

Aggiunto Li Giudici di Vicaria andando per aggiunti in qualche causa nella Camera della Summaria, sedano con sedie uguali agli altri Ministri al lato diritto dopo tutti li Presidenti e Fiscali Togati, e di Cappa corta della medesima Summaria, nè possano pretendere di sedere dopo li Consiglieri destinati anche per aggiunti, sì perchè precederebbero alli Ministri della Camera, come perchè goderebbero di que' medesimi onori e prerogative, delle quali godono li Consiglieri, e delle quali non possono godere li Giudici di Vicaria. Rispetto all' Avvocato Fiscale di Vicaria, che si dia anche per aggiunto, quelli abbia da precedere alli Giudici nella stessa Camera della Summaria, perchè interviene come Giudice, e rapporto ai Giudici che sono temporanei, essendo quegli Ministro perpetuo, e *de corpore Sacri Consilii*, per tali ragioni, non può perdere il carattere di antico Giudice, nè pregiudicata la sua antichità. *Palazzo* 29 *Nov.* 1736. Giuseppe Gioacch. di Montealegre. *A D. Erasmo Ulloa e D. Giuseppe Romano Giudici della G. C. della Vicaria.*

Aggiunto Per lo Presidente Governatore, inteso il Fisco, è stato decretato che li Luogotenenti, Officiali e Scrivani estraordinarj della R. Dogana *in partibus*, sotto pena di carcerazione e privazione dell' officio, e del quadruplo a beneficio del R. F., osservino la forma della seguente Tassa per l' esazione de' di loro diritti. *Foggia 6 Settem.* 1738. *De Stefano. Maselli Segr.*

Per qualsivoglia presentata di scrittura gr. cinque, ancorchè fossero più scritture, che si presentassero *unico actu*.

Per qualsivoglia decreto interlocutorio gr. cinque.

Per qualsivoglia decreto definitivo carlini dieci.

Per esecutorj, cioè da ducati venticinque a basso, un carlino.

Da ducati venticinque in cinquanta gr. quindici.

Da ducati cinquanta in cento gr. venticinque.

Da ducati cento in cinquecento carl. cinque.

Da ducati cinquecento in sopra carl. sette e mezzo.

E ciò s' intende in tutte le cause civili, che da questa sudetta R. Dogana si sono commesse, mentre si esigge per metà di ciò che da me sottoscritto si esigge in questa Segreteria.

Per osservanza di provisioni del Tribunale della R. Camera, e di questo della R. Dogana gr. cinque per lo decreto, ed altre cinque per la presentata.

Per licenza de' Macellari, dopo fatta la ricognizione, ritrovandosi che le pecore sono vecchie e non atte a vita, si debbano esigere per le dette licenze carl. cinque.

Per ordine con inserta forma di altri ordini e provisioni, un tarì.

Per esame di testimonj civili gr. cinque a testimonio.

Per la requisitoria alle parti gr. cinque.

Ed occorrendo che da qualcheduno si convenissero più persone, facendosi un decreto, si deve esigere un solo diritto.

Li sopradetti diritti si devono esigere dalli Luogotenenti, Mastrodatti e Scrivani, senza che ciascuno di essi possa pretendere diritto seperato. E quelli si debbano dividere, cioè due terzi al Luogotenente, e Uffiziale, e uno al Mastrodatti, o sieno Scrivani.

E vacandosi giornate dalli medesimi, debbano ricorrere a questo Tribunale a domandare la liquidazione che si dee fare *requisitis partibus*.

E nelle cause criminali non gli spetta cosa veruna, a riserba di quando con commessa si portano fuori della loro residenza. E trasmessa l' informazione, e fatti contumaci li rei, debbano comparire gli Officiali a domandare la tassa che si dovrà fare requisite le parti. *Francesco Maselli Segretario.*

La

Aggiunto La patente spedita dal Luogotenente della Dogana non basta per godere il Foro doganale, ma debba spedirsi dal Tribunale della medesima. *Nap 20 Dicem. 1738. Bernardo Tanucci. Al Governatore di Teramo.*

Aggiunto In tutte le cause patrimoniali della Dogana di Foggia, siccome sono tutte quelle che riguardono il Tavoliere della Puglia, il Giudice *privative quo ad alios* sia il Tribunale di essa Dogana, con darsi solamente luogo all' appellazione nella Camera della Sommaria, benchè le parti sieno Cavalieri Napoletani abitanti nella Capitale di Napoli. Quando poi si tratti di cause non patrimoniali della Dogana, ma di cause tra privati, come sono li Cavalieri o altri cittadini napoletani, e Locati, possa procedere in prima istanza la R. Camera della Summaria. *Nap. 5. Maggio 1751. Il Marchese Squillaci. Al Luogotenente della Camera. E al Presidente di Foggia.*

Aggiunto L' abusivo numero de' Locati fittizj di Foggia, che essendo affittatori di una versura di Terra salda, non la coltivano, o che possedendo nella Locazione di Montepeloso venticinque pecore, pagano il diritto di venticinque carlini l' anno senza che effettivamente tengano tali pecore, mosse il giustissimo animo dell' Augusto Genitore di S. M. a dichiarare il dì 30 Dicembre 1758, secondo l' antico vero sistema del Regno, che contro di costoro abbiano da procedere tutti li R. Tribunali, e R. Governatori ordinarj; però per li medesimi Locati fittizj, che abbiano nelle Città, e Luoghi Baronali dovrà continuare a procedere la Dogana di Foggia, come sempre si è praticato fino a nuova risoluzione. Questa sì precisa, e manifesta dichiarazione del sistema antico del Regno, e della mente Sovrana si è procurato sconvolgerla nella esecuzione da chi meno si dovea in detrimento dell' ordine pubblico di giustizia come di recente è avvenuto nella causa di D. Orazio Grimaldi della Terra Baronale di Candela, che dopo della causa trattata nella Vicaria Civile per la pertinenza, e possesso di alcuni beni delle defunte Madre ed Ava Paterna, vivente il padre locato fittizio D. Luigi si è impresa a sostenere l' avocazione di tale causa nella Dogana di Foggia per l' usufrutto di tali beni quivi domandato dallo stesso D. Luigi in figura di attore avocante contro al figlio reo convenuto. Il Re vede con rincrescimento che per mezzo di materialissima interpretazione si è cercata di rendere elusoria la salutare determinazione di S. M. Catt. de' 30 Dicembre 1758 presa appunto per ovviare agl' inconvenienti della moltiplicità de' Locati fittizj, o sia de' Locati patentati, che non sono Locati, con inprendersi che quando costoro siano cittadini, o abitanti di Luoghi Baronali indistintamente abbiano a godere il Foro Doganale anche se procedesse contro li medesimi qualunque Magistrato, Tribunale o Corte Regia, qualche il privilegio accordato unicamente per poter declinare la giuridizione Baronale fosse attenta la sola circostanza del luogo abdicativo di qualunque Regia giuridizione. Comanda quindi S. M., che tolto qualunque abuso, che per casi particolari siasi introdotto contro lo spirito, e la mente della enunciata Sovrana Risoluzione de' 30 Dicembre 1758, non possono i Locati fittizj, siano naturali, o abitanti di Luoghi Baronali valersi del Privilegio della finta Locazione per declinare il Foro, e la giuridizione di qualunque Magistrato, o Corte Regia, ma unicamente per poter declinare la giuridizione Baronale. Di Real ordine comunico tale determinazione alla Real Camera per disporne la pubblicazione, &c. *Nap. 20 Agosto 1796. Saverio Simonetti. Al Segretario della Real Camera.*

Tribunale del Supremo Magistrato del Commercio si erige, e in dignità e prerogative è eguale a tutti gli altri Supremi Tribunali: la sua giuridizione si estende in tutto ciò che riguarda il Commercio: è Giudice in grado di richiamo dalle sentenze del Consolato di Mare e di Terra, de' Giudici Delegati delle Nazioni straniere, del grande Ammiraglio, de' Consolati di tutte le Arti, de' Portolani, e de' Cambj: s' interdice a

doganali di Foggia, di delegazione della Real Casa, dell' Arte della Seta, Prefettura dell' Annona, o Sopraintendenza particolare, cedono al Magistrato del Commercio, trattandosi di materia di Commercio, essendovi forestiere attore o reo, *n.* 14. Anche i Delegati delle Nazioni etere cedono al detto Magistrato in materia di negoziazione tra esteri e nazionali, e trattandosi di mutuo procedano i Delegati, e'l Magistrato di Commercio in grado di gravame, *n.* 15. Tariffa de' diritti da introitarsi per lo Percettore per essere tutti i Subalterni salariati, *n.* 16. Si aboliscono i due officj di Assistenti di caricamenti e di Guardiani di Porti e Marine del Regno, come gravosi al Commercio: come anche i Portolanoti e Credenzieri in Manfredonia, ed in qualunque altro luogo, lasciandosi uno de' primi, e due de' secondi uno di Mare e l' altro di Terra: gli officiali di Portolano e di Credenziere, e Mastrodatti chiamati all' incontro, sono incompatibili in una medesima persona, o tra congiunti fino al terzo grado di consanguinità o affinità, poichè uno è come fiscale dell' altro: si stabiliscono Tariffe uniformi da esigersi in tutt' i Porti, Marine e Dogane indifferentemente da tutti, sotto gravissime pene, e si scolpiscano ne' marmi: se gli Officiali mancano nell' assistenza, e dilatano il loro intervento, previo protesto e deposito de' diritti del Magistrato, si supplisca dagli Amministratori di quella Università, e Governatore locale, o dal Consolato all' immissione o estrazione delle merci, e gli Officiali saranno puniti a proporzione della mancanza, *n.* 17 *p.* 34. Varj stabilimenti intorno alle osservazioni, e Real Compagnia delle assicurazioni marittime, che confermano altre precedenti prammatiche: sopra il patrimonio del Negoziante fallito il poziore su le merci noleggiate ed assicurate è il noleggiatore, per la Compagnia dell' assicurazione, *n.* 18 *p.* 46. Si conferma la Grazia del 1746 intorno alla giuridizione del Magistrato del Commercio, ove si restringe, cioè nelle liti tra forestieri, o tra quelli e cittadini, come anche delle lettere di cambio di piazze esteri, e che proceda pure in quelle cause, nelle quali procedevano i Delegati delle Nazioni, *n.* 19 *p.* 49. Volendosi declinare il Foro del Magistrato del Commercio, Ammiragliato e Consolato, debba depositare ducati 24; e la Camera di S. Chiara non decreti l' *intimetur parti*, se non le costi il deposito fatto, *n.* 20 *p.* 50. Non si ammetta dispensa a tal deposito, *n.* 21. Nelle cause de' debitori esteri decotti proceda il Magistrato del Commercio, *n.* 22 *p.* 51. Li decreti del sudetto Magistrato si eseguano ne' Stati Allodiali senza braccio del Ministro, quando non vi sia interesse del Fisco, *n.* 23. Quando un Ministro ordinario del Tribunale del Commercio, Ammiragliato e Consolato, e della Udienza di Guerra e Casa Reale, venga nominato ad altra carica maggiore, s' intenda immediatamente esentato dalla primiera carica, *n.* 24. I Ministri del sudetto Magistrato, nelle funzioni pubbliche prenda luogo dopo il Tribunale della Camera, *n.* 25. L' istesso Magistrato proceda nelle cause tra esteri e cittadini, ancorchè vi abbia interesse il Fisco Allodiale, *n.* 26. La declinatoria del Foro si estenda per tutti gli altri Tribunali della Capitale, *n.* 27 *p.* 52. Il deposito per la declinatoria si continui a fare presso del Mastrodatti del Commercio, e dell' Ammiragliato, *n.* 28. L' *exequatur* alle Patenti de' Viceconsoli esteri si dà dal Magistrato del Commercio, *n.* 29. Le Arti della Seta e della Felba si commettono alla cura del sudetto Magistrato, *n.* 30 *p.* 53. Il medesimo intervenga nella elezione de' Consoli: il Consultore del Consolato riferisca a quello il gravame: e tutti gli affari di dette Arti dipendino dalla giuridizione di esso Magistrato, *n.* 31. Avverso li privilegj Militari, e le prerogative delle Arti di Mare e del Commercio, non vagliano quei de' Siti Reali, e Stati Allodiali, *n.* 33. Nella elezione de' Consoli dell' Arte della Seta intervenga il Presidente del Magistrato col Segretario ed un Consigliere, e che nelle cause non vi sia commessa generale,

so, e su la sua materia, perciò non si dia *exequatur* a' Brevi, o Bolle di Roma senza essere esaminati: *l.* 1 *r.* 24 *n.* 1 *p.* 272. Si supprime il Tribunale del S. Ufficio nel Regno, e si danno li regolamenti nel procedere in materie di Fede (cioè che si proceda secondo l'ordine giudiziario, e regolare giusta la polizia del Regno), ivi *n.* 2 *p* 273. S'incarica la vigilanza ed osservanza; e che li Prelati non possono stampar editti senza precedente esame della Real Camera, *n.* 3 *p.* 276. Il procedimento in causa di Fede non sia diverso da quello si pratica in tutte le cause ordinarie, così nella compilazione degli atti giudiziarj, come nell'uso de' rimedj legali, e rispetto a' Giudici ordinarj Superiori Ecclesiastici, *ap.* 1 *n.* 1. *p.*277. Non si proceda mai per via straordinaria di S. Ufficio; poichè al Fisco non si può concedere *post didicita testificata* l'esame de' testimonj a ripulsa contro le pruove fatte a difesa del reo, nè questo esentarsi per cause di Fede dalla giurisdizione del Metropolitano, nè dimezzarsi il costituto del medesimo, nè al di lui Avvocato concedersi dimezzata la copia del processo, *n.* 2. Non si dia giuramento alli rei sopra li Santi Evangeli, nè semplicemente *de veritate dicenda*, e nemmeno *de silentio servando*, nel fine del costituto, secondo la pretesa straordinaria processura del S. Uffizio, *n.* 3 *p.* 278.

Tribunali inferiori sono subordinati alli Superiori, e a questi ubbidire: *l.* 3 *t.*8 *ap.* 18 *n.* 12 *p* 135.

Tribunale della Fortificazione, avuta notizia dell'edifizio ruinoso, faccia subito riconoscerlo, e darvi riparo: i padroni si obblighino di rifare dentro un anno gli edifizj ruinosi, e non potendo, si vendano, o si censuino: *l.* 3 *t.* 10 *n.* 9 § 6 *p.* 149. Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Commercio: *l.* 8 *r.* 1. *n.* 37 *p.* 54.

Tribunale Provinciale, V. Presidi e Udienze delle Provincie.

Tribunale di Campagna, V. Commessario di Campagna.

aggiunto Tribunale di Teramo: Avendo proposta al Re la consulta di cotesta Real Camera (de' 9 Gennaro), nella quale ha rassegnato di aver trovato ragionevoli li motivi esposti dalla Città e Provincia di Teramo nel ricorso umiliato al Real Trono, con cui chiesero di stabilirsi in quella Udienza il Preside (col Tribunale Collegiato) ugualmente che a tutte le altre Provincie, e perciò propose potersi da S. M. accordare la chiesta grazia; la M. S. mi ha comandato rescriverle, che rimane informata, e trova uniforme alla sua Reale determinazione il parere di essa Real Camera. *Palazzo 19 del 1788. Carlo Demarco. Alla Camera di S. Chiara.*

Trigesima non si esigga dagli Officiali, nè sportole per la decisione delle cause: *l.* 11 *t.* 47 *n.* 1 *p.* 210. I Regi Officiali sian contenti del lor salario, e non prendano altro sotto qualsivoglia colore, ed amministrino la giustizia senza dipendenza *n.* 3 *p.* 212. Anche da quei che spontaneamente l'offerissero, *n.* 4 *p.* 213. Per le cause delegate possono i Ministri ricevere alcun premio, *n.* 5. Li salarj a' Ministri si assegnono su la Tesoreria generale, dalla quale s'introitino i diritti del *jus sententiæ*, de' Cristalli, Vitelle, e metà delle Decleratorie: si stabiliscono ancora i salarj ai Ministri Provinciali, *n.* 8 *e* 9 *p.* 214. Il Re Carlo Borbone nel passare al dominio de' Regni di Spagna fa nuovo stabilimento de' soldi per li Ministri del Regno, *d. p.* 9. Si paga il diritto alla Percettoria della Camera di S. Chiara a proporzione dell'aumento del soldo, *n.* 10 *p.* 215. Si tolgono tutte le Trigesime, *n.* 11 *p.* 216. Si tolgono ancora li pagamenti delle sportule a' Ministri, *n.* 12 *p.* 217.

Trombetta della Gran Corte esige il diritto quando li beni sequestrati si vendono: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 79 *arresti p.* 254.

Trombetti delle Regie Udienze devon mutare ogni quattro anni: *l.* 3 *t.* 22 *ap.* 3 *n.* 7 *p.* 342.

Truglio, e Concordie non si permettono, se non con memoriali firmati da' rei, e col consenso in iscritto dell'Avvocato de' Poveri: *l.* 12 *t.* 90 *n.* 1 *p.* 312. Le R. Udienze nel mandare alla G. C. li rei trogliati, e concordati, con essi deb-

tite senza confrontarlo con quello della Scrivania di Razione: non assenti persone supposte o con antedate, nè che uno servi per l'altro: che assista nella Giunta dell'Arsenale pel vitto ed armamento: che non muti le liste degl'Intrattenuti, nè passarli da una galea all'altra: che i soldi e razioni degli Officiali si paghino nelle proprie mani: che i conti si abbino da dare in due maniere: e che non possa pretendere diritto per le fedi e certificati si danno dal suo officio: *l. 3 t. 25 n. 25 § 44 a 52 p.* 401.

Vedove de' Servidori della Real Casa continuino a ricevere i sussidj mensuali: *l.* 10 *t.* 24 *n.* 1 *p.* 193.

Veleni, niuno possa venderli: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 9 *p.* 152. I delitti di veleno si puniscono colla morte: *l.* 12 *t.* 77 *n.* 1 *p.* 249. I compratori di medicamenti nocivi ancor si puniscono, *n.* 3 *p.* 250. Il venditore del tossico, o veleno, è punito colla morte: non si prendano pesci dal mare, o fiumi con erbe nocivi *n.* 4.

Vendita ed alienazione de' beni della Chiesa e Luoghi pii laicali, gli Ordinarj e la Corte di Roma non vi hanno ingerenza, ancorchè fondati con loro assenso, o approvati: *l.* 1 *t.* 11 *ap.* 4 *n.* 4 *e* 7 *p.* 118.

Vendite d'entrate fatte dalle Università e dalla R. Corte si riduchino al 7 per 100, ridotte al 5 per 100; e le vendite in vita al 10 per 100: *l* 11 *t.* 21 *n.* 5 *p.*123.

Vendite de' beni fiscali si riducano al giusto valore, cioè quelle vendute al 70 per 100 al 90 per 100, e quelle al 60 per 100 all' 80 per 100: le Adoe dal 7 al 5 per 100 di fruttato: e 'l frutto degli Arrendamenti al 5 per 100, restando l'avanzo a beneficio della R. Corte: *l.* 2 *t.* 14 *n.* 2 *p.* 38.

Vendite *sub hasta* si stipulino da' Notari eletti dalle parti, non dalli Mastrodatti: *l.* 11 *t.* 1 *ap. n.* 2 *p.* 34.

Venditore di bestiame porti con se bolletta de' Deputati del luogo d'esser suo, e di buona fama: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 3 *p.* 150.

Verduma non possan vendersi da Ortolani ad altri Ortolani in piccola o grande quantità; non tenersi nascoste ne' magazzini; nè andarsi ad incontrare da' Rigattieri: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 21 *p.* 156.

Ventotene, si fonda in quell' Isola una Colonia: *l.* 2 *t.* 33 *n.* 1 *p.* 252.

Vescovi, e qualsisieno altri Beneficiati, che sono nell'obbligo di dispensare il terzo delle rendite a' poveri, preferiscano quei del luogo, dove li Beneficj son posti: *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 1 *n.* 2 *p.* 64.

Vescovi, e quel che loro si vieta, siccome gli altri Ecclesiastici, non possono esigere diritto da chi contrae in fiera, o mercato, senza regal privilegio; nè alzare bandiera se non con armi del Re, e per mano del suo Magistrato del luogo: *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 2 *n.* 1 *p.* 65. Li Vescovi non possono far stampare i Calendarj dell'Uffizio Divino, se non rivisti, ed approvati d'ordine del Re, *n.* 2. Li Vescovi non possano impedire o negare l'amministrazione de' Sagramenti a' Fedeli per fini privati, e di fatto, *n.* 3. Ne' Conservatorj di donzelle, i Vescovi e gli Ordinarj non vi abbino ingerenza: Non s'ingeriscano nelle cause di onorificenze, e distinzioni de' secolari nelle Chiese: Nè sopra li Maestri di Scuola laici o ecclesiastici che sieno, fuorchè di esaminarli nelli rudimenti della Fede: Non han dritto le loro Curie contro gl'incisori di alberi, o danni ficanti i beni delle Chiese: Non s'ingeriscano nel temporale delle Chiese, e de' Luoghi pii laicali: E non possano pretendere diritto dalle Università, o da' Cittadini, per lo permesso di poter tenere il Fonte battesimale, o per licenza di amministrazione de' Sagramenti, *n.* 7. Nelle Piazze delle Città e Luoghi, la giuridizione essendo del Principe, non possono i Vescovi impedire, anche agli Ecclesiastici, li quali esercitano giuridizione, lo affiggere editti, *n.* 8 *p.* 66. Li Vescovi non possono fare indulti, particolarmente a' laici, *n.* 9. Essi non facciano esigere diritto da' Cherici per la declaratoria de' requisiti, e per li conti delle Cappelle laicali: Si vieta loro il fare i testamenti dell'anima, *n.* 10. Non possono esigere da' Capitolari, ed altri Ecclesiastici la Strena in tempo di Natale; e qualunque prestazione per mali oblati, le

to, *n.* 4 *p.* 265. L'elezione del Vicario Capitolare di Benevento vien approvata dal Re, *n.* 5. Morto il Vescovo, il Vicario Capitolare, e'l Capitolo facciano l'inventario dello spoglio del defunto, secondo gli ordini generali, per farsene l'uso conveniente dal Vescovo successore con intelligenza del Re, *n.* 6. La Carica Primaria de' Concilj nella R. Università equivale al Dottorato nel Dritto Canonico: perciò il Lettore di quella, essendo eletto Vicario Capitolare, può esercitare tal carica: ancorchè non sia Dottorato nel Dritto Canonico, *n.* 7.

Aggiunta Uniformandosi il Re al savio sentimento di codesta Real Camera ha prescritto con ordini circolari a tutti li Capitoli delle Cattedrali del Regno che nelle occasioni dell'elezione de' Vicarj Capitolari non possono circoscriversi le loro facoltà, e molto meno limitarsi il tempo della loro durata: dovendosi l'esercizio della carica estendere fino alla provista della Chiesa vacante, per renderne conto al Prelato che gli succederà nel governo della Chiesa. Sarà perciò unicamente cura del Capitolo lo speculare che la scelta cada in que' soggetti, che alla purità del costume uniscono talenti corrispondenti a conservar l'esattezza dell'ecclesiastica disciplina, e però il Vicario Capitolare abbia a continuare nella carica durante la vedovanza di quella Chiesa Episcopale, senza veruna restrizione, giusta le Sacre regole, ed in particolare il prescritto nel Concilio di Trento. *Palazzo 9 Aprile 1796. Ferdinando Corradini. Signori Presidenti e Consiglieri della Real Camera.*

Vicarj Capitolari, V. Canonici.

Vicarj de' Vescovi devono essere dottorati, e procedere per la via ordinaria secondo la polizia del Regno; nè comandare a' laici con armi spirituali in materia temporale: *l.* 1 *t.* 7 *ap.* 2 *n.* 15 *p.* 66.

Vindicarsi niuno possa di autorità propria, ma siagli lecito difendersi con pari armi: *l.* 12 *t.* 29 *n.* 1 *p.* 128.

Vino, non possa vendersi a minuto ne' luoghi proibiti, nè in quelli comprarlo: *l.* 4 *t.* 7 *n.* 15 *p.* 216. (rinnovata diverse volte, e ripetuta *l.* 4 *t.* 15 *n.* 51 *p.* 398). Ordinazioni intorno alla gabella del ducato a botte di vino ridotto a carlini nove, *n.* 28 *p.* 233. Istruzioni per la vendita del vino a minuto, *n.* 35 *p.* 241. Non si aprino magazzini da vender vino a minuto senza licenza del Delegato, *n.* 36 *p.* 242. Niuno sia immune dalla gabella de' carlini nove per botte di vino, *n.* 54 *p.* 250. Si abolisce il *jus prohibendi* del vino a minuto, e si unisce questo Arrendamento con l'altro del ducato a botte, alterandosi il dazio di altre gr. 51 sopra i carlini undici ed un grano, con esser lecito ad ognuno vender vino a caraffa, *n.* 72 *p.* 270. Si abolisce il jus proibitivo del vino a minuto ne' Casali, conforme alla Città di Napoli, con pagars' il dazio di carlini sedici e gr. due per botte, ed esser lecito ad ognuno vender vino; *n.* 75 *p.* 272. La gabella delle gr. 162 a botte di vino si paga nell'immissione alla Città di Napoli e suoi borghi anche da quei che l'immettono in minor quantità di un barile, purchè sia per causa di commercio, e non per uso proprio, o sia per imbasciata, nel qual caso sono immuni, *n.* 76 *p.* 273.

Vini colati non posson vendersi, come nocivi alla salute: *l.* 11 *t.* 23 *n.* 16 *e* 17 *p.* 155.

Visita de' Luoghi pii laicali, li Vescovi nulla esigano: *l.* 1 *t.* 11 *ap.* 2 *n.* 5 *p.* 116.

Visita de' Protocolli, V. Notari e lor Officio.

Visita, e rendimento di conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, e simili Luoghi pii, fondati, e governati da laici. Tutt'i nomati luoghi pii amministrati da laici, devonsi visitare *quo ad spiritualia tantum* da' Vescovi, a riserva di quei che sono sotto l'immediata Regia protezione: alla reddizione de' conti intervenga un Deputato ecclesiastico: la significatoria spedita da' Razionali col Deputato abbia la via esecutiva: non si ammettino a nuova amministrazione, se non pagare le significatorie: Il Tribunale Misto invigili, perchè ogni anno si ren-

le Università senza preventivo decreto di *expedit* della Sommaria, *n.* 9. Le spese per lo passaggio delle Truppe si sodisfino alle Università dal Capo della Partita, *n.* 10. Li ricivi sian firmati dagli Ufiziali che comandano alla Partita, senz' altro visto buono, *n.* 11. Ogni cittadino può agire in beneficio del Pubblico, *n.* 15. Le Udienze non s' ingeriscano negli affari dell' Università, *n.* 22 *p.* 107. Per attrasso de' crediti strumentarj non si spediscano Commessarj contro le Università, *n.* 24. Dove si vive a gabella, gli Ecclesiastici paghino co' laici i pesi pubblici di dazj e gabelle, facendosi sol franchi di quella della farina a tenore del Concordato, *n.* 26 *p.* 108. Senza regio assenso non possano le Università contrattare debiti: *l.* 11 *t.* 21 *n.* 5 *p.* 123. (V. anche Amministratori ed Amministrazione delle Università)

Voce delle derrate si faccia nella forma consueta dal Governatore, Governanti, e Deputati, e si rimetta al Consiglio di Azienda, e alla Camera: non consegnandosi le derrate al tempo stabilito, il creditore non interpellando il debitore, valga il prezzo del tempo convenuto; e qualora non si fussero raccolte, si paghi l' interesse nel negozio d' olio sin all' otto per cento, quando il debitore abbia per la metà di ottobre notificato al creditore la scarsezza, e non facendolo, resti obbligato alla consegna del genere: se il denaro anticipato si dia a chi non coltiva, non sia tenuto al genere, ma alla restituzione del denaro con l' interesse del sei per cento: *l.* 5 *t.* 11 *ap.* 4 *n.* 1, e 2 *p.* 256. Dandosi grano a mutuo per la semina, nel restituirsi si considerino li prezzi del tempo dell' accredenzato, e del restituito, e a proporzione si restituisca insieme con l' interesse del sei per cento di mora: li padroni de' terreni sono obbligati di somministrare a' coloni la semenza al prezzo corre nella consegna, e pagarsi quello alla raccolta; e non tenendolo, si obblighino gli possessori di grano improntarlo al prezzo della consegna, e restituirlo con l' interesse del sei per cento, *n.* 3 *p.* 257.

Avendo il Re con sorpresa veduto, che in alcuni luoghi delle Provincie del Regno si facciano le voci delle derrate, poco curandosi le Regali Istruzioni emanate nel 1795, dalla di cui inosservanza derivano continui richiamori contro lo stabilimento delle voci; ha sovranamente determinato, e vuole che si rinnovino gli ordini ai Governadori locali per l' esatta esecuzione delle mentovate Istruzioni, e che chiunque voglia richiamarsi dalle voci faciende l' abbia a fare fra venti giorni, e presso gli atti di dette voci, o al Real Trono, e rimettersi gli atti dai Governadori locali in questa Real Segreteria di Azienda nel solo caso di richiamo, dopo qual tempo non si dia luogo a gravame alcuno; e che l' elezione de' Deputati si faccia ne' principj del mese di Giugno per la dovuta vigilanza dell' annotazione de' prezzi. Nel Regal Nome partecipo a V. S. Ill. questa Sovrana determinazione, acciò spedisca i circolari in cotesta Provincia di suo carico, per la di lei esatta osservanza. *Nap* 22 *Gennaro* 1797. *Ferdinando Corradini. Sig. Commess. di Campagna, e Presidi delle Provincie.* *Aggiunto*

Uomo libero, colui che lo vende diviene schiavo: *l.* 12 *t.* 65 *n.* 1 *p.* 232.

Votanti nelle Cattedre de' Regj Studj, V. Studj della Città di Napoli.

Uso di Capoano e Nido, volgarmente detto alla Nuova maniera; e Capitoli de' Proceri e Magnati: con questi due usi vien molto alterata la forma di stabilir la dote alle femmine, e di succedere i padri a' figliuoli nelle doti e negli altri beni lor pervenuti dalle loro madri premorte, e parimente queste a' beni de' loro figliuoli ereditati da' loro padri premorti: *l.* 11 *t. ult. conf. p.* 262.

Usura non possa accusarsi per via di denuncia, ma proporsi formale accusa: *l.* 3 *t.* 12 *n.* 64 *rito* 237 *p.* 238. Anche il Fiscale dee regolare le sue istanze come l' accusatore, *r.* 20. Il Procuratore del Fisco può proseguire simili cause, *r.* 21.

Usure, la Vicaria procede in queste cause come delegata: *l.* 12 *t.* 6 *n.* 6 *p.* 34. Nelle cause di usure le Udienze procedono come suddelegate, e perciò le Corti locali non possono ingerirsi; *n.* 8 *p.* 35. Commet-

Z

FINE DELL' INDICE GENERALE.

Le ben note circostanze dello Stato, e la mancanza della circolazione del numerario, il quale, come che abbondi, ristagna nelle mani de' privati, e rende difficile e dannoso il Commercio, han posto nella necessità il Re di prendere, dopo aver inteso il pieno parere del Supremo Consiglio delle Finanze, tra gli altri provvedimenti, quello di far esibire per monetarlo tutto l'oro, e l'argento lavorato di puro lusso, o ridotto in massa, salvo quello, che servisse di ornato personale. E perchè non solo non ne sentissero danno i proprietarj, ma anzi ne riportassero vantaggio, col mettere a profitto tali metalli interamente oziosi ed infruttiferi, con sua Sovrana Legge nell' averne disposto l'adempimento, ha proposto e lasciato ancora alla loro libertà, o di ricevere tante carte Bancali, proporzionate non già al semplice giusto valore di ducati tredici e grana sessanta di argento a titolo di Napoli, ma di ducati quindici e grana venti a libbra; o di averne tanti fondi de' beni di suo Patronato, o degli Allodiali, senza sottoporsi all' asta, corrispondenti alla rendita del cinque per cento; o di tante partite di Arrendamenti alla stessa ragione, e in oltre così l'una, che l'altra rendita franca d'ogn' imposizione fiscale, e dell' istessa decima; o in fine a frutto vitalizio, da regolarsi secondo la data norma; prescrivendo i termini così nella Capitale, che nelle Provincie del Regno all' ordinata esibizione sotto la pena della perdita de' detti metalli, da cedere in beneficio de' denuncianti, che subentreranno nei diritti, e condizioni stabilite per gli proprietarj.

Or convenendo che queste sagge disposizioni abbiano in sollievo comune la maggiore estensione, ha voluto, e vuole, che si eseguano per gli ori ed argenti lavorati, o forse ridotti in massa col disegno di riformarli, di tutte le Chiese della Capitale, e del Regno, sia del Clero Secolare, sia del Regolare dell' uno, e dell' altro sesso, di qualunque laicale, o ecclesiastica Confraternita, Collegj, Conservatorj di uomini, e donne, Cappelle, Estaurite, e altri sotto qualunque denominazione, ancorchè appartenessero a' Priorati, o Commende di Malta, e a qualunque altro Corpo, per privilegiato che si voglia; E che quindi sieno sottoposti alle stesse determinazioni, prese colla divisata Sovrana Legge per gli privati possessori, però colle seguenti eccezioni, e dichiarazioni.

I. Che sieno eccettuati dalla prescritta esibizione gli argenti ed ori lavorati, che sono addetti, e necessarj al Sacro Culto, come sono i Calici, e le Pissidi, i Vasi del Sacro Crisma, per l'Olio degl' infermi, e per l'amministrazione del Santo Battesimo, gli Ostensorj per la esposizione della Santa Eucaristia, gl' Incensieri colla Navetta, il Bacolo, detto Pastorale, Bocale, Bacile, e Bugia Pontificale de' Vescovi, le Croci per le Processioni, e gli Asperforj col Secchio per l'Acqua benedetta. E la religiosità del Re ave aggiunto le altre, che qui si dichiareranno.

II. Che si eccettuino gli ornamenti, o cornici alle Carte di Gloria, e alle altre che sono situate *in cornu Epistolæ*, o *Evangelii*, le sottili incastrature di tale metallo alle Sacre Immagini dipinte, e le Corone di argento, che a tali Immagini sogliono rimaner fisse, gli Ostensorj delle Reliquie de' principali Santi Protettori di ciascun luogo, e delle altre tutte, il cui peso non giunge ad una libbra di argento, come eccettua altresì i Voti di argento, ed oro, che non sieno di una certa importanza.

III. Che sieno eccettuati quelli dell' insigni Santuarj, cioè del Tesoro del glorioso nostro Protettore S. Gennaro, e delle Statue, che nel medesimo si rendono ostensive nei giorni delle sue Festività, di Montesantangelo, e di S. Nicolò di Bari.

IV. Che sieno eccettuate ancora le Statue de' Santi principali Protettori di ciascun luogo.

V. Dovendosi fissare da tali Corpi morali la scelta de' proposti compensi, comanda che si convochino i Capitoli, Fratellanze, o Individui de' Collegj, e col voto del maggior numero si dichiari la qualità

lità de' divisati compensi, e formarsene l'atto solenne da inserirsi nel libro delle Conclusioni, e manifestarsi in carta autentica ciò che si è concluso colla esibizione di tutti detti ori ed argenti colla descrizione e peso a coloro che sono destinati Regj Cambioni in questa Città, con designare persona di loro fiducia ad assistere al peso, e fissazione del valore de' metalli.

VI. Qualora detti Corpi morali fisseranno la scelta in tanti beni fruttiferi, come sopra (eccetto de' vitalizj, convenienti solo a' privati proprietarj), sarà permesso alla R. Corte di redimerli, soddisfacendone il corrispondente capitale, il quale il Re abilita tutt'i Luoghi pii, che per le Leggi di amortizzazione sono incapaci, di [illegible], ad impiegare in qualunque fondo, dispensando espressamente così per tali impieghi, che per gli attuali alle dette Leggi di amortizzazione, e al impiegare negli acquisti medesimi le carte Bancali, qualora queste preferissero.

VII. E poichè i proprietarj, che contravvenissero alla Sovrana Legge della prescritta esibizione tra i termini stabiliti, debbono incorrere nella pena della perdita de' detti metalli, vuole, che questa sia irremissibile anche per gli Corpi morali, senza che possano scusarsi sulla colpa, negligenza, e trasgressione de' loro Capi, Amministratori, Governatori, o Direttori, che sieno, rimanendo però essi assolutamente tenuti alla indennizzazione in favore di essi Corpi morali.

Si pubblichi &c. *Napoli 28 Marzo 1798.*
Ferdinando Corradini.

La Prammatica che quì si enuncia è del tenor seguente.

Tutti i più savii Legislatori &c. Comandiamo che qualsivoglia persona di qualunque ceto, stato, e condizione non ardisca di avere, tenere, o conservare da ora in avanti a qualunque titolo vasellame di materia monetabile di oro, e di argento di qualunque sorta, sotto la qual denominazione comprendiamo tutti e qualsivogliano lavori di oro, e di argento, eccettuandone soltanto que' lavori, che servono all'ornamento personale sì di uomo, che di donna, e le posate di argento di tavola. Tutti gli altri lavori, o massa di oro, e di argento restino proibiti, sotto pena della perdita dell' intera roba, che si acquista dal denunciante. &c. *Nap. 27 Marzo 1798.* Ferdinando. *Saverio Simonetti.*

ERRORI — CORRETTI

ERRORI	CORRETTI
Pag. 15 col. 1 v. 42 ad	ed
42 col. 1 v. 23 industria	industrie
ivi v. 42 passa	paste
47 col. 1 v. 30 arruvano	amovano
76 col. 2 v. 8 parlande	parlante
80 col. 1 v. 11 del	dal
185 col. 2 v. 27 Naufrio	Naufragio
220 col. 1 v. 44 ricatattori	ricettatori
231 col. 1. v. 48. debiti	delitti
ivi col. 1 commuta.	commutare